

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.	
	PAG.		
ADONNINO: Limitazioni di vendita della quota libera di cereali . . . . .	7	BERTOLA ed ALTRI: Indennità di studio e di carica ad insegnanti e capi d'istituto . . . . .	15
ADONNINO: Abbuono dell'imposta di fabbricazione dello zucchero . . . . .	7	BIAGIONI: Ripristino della scuola allievi ufficiali di artiglieria a Lucca . . . . .	16
ADONNINO, DI LEO: Provvedimenti a favore dei lavoratori occasionali dei porti di Licata, Porto Empedocle e Sciacca . . . . .	8	BOLDRINI: Collocamento a riposo di un maggiore di fanteria già candidato nelle elezioni politiche . . . . .	16
ADONNINO, DI LEO: Conferimento del grano agli ammassi nella zona di Gela . . . . .	9	BONINO: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi industriali delle aziende del Mezzogiorno . . . . .	16
ALLIATA DI MONTEREALE: Assegnazione a Palermo di un battaglione di bersaglieri . . . . .	9	BORSELLINO: Restrizioni della pesca nelle acque tunisine . . . . .	17
ALMIRANTE: Invio di un presidio dell'Arma dei carabinieri nel comune di Zungri (Catanzaro) . . . . .	9	BRUNO: Licenziamenti di impiegati dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura . . . . .	17
AMENDOLA PIETRO: Concorsi a cattedre per le scuole secondarie . . . . .	9	BRUNO: Indagini da parte del Consolato argentino sulle tendenze politiche degli emigranti . . . . .	17
AMENDOLA PIETRO: Provvidenze a favore dei contadini della provincia di Salerno . . . . .	10	BRUNO, MICELI: Riduzioni ferroviarie per l'Estate silana . . . . .	18
AMENDOLA PIETRO: Applicazione dell'imposta generale sull'entrata al Nord e al Sud . . . . .	10	BUCCIARELLI DUCCI: Funzionamento della Commissione provinciale per i contratti agrari di Arezzo . . . . .	18
AMENDOLA PIETRO: Provvedimenti per la crisi delle industrie conserviera e canapiera nella provincia di Salerno . . . . .	11	BUZZELLI: Trattenimento in servizio di funzionari di cancelleria e segreteria raggiunti da limiti di età o di servizio . . . . .	19
AMENDOLA PIETRO: Corresponsione delle indennità dovute alle aziende alberghiere per le requisizioni alleate . . . . .	12	CAIATI, RESTA: Provvedimenti contro i tagli di vigneti in Puglia . . . . .	19
AMENDOLA PIETRO: Corresponsione del carovita agli impiegati della provincia di Salerno . . . . .	12	CALANDRONE: Nomina del sindaco di Buccheri (Siracusa) . . . . .	20
AMENDOLA PIETRO: Comunicazioni ferroviarie fra Salerno e Potenza . . . . .	13	CALANDRONE: Espulsione dal Corpo di pubblica sicurezza di una guardia scelta . . . . .	21
AUDISIO, LOZZA: Provvedimenti in occasione delle alluvioni in provincia di Alessandria . . . . .	14	CALASSO: Funzionamento dell'Amministrazione comunale di Copertino . . . . .	22
BARESI: Risarcimento dei danni di guerra a favore degli esuli istriani . . . . .	14	CAPALOZZA: Ricostruzione di un sottovia nella linea Rimini-Ancona . . . . .	22
BASILE, SAIJA: Ammissione agli esami presso l'Università di Messina di studenti dell'Università di Catania . . . . .	15	CAPALOZZA ed ALTRI: Provvedimenti a favore dei moto-pescherecci . . . . .	22
		CAPALOZZA: Forniture di pomodoro all'estero . . . . .	23
		CAPALOZZA: Esportazione di pomodoro in Germania . . . . .	24
		CAPALOZZA: Ripristino del ponte ferroviario sul porto canale di Fano . . . . .	24

PAG.	PAG.		
CAPALOZZA: Cooperativa marinai e pescatori di Fano . . . . .	25	COLITTO: Lavori di completamento dell'acquedotto « Marchesano » in Salcito (Campobasso). . . . .	39
CAPALOZZA: Importazione di bigiotteria dalla Cecoslovacchia . . . . .	25	COLITTO: Riapertura al traffico della strada fra Sant'Elia e Pianisi (Campobasso) . . . . .	39
CARAMIA: Sequestro di motopescherecci italiani nelle acque tunisine . . . . .	26	COLITTO: Ricostruzione del muro di sostegno della traversa esterna dell'abitato di Capracotta . . . . .	39
CARRON: Pagamento delle rette di ospedalità per i malati di mente all'Ospedale civile di San Daniele del Friuli . . . . .	27	COLITTO: Costruzione dell'impianto elettrico in Cerro al Volturmo . . . . .	39
CASTELLARIN: Potenziamento del Consorzio per la tutela della pesca sui laghi di Garda e Idro . . . . .	27	COLITTO: Costruzione della strada fra Sepino e Pietraroia, in provincia di Benevento . . . . .	39
CASTELLARIN: Completamento della strada fra San Francesco e Val di Porro (Verona) . . . . .	28	COLITTO: Alimentazione idrica di Campobasso . . . . .	40
CERAVOLO: Avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri . . . . .	29	COLITTO: Agevolazioni alle industrie del Mezzogiorno danneggiate dagli eventi bellici . . . . .	40
CERAVOLO: Impiego del D. D. T. per disinfezioni in Calabria . . . . .	29	COLITTO: Riversibilità delle pensioni a favore della moglie del pensionato per matrimonio contratto dopo l'andata in quiescenza. . . . .	40
CHIARAMELLO: Riduzione delle tariffe postali per le stampe commerciali . . . . .	29	COLITTO: Corso per carpentieri e addetti a lavori stradali presso la scuola I.C.E.R. di Boiano . . . . .	41
CHIARAMELLO, CALOSSO: Impopolarità dell'aumento delle tariffe postelettrografiche . . . . .	30	COLITTO: Sistemazione del cimitero del comune di Salcito . . . . .	41
CHIARINI ed ALTRI: Provvedimenti in occasione delle grandinate in provincia di Brescia . . . . .	30	COLITTO: Riparazione della Chiesa parrocchiale di Sant'Elia a Pianisi . . . . .	41
CLOCCHIATTI: Provvedimenti a favore dei profughi dell'Egeo . . . . .	31	COLITTO: Delega al Capo dello Stato del decreto di amnistia e di indulto per reati comuni . . . . .	41
CLOCCHIATTI: Revoca di guardie giurate dei depositi di artiglieria di Piacenza . . . . .	32	COLITTO: Concorso a 53 posti di notaio riservato ai reduci dalla prigionia e sua estensione ai combattenti e invalidi dell'ultima guerra . . . . .	42
COLASANTO: Trasferimenti del personale civile dell'esercito . . . . .	32	COLITTO: Ammissione in servizio di operai e impiegati ribellatisi alle imposizioni nazi-fasciste . . . . .	42
COLI: Erogazione di fondi alla Banca nazionale del lavoro . . . . .	32	COLITTO: Ruolo transitorio degli insegnanti elementari . . . . .	42
COLITTO: Ritardi nella liquidazione delle pensioni di guerra . . . . .	33	COLITTO: Risarcimento di danni di guerra presso l'Intendenza di Campobasso . . . . .	43
COLITTO: Trasferimenti degli insegnanti elementari sinistrati. . . . .	33	CORNIA: Ripristino del comune di Palagano (Modena) . . . . .	43
COLITTO: Valutazione nei concorsi per titoli di insegnanti elementari . . . . .	34	CORNIA: Corresponsione dell'indennità di presenza ai medici condotti . . . . .	44
COLITTO: Promozioni dal grado di direttore a quello di ispettore dei direttori didattici . . . . .	34	CUCCHI: Ricostruzione della Caserma « Goffredo Mameli » in Bologna . . . . .	45
COLITTO: Costruzione di case per impiegati statali a Campobasso . . . . .	35	CUCCHI, TAROZZI: Ricostruzione della ferrovia Casalecchio-Vignola . . . . .	45
COLITTO: Ricostruzione del ponte sul Trigno (Campobasso) . . . . .	36	D'AGOSTINO: Riconoscimento giuridico e trattamento economico degli impiegati non di ruolo degli enti locali . . . . .	45
COLITTO: Compensi agli ingegneri liberi professionisti del Molise . . . . .	36	D'AMICO e ALTRI: Passaggio dalla provincia di Agrigento a quella di Caltanissetta di alcuni comuni . . . . .	46
COLITTO: Strada di allacciamento del comune di Concacasale (Campobasso) . . . . .	36	DE' COCCI: Ripristino della tassa sulla circolazione delle biciclette . . . . .	46
COLITTO: Sistemazione degli sfollati per operazioni belliche. . . . .	37	DE' COCCI: Allevamento di suini per uso familiare . . . . .	46
COLITTO: Conferimento di funzioni giudiziarie a laureati in giurisprudenza . . . . .	38		
COLITTO: Revisione della legislazione relativa a locazioni di immobili urbani . . . . .	38		
COLITTO: Ricostruzione del ponte sul torrente Rio in provincia di Campobasso . . . . .	38		
COLITTO: Ricostruzione del ponte sul fiume Biferno in provincia di Campobasso . . . . .	38		

PAG.	PAG.		
DE' COCCI: Trattamento degli operai salariati dipendenti dalle capitanerie di porto . . . . .	47	GERACI: Servizio ferroviario nel compartimento di Reggio Calabria . . . . .	58
DE MARIA: Provvedimenti per la ripresa dell'attività edilizia . . . . .	47	GIACCHERO: Trattamento dei dipendenti statali reduci dalla prigionia . . . . .	59
DE MARTINO ALBERTO: Corresponsione dell'anticipo ai pensionati statali e della previdenza sociale . . . . .	48	GIACCHERO: Applicazione al vermut dei dazi speciali erariali sugli alcoli di prima categoria . . . . .	60
DE MARTINO ALBERTO: Posizione dei pensionati riassunti in servizio . . . . .	48	GIACCHERO: Provvidenze a favore dei reduci dipendenti da imprese private . . . . .	61
DE MARTINO ALBERTO: Acceleramento della liquidazione delle pensioni, specialmente di guerra . . . . .	49	GIAMMARCO: Agevolazioni agli agricoltori della Valle Peligna danneggiati dalle gelate primaverili . . . . .	62
DE MARTINO ALBERTO: Adeguamento delle pensioni e dell'indennità di caro-viveri . . . . .	50	GIAMMARCO: Servizio ferroviario fra Sulmona e Cocullo . . . . .	62
DE MARTINO FRANCESCO: Provvedimenti per i lavoratori degli stabilimenti statali ceduti all'industria privata . . . . .	50	GIAMMARCO: Servizi a vapore della linea Sulmona-Roccaraso . . . . .	63
DE MARTINO FRANCESCO: Decisione su ricorso gerarchico per la ripartizione del personale fra i comuni di Boscoreale e Boscotrecase . . . . .	51	GIAMMARCO: Fermata di treni rapidi a Pratola Peligna . . . . .	63
DE MEO, CAIATI: Indennità militare agli ufficiali di pubblica sicurezza . . . . .	51	GIAMMARCO: Miglioramenti economici al personale aggregato delle carceri . . . . .	63
DI FAUSTO: Applicazione del diritto di affrancazione terriera . . . . .	51	GIAMMARCO: Trasferimenti dei maestri elementari . . . . .	64
DI MAURO ed ALTRI: Comunicazioni ferroviarie sulla linea Palermo-Catania . . . . .	52	GIOLITTI: Sussidi ai comuni della provincia di Cuneo danneggiati dalle alluvioni . . . . .	65
DUGONI: Servizio di sdoganamento dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti . . . . .	52	GIOLITTI: Trattamento degli insegnanti elementari non di ruolo . . . . .	66
FERRARESE: Retribuzione dei gestori delle ricevitorie del lotto . . . . .	53	GIOLITTI: Agevolazioni agli agricoltori della provincia di Cuneo danneggiati dalle alluvioni . . . . .	66
FERRARESE: Liquidazione delle indennità per le requisizioni anglo-americane di beni mobili ed immobili . . . . .	53	GIOLITTI: Riparazioni di ponti e strade danneggiate dalle alluvioni in provincia di Cuneo . . . . .	66
FERRARESE: Conguaglio fra le somme dovute ai prigionieri e le anticipazioni effettuate alle famiglie . . . . .	54	GRILLI: Costruzione del ponte ferroviario e stradale sul Ticino a Sesto Calende . . . . .	67
FERRARESE: Concessione della indennità di contagio al personale civile dipendente dalla Croce Rossa in Treviso . . . . .	54	GUADALUPI: Stadera a ponte della stazione di Brindisi centrale . . . . .	67
FERRARESE ed ALTRI: Situazione delle popolazioni agricole danneggiate da grandinate . . . . .	54	GUADALUPI: Ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile . . . . .	68
FERRARIS ed ALTRI: Provvedimenti a favore di zone del Piemonte danneggiate dalle alluvioni . . . . .	55	GUADALUPI: Provvedimenti scolastici in provincia di Brindisi . . . . .	69
FODERARO: Trattamento economico agli ufficiali generali e superiori delle Forze armate . . . . .	56	GUADALUPI ed ALTRI: Riduzioni ferroviarie per la terza Fiera del mare a Taranto . . . . .	69
FODERARO: Costruzione di un tronco secondario delle ferrovie calabro-lucane . . . . .	56	GUERRIERI FILIPPO: Costruzione e riparazione di case nella città di La Spezia . . . . .	70
FORA: Lavori in concessione al Consorzio per la bonifica della Val di Piana e della Val di Tresa . . . . .	57	LACONI: Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di Samassi (Cagliari) . . . . .	71
GATTO ed ALTRI: Situazione dell'industria di Marghera . . . . .	57	LA TORRE: Trattamento del personale statale non di ruolo colpito da provvedimenti razziali . . . . .	71
GERACI: Irregolare situazione di molti casellari giudiziari . . . . .	57	LA TORRE: Riduzione di canoni di affitto per gli inquilini delle case popolari di Taranto . . . . .	72
GERACI: Opere pubbliche in Calabria . . . . .	58	LA TORRE: Servizio ferroviario sulle linee da e per Taranto . . . . .	72
		LA TORRE: Miglioramento delle comunicazioni ferroviarie della provincia ionica . . . . .	73
		LECCISO: Applicazione dei tributi mobiliari alle cantine sociali . . . . .	74

	PAG.		PAG.
LECCISO: Agevolazioni ferroviarie fra trasporti di materiali e materie prime alle industrie meridionali . . . . .	74	MERLONI RAFFAELE, BELLUCCI: Provvidenze per le miniere di Isola del Giglio . . .	87
LEONE GIOVANNI: Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare . . . . .	74	MICELI ed ALTRI: Provvidenze a favore dei coloni e proprietari danneggiati dagli afidi in provincia di Catanzaro . . . . .	88
LEONE-MARCHESANO: Promozioni dei capitani dei carabinieri e di amministrazione . . . . .	75	MICHELINI: Situazione mensile dei conti correnti vincolati della Banca d'Italia . .	88
LEONETTI ed ALTRI: Ricostituzione dell'arredamento scolastico distrutto da eventi bellici in provincia di Caserta . . . . .	75	MIEVILLE: Rimborso agli ex prigionieri di guerra delle quote in moneta francese sequestrate e poi restituite dagli americani	89
LONGONI: Provvedimenti per l'attività edilizia dell'I. N. C. I. S. . . . .	75	MIEVILLE: Riassunzione in servizio della Corte dei conti degli avventizi già trasferitisi al Nord . . . . .	90
LOZZA, AUDISIO: Sistemazione delle sponde del Po nella zona dei comuni di Alluvioni Cambiò e Isola Sant'Antonio . . . . .	76	MIEVILLE: Assegnazioni di pensioni di guerra agli ex prigionieri già ammalatisi in prigionia . . . . .	91
LOZZA, SILIPO: Disciplina del pagamento delle tasse universitarie . . . . .	77	MIEVILLE, ALMIRANTE: Trattamento economico degli ufficiali generali collocati nella riserva e in ausiliaria per sfollamento .	91
LOZZA ed ALTRI: Apertura di un forno di panificazione a Villanova Monferrato (Alessandria) . . . . .	78	MINELLA ANGIOLA: Provvedimenti in occasione del nubifragio sulla Liguria . . .	92
LUCIFREDI: Ritocco alle norme per l'imposta progressiva patrimoniale . . . . .	78	MINELLA ANGIOLA: Scoperta di armi e munizioni da guerra nell'ospedale civile di San Carlo di Savona . . . . .	92
LUCIFREDI: Ricostituzione dei comuni soppressi nel periodo fascista . . . . .	79	MINELLA ANGIOLA: Agevolazioni agli agricoltori danneggiati da alluvioni nella provincia di Savona . . . . .	93
LUCIFREDI, PERTUSIO: Provvedimenti a favore di zone della Liguria danneggiata da alluvioni . . . . .	79	MOLINAROLI: Costituzione in comune autonomo della frazione Perino del comune di Coli . . . . .	93
MANNIRONI: Andamento delle pratiche per il finanziamento di istituti bancari . . .	80	MONTAGNANA MARIO: Restituzione ad uso di scuola dei locali occupati dall'ospedale della Croce Rossa Italiana a Sassi (Torino) . . . . .	94
MANNIRONI: Provvedimenti a favore degli impiegati civili non di ruolo e salariati dell'Amministrazione dell'Africa italiana	81	MONTICELLI: Conferimento di funzioni giudiziarie a laureati in giurisprudenza . .	94
MANNIRONI: Arginamento dell'attività delittuosa in provincia di Nuoro . . . . .	82	MONTICELLI: Miglioramento delle comunicazioni ferroviarie fra Siena e Roma . .	95
MARTINI FANOLI GINA: Partecipazione al concorso direttivo dei maestri già incaricati della direzione dei circoli rurali . . . .	82	MUESINI: Limiti di età per gli ufficiali dei « servizi » in rapporto alle promozioni .	95
MARTINO GAETANO: Adeguamento delle pensioni al costo della vita e corresponsione della 13ª mensilità . . . . .	83	NATOLI: Concessione di terre incolte a cooperative agricole . . . . .	96
MARTINO GAETANO: Concessione di un contributo statale ai comuni gravemente danneggiati dalla guerra . . . . .	84	NATTA: Lotta contro la formica argentina in provincia di Imperia . . . . .	96
MARTINO GAETANO: Convocazione delle elezioni amministrative nel comune di Capo d'Orlando . . . . .	84	NATTA: Indennità a favore del personale statale in servizio nei centri danneggiati dalla guerra . . . . .	97
MATTEI: Trattamento del personale sanitario non di ruolo degli enti locali . . . .	84	ORTONA: Quota integrativa di prezzo ai riscultori . . . . .	97
MAZZA: Trattamento degli operai dell'ex cantiere navale di Castellammare di Stabia	85	ORTONA: Sciopero dei dipendenti della cartiera italiana di Serravalle Sesia . . . .	98
MELIS: Costituzione del Comitato E.R.P. — Industria in rapporto agli interessi della Sardegna . . . . .	85	ORTONA: Posizione del sindaco del comune di Varallo Sesia . . . . .	99
MELLONI MARIO, VALSECCHI: Impianti idroelettrici nella provincia di Sondrio . . .	86	PALAZZOLO: Concessione di una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestatato agli ufficiali di complemento . . .	99
MERLONI: Ricostruzione del ponte sull'Ombrone in provincia di Grosseto . . . .	87	PALAZZOLO: Provvedimenti per gli agenti di pubblica sicurezza richiamati temporaneamente in servizio . . . . .	100

PAG.	PAG.		
PALAZZOLO: Canoni enfiteutici sui terreni edilizi . . . . .	100	RESCIGNO: Sistemazione di insegnanti di matematica negli istituti medi di 2° grado . . . . .	112
PALAZZOLO: Trattamento economico degli ufficiali collocati nella riserva . . . . .	100	RESCIGNO: Sistemazione delle scuole sussidiate . . . . .	112
PERLINGIERI: Concessione dei biglietti a riduzione agli ufficiali in congedo . . . . .	101	RESCIGNO: Provvedimenti per il nubifragio sul comune di Siano (Salerno) . . . . .	113
PERLINGIERI: Estensione ai parroci della concessione C per i viaggi in ferrovia . . . . .	101	RESCIGNO: Apertura di due nuovi uffici postali nella città di Salerno . . . . .	113
PESSI: Proroga del funzionamento dei Commissariati degli alloggi . . . . .	101	RESCIGNO: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo dell'Istituto tecnico di Salerno . . . . .	114
PESSI: Indennità militare agli appuntati dei carabinieri . . . . .	102	RESCIGNO: Soppressione del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Salerno . . . . .	114
PETRONE: Costruzione dell'acquedotto dell'Elce (Salerno) . . . . .	102	RICCIARDI: Sullo stesso soggetto . . . . .	114
PETRONE: Provvedimenti in conseguenza del nubifragio sulla costiera amalfitana . . . . .	103	RICCIARDI: Trattamento degli operai dello splotificio di Torre Annunziata . . . . .	114
PIERANTOZZI: Aiuti offerti dall'America all'artigianato italiano . . . . .	104	RICCIARDI: Servizi di automotrici sulla strada Salerno-Sarno . . . . .	115
PIGNATONE: Provvedimenti a carico del Consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta) . . . . .	105	RICCIARDI: Inclusione della città di Salerno nell'elenco delle « Città turistiche » . . . . .	115
PIGNATONE: Reclutamento straordinario di subalterni dell'Arma dei carabinieri . . . . .	105	RICCIARDI: Composizione dei treni per viaggiatori sulle linee meridionali . . . . .	116
POLANO: Quota parte da destinare alla Sardegna nell'industrializzazione del Mezzogiorno . . . . .	105	RICCIARDI: Ricostituzione in Salerno della Sezione lavori ferrovie dello Stato . . . . .	116
POLANO, LACONI: Provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati da temporali in provincia di Sassari . . . . .	106	RICCIO: Riorganizzazione dell'Ente nazionale di assistenza venditori ambulanti e giornalai . . . . .	117
PRETI: Pagamento dei crediti degli ex prigionieri di guerra . . . . .	107	RICCIO: Abolizione della disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, ovine ed equine . . . . .	118
QUINTIERI: Aumento sui fitti dei locali adibiti a trattoria ed albergo . . . . .	107	RICCIO: Concessione di una linea automobilistica Domicella-Carbonara di Nola-Palma Campania . . . . .	118
RESCIGNO: Riconoscimento del carattere turistico della città di Salerno . . . . .	107	RICCIO ed ALTRI: Revisione generale del reddito in rapporto alla classe forense . . . . .	119
RESCIGNO: Concessione dell'uso di treni diretti a studenti universitari della provincia di Salerno . . . . .	107	RIVERA: Ricostruzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Opera nazionale combattenti . . . . .	120
RESCIGNO: Facoltà agli ufficiali di complemento di rilasciare dichiarazioni della partecipazione alle operazioni di guerra . . . . .	108	RUSSO CARLO: Inchiesta nell'Ospedale San Paolo di Savona . . . . .	120
RESCIGNO: Dichiarazione di sinistrato del comune di Altavilla Silentina (Salerno) . . . . .	108	RUSSO CARLO, VIALE: Provvedimenti a favore delle zone della Liguria danneggiate dall'alluvione . . . . .	121
RESCIGNO: Lavori di sistemazione fluviale in provincia di Salerno . . . . .	109	RUSSO PEREZ: Concessione dei ribassi sulla linea Napoli-Palermo (marittima) agli ufficiali in congedo . . . . .	122
RESCIGNO: Soccorsi ed esenzioni fiscali a beneficio della popolazione di Oliveto Citra (Salerno) danneggiata da alluvioni . . . . .	109	RUSSO PEREZ: Riforma dell'ordinamento giuridico dell'Ente nazionale per la protezione degli animali . . . . .	122
RESCIGNO: Centro turistico di Paestum (Salerno) . . . . .	110	RUSSO PEREZ: Pagamento degli anticipi per i danni causati da rappresaglia politica durante la guerra di liberazione . . . . .	123
RESCIGNO: Sistemazione dei senza tetto in contrada Torrione del comune di Salerno . . . . .	111	SALVATORE: Corresponsione ai funzionari di pubblica sicurezza dell'indennità speciale degli ufficiali di pubblica sicurezza . . . . .	123
RESCIGNO: Rimozione di materiali di demolizione fabbricati nel comune di Salerno . . . . .	111	SALVATORE: Esame di maturità presso gli istituti parificati di Messina retti da ordini religiosi . . . . .	123
RESCIGNO: Istituzione di un liceo classico governativo ad Amalfi e a Cava dei Tirreni . . . . .	111		
RESCIGNO: Concessione ai combattenti della prima guerra mondiale di posti riservati nel conferimento degli incarichi per scuole elementari e secondarie . . . . .	111		

PAG.	PAG.		
SAMMARTINO: Restituzione al comune di Frosolone (Campobasso) dell'Ufficio del registro . . . . .	124	SILIPO ed ALTRI: Provvedimenti al riguardo dei direttori didattici governativi . . . . .	134
SAMMARTINO: Arredamento scolastico della scuola di Montenero Valcochiaro . . . . .	124	SPALLONE: Riconoscimento di città « sinistrata » della città di Pescara . . . . .	135
SAMMARTINO: Arredamento della casa comunale di Sant'Angelo del Pesco . . . . .	124	SPOLETI ed ALTRI: Determinazione del prezzo della salsa in provincia di Reggio Calabria . . . . .	136
SAMMARTINO: Istituzione di un centro sanatoriale nel Molise . . . . .	125	SULLO: Ricostituzione dei comuni soppressi dal cessato regime . . . . .	137
SAMMARTINO: Riparazione dell'acquedotto « Carbonara » (Campobasso) . . . . .	125	TARGETTI ed ALTRI: Sospensione della tassa di concessione per la licenza spaccio bevande e della tassa I. G. E. . . . .	137
SAMMARTINO: Lavori di riparazione della chiesa e della fognatura di Forlì del Sannio (Campobasso) . . . . .	125	TARGETTI ed ALTRI: Sostituzione di nuovi circoli E. N. A. L. . . . .	138
SAMMARTINO: Costruzione di un campo sportivo in Campobasso . . . . .	125	TAROZZI, CUCCHI: Riapertura dello stabilimento Ducati di Bazzano (Bologna) . . . . .	138
SAMMARTINO: Condizioni economiche dei dipendenti dai comitati provinciali della Opera nazionale orfani di guerra . . . . .	126	TONENGO ed ALTRI: Conferimento del frumento in base al peso specifico effettivo . . . . .	139
SAMMARTINO: Provvidenze per l'educazione scolastica e professionale degli orfani di guerra . . . . .	126	TOZZI CONDIVI: Pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate . . . . .	139
SAMMARTINO: Attrezzatura meccanica della viabilità statale . . . . .	127	TOZZI CONDIVI: Pensioni alle vedove e agli orfani della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale . . . . .	140
SAMMARTINO: Ferrovia Agnone-Pescolaniano . . . . .	127	TOZZI CONDIVI: Comunicazioni ferroviarie della Bassa Marca con la capitale . . . . .	140
SANSONE: Rinvio degli esami per l'abilitazione dei procuratori legali . . . . .	127	TOZZI CONDIVI: Miglioramento dei servizi ferroviari di trasporto nella Bassa Marca e nell'Alto Abruzzo . . . . .	141
SCHIRATTI: Destinazione dei certificati e assegni dei prigionieri di guerra rimpatriati con la nave <i>Algonquin</i> . . . . .	128	VERONESI: Devoluzione ai comuni dei 9/10 dell'imposta sull'entrata . . . . .	142
SCOTTI ALESSANDRO: Abolizione delle norme riguardanti le targhe e le relative verifiche per i veicoli a trazione animale . . . . .	129	VIALE: Dragaggio del porto di Oneglia . . . . .	142
SCOTTI ALESSANDRO: Sospensione della esazione dei contributi unificati in agricoltura . . . . .	130	VIALE: Concessione di credito alle medie e piccole imprese . . . . .	143
SCOTTI ALESSANDRO: Provvedimenti contro l'infezione parassitaria degli afidi . . . . .	131	VIALE: Ripristino delle linee telefoniche dei comuni di Civezza e di Pompeiana (Imperia) . . . . .	143
SCOTTI ALESSANDRO: Provvidenze in occasione del nubifragio in Piemonte . . . . .	132	VIOLA: Riserva ai reduci del 50 per cento dei posti nelle assunzioni di operai . . . . .	144
SCOTTI ALESSANDRO: Provvedimenti in occasione dello straripamento dei fiumi piemontesi . . . . .	132	VISENTIN: Concessione di anticipi sui danni di guerra alle piccole aziende agricole . . . . .	144
SCOTTI ALESSANDRO: Criteri per il rilascio dei permessi di esportazione dei prodotti ortofrutticoli . . . . .	132	ZANFAGNINI: Lavori di asfaltatura delle strade statali in Carnia . . . . .	144
SCOTTI ALESSANDRO: Apertura al pubblico dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli . . . . .	133	ZANFAGNINI: Assegnazione all'Ente friulano delle attività dell'Istituto degli orfani di guerra di Cividale . . . . .	145

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ADONNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non creda opportuno di abrogare la disposizione che vieta fino al 1° agosto 1948 ai produttori di vendere la quota di cereali lasciata loro libera dall'ammasso, permettendone, invece, la vendita ove il produttore dimostri di aver conferito l'altra quota per lui fissata. La cenata disposizione, infatti, danneggia i produttori impedendo loro di ricavare subito dalla quota libera il prezzo tanto necessario per far fronte ai gravi oneri di cui ognuno è gravato e mette in grave imbarazzo i molti che non hanno locali per conservare la quota libera; e danneggia l'ammasso spingendo i produttori a procrastinare il conferimento a fine luglio; mentre il permettere la vendita della quota libera appena eseguito il conferimento, indurrebbe ad eseguire questo il più presto possibile ».

RISPOSTA. — « La limitazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 giugno 1948, (divieto fino al 31 luglio dell'esecuzione dei contratti riguardanti la quota libera dei cereali) è motivata dalla necessità di garantire una disponibilità di prodotto presso i « Granai del popolo », sufficiente ad assicurare il razionamento nei primi mesi della campagna.

« Tale limitazione, peraltro, in tanto può raggiungere lo scopo, in quanto venga mantenuta fino alla data prevista, in tutto il territorio nazionale.

« Consentire, prima di tale data, ai produttori che abbiano ottemperato agli obblighi di conferimento, di vendere o trasferire in quota libera, significherebbe ostacolare gravemente i controlli in atto per l'osservanza della limitazione in parola, che verrebbe così ad essere praticamente annullata ».

*Il Ministro*

SEGNÌ.

ADONNINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ravvisino la necessità di ri-

pristinare l'abbuono del 75 per cento dell'imposta di fabbricazione dello zucchero impiegato a confezionare succhi zuccherati di agrumi e di uve, abbuono che per le marmellate è stato mantenuto, e la necessità, inoltre, anche per ragioni di pubblica salute, di abrogare il provvedimento con cui è stata consentita la fabbricazione di bevande gassate e simili con l'impiego di edulcoranti sintetici artificiali (dulcina, saccarina, ecc).

RISPOSTA. — « L'onorevole Adonnino chiede, in primo luogo, se non si ravvisi la necessità di ripristinare l'abbuono del 75 per cento dell'imposta sullo zucchero impiegato nella preparazione dei succhi zuccherati di agrumi e di uva, abbuoni che, per la marmellata, è stato mantenuto; ed inoltre che sia abrogato il provvedimento con cui è stata consentita la fabbricazione di bevande gassate e simili con l'impiego di edulcoranti sintetici artificiali (dulcina, saccarina, ecc.).

« In merito alla prima richiesta si precisa che l'abbuono d'imposta sullo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate è attualmente del 50 per cento e non del 75 per cento.

« Si fa presente poi che nel 1941 l'agevolezza per i sughi di agrumi e di uva fu soppressa, sia perché gli alti prezzi di vendita raggiunti dalle aranciate, dal succuva e dalle bibite fabbricate con tali prodotti la rendevano superflua, sia perché non si ritenne di incoraggiare ulteriormente l'impiego dello zucchero, di cui si avvertiva già la deficienza, in usi non di prima necessità.

« Al presente, la situazione che indusse a restringere detta agevolezza non appare sostanzialmente cambiata in quanto non può disconoscersi che dette bibite si vendono sempre a prezzi alti, che sono ben tollerati dal consumo.

« D'altra parte è, ovvio che il prezzo dei prodotti agrumari, oggi elevatissimo, come quello di ogni altra frutta, diverrebbe ancora più proibitivo, qualora si eccitasse la maggiore richiesta dei medesimi, favorendo la

produzione delle bibite, che indubbiamente costituiscono prodotti di uso semivoluttuario e meno importante e salutare del consumo diretto della frutta.

Quanto innanzi detto, vale anche, in massima, per i sughi concentrati di uva, per i quali va pure ricordato che questi particolari prodotti hanno trovato nuovo incremento e nuovi impieghi, durante quest'ultima guerra e subito dopo, senza alcuna aggiunta di zucchero.

Ad ogni modo la quistione non sembra rivestire carattere d'urgenza, non essendo imminente il raccolto vinicolo e tanto meno quello agrumario e non potendosi prevedere se dopo la prossima campagna saccarifera si avrà o non una larga disponibilità di zucchero e quale sarà la futura disciplina del consumo dello zucchero stesso.

« Reputasi perciò buon consiglio rinviare l'esame della quistione al prossimo autunno, quando cioè potranno aversi sicuri elementi di giudizio, conoscendo le reali disponibilità di zucchero, di agrumi e di uva, ed allora si potrà decidere, con piena cognizione di causa, se sia il caso d'incrementare i consumi dello zucchero e di sostenere i prezzi dell'uva e degli agrumi con adeguati alleggerimenti fiscali sullo zucchero impiegato nella fabbricazione dei rispettivi sughi concentrati.

Per quanto poi riguarda gli edulcoranti sintetici, questa Amministrazione ne ha già sospesa, da tempo, l'immissione in commercio per usi diversi da quelli medicinali, e si è in attesa che il competente Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica dia corso al provvedimento già concordato e predisposto, con il quale si abroga il decreto che, in via eccezionale, aveva ammesso, durante la carenza dello zucchero, l'impiego di edulcoranti sintetici nella fabbricazione di bevande e dolci ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

ADONNINO, DI LEO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare lavoro ai lavoratori occasionali dei porti di Licata, Porto Empedocle e Sciacca, i quali da decenni hanno tratto dall'attività portuale i mezzi di sussistenza, ed ora se ne vedono ingiustificatamente allontanati ».

RISPOSTA. — « Secondo la legislazione vigente in materia di ordinamento del lavoro nei porti, le maestranze ivi addette alla cari-

cazione e scaricazione delle merci sono iscritte in ruoli a numero chiuso. Tale sistema risponde principalmente allo scopo di contenere le maestranze stesse nei limiti consentiti dalle esigenze di ogni scalo marittimo e di evitare che un numero di lavoratori superiori al fabbisogno possa provocare una riduzione del livello salariale della mano d'opera.

« I dati in possesso del Ministero della marina mercantile chiaramente dimostrano che il rapporto tra il complesso delle merci imbarcate e sbarcate a Porto Empedocle, Licata e Sciacca e la consistenza numerica di quelle maestranze è tale da sconsigliare nel modo più assoluto l'apertura dei ruoli. Infatti, per i primi cinque mesi dell'anno in corso, si ha la seguente situazione:

Porto Empedocle: lavoratori iscritti nei ruoli, n. 248; totale merci maneggiate, tonnellate 91.043; media mensile giornate di lavoro per operaio, n. 7,6; guadagno medio per giornata vissuta lire 383, pari a lire 11.940 mensili;

Licata: lavoratori iscritti nei ruoli, n. 363; totale merci maneggiate, tonnellate 46.951; media mensile giornate di lavoro per operaio, n. 4,5; guadagno medio per giornata vissuta lire 170, pari a lire 5100 mensili;

Sciacca: lavoratori iscritti nei ruoli, n. 36; media mensile giornate di lavoro per operaio, n. 5; guadagno medio per giornata vissuta lire 87, pari a lire 2610 mensili.

« Tale situazione, a stretto rigore, comporterebbe la necessità di ridurre il numero dei lavoratori iscritti nei ruoli al fine di adeguarlo alle reali esigenze dei porti in parola, ma è evidente che un siffatto provvedimento non può, nell'attuale momento, essere adottato.

« In quanto poi agli operai occasionali, essi, secondo le disposizioni vigenti (v., per tutti, articolo 50 del decreto ministeriale 14 febbraio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Porto Empedocle), debbono essere chiamati al lavoro solo quando gli operai di ruolo non sono sufficienti per i bisogni della giornata: in ogni caso, tale chiamata non dà loro alcun diritto ad essere immessi nei ruoli, perché ciò può avvenire solo per pubblico concorso e unicamente quando dagli organi competenti sia stata riconosciuta la necessità di riaprire i ruoli stessi, condizione questa del tutto inesistente nei tre porti suindicati ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la marina mercantile*  
SALERNO.

ADONNINO, DI LEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non creda opportuno — considerato che la grave persistente siccità ha danneggiato la produzione di grano nella fascia costiera siciliana di Gela a Ribera — di diminuire la quota di conferimento agli ammassi, armonizzandola con la reale produzione di quella zona ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di esaminare, in sede di definizione delle questioni relative all'ammasso per contingente in Sicilia, la situazione degli agricoltori delle provincie di Caltanissetta e Agrigento danneggiati dalla siccità, agli effetti del conferimento delle quote di cereali loro attribuite ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno nella fase di riordinamento dello schieramento dell'Esercito di riassegnare a Palermo un battaglione bersaglieri che, ricollegandosi alle tradizioni del glorioso Decimo, perpetui nell'Isola il secolare spirito di slancio e di eroismo dei bersaglieri d'Italia ».

RISPOSTA. — « Il progetto del nuovo Ordinamento dell'Esercito prevede la costituzione di altri due reggimenti bersaglieri oltre al 3° Reggimento oggi esistente.

« Tali reggimenti entreranno a far parte di unità corazzate e di conseguenza la dislocazione che per essi potrà essere stabilita, dipenderà dai compiti assegnati alle unità stesse.

« Pertanto, mentre si segnala che fino a quando non sarà approvato il progetto del nuovo Ordinamento dell'Esercito, non sarà possibile dare risposte concrete e definitive sulla dislocazione e costituzione di unità, si esprime vivo compiacimento per l'attaccamento che continuamente viene manifestato dal Paese a favore del ricostituendo Esercito e si dà assicurazione che è intenzione di questo Ministero di tener conto nella misura possibile, dei desideri manifestati dalla popolazione ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non intenda provvedere all'invio di un presidio dell'Arma dei carabi-

nieri nel comune di Zungri (Catanzaro), dove la popolazione attende che si ponga fine ad una situazione in cui il rispetto delle leggi e la incolumità dei cittadini non sono sufficientemente assicurati ».

RISPOSTA. — « Da tempo era allo studio la possibilità di istituire un posto fisso dell'Arma dei carabinieri nel comune di Zungri (Catanzaro), tenuta presente la situazione della pubblica sicurezza in quella zona, caratterizzata dal verificarsi di un elevato numero di furti aggravati; ma si dovette soprassedere dalla pratica attuazione del progetto per la difficoltà di trovare un fabbricato idoneo a sede della caserma.

« Poiché, soltanto nel corrente mese, il sindaco ha potuto mettere a disposizione uno stabile adeguato ai bisogni, si provvederà, con ogni sollecitudine, alla opportuna istituzione del cennato posto fisso ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali ragioni i concorsi a cattedre per le scuole medie, banditi con il decreto legislativo del 14 luglio 1947 — e per essi i candidati hanno presentato tutti i documenti fin dallo scorso ottobre — non vengono ancora espletati. Si fa presente il gravissimo danno che ne deriva per migliaia di laureati, che dal 1943 attendono una sistemazione. Nel 1943, infatti, vennero banditi gli ultimi concorsi di questo tipo ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è ben compreso della necessità che vengano sollecitamente espletati i concorsi a cattedre per le scuole secondarie e ciò, anche e soprattutto, per la considerazione, cui pure accenna l'onorevole interrogante, che, cioè, concorsi del genere più non sono stati espletati dopo il 1943, per le note vicende belliche e post-belliche.

« Al riguardo si può comunicare che è stato ultimato tutto il ponderoso lavoro riguardante il preliminare esame delle domande (e della relativa documentazione) pervenute in numero di ben « centodiecimila ».

« Vi è stata poi la necessità di attendere la costituzione del nuovo Consiglio superiore per la designazione delle Commissioni giudicatrici. Ma si è ormai all'inizio dello svolgimento vero e proprio dei concorsi, che verranno espletati nel più breve tempo possibile.

« È infine da temere presente che anche la trattazione delle questioni relative alle richieste di agevolazioni avanzate dai reduci ha costituito motivo di rallentamento delle operazioni reative ai concorsi. A proposito di che, si dà anzi assicurazione all'onorevole interrogante che, non appena pubblicato il nuovo provvedimento legislativo che li riguarda, anche i concorsi per i reduci verranno sollecitamente svolti ».

*Il Ministro*

GONELLA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvidenze abbia preso o intenda prendere a favore dei contadini delle estese zone della provincia di Salerno, duramente provati dalla grave alluvione del mese di maggio ».

RISPOSTA. — « Nello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Ministero non sono stanziati fondi per l'erogazione di sussidi per danni causati alle colture da vicende metereologiche.

« Con recente provvedimento è stata assegnata al Provveditore regionale alle opere pubbliche di Napoli la somma di lire 60 milioni perché curi — in gestione diretta, a mezzo degli Uffici del genio civile — l'esecuzione degli interventi straordinari occorrenti per la riparazione dei danni alluvionali alle opere pubbliche di bonifica nell'Agro Nocerino e Sarnese ».

*Il Ministro*

SEGNI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se il trattamento usato per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata può dirsi lo stesso al Nord e al Sud. L'interrogante chiede in particolare di conoscere:

1°) se è vero che precedentemente all'amnistia era stato già disposto per l'Italia settentrionale non doversi far luogo, all'applicazione di penalità per ritardato pagamento;

2°) se è vero che l'entrata lorda ai fini della predetta imposta al Nord è desunta dal reddito di ricchezza mobile, mentre al Sud si ricava induttivamente;

3°) in caso di risposta affermativa il perché di questa differenza di trattamento ».

RISPOSTA. — « Ai quesiti 2 e 3:

« Il sistema di applicazione dell'imposta sull'entrata, nei confronti delle categorie tenute a corrisponderla in abbonamento è, attualmente, in tutto il territorio della Repubblica, quello del pagamento di canoni ragguagliati alle entrate lorde effettivamente conseguite.

« È da rilevare, però, che in seguito agli eventi bellici verificatisi alla fine del 1943, si determinò in realtà una diversità di applicazione dell'imposta fra territori dell'Italia meridionale, amministrati dal Governo di Salerno, e i territori dell'Italia centro-settentrionale amministrati dalla pseudo repubblica sociale. Mentre in questi ultimi, infatti, continuarono ad aver vigore gli accordi sindacali stipulati precedentemente (a norma dell'articolo 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762), ai sensi dei quali la corresponsione in abbonamento dell'imposta generale sull'entrata aveva luogo in base al reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nei territori del Sud entrò in vigore il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, che, per i centri di maggiore importanza, commisurò l'imposta da corrispondere in abbonamento all'ammontare delle entrate presunte conseguite nell'anno precedente a quello di tassazione, instaurando così l'accertamento induttivo.

« Successivamente alla liberazione fu emanato il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, portante norme per l'assetto della legislazione tributaria nei territori liberati, il quale, nell'estendere all'Italia settentrionale le disposizioni di legge già in vigore nel Mezzogiorno, ebbe, di necessità, a concedere ai contribuenti del Nord un termine, peraltro assai breve, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, affinché essi potessero mettersi in regola con le suindicate disposizioni riguardanti le tasse e le imposte indotte sugli affari, senza conseguenze penali.

« Al quesito 1°:

« I provvedimenti di amnistia per i reati finanziari e di condono in materia tributaria che si sono succeduti in questi ultimi anni hanno avuto — come sempre — uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale.

« È da ritenere, pertanto, che l'onorevole interrogante, nel lamentare una disparità di trattamento al riguardo tra l'Italia settentrionale e quella meridionale, abbia voluto riferirsi al citato decreto 18 febbraio 1946, n. 112, ed al termine da questo accordato ai contribuenti del Nord, per regolarizzare la loro po-

sizione in base alle norme legittime senza incorrere in sanzione alcuna: per questo si richiama quanto esposto sopra in ordine ai quesiti 2° e 3° ».

*Il Ministro*  
VANONI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti, quali iniziative abbia prese o intenda prendere con tutta sollecitudine, nei riguardi della crisi gravissima che colpisce in misura sempre crescente le industrie conserviera e canapiera della provincia di Salerno. L'interrogante fa presente, difatti, che molte aziende hanno già sospeso la propria attività, che altre la hanno di gran lunga ridotta e che, anche per l'avvenire, in aggiunta alle molte migliaia di operai ed operaie già licenziati, si prevede che ancora numerose maestranze debbano essere gettate sul lastrico, facendo così, in definitiva, la classe lavoratrice le maggiori spese della crisi in atto, che è imputabile soprattutto a determinati criteri della politica economica del Governo ».

RISPOSTA. — « L'attuale critica situazione dell'industria conserviera salernitana è comune a tutto il settore dell'alimentazione.

« Essa dipende da una acuta fase di sottoconsumo che da qualche tempo a questa parte si va acuendo per le difficoltà di assorbimento dei prodotti ai prezzi che sono offerti sul mercato. Perché la situazione industriale alimentare possa migliorare occorre che sia diminuito al massimo possibile il costo di produzione con conseguente aumento di possibilità di smercio dei prodotti stessi.

« L'elevatezza dei costi deriva da vari fattori che incidono sfavorevolmente e in maniera concomitante, cioè il carico di mano d'opera sproporzionato alle possibilità lavorative; il costo elevato della banda stagnata nazionale ed infine l'alto prezzo dello zucchero industriale, maggiorato, come è noto, oltre che dalle imposizioni fiscali applicate all'edulcorante destinato all'alimentazione, anche da una imposta addizionale di lire 100 il chilogrammo.

« Tutte queste circostanze hanno determinato una situazione pesante che è venuta a sfociare nel licenziamento di operai, con conseguenti agitazioni e scioperi.

« Le ottime previsioni della campagna saccarifera potranno influire favorevolmente sulla ripresa della produzione nel settore

marmellatiero con diminuzioni di costo e con maggiori possibilità di smercio.

« Il Ministero dell'industria e commercio ha già interessato l'Amministrazione finanziaria perché sia abolita l'imposta addizionale e si fissi così un prezzo unico.

« Per quanto riguarda la banda stagnata è da notarsi che nei programmi per il Piano Marshall è stata prevista l'importazione di un notevole quantitativo di banda americana, di costo sensibilmente più basso di quella fabbricata in Italia e che sarà destinata alla confezione delle scatole di latta per i prodotti alimentari conservati da esportare.

« Con l'inizio della campagna del pomodoro maggiori possibilità di lavorazione potranno presentarsi. A questo proposito si può già enunciare che l'Associazione conservieri italiani ha in corso la stipulazione di contratti, non previsti, per l'esportazione in Inghilterra di un forte quantitativo di concentrato di pomodoro e di pomodori pelati.

« Per quanto riguarda l'industria canapiera è da rilevare che la crisi, nella quale si dibatte, non è localizzata alla provincia di Salerno, ma è estesa a tutto il settore nazionale in dipendenza, principalmente, dei seguenti fattori:

a) sensibile contrazione nell'esportazione dei manufatti, determinata dalla situazione dei mercati esteri, sui quali sono affluiti rilevanti quantitativi di manufatti prodotti con altre fibre tessili; di juta per quanto concerne sacchi e tele da imballo; di sisal, canapa di manilla e indiana (spago per mietitrici-legatrici e cordami in genere).

« Anche il mercato interno ha risentito, ed in misura più grave, della esposta situazione, determinando conseguentemente un rallentamento nella produzione dei manufatti di canapa.

b) il prezzo fissato nell'ottobre scorso per la canapa grezza di produzione 1947 (lire 30.000 il quintale per la qualità base III corpo emiliano) fin dei primi del corrente anno si era rivelato troppo alto, ed il prolungarsi delle trattative per apportare a tale prezzo una graduale congrua riduzione determinò una situazione di incertezza che dovrebbe, oggi, considerarsi superata con l'avvenuta definizione, da parte di un collegio arbitrale all'uopo nominato, dei nuovi prezzi per i quantitativi che l'industria canapiera ritirerà fino al 15 novembre 1948, ossia per la residua campagna 1947-48.

« Tali prezzi consentiranno di applicare un prezzo medio ponderale, per tutta l'intera gestione d'ammasso 1947-48 di circa lire

24.100 al quintale, riferito tale valore alla qualità « media andante » e quindi di lire 27.000 circa per il III corpo emiliano.

« Tuttavia il problema dei costi è sempre assai grave. Rispetto all'anteguerra, « grosso modo » il costo delle materie prime è aumentato di 70 volte, la mano d'opera ed i relativi oneri complementari di 100 volte. Ciò di per sé indica quale sfasatura vi sia rispetto al costo dei nostri manufatti di canapa ed il prezzo che alcuni dei nostri mercati tradizionali di manufatti di canapa sono disposti a pagare.

« Inoltre, molte delle nostre aziende hanno una attrezzatura vecchia ed antieconomica non sufficientemente compensata dalla valenza delle maestranze. Anche fattori finanziari di non dubbio peso hanno giocato e tuttora giocano a danno di questa industria, specialmente nell'Italia Meridionale.

« E comunque da presumere che l'industria, avendo ora la possibilità di rifornirsi di materia prima a condizioni più favorevoli, risenta in grado minore delle difficoltà che attualmente incontra per il collocamento dei manufatti ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario, al fine di permettere una sollecita ripresa delle aziende turistiche ed alberghiere, adottare immediati provvedimenti perché vengano liquidati senza ulteriore indugio i danni arrecati alle aziende in conseguenza delle requisizioni alleate, incluso in essi l'importo stesso della requisizione, e perché venga, altresì, disposto il risarcimento dei danni di guerra relativi alle attrezzature mobili ».

RISPOSTA. — « Il servizio per la sollecita corresponsione delle indennità dovute alle aziende alberghiere per le requisizioni alleate funziona con ritmo soddisfacente e, comunque, sono state impartite disposizioni perché si provveda con la maggiore possibile celerità.

« Questo risultato potrà essere anche facilitato dalla omogeneità dei servizi di indagini e di controllo con quelli direttamente aventi funzioni determinatrici, in seguito alle disposizioni in corso per lo snellimento dei servizi requisizioni alleate ed il passaggio di essi alle dipendenze del Ministero del tesoro.

« Circa il pagamento dei danni conseguenti alle requisizioni, non è possibile provvede-

re attualmente, giacché appare opportuno, anzi indispensabile, attendere le norme definitive e generali in tema di danni di guerra, onde evitare sperequazioni in riferimento a tutte le categorie dei danni di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i danni di guerra*  
CIFALDI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per chiedere se, tenendo conto dell'alto costo della vita nella provincia di Salerno, non ritengano doveroso, nei confronti della benemerita categoria dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali che prestano servizio nella provincia stessa, concedere:

1°) l'estensione al 120 per cento dell'indennità di carovita, come già percepito in tanti altri comuni d'Italia;

2°) la proroga dell'indennità di città sinistrata venuta a cessare col 30 giugno scorso.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se i Ministri interrogati non ritengano altresì, e anzi maggiormente doveroso, impartire immediate istruzioni tendenti ad arginare l'ondata dei licenziamenti in corso presso molte Amministrazioni comunali della provincia di Salerno, nonché di tutta Italia ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, all'articolo 1, stabilisce tra l'altro che con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro per l'interno può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in comuni prossimi ad altro con almeno 300.000 abitanti — nei quali il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che, nonostante la separazione amministrativa, essi possono considerarsi un unico centro economico — l'indennità di carovita venga corrisposta nell'aliquota prevista per il comune maggiore.

« Successivamente, con l'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è stato disposto che l'elevazione dell'indennità di carovita prevista dal citato decreto n. 488 è limitata ai comuni che appartengono alla stessa provincia del comune maggiore e dal medesimo non distano più di 30 chilometri misurati su « via ordinaria » fra le rispettive sedi comunali.

« Con il citato articolo 14 si è in sostanza interpretato autenticamente il concetto del re-

quisito della prossimità che, a termine dell'articolo 1 del citato decreto n. 488 deve sussistere, in concorso con le altre condizioni previste da quest'ultimo articolo, per dar luogo alla elevazione dell'aliquota della indennità di carovita dei comuni minori prossimi al comune capoluogo della stessa provincia.

« Tuttociò premesso e tenuto conto che per il comune di Salerno, capoluogo della provincia omonoma, non ricorrono le condizioni stabilite dal citato articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, non è possibile elevare alla misura del 120 per cento l'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali con sede di servizio a Salerno.

« Il merito al punto 2° dell'interrogazione concernente la proroga delle provvidenze prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18; dal decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 517, e dal decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1129, a favore del personale in servizio, venuto a cessare col 30 giugno ultimo scorso questa Amministrazione ha ritenuto non opportuna un'ulteriore proroga del termine sopradetto, poiché risulta che da indagini effettuate dagli uffici del genio civile — convalidate da certificati rilasciati dagli ingegneri capi degli uffici medesimi — quasi tutti i centri a cui sono state estese le provvidenze in questione, non si trovano più nelle condizioni per averne diritto, in quanto centinaia e migliaia di vani sono stati ricostruiti o riparati e le requisizioni da parte o per conto delle Autorità alleate e dell'Amministrazione italiana che a norma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488, contribuivano con i vani distrutti e gravemente danneggiati alla determinazione della percentuale d'inabilità del 40 per cento stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a causa della partenza degli alleati e del rientro nella loro normale sede degli uffici statali sfollati per eventi bellici, sono venute a cessare.

« Infine si fa presente che la spesa sostenuta dallo Stato, inizialmente prevista in poche decine di milioni, ha già raggiunta la cospicua cifra di circa un miliardo all'anno, onde è da ritenere che lo Stato ha già fatto fronte con la maggiore possibile larghezza alle esigenze del personale dei centri sinistrati.

« Quanto alla proposta di bloccare i licenziamenti di personale avventizio presso le Amministrazioni comunali si osserva che, dato l'indirizzo tendente a conferire maggio-

re autonomia agli enti locali, un intervento, da parte del Governo, non sarebbe più giustificabile, senza ledere la sfera di autonomia degli enti stessi, tanto più che è stato limitato il regime d'integrazione, da parte dello Stato, dei bilanci deficitari degli enti stessi.

« Tanto si dichiara anche per conto del Ministero dell'interno ».

*Il Sottosegretario di Stato  
al tesoro*

MALVESTITI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga doveroso venire incontro alle esigenze ripetutamente manifestate dall'importante centro di Buccino, in provincia di Salerno, disponendo che le automotrici transitanti per quella stazione, in direzione Napoli alle ore 6.18 e 16.33 e in direzione Potenza alle ore 13.09 e 22.10, vi effettuino una sosta, così come praticato nelle contigue stazioni di Contursi-Bagni, Romagnano, Bella-Muro, centri tutti che pure non hanno, sotto tutti gli aspetti, l'importanza di Buccino.

« L'interrogante fa presente che la Sezione movimento di Napoli a tutt'oggi si è rifiutata di accogliere la giusta richiesta, sollevando l'eccezione inconsistente, perché altrimenti varrebbe anche per le altre stazioni surricordate, del sovraffollamento delle automotrici ».

RISPOSTA. — « I treni diretti AT. 435-AT 436-AT 462 ed AT 469 fra Salerno e Potenza sono composti di una sola automotrice con una capienza molto limitata: 56 posti di cui 16 adibiti al servizio di 1ª classe e 40 a quelli di 2ª. I treni stessi sono molto frequentati, specie l'AT. 435 e l'AT 469, tanto che, di sovente, la quantità dei viaggiatori è sensibilmente superiore alla quantità dei posti offerti.

« Premesso che essi attualmente, contrariamente a quanto viene affermato, non fermano a Romagnano, accordando altre fermate, aumenterebbe naturalmente anche la frequentazione e ciò porterebbe, oltre che ad un eventuale pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ad un più facile deterioramento delle automotrici, di cui vi è, sul momento, scarsa disponibilità, con rischio quindi di dover ricorrere alla soppressione di tali servizi.

« In ogni modo, non appena se ne presenterà la possibilità, si vedrà di effettuare i

treni in questione in doppio attacco, venendo così incontro anche alle esigenze di Bucino ».

*Il Ministro*  
SERENI.

AUDISIO, LOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — « Per sapere quali adeguati e urgenti provvedimenti intendano prendere a favore dei contadini della provincia di Alessandria, danneggiati dalle recenti alluvioni ».

RISPOSTA. — « Nello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Ministero non sono stanziati fondi per l'erogazione di sussidi per danni causati da vicende meteorologiche.

« Le previste agevolazioni tributarie si possono chiedere alla competente Intendenza di finanza, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio ».

*Il Ministro*  
dell'agricoltura e delle foreste  
SEGNÌ.

RISPOSTA. — « Si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dalle alluvioni in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, per-

ciò, determinato, eventualmente, la perenzione totale o parziale dei fondi stessi o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, pertanto, l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Alessandria, affinché riferisca, sentito l'Ufficio tecnico erariale, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di detta provincia, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

BARESI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere perché sia accelerata la procedura d'esame delle pratiche del risarcimento dei danni di guerra a favore degli esuli istriani, che da tempo sono state depositate presso l'Intendenza di finanza di Venezia, ove sembra che si faccia ben poco per una loro rapida soluzione; e se non ritenga di corrispondere agli esuli aventi diritto un acconto sull'indennizzo loro spettante per i beni da essi abbandonati in Jugoslavia, senza attendere gli accertamenti conclusivi della Commissione mista italo-jugoslava, avendo l'esperienza dimostrato quanto lentamente procedano tali Commissioni ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione si riferisce principalmente alle pratiche danni di guerra dell'ex provincia di Pola.

« Per cercare di definire al più presto dette pratiche, invece di accentrarle presso l'Ufficio appositamente istituito in Roma, alle dipendenze del Sottosegretario di Stato danni di guerra, onde trattarle insieme a quelle degli altri profughi giuliani e dalmati, il Ministero ha creduto opportuno giovare della circostanza che l'Intendenza di Venezia era già stata incaricata di trattare tutti i servizi già dipendenti dall'Intendenza di Pola, onde si è istituito, presso detta Intendenza di Venezia, l'Ufficio stralcio dell'ex Intendenza di Pola.

« Bisogna riconoscere che si sono incontrate difficoltà nell'esecuzione di tale delibe-

rato, onde si è grati al controllo parlamentare che viene fatto sulla esecuzione delle disposizioni di legge per i profughi giuliani.

« È stata premurata l'Intendenza di finanza di Venezia perché voglia provvedere, al più presto, alla liquidazione degli acconti dovuti ai profughi istriani.

« Circa l'acconto richiesto per gli esuli i quali hanno abbandonato beni in Jugoslavia non risulta, allo stato, esservi alcun provvedimento legislativo. Si deve, infatti, ritenere trattarsi del problema generale riguardante i beni degli italiani all'estero ».

*Il Ministro del tesoro*  
PELLA.

BASILE, SAIJA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in relazione all'ordine del giorno del Comitato studentesco per la Facoltà di economia e commercio di Messina, rimesso allo stesso Ministro; considerato che persistono ancora, per gli studenti messinesi e calabresi iscritti presso la Facoltà di Catania, le condizioni disagiate (lontananza di sede, difficoltà di vitto ed alloggio, ecc.) che avevano determinata la concessione in precedenti sessioni di esame; considerato che è in corso l'istituzione della Facoltà di economia e commercio in Messina, non ritenga opportuno autorizzare che i predetti studenti possano ancora una volta, per al sessione estiva, sostenere i loro esami presso l'Università di Messina ».

RISPOSTA. — « Si conferma che è pervenuto a questo Ministero un pro-memoria col quale un comitato di agitazione, costituito (sembra) presso l'Università di Messina, ha chiesto che gli studenti calabresi e messinesi, iscritti alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, possano sostenere esami fuori sede e cioè presso l'Università di Messina.

« In ordine a tale richiesta si deve anzitutto far presente che a norma delle vigenti disposizioni non vi è alcuna possibilità di consentire agli studenti universitari di sostenere esami sia di laurea che di profitto fuori dell'Università in cui sono regolarmente iscritti. E, come l'onorevole interrogante ben comprende, non vi sarebbe modo di derogare da tale divieto, che vige per tutti gli studenti, nel caso particolare degli studenti messinesi e calabresi iscritti alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania.

Ma, a parte tale considerazione di ordine giuridico, è da osservare che l'accoglimento

della proposta precostituirebbe indubbiamente uno stato di fatto che non potrebbe non influire sul giudizio che l'Alta Corte Costituzionale dovrà dare in merito alla istituzione — per disposizione dell'Assemblea regionale siciliana — della Facoltà di economia e commercio a Messina: questione che è ora *sub iudice*, in seguito all'impugnativa fatta dal Commissario del Governo.

« Si aggiunge, infine, che la predetta concessione non potrebbe non provocare analoghe richieste da parte di altri studenti, con la conseguenza di dover rinnovare ancora l'inopportuno procedimento degli esami fuori sede, consentito dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 e fino a tutto l'anno accademico 1945-46; e che ha arrecato non poco danno alla serietà degli studi, a giudizio unanime del Consiglio superiore della Pubblica istruzione e di tutte le autorità accademiche, le quali istantemente hanno chiesto, appunto, il ritorno alla normalità con la revoca degli esami fuori sede ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

BERTOLA, FRANCESCHINI, CREMASCHI CARLO, RUMOR, GALATI, LIZIER, BIANCHINI LAURA, SCAGLIA. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio.* — « Per conoscere se non ritengano necessario impartire immediato ordine di corresponsione della indennità agli insegnanti delle scuole medie, conforme al decreto pubblicato il 12 aprile 1948 e giusta il comunicato stampa del 29 maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro, con telegramma del 3 corrente n. 16510, ha impartito precise disposizioni agli uffici provinciali del tesoro ed ai provveditori agli studi per il pagamento dell'indennità di studio e di carica agli insegnanti ed ai capi di istituto, di cui al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1948.

« È stato già autorizzato lo stanziamento della somma di circa un miliardo e mezzo, occorrente per il pagamento delle suddette indennità, con decreto ministeriale in corso di registrazione alla Corte dei conti.

« Si può assicurare gli onorevoli interroganti che tale pagamento sarà effettuato entro il 20 giugno corrente mese ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per il tesoro  
MALVESTITI.

BIAGIONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intenda riesaminare la possibilità di ripristinare a Lucca la Scuola allievi ufficiali di complemento dell'Arma di artiglieria.

« L'interrogante ricorda le ottime tradizioni della Scuola che ne facevano la migliore d'Italia. La popolazione della Lucchesia rivedrebbe con molta simpatia la ricostituzione della Scuola stessa ed attende dall'onorevole Ministro questo atto di doveroso riconoscimento ».

RISPOSTA. — « 1°) Le attuali esigenze dell'Esercito hanno imposto di costituire una Scuola allievi ufficiali di complemento « unica per tutte le armi ». Tale scuola è stata dislocata a Lecce ove esistevano fabbricati particolarmente idonei e già approntati perché lasciati liberi dall'Accademia militare rientrata nella sua sede pre-bellica in Modena. »

« 2°) Si assicura comunque l'onorevole interrogante che, qualora le necessità dell'Esercito dovessero in avvenire richiedere la costituzione di una nuova Scuola allievi ufficiali di complemento, non si mancherà di tenere in considerazione la sede di Lucca ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere il motivo per il quale il maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo Adriano Tani, già candidato indipendente al Parlamento nella lista del Fronte democratico popolare per la circoscrizione Milano-Pavia, è stato collocato di autorità nella riserva subito dopo le elezioni del 18 aprile.

« L'interrogante, considerato l'eccezionale stato di servizio dell'ufficiale in oggetto (il quale, tra l'altro, sarebbe stato giudicato idoneo a percorrere con affidamento l'ulteriore carriera, pochi mesi dopo essere stato promosso maggiore per merito di guerra), deve ritenere che il provvedimento sia stato determinato da motivi politici, in violazione alla legge costituzionale ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, ha disposto per tutti gli ufficiali generali e superiori delle tre Forze armate una severa valutazione riferita all'affidamento che essi danno di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera. Ciò ai fini delle forti riduzioni da operare nel numero degli ufficiali superiori delle tre Forze armate.

« Il maggiore Tani, sottoposto alla prescritta valutazione da parte della competente commissione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 384, non ha ottenuto, al pari di altri ufficiali con passato militare non inferiore al suo, un giudizio favorevole.

« In conseguenza anche per questo ufficiale si è reso necessario disporre il collocamento nella riserva.

« La circostanza che il provvedimento sia stato comunicato e perfezionato dopo le elezioni del 18 aprile 1948 è puramente casuale in quanto il maggiore Tani venne preso in esame dalla Commissione di valutazione allorché giunse il suo turno e precisamente a fine marzo 1948 ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

BONINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se in sede di regolamentazione del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1948, non ritenga opportuno estendere il beneficio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi industriali delle aziende del Mezzogiorno a quegli stabilimenti ricostruiti o riattivati dopo l'8 settembre 1943, nei quali la spesa di ricostruzione o riattivazione non sia stata inferiore al trenta per cento del valore dell'unità aziendale all'atto dell'evento bellico, e ciò per sostenere quelle industrie che faticosamente sono risorte nell'interesse della produzione e dei lavoratori, e che nulla hanno potuto percepire come risarcimento dei danni di guerra subiti ».

RISPOSTA. — « Col decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, è stata concessa, fra l'altro, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgono, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, nei territori dell'Italia Meridionale ed insulare.

« L'estensione del beneficio in parola agli stabilimenti ricostruiti o riattivati in detti territori dopo l'8 settembre 1943, ma prima della data di pubblicazione del citato provvedimento legislativo, comporta, anche nei limiti proposti dall'onorevole interrogante, una sostanziale modifica, oltre che alla lettera allo spirito del provvedimento stesso, il cui scopo è di incoraggiare e stimolare, con le disposte agevolazioni fiscali, le costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti futuri.

« Pertanto, alla stregua dei principi del nostro ordinamento costituzionale, non è possibile attuare in sede regolamentare la invocata estensione ».

*Il Ministro*  
VANONI.

BORSELLINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se vi siano trattative con la Francia, per rendere possibile la pesca nelle coste tunisine, cioè in quelle acque dove da secoli i pescatori della Sicilia esercitavano la loro tradizionale attività. Ciò risolverebbe la crisi attualmente in atto della attività ittica, come pure quella della pesca delle spugne nelle acque di Sfax ».

RISPOSTA. — « Mi rendo perfettamente conto del fatto che le restrizioni vigenti nelle acque tunisine limitano considerevolmente le possibilità dei nostri pescatori.

« Debbo peraltro rilevare che non sembra del tutto esatto ritenere che le disposizioni emanate in tale campo dopo la guerra abbiano soppresso un regime di libertà che sarebbe esistito prima.

« È vero che le convenzioni del 1896, come è noto, attribuivano parità di trattamento, per quanto riguarda l'esercizio della pesca, agli italiani rispetto ai francesi e ai tunisini. Va tuttavia osservato che la legislazione beylicale, oltre ad avere introdotto da più decenni varie restrizioni tecniche e stagionali destinate a limitare indiscriminatamente la libertà di pescare, aveva pure notevolmente ristretto tale libertà nei riguardi dei pescherecci che non fossero iscritti nelle locali matricole.

« Non risulta in particolar modo che fossero accordati permessi a imbarcazioni a propulsione meccanica o esercitanti la pesca con reti a strascico, iscritte alle Capitanerie di porto italiane.

« Solo per quanto riguarda la pesca delle spugne e dei crostacei i permessi venivano accordati anche a pescatori italiani provenienti dall'Italia, con criteri di notevole liberalità.

« Consapevole delle difficoltà nelle quali si dibattono i nostri pescatori, il Governo si propone, appena possibile, di avviare trattative con il Governo francese onde ottenere che l'esercizio della pesca al largo delle coste della Tunisia venga regolato in modo più favorevole ai nostri interessi. A tal fine occorrerà però attendere che la soluzione dei problemi creati fra i due Paesi dalla guerra e lo sviluppo della politica di amicizia e di col-

laborazione perseguita abbiano maturato una situazione più favorevole.

« Di quanto precede è dettagliatamente informato il Ministero della marina mercantile col quale il mio ministero è da tempo in corrispondenza sull'argomento ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

BRUNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è a conoscenza dei numerosi licenziamenti di impiegati dell'U.P.S.E.A. e delle U.C.S.E.A., prevalentemente fra i simpatizzanti del Fronte democratico popolare, e quali provvedimenti intenda prendere per far cessare le ingiuste persecuzioni predette ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ha da tempo curato di rendere efficiente l'organizzazione dal punto di vista dei compiti che dovrà assolvere in un prossimo futuro, tenuto conto che le discipline vincolistiche sono destinate a cessare.

« A tale scopo l'Ente provvede alla progressiva sostituzione del personale sfornito dei necessari requisiti tecnici richiesti ed in generale di quello che nel servizio reso non abbia dimostrato di possedere le indispensabili doti di capacità e di rendimento, ciò al fine di migliorare la struttura del personale dello U.N.S.E.A. anche dal punto di vista qualitativo.

« In tali direttive rientrano i licenziamenti che fino ad ora sono stati disposti.

« È opportuno inoltre precisare che per i suddetti licenziamenti è stato tenuto conto anche delle condizioni familiari di ciascuno, mentre non ha minimamente influito l'appartenenza dei licenziamenti ad uno piuttosto che ad un altro dei partiti politici.

« L'U.N.S.E.A. infatti non ha elementi per stabilire le idee politiche del proprio personale ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

BRUNO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — « Per sapere se è a loro conoscenza che il Consolato argentino assume informazioni presso le nostre autorità di pubblica sicurezza e presso le sezioni del Partito democristiano circa le tendenze politiche degli emigranti.

« Ciò in relazione a quanto avvenuto a Cariatì (Cosenza), dove il 21 maggio 1948 fu esposto al pubblico un telegramma del Con-

solato argentino di Napoli, col quale si chiedevano alla sezione del Partito democristiano informazioni sui precedenti politici di tale Cariglino Paolo, e accanto a detto telegramma ne fu esposto un altro della sezione democristiana al Consolato, così concepito: « Precedenti buoni »; e a Calopezzuti (Cosenza) fu negato il permesso di espatrio a tale Bongiorno Antonio, col medesimo sistema di cui sopra ».

RISPOSTA. — « Fin dal novembre scorso il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero degli affari esteri, ha dato istruzioni alle dipendenti questure di astenersi dal dare a Rappresentanze estere notizie sulla condotta politica di cittadini italiani.

« Si è così ristabilita nel quadro della completa normalizzazione dei servizi una prassi che spesso era stata trascurata in anni passati.

« Ella ha riferito che recentemente si sono verificati casi in cui una Rappresentanza consolare estera ha ottenuto notizie di carattere politico relativamente ad alcuni cittadini italiani. A tale proposito posso assicurarla che, qualora ciò si sia avverato, le notizie in questione non possono essere state richieste e fornite che in via privata senza il concorso di organi di pubblica amministrazione ».

*Il Ministro degli affari esteri*  
SFORZA.

BRUNO, MICELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se intenda ripristinare riduzioni ferroviarie per le stazioni della Calabria durante il periodo della « Estate Silana ». Tali riduzioni, che sono attualmente praticate per altri centri turistici in Italia, darebbero indubbiamente impulso all'affluenza di visitatori nella zona silana ».

RISPOSTA. — « Le attuali gravi condizioni deficitarie del bilancio ferroviario non consentono concessioni di particolari facilitazioni di viaggio, e, nonostante le numerose reiterate richieste, non è stato possibile accordare le riduzioni ferroviarie ammesse in passato per la stagione estiva in destinazione di località termali, balneari e climatiche.

« Per le sopra accennate ragioni finanziarie, non si ritiene quindi opportuno ripristinare le riduzioni per le stazioni della Calabria durante il periodo della « Estate Silana », anche perché verrebbero a costituire un precedente che indubbiamente sarebbe subito invocato da altre località ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia presi sia per prendere per rimuovere le difficoltà di carattere economico che si frappongono al regolare funzionamento della Commissione provinciale per i contratti agrari di Arezzo.

« Alla predetta Commissione, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, venne riconosciuta, a sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, la competenza a decidere le controversie in materia di proroga dei contratti agrari ed, infine, anche la competenza a decidere le controversie aventi per oggetto l'applicazione delle norme legislative relative al lodo De Gasperi.

« Poiché le spese per il funzionamento della Commissione in parola sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (articolo 8 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311), sono stati reiteratamente richiesti i fondi necessari, ma fino ad ora non è stato provveduto in merito, cosicché la Commissione, presso cui pendono circa 200 ricorsi e che perciò abbisogna di stampati, oggetti di cancelleria, personale d'ordine, ecc. è stata costretta da vari mesi, a cessare di funzionare. Il perdurare di tale situazione, che sembra dovuta esclusivamente alla mancanza assoluta dei mezzi finanziari, arreca notevole danno agli interessi di numerosi agricoltori, coloni e mezzadri, che in conseguenza di ciò non possono vedere realizzata la tutela dei propri rispettivi diritti ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fin dal novembre 1947, predispose un decreto interministeriale per la misura e le modalità di pagamento delle competenze spettanti ai componenti le Commissioni circondariali, regionali e provinciali incaricate, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, 1° aprile 1947, n. 277 e 27 maggio 1947, n. 495, della risoluzione delle controversie vertenti in materia di contratti agrari.

« Dato il numero dei componenti delle Commissioni ed i frequenti pagamenti che avrebbero ritardata la riscossione da parte degli interessati delle competenze in parola, trattandosi di qualche migliaio di mandati, si proponeva nel decreto anzidetto l'emissione di ordini di accreditamento.

« Il Ministero del tesoro — restituendo in data 3 marzo 1948 il decreto che era stato ad esso rimesso per la controfirma — faceva rilevare che la prescelta forma di erogazione non potevasi consentire, ostando le vigenti disposizioni, a meno che non si volesse promuovere apposito decreto legislativo, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

« In conseguenza, il Ministero di agricoltura ha chiesto a quello del tesoro di promuovere al più presto, nella sua competenza, un apposito decreto legislativo, con il quale siano autorizzate, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito anche per le spese delle Commissioni per la risoluzione delle vertenze agrarie, ma non ancora esso ha provveduto in merito.

« Allo scopo di provvedere nelle more al pagamento delle somme dovute ai membri delle anzidette Commissioni ed alle spese del loro funzionamento, il Ministero ha chiesto al Ministero dell'interno di autorizzare — come in alcuni casi ha già fatto — le dipendenti prefetture ad anticipare, sui propri fondi, le somme occorrenti per le spese di funzionamento delle Commissioni per le vertenze agrarie.

« Se tale autorizzazione sarà concessa, sarà dato immediato corso ai pagamenti in questione.

« Comunque, si è interessato il Ministero dell'interno a che dia alla prefettura di Arezzo i mezzi per il funzionamento delle Commissioni per le vertenze agrarie ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se i 191 funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie, già trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 1947 ed in seguito fino al 31 dicembre 1948, in base al decreto ministeriale 31 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1948, saranno ancora trattenuti in servizio, se non avranno compiuto il 70° anno di età, allo scadere del termine predetto ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo presidenziale 28 dicembre 1947, n. 1615, com'è noto, ha autorizzato il trattenimento in servizio, non oltre il 31 dicembre 1948, dei funzionari di cancelleria e segreteria raggiunti dai limiti di età e di servizio.

« Il provvedimento fu consigliato soprattutto per ovviare alla deficienza numerica del personale, nel periodo successivo alla liberazione, in dipendenza della sospensione dei concorsi.

« Attualmente è in via di esaurimento un concorso per 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie e sono stati banditi altri due concorsi rispettivamente per 388 posti di volontario di cancelleria e per 81 posti di aiutante.

« Quanto sopra premesso, desidero precisare all'onorevole interrogante che viene esaminata l'opportunità di promuovere un provvedimento legislativo per trattenere in servizio, dopo il 31 dicembre corrente, funzionari che già hanno beneficiato del decreto legislativo presidenziale n. 1615 del 1947 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

CAIATI, RESTA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare — ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza — contro il ripetersi in Puglia di tagli di vigneti per esclusive ragioni di rappresaglia politica.

« Tali fatti, già verificatisi a Cellino San Marco e Campi Salentina (Lecce) nonché a San Michelè (Bari) e minacciati ai danni di molti altri conduttori agricoli della regione pugliese, non solo costituiscono danneggiamenti perseguibili di ufficio, ma rivestono chiaramente il carattere di reati contro la pubblica economia.

« Per siffatto carattere, per l'evidente scopo di rappresaglia politica e per il valore ingente dei danni procurati a coloni, a mezzadri e a piccoli proprietari che vivono esclusivamente dai vigneti, si rappresenta la necessità che le indagini siano condotte con energia, allo scopo di arrestare e di impedire ulteriori danneggiamenti, e che i giudizi siano celebrati con la sollecitudine indispensabile in casi del genere ».

RISPOSTA. — « Non appena sono pervenute segnalazioni di danneggiamenti a vigneti ed altre colture avvenuti per rappresaglia, sono state impartite rigorose disposizioni affinché fossero condotte indagini con ogni energia onde assicurare alla giustizia i responsabili dei reati e perché fossero intensificati i servizi per prevenire tali reati.

« In particolare, per i fatti specifici segnalati dagli onorevoli interroganti si comunica che per il danneggiamento di viti avvenuto il 19 aprile scorso in Cellino San Marco nel fondo dell'agricoltore Carbone Salvatore, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria quattro braccianti agricoli ritenuti responsabili.

« Per i danni prodotti sulla notte del 3 maggio ai vigneti dell'agricoltore D'Addato Salvatore in contrada « Vado di Cozze » (del comune di Casamassima e non San Michele) non si sono potuti identificare, per ora, gli autori.

« Gli accertamenti condotti sui danneggiamenti avvenuti nella notte sul 6 maggio nelle contrade « Pirelli », « Salemi » e « Taran-tella » (comune di Campi Salentina) nei vigneti di cinque proprietari conduttori diretti hanno, invece, portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce di 24 persone, di cui otto in istato di arresto, per il reato di devastazione (articolo 419 del Codice penale).

« Si assicurano gli onorevoli interroganti che in questi, come in altri casi consimili, le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili ed accertare i moventi specifici ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

RISPOSTA. — « La Procura della Repubblica di Bari procede a carico di tale Giuliano Vito, denunciato, in istato di arresto, per taglio di alberi di mandorlo e di fico in danno di Milello Salvatore (Agro di Rutigliano).

« Per i danneggiamenti compiuti in Campi Salentina, in danno di vari proprietari, si procede a carico di 23 persone, quattro delle quali denunciate in istato di arresto.

« Per danneggiamento compiuto in danno di Carbone Salvatore (Agro di Cellino San Marco) sono state denunciate quattro braccianti agricoli, a carico dei quali si procede dall'Autorità giudiziaria di Brindisi.

« Sono state impartite istruzioni ai Procuratori generali di Bari e di Lecce perché l'istruzione degli accennati tre procedimenti prosegua con la maggiore sollecitudine e con il più vivo impegno; e perché siano intensificate le indagini negli altri procedimenti nei quali non si è ancora pervenuti all'accertamento ed alla denuncia dei responsabili.

« Il Ministero, in vista della gravità dei reati accennati, sia per il danno che ne deriva alla pubblica economia, sia per il carattere che i fatti potrebbero avere ove costituis-

sero un fenomeno di degenerazione della lotta politica, seguirà, con vigile accortezza, l'opera dell'autorità giudiziaria, mirante ad una severa ed energica opera di repressione ».

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GRASSI.

CALANDRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni dell'approvazione da parte della Prefettura di Siracusa, alla nomina a sindaco di Buccheri del signor Randone Salvatore e ad assessore dello stesso comune del signor Lia Salvatore.

« L'interrogante fa noto al Ministro dell'interno che tanto il Randone quanto il Lia sono ineleggibili, avendo il primo stipulato contratti col municipio di Buccheri ed essendo il secondo esattore comunale. L'approvazione della Prefettura di Siracusa stupisce maggiormente, perché fa seguito a quella accordata, nei mesi precedenti, al signor Remondetta, già appartenente al partito fascista repubblicano, che fu così sindaco di Buccheri per molti mesi. Il chiarimento richiesto è tanto più necessario in quanto a Buccheri si mormora che tali approvazioni siano dovute alle pressioni esercitate nella Prefettura da parte di un parlamento della provincia ».

RISPOSTA. — « Non sussistono le circostanze di fatto, in base alle quali viene dedotta la ineleggibilità di diritto del sindaco e di un assessore del comune di Buccheri.

« Infatti:

1°) il sindaco, signor Randone Salvatore, non ha stipulato contratti con il comune e, pertanto, non ricorre il caso di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1. Un contratto di locazione di terreni è stato invece stipulato da due suoi zii paterni il cui grado di parentela, quindi, va oltre il secondo grado, previsto dalla disposizione contenuta nel su accennato articolo.

« La deliberazione di nomina del Randone a sindaco di Buccheri, vistata dalla Prefettura, è pienamente legittima;

2°) l'assessore, signora Lia Salvatore, non è esattore comunale, bensì il signor Aldaresi Aurelio. Il signor Lia è solo un impiegato della esattoria: situazione questa che non è contemplata come causa di incompatibilità dalla vigente legge comunale e provinciale;

3°) infondato è il rilievo che la Prefettura abbia approvata la deliberazione di nomina del signor Ramondetta. Invero, su ri-

corso prodotto alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'elezione del signor Ramondetta Luigi a sindaco di Buccheri fu annullata con decisione 26 aprile 1947 della G.P.A. in sede giurisdizionale, essendo risultato che il Ramondetta appartenne al partito fascista repubblicano (articolo 13, lettera f) del ricordato decreto legislativo luogotenenziale).

« A seguito di ciò la Prefettura, dopo avere inutilmente invitato il Ramondetta a lasciare la carica, nominò apposito Commissario prefettizio, affinché la precitata decisione della G.P.A. avesse piena esecuzione.

« Egli però, avverso la predetta decisione della G.P.A. avanzò ricorso alla Corte di appello di Catania, a norma dell'articolo 54 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale. La Corte di appello, con sentenza 9 luglio 1947, accolse tale ricorso e reintegrò nella carica di sindaco il ricorrente, il quale, peraltro, rassegnò volontariamente, nel dicembre 1947, le sue dimissioni al Consiglio comunale.

« L'operato del prefetto non merita alcuna censura, essendo stato corrispondente alle circostanze di fatto e alle disposizioni di legge vigenti che, in quanto limitano l'esercizio di cariche pubbliche, non possono essere applicate oltre i limiti ed i casi tassativamente stabiliti. Così pure, di conseguenza, appare infondata ogni illazione su pressioni che sarebbero state esercitate ».

*Il Ministro*

SCELBA.

CALANDRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno esaminare le ragioni che determinarono la espulsione dal Corpo di pubblica sicurezza, in Siracusa, della guardia scelta Iorio Biagio fu Gennaro, matricola 48280.

« La guardia scelta Iorio ha quindici anni e mezzo di servizio ed è colpita da pleurite riconosciuta come dipendente da cause di servizio.

« Informo pure che alla guardia scelta Iorio ritirarono tessera, armi e oggetti di servizio nello stesso istante in cui gli si comunicava il provvedimento ».

RISPOSTA. — « La guardia scelta Iorio Biagio è stata licenziata dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, perché ritenuto elemento indesiderabile.

« Trasferito da Ancona a Siracusa, fin dal suo arrivo ebbe a dimostrarsi svogliato in servizio e di cattivo esempio ai colleghi.

« Il 2 aprile scorso, inviato di rinforzo nel comune di Avola unitamente ad altre guardie di pubblica sicurezza, fu impiegato in servizio di ordine pubblico. Durante un comizio elettorale s'intrattenne a discutere di politica simpatizzando con elementi del luogo, criticando apertamente la tesi sostenuta dall'oratore e, lasciando il posto di servizio, si recò in un esercizio pubblico per accettare delle consumazioni offertegli. Il suo comportamento, notato in modo particolare dai presenti in quanto egli indossava la divisa del Corpo, dette luogo logicamente a sfavorevoli commenti.

« Per avere in tal modo contravenuto alle tassative disposizioni vigenti che fanno obbligo agli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza di mantenersi al di fuori ed al di sopra di ogni competizione di carattere politico e dall'esprimere in pubblico una personale idea politica, fu punito con giorni 5 di punizione di rigore.

« Il 18 aprile scorso comandato di servizio in una sezione elettorale nel comune di Sortino, e sorpreso dal comandante della stazione dei carabinieri a confabulare con accorta evidente riservatezza con elementi del luogo, vivamente impegnati in competizioni politiche, venne fatto smontare ed assegnato ad un'altra sezione.

« Dando prova di essere totalmente privo del più elementare senso di disciplina, durante lo scrutinio finale intervenne, poi, in una questione di voti di lista per cui fu redarguito e richiamato all'ordine dal Presidente del seggio che per la di lui persistente indisciplinatezza fu costretto a chiedere l'intervento di un brigadiere dei carabinieri affinché gli ordinasse di non intralciare oltre le operazioni di scrutinio e di badare, invece, al suo servizio di istituto.

« Per la nuova mancanza fu punito con giorni 10 di punizione di rigore.

« Ciò premesso, non poteva non disporsi l'allontanamento dello Iorio dal Corpo, avendo egli dato indubbe prove di indisciplinatezza, scarso senso del dovere e, per di più, di attiva partecipazione a determinato atteggiamento politico, e ciò in pieno contrasto con l'obbligo, sancito dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, della assoluta apoliticità per gli appartenenti alle forze di polizia, quale condizione preliminare ed essenziale perché possano adempiere alle loro delicate fun-

zioni con spirito di serena indipendenza e di perfetta obbiettività.

« Indipendentemente però dal provvedimento di eliminazione, lo Iorio avrà il trattamento di quiescenza che gli compete.

« Si precisa infine che il ritiro della tessera di riconoscimento, delle armi e degli oggetti di servizio è un provvedimento consequenziale a quello del licenziamento, e che esso viene disposto anche nei confronti delle guardie di pubblica sicurezza, le quali, pur continuando a far parte del Corpo, sono poste in licenza di convalescenza ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali irregolarità sono risultate dalle inchieste effettuate dalla prefettura di Lecce nei confronti dell'Amministrazione comunale di Copertino, fatta oggetto, nella seduta del 4 giugno alla Camera, di insinuazioni ingiuriose; e per conoscere se l'onorevole Ministro ritenga ammissibili le pressioni esercitate dal prefetto di Lecce per indurre la medesima Amministrazione comunale a dimettersi ».

RISPOSTA. — « Gli accertamenti in merito alle irregolarità denunciate sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Copertino non sono ancora completi, poiché sono in corso ulteriori indagini.

« Non si è, quindi, in grado, per ora, di comunicarne i risultati.

« Non risulta altresì che siano state esercitate dall'autorità prefettizia pressioni per indurre gli amministratori a dimettersi: consta, invece, che la cittadinanza nella sua maggioranza ha manifestato ripetutamente di non assistere più con la sua fiducia l'attuale amministrazione ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se consti loro che, per difficoltà burocratiche inerenti al collegamento tra i due dicasteri competenti, a Fano, importante centro balneare dell'Adriatico, non è stato ancora ricostruito il sottovia ferroviario del viale Carducci, distrutto da mine tedesche nel 1944, unico accesso libero — cioè non subordinato all'intenso traffico ferroviario — alla zona della spiaggia, sia per i veicoli che per i pedoni: e ciò malgrado che l'Amministrazione comu-

nale abbia già poco dopo la liberazione iniziato ed abbia da tempo ultimato le pratiche di sua competenza.

« Il fatto denunciato arreca un danno incalcolabile a larghi strati della popolazione e alla intera città. E per sapere, altresì, quali provvedimenti siano per prendere, perché questo stato di cose, deplorato da tutti i cittadini fanesi e dai villeggianti, abbia a cessare senza ulteriore indugio ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, anche per conto del Ministero dei lavori pubblici, mi prego comunicare:

« La ricostruzione del sottovia al chilometro 155+474 della linea Rimini-Ancona, presso Fano, distrutto da azioni di guerra, viene fatta a cura dell'Amministrazione ferroviaria, ma a totali spese del Ministero dei lavori pubblici che si sostituisce al comune di Fano nel sostenere l'onere della ricostruzione stessa, come è stabilito in apposito schema di convenzione.

« Il lavoro, il cui importo ammonterà a circa lire 15.720.000, è stato approvato ed anche appaltato alla ditta Manfredi Elio di Senigallia, pure in pendenza del finanziamento da parte del Ministero dei lavori pubblici.

« Quest'ultimo ha ora disposto, attraverso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, il finanziamento di detta spesa, dandone comunicazione al Compartimento delle Ferrovie dello Stato per cui potranno, ora, essere iniziati i lavori ».

*Il Ministro dei trasporti*  
CORBELLINI.

CAPALOZZA, DIAZ LAURA, MANIERA, MASSOLA e RICCI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — « Per conoscere se ad evitare la progressiva paralisi dei motopescherecci e a sollevare le sorti di una vastissima e laboriosa popolazione di lavoratori, non ritengano di prendere pronti e concreti provvedimenti per la riduzione sostanziale del prezzo del gasolio ».

RISPOSTA. — « Il prezzo di vendita dei carburanti e dei combustibili liquidi, come è risaputo, a partire dal 14 giugno 1948, con provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, ha subito un aumento dovuto oltre che all'inasprimento all'origine dei prezzi dei prodotti petroliferi, iniziatosi fin dal dicembre 1947; all'aumento notevole dei noli che sono passati da 10 a 12 dollari la tonnellata; all'abolizione, nei riguardi dei prodotti in pa-

rola, del cambio di favore tra lira e dollaro, che da lire 500 è passato a lire 579 e infine all'aumento delle spese di distribuzione in rapporto agli aumentati costi dei servizi.

« Per quanto riguarda specificatamente il prezzo del gasolio per la motopesca, è da rilevare che esso non ha risentito integralmente gli aumenti predetti, poiché ha beneficiato e beneficia tuttora di un trattamento particolare e precisamente:

1°) il 9 febbraio 1948 è stata concessa dal C.I.P. una riduzione di lire 500 al quintale, in seguito ad una analoga concessione fatta in favore dei motovelieri;

2°) il 5 aprile 1948 — c per la durata di un mese — la riduzione venne elevata a lire 1500 il quintale;

3°) allo scadere del mese, fu accordata la proroga della riduzione, fino a che si giunse alla compilazione del nuovo listino 16 giugno 1948. Sino a tale data il prezzo del gasolio per i motopescherecci è stato di lire 3387 al quintale;

4°) nel nuovo listino è stata mantenuta per la categoria dei motopescherecci la riduzione di lire 1500 al quintale come sopra determinata, e che, aggiunta alle agevolazioni fiscali, previste per questa speciale utilizzazione del gasolio, ne consente un prezzo effettivo di vendita di sole lire 4310 al quintale in confronto delle lire 9165, che rappresentano il prezzo del gasolio per usi comuni. La riduzione globale fruita da questa categoria di utenti è pertanto di circa lire 4700 al quintale (delle quali lire 3200 rappresentano le predette agevolazioni fiscali, che comportano per le finanze dello Stato un mancato introito di oltre 80 milioni al mese. È evidente pertanto che una ulteriore riduzione del prezzo del gasolio non si presenta per ora possibile. Ad ogni modo il Ministero dell'industria di accordo con il Ministero della marina mercantile non tralascierà di riesaminare il delicato problema ».

*Il Ministro industria e commercio*  
LOMBARDO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se non ritenga di provvedere con somma urgenza alla modifica del provvedimento, in base al quale le forniture del pomodoro all'estero, in base agli accordi J.E.I.A.-I.C.E., vengono distinte in due contingenti, di cui il primo di 6000 tonnellate da spedirsi sino al 5 luglio verrebbe pagato a prezzo di gran lunga superiore a quello — fissato in dollari 62,50 la tonnellata

— valevole per il contingente da spedirsi dopo il 5 luglio: provvedimento illogico ed ingiusto per tutti i produttori orticoli dell'Italia centro-settentrionale, che, per ragioni climatiche, non hanno colture primaticce. Né si dica che il minore compenso è giustificato dalla minore spesa rispetto alle colture primaticce, dappoiché queste ultime sono state già beneficiate con la esportazione in atto alla volta della Francia di 1500 tonnellate di pomodoro al prezzo favorevole di 30-40 franchi francesi per chilogrammo ».

RISPOSTA. — « Il diverso prezzo che l'I.C.E. liquiderà per i pomodoro esportati in Germania (Bizona) fino al 5 luglio (dollari 77 la tonnellata) e dal 6 luglio al 31 agosto (dollari 62,50 la tonnellata) deriva da un conguaglio interno che ha formato oggetto di uno specifico accordo intervenuto fra le stesse categorie interessate (commercianti, cooperative, agricoltori-esportatori) e come tale riconosciuto dall'Ice.

« Con tale mezzo si è voluto riconoscere un equo compenso per il maggior costo del prodotto più precoce, le cui spese di coltivazione sono notoriamente più elevate rispetto al pomodoro che si rende disponibile nel successivo periodo di massima produzione.

« La Delegazione italiana, recatasi a Francoforte per trattare con la Joint Export Import Agency (J.E.I.A.) per queste forniture ortofrutticole, aveva in effetti proposto due distinti prezzi per il prodotto precoce e per quello più tardivo, ma la J.E.I.A. preferì stabilire un unico prezzo medio per tutte le forniture (dollari 67,50 la tonnellata) lasciando agli italiani di provvedere ad un conguaglio interno.

« Dato, perciò, che il prezzo corrisposto dalla J.E.I.A. costituisce una media di campagna, non si ritiene giustificata la richiesta delle ditte dell'Italia centro-settentrionale di percepire integralmente tale prezzo, dato che — come è sempre avvenuto durante tutte le campagne di esportazione del pomodoro — il prodotto più tardivo viene pagato dai mercati esteri importatori a prezzi inferiori al pomodoro precoce.

« Non è infine una ragione sufficiente per confutare l'obiettivo esistenza di un maggior costo di produzione per le colture primaticce ed il minor valore economico del prodotto più tardivo, l'avvenuta esportazione in Francia a condizioni favorevoli di pomodori primatici ».

*Il Ministro*  
MERZAGORA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se gli conti che la Cooperativa fra ortolani di Metaurilia di Fano ha richiesto, con domanda 13 giugno 1948, di esportare 100 vagoni di pomodoro in Germania in esecuzione degli accordi J.E.I.A.-I.C.E. — domanda che è stata corredata dalla regolare e tempestiva fideiussione bancaria —; se sia vero che — come sembra doversi dedurre dalla mancanza di ogni comunicazione ad oggi — la Cooperativa sia stata esclusa dall'assegnazione, e perché. È ben vero che la Cooperativa medesima non ha precedenti diretti di esportazione, ma è altrettanto vero che questa ha fatto pervenire all'I.C.E. una dichiarazione del sindaco di Fano, dalla quale risulta provato che nel passato, per quanto la Cooperativa non abbia spedito direttamente i suoi prodotti all'estero, in effetti ha cooperato all'esportazione, lavorando i prodotti affidati sia alla Fedexport, sia a varie ditte private commerciali. Sarebbe quanto mai ingiusto escludere dall'assegnazione di quote di esportazione di pomodoro in Germania questa importante Cooperativa, che si raccomanda sia per l'attività passata, sia per quella che si propone di svolgere in avvenire, sia per la considerazione che essa trae i suoi mezzi di vita esclusivamente dal collocamento dei prodotti, sicché ostacolare tale collocamento significherebbe arrecare danni enormi a un centinaio di famiglie di ortolani. Mentre, da un lato, si afferma che i coltivatori diretti debbono essere aiutati e favoriti, non si può, dall'altro, colpirli duramente, condannandoli a non potere esportare i loro prodotti.

« La questione ha carattere di particolare urgenza e se ne raccomanda lo studio e la favorevole soluzione, in quanto il pomodoro matura nella zona entro il mese di luglio e raggiunge a Metaurilia di Fano una produzione di ben 12.000 quintali ».

RISPOSTA. — « Esatto che la Cooperativa ortolani Metaurilia di Fano ha inviato all'I.C.E., in data 12 giugno, domanda per esportare nella Bizona di 100 vagoni di pomodori, facendola seguita, in data 14 giugno, dalla richiesta fideiussione bancaria e, in data 23 giugno, da una dichiarazione del comune di Fano, attestante la precedente attività della Cooperativa svolta, peraltro, esclusivamente attraverso ditte commerciali esportatrici e la locale Sezione di consorzio agrario.

« Tuttavia, per decisione concordata con le organizzazioni di categoria interessate (ivi compresa la Lega nazionale delle cooperative

e la Confederazione cooperativa italiana) alla ripartizione dei quantitativi di prodotti ortofrutticoli per la Bizona, possono partecipare solo quegli operatori che possono dimostrare di aver svolto una qualche attività esportatrice in proprio nome, sia negli anni pre-bellici, che in quelli post-bellici. Non avendo tale requisito, la Cooperativa ortolani Metaurilia di Fano non ha potuto essere ammessa alle ripartizioni già effettuate delle quote riservate a queste già esistenti attività.

« Comunque, in considerazione del carattere sociale delle cooperative, riconosciuto anche dalla Costituzione della Repubblica, l'I.C.E. si è riservato di effettuare qualche assegnazione a detti organismi, nella ripartizione delle quote residue, anche se mancanti del requisito della precedente attività richiesto agli altri operatori e purché abbiano, in tempo debito, presentato regolare domanda coperta dalla prescritta fideiussione bancaria.

« In questa sede, pertanto, anche la Cooperativa ortolani di Metaurilia di Fano otterrà una assegnazione del prodotto che la interessa ».

*Il Ministro*  
MERZAGORA.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere perché non sia stata ancora ripristinata la passerella del ponte ferroviario sul porto-canale di Fano, distrutto da mine tedesche nel 1944, che è estremamente necessario per il transito dall'una all'altra parte delle banchine, e perciò per le esigenze del lavoro marittimo e per quelle della popolazione, e la cui mancanza costituisce un disagio gravissimo ed anche un pericolo mortale per quanti si avventurano lungo le traverse della linea ferroviaria gettata, per contingenze belliche e con carattere di provvisorietà, dal Genio militare alleato al di sopra del porto, specie per i bimbi di quel popoloso rione che debbono raggiungere, da un lato, l'asilo civico Manfrini e dall'altro l'asilo parrocchiale Santa Rita ».

RISPOSTA. — « Il ponte in ferro di luce m. 22 sul canale Liscia al chilometro 155+847 della linea Rimini-Ancona, distrutto in seguito agli eventi bellici, è stato ripristinato mediante struttura provvisoria militare. Il particolare tipo di struttura non consente, come richiesto dal comune, l'applicazione di una passerella pedonale, sulla quale si possa transitare con sufficiente sicurezza. »

« Il ponte definitivo sul quale potrà essere praticata la passerella pedonale preesistente è allo studio. La spesa occorrente è di circa 18 milioni oltre la spesa per la passerella che si può valutare in 2 milioni circa che dovrà far carico al comune. Sono state date disposizioni a che il progetto in discorso sia presentato all'approvazione superiore al più presto possibile ».

*Il Ministro dei trasporti*  
CORBELLINI.

RISPOSTA. — « Trattasi di materia che rientra nella competenza del Ministero dei trasporti e pertanto questa Amministrazione null'altro ha da aggiungere alla risposta data all'onorevole interrogante dal predetto Diacastero, con foglio del 6 corrente ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*  
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria e commercio e dell'interno.* — « Per conoscere se non consti loro che è stata scatenata a Fano una offensiva contro la Cooperativa marinai e pescatori, vecchio e solido organismo, benemerito sia dal punto di vista produttivo, sia da quello assistenziale. Cogliendo occasione dal fatto che quella Amministrazione comunale sin dal periodo dei Comitati di liberazione nazionale ebbe a ratificare di fatto la gestione diretta del mercato comunale all'ingrosso del pesce, assunta dalla cooperativa stessa durante la necessitata inattività della gestione municipale nel periodo dell'occupazione militare alleata, e sta ora ratificandola convenzionalmente, si pretende — sia attraverso una campagna giornalistica, sia attraverso sollecitate ispezioni burocratiche, sia attraverso pretese di interferenze e di indagini nel bilancio interno della società mutualistico-commerciale — di porre sullo stesso piano la gestione comunale pubblica da parte del comune e quella da parte della Cooperativa, dimenticando che ai sensi della vigente legislazione — e in particolare della legge 12 luglio 1938, n. 1487 — mentre il comune non può e non deve locupletarsi in danno dei produttori ittici, è, all'opposto, giuridicamente consentito un margine di profitto all'organismo cooperativo dei produttori, così come è consentito ad enti o a privati che eventualmente gestissero il mercato. E per conoscere, altresì, se non ritengano sia opportuno dare i necessari chiarimenti ai dipendenti uffici per la esat-

ta interpretazione della legge su richiamata e specialmente degli articoli 10 a 13, le cui percentuali massime possono essere liberamente raggiunte ed imposte, allorché la gestione del mercato sia condotta da enti o da privati, mentre non possono essere raggiunte ed imposte dal comune, in quanto i proventi comunali inerenti al mercato debbono essere esclusivamente commisurati a sostenere le relative spese. (Confrontare: Atti parlamentari, legislatura XXIX, prima sessione, n. 2275, pag. 2 e n. 2296-A, pag. 2) ».

RISPOSTA. — « Al Ministero della marina mercantile non risulta che sia stata scatenata un'offensiva contro la Cooperativa marinai e pescatori che gestisce il mercato ittico di Fano.

« Sulla gestione dei mercati all'ingrosso del pesce questo Ministero non mancò interessare, fin dal settembre 1947, le competenti Prefetture per una più scrupolosa applicazione della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

« In merito poi alla opportunità di dare chiarimenti alle locali autorità prefettizie e comunali sulla portata degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge anzidetta, si ritiene non essere ciò necessario in considerazione del fatto che gli articoli in questione sono di per se stessi sufficientemente chiari.

« Peraltro, a norma di legge, non può esservi difformità di interpretazione ove la gestione di alcuni servizi dei mercati in parola fosse tenuta (articolo 14) da Enti cooperative di produttori.

« Comunque, il Ministero della marina mercantile ha richiamato in questi giorni la particolare del prefetto di Pesaro sulla situazione che viene segnalata dall'onorevole interrogante in ordine alla Cooperativa marinai e pescatori di Fano ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la marina mercantile*  
SALERNO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere i motivi per i quali una società import-export di Genova non è stata autorizzata ad importare dalla Cecoslovacchia bigiotteria (che la società stessa aveva possibilità di collocare convenientemente) in contropartita di cavolfiori di produzione della Cooperativa ortolani di Metaurilia di Fano, colà esportati per corone 1.070.580, a valere sulla licenza italiana numero 655447 e sulla licenza cecoslovacca numero 703640.

« È ben vero che la contropartita autorizzata era di acido lattico, ma è altrettanto vero che a tale importazione si è dovuto rinunciare per giusta causa, mentre l'ingente disponibilità di cavolfiori giunti a maturazione aveva imposto l'immediato inoltro del prodotto. La situazione venutasi a creare è di gravissimo pregiudizio per i lavoratori orticoli di Metaurilia, sia perché essi non riescono ad ottenere il regolamento di quanto già spedito, sia perché rischiano di perdere la possibilità di ulteriore esportazione in Cecoslovacchia e di perdere in conseguenza il frutto del loro lavoro per le difficoltà di collocamento sul mercato; per cui si raccomanda un pronto e comprensivo intervento del Ministero, anche nell'interesse della produzione nazionale ».

**RISPOSTA.** — « La ditta Benedetto Noberasco di Genova, in data 28 febbraio 1948, venne autorizzata dal Ministero del commercio estero ad effettuare una operazione di compensazione privata con la Cecoslovacchia nei seguenti termini:

esportazione: tonnellate 475 di ortofruttili freschi (escluse castagne) e di limoni per lire 18.414.440;

importazione: chilogrammi 175.926 di acido lattico, per pari importo.

« In data 7 maggio la stessa ditta chiedeva al Ministero di essere autorizzata ad importare, a fronte dell'esportazione di cavolfiori già effettuata per lire 9.217.000 a valere sulla predetta autorizzazione, un corrispondente valore di bigiotteria in sostituzione dell'acido lattico.

« Il Ministero, su conforme parere del Comitato interministeriale per le compensazioni private, non ritenne di poter aderire alla modifica in tal senso in quanto — considerato il minor grado di importanza economica della merce proposta all'importazione — l'operazione, nei suoi nuovi termini, non poteva essere giudicata conveniente.

« È da far rilevare, a questo punto, che il Ministero pur di favorire le esportazioni di prodotti ortofruttili, autorizza di norma le compensazioni private contemplanti l'importazione di bigiotteria; però, data la scarsa importanza di tali prodotti, ciò avviene solo entro determinati quantitativi e limitando le concessioni a non più di una per ogni richiedente.

« Dato che la ditta Noberasco, in data 28 febbraio, aveva già avuto una autorizzazione del genere per un importo di lire 6.600.000,

il Ministero, per evidenti ragioni di giustizia, non poteva consentire la proposta modifica.

« D'altra parte, il fatto che la Ditta ha già effettuato parzialmente l'esportazione degli ortofruttili non può costituire ragione sufficiente per insistere nella modifica richiesta in quanto nella lettera di autorizzazione dell'operazione nei termini originari il Ministero aveva espressamente dichiarato — come fa di norma per tutte le autorizzazioni del genere — che « l'effettuazione della compensazione rimane naturalmente subordinata anche al consenso delle competenti autorità del Paese sopra indicato (Cecoslovacchia) dell'esistenza del quale l'interessato o gli interessati debbono rigorosamente accertarsi prima di procedere alla spedizione della merce ».

« Ciò premesso, il Ministero del commercio con l'estero, in armonia alla linea di condotta sempre seguita allo scopo di incrementare le esportazioni dei prodotti ortofruttili ed avuto riguardo alla particolare situazione di disagio dei lavoratori orticoli di Metaurilia di Fano prospettata all'onorevole interrogante, è favorevolmente disposto ad esaminare altre proposte di modifica, sempre che le merci all'importazione siano per l'economia nazionale più interessanti della bigiotteria ».

*Il Ministro*  
MERZAGORA.

**CARAMIA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se sia compatibile con i recenti accordi italo-francesi, e se, in conseguenza, rientri nello spirito della rinnovata amicizia, l'arbitrario sequestro di 40 motopesca italiani, operato in questi giorni nelle acque tunisine, da parte di quelle autorità portuali, togliendo lavoro a circa 1000 famiglie italiane, e lasciando morir di fame l'equipaggio, che inoperoso sosta in quei porti. In particolare per sapere, inoltre, se il Governo non ritenga doveroso intervenire sia per ottenere il dissequestro dei suddetti motopesca, e sia per invitare le autorità francesi a determinare definitivamente entro quale distanza dalle coste tunisine si possa esercitare la libera facoltà di pesca da parte delle motobarche italiane ».

**RISPOSTA.** — « Secondo le comunicazioni finora pervenute dal Consolato generale d'Italia a Tunisi, il numero dei motopescherecci fermati nelle acque territoriali tunisine ammonterebbero ad una ventina, dei quali cinque sono stati rilasciati, e 12 sono stati nel

frattempo colpiti con le condanne minime previste dalla legislazione locale.

« Il predetto Consolato generale sta prodigando la sua opera nei limiti della competenza e delle sue possibilità per l'assistenza agli equipaggi ed ai fini del loro sollecito rimpatrio.

« Esso ha cura, altresì, di fornire ai proprietari dei motopescherecci consigli ed indicazioni per orientarli nello svolgimento *in loco* dei provvedimenti amministrativi e giudiziari occorrenti per ottenere il rilascio delle imbarcazioni.

« Dalle comunicazioni ricevute risulta che i fermi stessi sarebbero stati eseguiti per essere stati i motopescherecci sorpresi a pescare entro i limiti delle acque territoriali e, nel contempo, per altre varie infrazioni contro disposizioni di carattere tecnico e stagionale valevoli anche nei confronti dei francesi e dei tunisini.

« Tali circostanze rendono difficile un intervento diplomatico trattandosi nella fattispecie anche di infrazioni a leggi locali, emanate indistintamente per tutti gli stranieri in genere, o comuni agli stranieri ed ai francesi e tunisini.

« Il Governo non mancherà naturalmente di intervenire, qualora ci si trovasse in presenza di violazioni di norme del diritto internazionale.

« Per quanto poi concerne la precisa determinazione dei limiti delle acque interdette agli stranieri ai fini della pesca, non risulta, dalle comunicazioni pervenute, che vi siano stati mutamenti rispetto ai limiti preesistenti. Date, tuttavia, alcune divergenze con i nostri sistemi di misurazione, specie in relazione ai bassi fondali, è stata richiesta una carta di delimitazione delle acque territoriali tunisine ai fini della pesca.

« In merito è testé pervenuta la risposta del Governo francese, che è stata comunicata ai competenti Ministeri per le opportune diramazioni negli ambienti interessati ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

CARRON. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se intenda provvedere con sollecitudine al pagamento delle rette di ospedalità per i malati di mente, provenienti dalle provincie giuliane, passate — per il Trattato di pace — alla Jugoslavia, i quali sono ricoverati presso l'ospedale civile di San Daniele del Friuli.

« L'interrogante fa presente che, di fronte alle insistenze dell'amministrazione dell'ospedale stesso, creditore insoluto di oltre dieci milioni di lire alla data del 26 gennaio 1948, il Ministero dell'interno (Direzione generale per l'assistenza post-bellica) rispondeva che il problema è allo studio.

« Le condizioni economiche dell'ospedale in questione sono gravissime, né, d'altra parte, è comunque possibile pensare a dimettere degli infelici abbandonati da tutti, per cui è urgentissimo che il Ministero provveda alla sistemazione definitiva dei malati, di mente provenienti dalle regioni giuliane, ai quali nessuno — dal 1945 — ha pensato ».

RISPOSTA. — « Fin dal maggio scorso venne fatto presente all'Ufficio provinciale assistenza post-bellica di Udine che, giusta le intese intercorse con la Ragioneria generale dello Stato, questo Ministero si assumeva l'onere delle spedalità consumate dai profughi giuliani presso la Sezione psichiatrica dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli a decorrere dalla data di costituzione del disciolto Ministero dell'assistenza post-bellica, lasciando in sospeso solo la questione del pagamento di quelle consumate in periodo anteriore a detta data, essendosi al riguardo in attesa di chiarimenti.

« Allo scopo di poter concedere la formale autorizzazione al relativo pagamento, si richiesero, in pari tempo, i rendiconti di tutte le spedalità, distinti a seconda degli accennati due periodi e corredati degli atti di rito.

« Si soggiunge, pertanto, che non appena sarà pervenuta la documentazione richiesta, si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto all'Ospedale sopraccennato per le spedalità consumate dalla costituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica, salvo a procedere in un secondo tempo anche al pagamento delle spedalità anteriori alla costituzione del predetto Ministero, se verrà chiarito che queste ultime debbono far carico a questo Dicastero ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere come intende fare per potenziare genericamente, nei limiti dell'indispensabile, il Consorzio per la tutela della pesca sui laghi di Garda e Idro, oggi insufficientemente efficiente, data la scarsità dei mezzi messi a disposizione del Ministero ».

RISPOSTA. — « I Consorzi per la tutela della pesca debbono contare in via principale sulle entrate proprie, previste dall'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1504, e che sono costituite:

- 1°) dalle quote sociali;
- 2°) dai diritti per bollatura delle reti, quando siano autorizzati a compiere questo servizio;
- 3°) dai contributi degli enti locali;
- 4°) da altre entrate eventuali (quali, ad esempio, i contributi a carico dei titolari di diritti esclusivi di pesca previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 febbraio 1937, n. 799).

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concorrere al funzionamento dei Consorzi con contributi di entità non superiore all'aumentare dei redditi propri dei Consorzi stessi (articolo 50 del testo unico citato, 2° comma).

« Nel caso del Consorzio tutela pesca nei laghi di Garda e Idro, può affermarsi che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha contribuito nella misura massima consentita dalla modesta somma stanziata nel suo bilancio per la pesca. Ha concesso, infatti, un contributo di lire 300.000 per l'esercizio 1946-1947 ed una di lire 200.000 per quello in corso.

« Il contributo per l'esercizio 1946-47 si è reso riscuotibile solo in questi giorni, con notevole ritardo sul previsto, a causa degli intralci amministrativi e contabili derivati dalla divisione dei servizi della pesca tra il Ministero della marina mercantile (cui è stata attribuita la competenza per la pesca marittima) ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui è rimasta la competenza per la pesca nelle acque interne.

« Il mandato relativo al contributo per l'esercizio 1947-48 è in corso di registrazione.

« Invero ai Consorzi è venuto a mancare il gettito delle soprattasse sulle licenze di pesca (che hanno sostituito i diritti che in base all'articolo 22 del testo unico delle leggi sulla pesca venivano versati loro direttamente). Ma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mancato di interessare ripetutamente l'Amministrazione finanziaria per il sollecito versamento di dette soprattasse, in modo di procedere alla loro ripartizione. Purtroppo gli uffici provinciali competenti, nella prima applicazione di queste nuove disposizioni, sono incorsi in errori ed equivoci che vengono fatti rettificare per ogni singola provincia per iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Ma l'inefficienza del Consorzio va attribuita principalmente al disinteresse degli enti locali, che non hanno inteso contribuire alla ripresa dell'Ente con adeguati finanziamenti, oltre che alla troppo scarsa attività svolta dal commissario dell'Ente stesso, che non ha saputo riorganizzarlo, nonostante le precise istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; non ha curato di far affluire sufficienti entrate con il concorso degli enti locali e dei possessori dei diritti esclusivi di pesca.

« Per quanto riguarda la vigilanza, fu interessato il Corpo delle foreste a formare un distaccamento di guardie forestali presso il Consorzio, per l'esclusivo servizio della pesca. Ma ciò non è stato finora possibile realizzare per insufficienza di personale.

« Su concorde segnalazione dei prefetti di Brescia e Verona si è provveduto a nominare il presidente del Consorzio nella persona del ragioniere Gino Castellani in sostituzione del commissario dimissionario.

« Fra breve potrà essere corrisposto anche un ulteriore contributo al ripetuto Ente, con prelevamento dal fondo straordinario per la ricostruzione che soltanto ora si rende disponibile ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende far ultimare i lavori interrotti nel 1937, per completare la strada interrotta per soli tre chilometri che congiunge il paese di San Francesco con Valdiporro di Boscochiesanuova (Verona), lavori che, se ultimati, porterebbero ad un forte incremento commerciale e turistico di tutta la Lissinia ».

RISPOSTA. — « I lavori cui s'interessa l'onorevole interrogante furono a suo tempo intrapresi ad iniziativa delle autorità politiche e restarono limitati ad un primo tratto dell'estesa di un chilometro circa.

« Per la relativa spesa, lo Stato non è mai intervenuto ed anzi risulta che gli operai impiegati nei lavori eseguiti furono soddisfatti con prestazioni in natura.

« Il complemento della strada importerebbe attualmente una spesa di circa 60 milioni che si ritiene sproporzionata all'utilità dell'opera. Comunque, trattandosi di lavori di competenza degli enti locali, ogni iniziativa e valutazione a riguardo spetta agli enti stessi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CERAVOLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se — mentre viene consentita ai capitani ed ai primi tenenti dei carabinieri e del Corpo di amministrazione, che abbiano partecipato alla guerra 1915-18, la promozione a maggiori, se prescelti (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543) — non ritenga opportuno estendere questo provvedimento di giustizia ai tenenti e sottotenenti, i quali siano in possesso dello stesso requisito « partecipazione alla guerra 1915-18 », ciò anche per non creare sperequazioni e doglianze nelle categorie degli ufficiali inferiori ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento sull'avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri e del servizio di amministrazione, concretatosi nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, si basa su due tassativi presupposti:

a) partecipazione degli attuali capitani dei carabinieri e di amministrazione alla guerra 1915-18;

b) lunga permanenza nel grado di subalterno nel « servizio permanente »: permanenza che ha originato appunto la concessione della qualifica di 1° tenente.

« Una eventuale estensione del decreto legislativo n. 543 a favore di ufficiali che hanno soltanto il primo requisito, oltre a snaturare il provvedimento stesso importerebbe la promozione « per rimorchio » di « numerosi » altri pari grado, che li precedono nel ruolo, ma che non hanno nessuno dei citati requisiti; il che porterebbe ad un rivolgimento dei ruoli che occorre invece evitare.

« Ne deriva, pertanto, la non opportunità di promuovere la estensione richiesta dall'onorevole interrogante ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

CERAVOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se siano stati presi provvedimenti onde assodare la verità dei fatti e le responsabilità relative agli inconvenienti verificatisi in alcune zone della Calabria, ove, secondo alcune corrispondenze pubblicate nel n. 113 del *Giornale d'Italia* (ultima edizione) del 15 maggio 1948, pare siano state eseguite disinfestazioni con acqua comune invece che con liquido D.D.T. (dicloro-difeniltricloroetano) con grave danno economico della profilassi ».

RISPOSTA. — « Si ha motivo di ritenere che i fatti segnalati dal predetto giornale sull'impiego del D.D.T. in Calabria per la campagna

antimalarica siano infondati. Probabilmente, le persone che hanno fatto la segnalazione possono essere cadute in un equivoco per i seguenti motivi:

« Nello scorso anno fu impiegato D.D.T. sciolto in petrolio, mentre quest'anno, specialmente nelle regioni montuose di difficile accesso, per ragioni d'indole pratica ed economica, si adoperava prevalentemente una soluzione concentrata di D.D.T. in xilolo che al momento dell'uso viene « emulsionata in acqua ».

« Tanto la soluzione in petrolio che l'emulsione acquosa hanno pari azione insetticida; sembra, anzi, che quest'ultima sia nei suoi effetti leggermente superiore alla prima, in quanto darebbe luogo ad una ricristallizzazione del prodotto più minuta e più diffusa.

« È da rilevare, inoltre, che pervengono segnalazioni da parte della popolazione di altre regioni sulla minore efficacia del D.D.T. spruzzato quest'anno nei confronti delle mosche; ma tale fenomeno non è dovuto ad una minore attività dell'insetticida o al tipo del veicolo liquido (petrolio, xilolo emulsionato in acqua) bensì ad una maggiore resistenza dei suddetti insetti, la quale, com'è stato accertato da esperimenti in campagna e da prove di laboratorio, si appalesa nelle zone già trattate col D.D.T. negli anni precedenti.

« Il fenomeno stesso, che è oggetto ancora di studio, non si è verificato però nel campo degli anofeli, che finora risultano pienamente controllati mediante l'impiego del suddetto insetticida.

« Comunque sono stati interessati competenti uffici sanitari provinciali per assodare eventuali irregolarità di trattamento nelle zone di cui trattasi ».

*L'Alto Commissario*  
per l'igiene e la sanità pubblica  
COTELLESA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se, in relazione ai quotidianamente annunciati programmi di ricostruzione e ripresa degli affari e del commercio, non ritenga più che utile ed opportuno, addirittura indispensabile ed urgente, ridurre il costo, oggi elevatissimo, delle tariffe postali per le spedizioni in abbonamento di stampe propagandistiche di natura commerciale, dando così modo a tale categoria, di riprendere su vastissima scala, come anteguerra, le spedizioni delle stampe propagandistiche stesse, nell'interesse della ripresa della produzione e del commercio, del bilancio postelegrafonico,

dell'industria tipografica, dell'assorbimento della mano d'opera, in una parola della economia nazionale, nonché della riduzione del costo della vita ».

RISPOSTA. — « L'entità attuale delle tariffe postali in genere è tuttora inadeguata al costo effettivo dei servizi, il che è dimostrato dal notevole disavanzo del bilancio dell'Amministrazione.

« Basti considerare che l'importo dell'affrancatura, per esempio, di una lettera ordinaria, è aumentata di appena 20 volte rispetto all'anteguerra (lire 0,50-lire 10).

« Nei riguardi poi della tariffa per le spedizioni in abbonamento di stampe propagandistiche, non sembra che la spesa relativa possa considerarsi elevatissima; infatti, mentre la normale tariffa per le stampe ordinarie è di tre lire per ogni 50 grammi, per quelle a carattere propagandistico, purché spedite in quantità non inferiore ai 10.000 esemplari nel periodo di un mese, può essere concessa una riduzione del 50 per cento.

« Tenuto conto, quindi, dell'attuale valore della moneta, la spesa di lire 1,50 per ogni invio che non superi i 50 grammi non sembra possa ritenersi eccessiva.

« Per le considerazioni che precedono, e specialmente data la situazione deficitaria del bilancio di questa Amministrazione, pur apprezzando i motivi che hanno determinato la proposta dell'onorevole interrogante, sono spiacevole di non poter aderire alla richiesta riduzione di tariffa ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

CHIARAMELLO, CALOSSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se, in occasione del preannunciato impopolare aumento delle tariffe postelegrafoniche, non ritenga almeno opportuno escludere quelle voci (come, ad esempio, la tariffa per le spedizioni in abbonamento di stampe propagandistiche) che già sono state aumentate, non venti volte, ma 32 volte, cioè da lire 0,048 a lire 1,50, rendendo già pressoché praticamente inutile la loro esistenza, perché troppo gravosa ed insopportabile per chi deve spedire centinaia di migliaia di circolari, tenendo presente che il progettato aumento annullerebbe matematicamente e definitivamente la possibilità di tali spedizioni, con grave ripercussione e danno sull'industria tipografica e sul movimento commerciale già abbastanza pregiudicato dalla ben nota situazione economica generale ».

RISPOSTA. — « In proposito, nel ricordare che, anteguerra, la tariffa per la spedizione di stampe periodiche era di lire 0,048, in confronto a quella di lire 0,10 vigente per le stampe non periodiche, faccio notare che la prima era quindi circa la metà della seconda.

« L'agevolazione, che era stata sospesa dopo la guerra, fu poi ripristinata, concedendo la riduzione del 50 per cento rispetto alla tariffa delle stampe non periodiche, riduzione percentuale non diversa in sostanza da quella vigente anteguerra.

« Tale riduzione del 50 per cento sarà mantenuta in occasione delle prossime indispensabili modificazioni alla tariffa postale.

« In queste, peraltro, la tassa delle stampe non periodiche dovrà essere necessariamente aumentata, per essere avvicinata al costo del servizio stesso che attualmente grava in modo rilevante sul deficit dell'Amministrazione postale ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

CHIARINI, ROSELLI, BAZOLI, BIANCHINI LAURA e MONTINI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per venire incontro alla grave situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni agricole fortemente danneggiate dalle recenti grandinate in parte della provincia di Brescia. Infatti, in alcuni comuni, come Berlingo, Comezzano, Cizzago, Gussago Castrezzato, Zone ed altri, le perdite sono state del 100 per cento, e per le viti le conseguenze sono ancora peggiori per i danni che si ripercoteranno anche sul rendimento degli anni successivi. I danni subiti dalla sola produzione granaria dagli uffici comunali di controllo cereali sono computati superiori a 500 milioni.

« Perciò le popolazioni danneggiate chiedono aiuti sotto varie forme:

a) esclusione totale o parziale della corresponsione del grano all'ammasso per contingenza, in ragione degli accertamenti eseguiti dai competenti uffici;

b) assegnazione di cruscami, mangimi e concimi azotati;

c) esenzione o riduzione di imposte e tasse;

d) agli affittuari coltivatori-conduttori, con mano d'opera alle dipendenze, l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati, almeno per quei salariati occupati in più

nelle aziende oltre il normale imponibile di mano d'opera della provincia.

« I provvedimenti si ravvisano necessari, urgenti e umani ».

RISPOSTA. — « Per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, si osserva che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dalla grandinata in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano il carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicurano, pertanto, gli onorevoli interroganti che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Brescia, affinché riferisca, sentito l'Ufficio tecnico erariale, circa l'entità e la natura dei danni arrecati da dette grandinate ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati, per ciò che attiene alla competenza di questo Dicastero ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

CLOCCHIATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.*

— « Per conoscere quali provvedimenti essenziali sono stati presi per i profughi dell'Egeo in quanto, mentre per i profughi della Venezia Giulia tutte le misure sono state prese, per i profughi dell'Egeo irrisori sono stati al confronto gli aiuti.

« Inoltre per conoscere quali provvedimenti sono stati presi per gli ex dipendenti del Governo dell'Egeo ».

RISPOSTA. — « Si risponde quanto segue, anche per l'onorevole Presidente del Consiglio:

« I profughi dall'Egeo beneficiano, al pari di tutti gli altri profughi, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

« Tale decreto, come è noto, prevede l'ammissione in campo dei profughi; ovvero per coloro che hanno possibilità di sistemarsi diversamente una indennità di prima sistemazione di lire 12.000, maggiorata di lire 1000 per ogni componente la famiglia, nonché un sussidio giornaliero in lire 100 per il capo famiglia e in lire 45 per ogni componente la famiglia, oltre l'indennità caropane in lire 304 mensili *pro capite*, per il periodo di un anno ».

« Per quanto riguarda gli ex dipendenti del Governo dell'Egeo, che, com'è noto, era alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, il Comitato per la gestione amministrativa delle Isole, istituito nel 1946 e posto alle dipendenze di detto Dicastero, non mancò di rendersi conto della necessità di provvedere alla sistemazione degli impiegati e degli insegnanti già in servizio del Governo di Rodi meritevoli di particolare considerazione tanto per il contributo dato al buon funzionamento della Amministrazione italiana di quel possedimento quanto per i danni subiti per le vicende della guerra e del rimpatrio. Dopo attento esame dei vari aspetti della questione, le Amministrazioni interessate procedettero a stabilire le norme circa la sistemazione del personale di ruolo Egeo in base ai seguenti criteri fondamentali:

a) gli impiegati che l'11 maggio 1945 — data nella quale cessò di funzionare il Governo delle Isole italiane dell'Egeo — erano ancora in servizio, vengono ripartiti dalla Commissione centrale per lo avventiziato fra il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali tenendo conto del titolo di studio e delle mansioni svolte;

b) l'assunzione non è subordinata ad una preesistente facoltà della Amministrazione ad assumere personale non di ruolo, né alla disponibilità di posti nei contingenti di impiego non di ruolo. In quest'ultimo caso l'assunzione sarà effettuata in soprannumero;

c) alla sistemazione del personale insegnante sarà provveduto con successivo provvedimento.

« Il 7 maggio 1948, data fissata come termine utile per la presentazione delle domande di assunzione, erano pervenute al Ministero degli affari esteri — Ufficio Rodi, n. 317 domande, delle quali ne vennero decise, dalla Commissione centrale per l'avventiziato 274 e precisamente: 147 con decisione n. 8/22 del 12 maggio 1948 e n. 127 con decisione n. 9/40 del 25 maggio 1948.

« Le rimanenti 43 domande — rimaste in sospeso in attesa della regolarizzazione e del completamento della documentazione, sono attualmente presso la Commissione centrale per l'avventiziato che provvederà, non appena possibile, al loro esame ed all'assegnazione degli interessati fra le Amministrazioni statali.

« Per gli insegnanti già dipendenti dal cessato Governo di Rodi è già stato concretato un provvedimento legislativo che è in corso di perfezionamento ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

**CLOCCHIATTI.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere il motivo per cui numerose guardie giurate dei depositi della direzione di artiglieria di Piacenza vengono ingiustamente revocate dalle funzioni di guardie giurate ».

**RISPOSTA.** — « Nei mesi di marzo e di aprile 1948, l'Amministrazione militare, di fronte al ripetersi dei noti attentati ai depositi di armi e munizioni, dovette adottare particolari misure preventive per garantirne la sicurezza.

« Per quanto si riferisce alle guardie giurate, venne allora disposto che, fino a quando esse non fossero state militarizzate, era opportuno sostituirle con soldati alle armi nel servizio di sorveglianza di quei depositi che richiedevano particolari cautele.

« Il provvedimento eccezionale, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione è stata costretta ad adottare non si riferisce soltanto ai depositi della zona di Piacenza, ma anche a quelli delle altre regioni.

« È interesse dell'Esercito che, attraverso al militarizzazione delle guardie giurate, si renda possibile assicurare la migliore e più appropriata utilizzazione dei militari ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

**COLASANTO.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intende sospendere per breve tempo i molti trasferimenti del personale civile (Esercito), allo scopo di riesaminare le posizioni dei singoli interessati rispetto alla loro sistemabilità in ruolo, in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, alle rispettive condizioni di famiglia ed alle esigenze di servizio, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

« Non si ritiene equo trasferire i non sistemabili a ruolo, né il non dare la precedenza, nei cambi di residenza, a coloro che non abbiano carichi di famiglia o godano di pensioni o siano comunque in condizione di meno difficile sistemabilità nelle nuove sedi ».

**RISPOSTA.** — « Per sopperire ad esigenze di servizio, era stato disposto il trasferimento di 36 impiegati civili non di ruolo dal Comando militare di Napoli (che risulta avere esuberanza di personale rispetto agli organici) a quello di Torino e di 106 unità dal Comando militare di Bari a quello di Firenze.

« Nel dare disposizioni per i movimenti era stato raccomandato di tenere, nella scelta del personale, il dovuto conto delle rispettive condizioni famigliari e di sentire il parere delle organizzazioni sindacali interessate.

« Comunque i detti movimenti sono stati per ora sospesi ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

**COLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare quanto più possibile lo stanziamento e la erogazione di nuovi fondi alla Banca nazionale del lavoro ai sensi del decreto 15 dicembre 1947, n. 1419, a favore delle piccole e medie industrie e per il relativo credito alle medesime. Ciò in quanto i due miliardi erogati nello scorso gennaio sono stati esauriti dalla concessione a tutt'oggi di 500 mutui, mentre risultano giacenti, per il territorio centro-settentrionale d'Italia, oltre mille domande per un importo di circa sette miliardi. Ciò anche in relazione e con particolare riguardo alle piccole e medie industrie delle provincie in-

teressanti la linea gotica, per la maggior parte distrutte e che hanno urgente necessità di ripresa dopo aver dato tangibile prova di meritare ogni migliore incoraggiamento ».

**RISPOSTA.** — « Devo anzitutto rendere noto che la necessità dell'aumento di tali fondi è stata già da tempo prevista e, nello scorso aprile, fu predisposto, da parte delle competenti Amministrazioni, il relativo schema di provvedimento legislativo; ma per il parere sfavorevole del Ministro del bilancio di allora, data la situazione del bilancio che non consentiva nuovi oneri, tale progetto non ebbe corso.

« Ciò stante, la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie della Banca nazionale del lavoro ha fatto conoscere di essere disposta a continuare la propria attività anche senza la contribuzione di nuovi fondi da parte dello Stato sempre che, naturalmente, si autorizzino le necessarie varianti al proprio Statuto.

« In realtà, sotto certi aspetti, connessi con l'attuale politica del credito, non dovrebbe favorirsi l'estendersi oltre i limiti già assegnati, dell'autonomia di tali organi creditizi.

« Tuttavia, rendendomi conto, d'altro canto, delle rilevanti necessità di ripresa industriale del Paese e dei particolari bisogni del settore della piccola e media industria, mi riservo di sottoporre la proposta di cui sopra ad una prossima riunione del Comitato dei Ministri per il credito e risparmio, per una eventuale pronta risoluzione di tale importante questione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, affinché lo Stato adempia al suo obbligo di corrispondere, senza colpevoli ritardi, le pensioni ai mutilati dell'ultima guerra, procedendo insieme alla riforma della legislazione sulle pensioni di guerra, in guisa da ridare, tenendosi conto della svalutazione della moneta, alla pensione la sua funzione di risarcimento del danno subito dal cittadino, che, al servizio della collettività, ha riportato l'abolizione o la menomazione della capacità lavorativa ».

**RISPOSTA.** — « Il problema delle pensioni di guerra è oggetto di attento e particolare esame e si stanno predisponendo i mezzi che ne permettano la pronta e radicale soluzione.

« L'ampliamento delle sedi dei servizi e l'adeguato rafforzamento del personale, che si tende decisamente a perseguire, congiuntamente alle agevolazioni recentemente sancite nell'esame e nella definizione delle domande di pensione consentiranno di apportare solleciti soccorsi alle numerosissime vittime della guerra.

« D'altro canto, la prospettata esigenza di tener conto, nella misura delle pensioni, dell'alto costo della vita è stata già segnalata alla Commissione incaricata della riforma della legislazione sulle pensioni di guerra, i cui lavori sono ormai quasi ultimati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*al tesoro*  
*per le pensioni di guerra*  
VIGORELLI

**COLITTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Perché consideri se non sia opportuno completare l'ordinanza 27 febbraio 1948, n. 2384/41 sui trasferimenti annuali degli insegnanti elementari, disponendo che i sinistrati siano inclusi in una graduatoria preferenziale, così come è stato fatto per i comandi negli anni precedenti ».

**RISPOSTA.** — « Nell'ordinanza in parola, agli effetti dei trasferimenti, i maestri sinistrati sono considerati appunto preferenzialmente. Le preferenze sono stabilite dall'articolo 8. dell'ordinanza, il quale dispone che il provveditore agli studi nell'assegnazione dei posti dà la precedenza:

a) ai maestri che per interferenze politiche durante il regime fascista furono trasferiti per servizio o non ottennero la sede alla quale avrebbero avuto diritto;

b) ai maestri che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7 della stessa ordinanza.

« Alla lettera c) dell'articolo 7 sono appunto considerati i maestri i quali abbiano avuta la casa distrutta o resa inabitabile per fatti di guerra — e sia tuttora inabitabile — con perdita di masserizie nella sede in cui essi sono titolari o in quella nella quale fossero stati regolarmente autorizzati a risiedere, ossia sono considerati i maestri sinistrati.

« Tali maestri sono preceduti unicamente dalla categoria dei maestri danneggiati, quanto a trasferimenti, dall'ex regime fascista (che si riducono a pochissime unità, se pure ancora ne esistano) e sono considerati sullo stesso piano dei maestri profughi dai territori già annessi e occupati, dai possedimenti o dalle colonie (lettera a) dell'articolo 7) e dei

maestri profughi dalle zone che non fanno più parte del territorio nazionale (lettera *b*) dell'articolo 7).

« Se l'onorevole interrogante ha inteso di proporre che ai maestri sinistrati si debba dare una preferenza assoluta rispetto a tutti gli altri aspiranti ai trasferimenti, si osserva che l'accoglimento della proposta non sarebbe opportuno, perché la condizione dei maestri profughi, come sopra indicati, non è meno degna di considerazione rispetto a quella dei maestri sinistrati, e appunto perciò gli uni e gli altri sono stati considerati alla pari, agli effetti dei trasferimenti.

« Conviene aggiungere, poiché l'onorevole interrogante si riferisce al trattamento fatto ai maestri sinistrati nelle disposizioni che in questi ultimi anni furono emanate per i cosiddetti comandi (assegnazioni provvisorie), che anche da tali disposizioni i maestri sinistrati e i maestri profughi furono considerati alla pari agli effetti della concessione dell'assegnazione provvisoria ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga conforme ad equità ed a giustizia disporre — in aggiunta a quanto disposto con ordinanza ministeriale n. 2384/11 del 27 febbraio 1948, contenente norme per il trasferimento degli insegnanti elementari — che siano considerati alla stessa stregua dei maestri vincitori dei concorsi espletati « per titoli ed esami » dai provveditori per le scuole delle categorie superiori alla quinta, ai sensi del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, quelli che riuscirono vincitori nei concorsi espletati nel 1942, ma relativi agli esami scolastici dal 1940 al 1942, « per soli titoli », o almeno — subordinatamente — tener distinti i vincitori dei concorsi per titoli dai maestri che non hanno partecipato ad alcun concorso, mentre secondo la lettera *c*) dell'ordinanza predetta, questi ultimi sono equiparati agli altri ».

RISPOSTA. — « È da osservare che le precedenti stabilite dall'ordinanza ricordata dall'onorevole interrogante, prendono in considerazione, con equa valutazione, la condizione dei maestri che in passato sostennero un concorso per la conquista di un posto, precisamente nel comune in cui ora essi si trovano e sono i maestri vincitori dei concorsi comunali, quando certi comuni avevano l'autonomia scolastica, e i maestri vincitori dei con-

corsi per esami, banditi dai provveditori, dopo che le autonomie scolastiche comunali furono soppresse (1934)); questi ultimi maestri si cimentarono negli esami di concorso proprio per conseguire il posto in quel certo comune e vi concorsero, non in quanto già maestri di ruolo, ma in quanto abilitati all'insegnamento elementare (ai concorsi in parola potevano partecipare infatti maestri di ruolo e non di ruolo).

« Ben diversa è la condizione dei maestri vincitori dei concorsi per soli titoli a posti di categoria superiore alla quinta: l'ordinamento stabilito col regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, distingueva i posti magistrali in cinque categorie, secondo l'importanza dei comuni (popolazione) e nelle prime quattro categorie erano distribuiti i capoluoghi di provincia. Per ciascuna categoria, dalla quinta alla prima, era stabilito un progressivo trattamento economico, in modo che per i maestri era costituita una vera e propria carriera, con miglioramento di assegni e con miglioramento della sede.

« Per consentire lo svolgimento di tale carriera, una quota parte dei posti vacanti nei comuni delle categorie superiori era messa a concorso per soli titoli, senza che nessuno sforzo di speciale preparazione si richiedesse nel maestro che aspirava a passare dalle categorie inferiori a quelle superiori.

« Da ciò consegue che i maestri in parola conquistarono il posto in condizioni non diverse da quelle dei maestri che, in seguito, soppresse le categorie, ebbero un posto nello stesso comune a seguito di trasferimento per domanda (i trasferimenti magistrali per domanda non sono che concorsi per titoli).

« In base alle considerazioni che si sono espresse, non si vede con quale fondamento si potrebbe fare uno speciale trattamento ai maestri vincitori di concorsi per soli titoli, banditi dai provveditori per i posti che appartenevano alle categorie superiori alla quinta ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, per ragioni di equità e di giustizia, non sia opportuno e logico — prima di effettuare l'inquadramento del personale direttivo ed ispettivo delle scuole primarie, nei nuovi gradi 8° e 7° di gruppo *B*, di cui al decreto legislativo in corso di attuazione — procedere alla promozione dal grado di direttore a quello di ispettore dei di-

rettori didattici, già partecipanti al concorso ispettivo di idoneità, disposto con decreto ministeriale 12 maggio 1939, che, giudicati prima meritevoli del passaggio al grado superiore dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sostennero in seguito, nel mese di ottobre 1941 (con esito favorevole) le tre prove scritte d'esame, senza ricevere la chiamata per le conclusive prove orali, né l'attesa promozione, a causa dell'inatteso regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27, che sostituì alle medesime lo scrutinio di merito comparativo, ai sensi della circolare ministeriale 15 aprile 1942, contenente criteri di valutazione dei titoli di merito e di anzianità di servizio in stridente contrasto con le disposizioni contenute dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che regolano lo stato giuridico e gli avanzamenti di carriera del personale civile dipendente dalle Amministrazioni statali ».

RISPOSTA. — « È anzitutto da tener presente che non è giuridicamente possibile procedere a promozioni nel personale di vigilanza delle scuole elementari prima di effettuare l'inquadramento del personale stesso, previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, in quanto l'inquadramento — attualmente in corso — ha effetto, ai sensi dell'articolo 4 del detto decreto, a decorrere dal 1° ottobre 1947.

« Ciò premesso, s'informa che con regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, fu disposta, in dipendenza dello stato di guerra (che non avrebbe consentito a tutti gli interessati la possibilità di parteciparvi) la revoca dei bandi di concorso per nomine e promozioni nelle Amministrazioni statali e fu stabilito che, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, il conferimento dei posti, già da attribuire per concorso interno, avvenisse, non più per esami, ma in base a scrutinio per merito comparativo. Nei casi in cui le prove scritte fossero già state espletate, dei risultati di esse si sarebbe dovuto tener conto nella compilazione della graduatoria. Il successivo decreto 15 aprile 1942 del Capo del Governo dettò precise norme per il detto scopo, stabilendo coefficienti di 5, 4, 3 e 2 punti a favore di coloro che le prove in questione avessero superato con la votazione, rispettivamente, di 10, 9, 8 e 7 decimi.

« Il concorso per posti d'ispettore scolastico di circolo, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1939, fu, in ottemperanza alle norme di cui sopra, sospeso dopo che le prove scritte erano state effettuate; e del risultato delle medesime fu tenuto conto dalla Com-

missione incaricata della compilazione della graduatoria dei 250 direttori didattici da promuovere ispettori di circolo: graduatoria che successivamente, in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 401, è stata « defascistizzata » e definitivamente approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1947.

« In sostanza, in attuazione di norme di carattere generale, comuni, cioè, a tutte le Amministrazioni dello Stato, si è sostituito ad un criterio di promozione-concorso un altro criterio-graduatoria di merito, con valutazione dei risultati delle prove scritte sostenute nel concorso iniziato e non portato a termine.

« Si reputa necessario precisare al riguardo che il concorso bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1939, sospeso nel 1942 era per posti di ispettori di circolo e non già di circoscrizione e per un grado, il 9°, che con successiva legge 31 maggio 1943, n. 570, venne conferito a tutti i direttori didattici, e, quindi, anche a coloro che, pur avendo superato le prove scritte in questione, non erano stati compresi nella graduatoria di merito comparativo. Nessun danno pertanto è derivato ai direttori cui s'interessa l'onorevole interrogante dal mancato espletamento del concorso, sostituito, comunque, da una graduatoria di merito.

« Si dichiara infine che — sebbene dell'esito delle prove scritte a suo tempo sostenute, sia stato tenuto conto, come sopra accennato, nella detta graduatoria — la votazione in esse riportata potrà essere tenuta presente ai fini della nuova graduatoria di merito comparativo, che dovrà essere predisposta, subito dopo l'inquadramento in corso, per le promozioni dei direttori didattici a ispettori di circoscrizione ».

*Il Ministro*

GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non sono stati ancora ripresi i lavori di costruzione del terzo lotto delle case per impiegati statali in Via De Attellis di Campobasso. I precedenti di tale pratica sono i seguenti:

a) con nota n. 1776 del servizio tecnico del 26 gennaio 1948 del Comitato centrale I.N.C.I.S. di Roma furono richiesti i nominativi di ingegneri disposti ad assumere la direzione dei lavori, il cui ammontare fu previsto in lire 100.900.000;

b) con nota n. 3249 del 12 febbraio 1948 fu richiesto un elenco di ditte da invitare per il completamento dei lavori.

« Alle suddette due note fu risposto dalla Intendenza di finanza di Campobasso con nota n. 47 del 17 febbraio 1948 e con nota n. 49 del 1° marzo 1948 ».

RISPOSTA. — « I lavori di completamento del terzo lotto di case dell'I.N.C.I.S. in Campobasso, il cui progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 401 dell'11 febbraio 1948, sono in corso di appalto presso l'Istituto stesso.

« Le fondazioni dei fabbricati, sulle quali si innalzeranno le nuove strutture, furono eseguite dall'impresa Molinari Natale nel 1943, ed i lavori, a causa degli eventi bellici, furono sospesi nel settembre dello stesso anno.

« Mentre si fa presente che sono in corso presso l'I.N.C.I.S. gli atti per lo scioglimento dei rapporti contrattuali con l'impresa Molinari, si informa che l'I.N.C.I.S. stesso, prima di iniziare i nuovi lavori ha ritenuto necessario accertare, mediante collaudo, ai fini della stabilità dell'erigendo fabbricato, la regolare esecuzione delle fondazioni ed a tal fine si sta procedendo alla nomina dell'ingegnere collaudatore.

« In ogni modo, eseguiti alcuni saggi sotto la sorveglianza dell'ingegnere capo del Genio civile, e in seguito al loro esito favorevole, l'I.N.C.I.S. ha indetto egualmente la gara di appalto e ad essa, tra le altre ditte, è stata invitata anche l'impresa Molinari ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere — anche per alleviare la disoccupazione del posto, che diventa sempre più allarmante — alla sollecita ricostruzione dell'unico mezzo di comunicazione già esistente tra l'Abruzzo e il Basso Molise: il ponte sul Trigno, fra i comuni di Montemitro (Campobasso) e Tuffillo (Chieti), distrutto da bombardamenti aerei nell'ottobre 1943 e non ancora ricostruito, con gravissimo danno delle popolazioni della zona, costrette a percorrere, per recarsi da un centro all'altro, oltre 200 chilometri di strada, con enorme perdita di tempo e spese non indifferenti, mentre, quando esisteva il ponte, impiegavano, per accedere dai posti sull'una sponda e quelli posti sull'altra, appena mezz'ora ».

RISPOSTA. — « Il ponte sul Trigno, alla cui ricostruzione s'interessa l'onorevole interrogante, fa parte di strada provinciale.

« L'Amministrazione della provincia di Chieti, che si è impegnata alla compilazione del progetto, sollecitata dal provveditorato regionale alle opere pubbliche ha assicurato che quanto prima presenterà l'elaborato.

« Espletata, quindi, la necessaria istruttoria, il provveditorato medesimo darà corso all'opera nel prossimo esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CANEVARI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali gli ingegneri liberi professionisti del Molise, i quali hanno dal Ministero dei lavori pubblici, tramite il Genio civile di Campobasso, ricevuto incarichi professionali (redazione di progetti e direzione di lavori) non riescono ad ottenere neppure una piccola parte dei compensi ad essi spettanti, pur avendo sostenuto spese rilevanti per accessi, sopralluoghi, bolli, copie eligrafiche, registrazioni di concessioni ed altro ».

RISPOSTA. — « Le ragioni per le quali non sono state ancora perfezionate le convenzioni intervenute tra l'Amministrazione dei lavori pubblici ed i liberi professionisti del Molise, sono dovute al fatto che, trattandosi di progetti per opere a sollievo della disoccupazione, la cui spesa a' termini dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 10 agosto 1945, n. 517, resta per metà a carico degli Enti locali, si è reso necessario chiedere agli Enti stessi le deliberazioni di impegno a rimborsare metà delle spese che verranno anticipate dallo Stato per la liquidazione degli onorari ai suddetti professionisti.

« Tali deliberazioni sono state ripetute volte sollecitate a mezzo del Genio civile, il quale ha anche segnalato l'inconveniente alla Prefettura per un suo intervento presso le Amministrazioni comunali.

« Si assicura l'onorevole interrogante che non appena dette deliberazioni saranno prodotte, si darà corso, con sollecitudine, all'approvazione delle convenzioni di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando avrà inizio la costruzione della importantissima strada che dovrà finalmente unire alla rete provin-

ziale il comune di Concacasale, in provincia di Campobasso, per accedere al quale bisogna ora percorrere diversi chilometri a piedi o a dorso di mulo. Pare che la strada sia progettata sin dal 1926! Ma, come ormai per immodificabile costume accade, mentre nelle altre parte d'Italia si pensa anche alle rifiniture, del Molise nessuno si cura. È perciò che il progetto suddetto pare sia stato messo da parte comè cosa inutile e fastidiosa. E dire che l'onorevole Tupini, visitando il Molise, promise « a tutti un poco », evitando il « tutto a pochi »!

**RISPOSTA.** — « La strada di allacciamento del comune di Concacasale fu ammessa ai benefici del decreto-legge 30 giugno 1918, numero 1019, con decreto ministeriale 24 dicembre 1919, n. 5844, integrato dai decreti ministeriali 30 agosto 1922, n. 4868 e 30 maggio 1927, n. 1535.

« L'esecuzione dell'opera fu più volte rinviata per l'impossibilità di provvedere al relativo finanziamento.

« Con deliberazione 16 febbraio 1940, numero 251, il suddetto comune avocò a sé la esecuzione dei lavori in parola, affidando, ai sensi del regio decreto 2 settembre 1919, numero 1628, l'incarico dell'aggiornamento del relativo progetto e della gestione e direzione dei lavori all'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni.

« In seguito alla soppressione di detto Istituto, gli elaborati progetti furono restituiti al comune interessato dall'ufficio stralcio di detto Istituto con nota 21 marzo 1942, n. 284.

« In seguito a nuove premure il provveditore alle opere pubbliche di Napoli, interessato al riguardo ha fatto presente che per la costruzione delle strade suddette esiste un progetto prevedente la costruzione di una arteria allacciante Venafro e Concacasale della lunghezza di chilometri 11, per la quale venne inserita una previsione di lire 180.000.000 nel programma quinquennale di opere pubbliche.

« Di tale progetto è stato fatto uno stralcio per l'importo di lire 30 milioni, ma per il momento sia pure riconoscendo l'utilità dell'opera questo Ministero si trova nell'impossibilità di disporre l'esecuzione dei lavori progettati.

« Si assicura peraltro che non si mancherà di tenere in evidenza la prospettata necessità ove fosse possibile iniziare la strada con i fondi del prossimo esercizio.»

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non si è provveduto sin'oggi a quanto occorre, perché centinaia di persone, sfollate dai paesi, dove si trovavano all'inizio delle operazioni belliche ritornassero là dove esplicavano la propria attività, e quali provvedimenti si intendono comunque prendere, perché senza ulteriore indugio dette persone riacquistino la possibilità di riprendere le proprie occupazioni ».

**RISPOSTA.** — « È da premettere che non rientra nella competenza di questo Ministero provvedere a tutto quanto occorre per consentire il ritorno degli sfollati ai paesi, dove si trovavano all'inizio delle operazioni belliche.

« Il problema del ritorno in sede degli sfollati presenta carattere di complessità e non può risolversi soltanto in funzione della costruzione di nuove case, essendo noto, fra l'altro, che gli sfollati nei grandi centri, anche se non trovano nella nuova sede una stabile occupazione, sono generalmente riluttanti a tornare nelle sedi di origine.

« Il testo unico delle disposizioni per l'alloggio dei senza tetto, approvato con decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, anche allo scopo di agevolare il rientro in sede degli sfollati, concede, come è noto, particolari benefici a favore dei privati che provvedono alla riparazione o ricostruzione dei propri fabbricati danneggiati dalla guerra, e autorizza, inoltre, l'Amministrazione dei lavori pubblici a costruire, a totale suo carico, alloggi per senza tetto nei comuni particolarmente danneggiati dalla guerra.

« Questa Amministrazione ha svolto e sta tuttora svolgendo una notevolissima attività in tal campo, il cui ulteriore sviluppo è in relazione alle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di lavori del genere.

« È da tener presente al riguardo che il numero dei vani distrutti a causa della guerra e quello dei vani talmente danneggiati da considerarsi inutilizzabili e quindi da ricostruire, ascende a n. 2.609.000, ai quali sono da aggiungere ben 3.228.000 vani leggermente danneggiati. Il numero complessivo di vani di abitazione sinistrati ascende pertanto in cifra tonda a 6.000.000.

« Alla fine del mese di marzo 1948 risultavano riparati vani numero 2.094.422 con una spesa di lire 62.214.531.000, ricostruiti vani n. 34.469 con una spesa complessiva di lire

7.939.359.000 e costruiti nuovi alloggi per numero 82.758 vani con una spesa di lire 14 miliardi 870.146.000 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se è esatta la notizia che si intende conferire ai cancellieri laureati in giurisprudenza le funzioni giudiziarie, e, più precisamente, ai laureati con lode, agli avvocati ed ai vice pretori onorari e se è vero che si sta all'uopo redigendo un disegno di legge ».

RISPOSTA. — « La facoltà di conferire funzioni giudiziarie a laureati in giurisprudenza era prevista, con decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, per provvedere alle speciali esigenze degli uffici giudiziari, determinate dalla sospensione dei concorsi durante lo stato di guerra. Peraltro la situazione del personale della magistratura si va ormai normalizzando per essere stati indetti e, in buona parte espletati, i concorsi per i posti vacanti; e quindi non vi è motivo di nuove deroghe al principio sancito anche dalla Costituzione che l'ingresso in magistratura avviene per concorso.

« Soltanto per i profughi giuliani, con decreto in corso di pubblicazione, viene concesso un nuovo termine di trenta giorni per il predetto conferimento; e ciò in considerazione delle speciali ragioni che consigliano a loro favore un trattamento di equità, essendo essi in gran parte avvocati rimasti privi di ogni cespite professionale.

« A prescindere da quest'ultimo decreto, nessun altro provvedimento di legge è attualmente in corso allo scopo di conferire funzioni giudiziarie alle categorie di laureati in giurisprudenza indicate nell'interrogazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere congruamente alla revisione della vigente legislazione in materia di locazioni di immobili urbani, eliminandosi o correggendosi quelle situazioni profondamente ingiuste determinatesi in base alle norme in vigore, in materia di subaffitto e di facoltà per il proprietario di rientrare in possesso del proprio appartamento ».

RISPOSTA. — « In materia di subaffitto e di facoltà per il proprietario di rientrare in possesso del proprio appartamento sono rimaste inalterate le disposizioni già dettate rispettivamente dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, essendosi il recente decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596 limitato a prorogare, sino al 30 settembre 1948, la proroga delle locazioni senza modificare la disciplina vigente.

« In sede di riesame del problema delle locazioni per regolare la loro sorte per il periodo posteriore al 30 settembre 1948, spetterà al Parlamento provvedere ad ogni eventuale rielaborazione della materia, atta a modificare anche l'attuale disciplina delle sublocazioni e delle facoltà del proprietario di rientrare in possesso del proprio appartamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione del ponte sul torrente Rio in servizio della strada provinciale n. 68 « Boiano-Colledanchise » in provincia di Campobasso.

« Tale ponte fu distrutto in seguito agli eventi bellici. Con i fondi dell'A. M. G. l'ufficio del Genio civile di Campobasso provvede a costruire una passerella in legno; ma questa, dato il traffico pesante, che si svolge lungo la strada, che allaccia alla Campania tutti i comuni dei mandamenti di Trivento e di Frosolone, è crollata ».

RISPOSTA. — « La necessità della ricostruzione del ponte sulla provinciale n. 68, cui si interessa l'onorevole interrogante, è ben nota a questa Amministrazione. I relativi lavori, dell'importo presunto di lire 18 milioni potranno eseguirsi nel corrente esercizio finanziario se le condizioni di bilancio lo consentiranno ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non si intende finanziare la ricostruzione del ponte sul fiume Biferno in servizio della strada provinciale n. 73 (seconda diramazione della Bifernina) in provincia di Campobasso. La riapertura al transito della

strada interessa molto il comune di Guardialfiera, che dipende giudiziariamente da quello di Cascacalenda. Ora, per accedere a tale comune gli abitanti di Guardialfiera debbono percorrere un lungo giro passando per Larino ».

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Biferno in servizio della strada provinciale n. 73 cui s'interessa l'onorevole interrogante, dell'importo di lire 24 milioni e 500.000 sono compresi nel programma delle opere da eseguire nel primo quadrimestre del corrente esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si eseguono ancora in Salcito (Campobasso) i lavori di completamento dell'acquedotto « Marchesano » lavori urgenti in quanto l'acqua di cui oggi dispone il suddetto comune, è insufficiente ed affatto potabile ».

RISPOSTA. — « Può assicurarsi l'onorevole interrogante che l'acquedotto « Marchesano » non ha bisogno di ulteriori lavori di completamento essendo stati ultimati nel 1946 quelli per l'allacciamento alla sorgente ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si intende ostinatamente riaprire al traffico la strada, che unisce Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) alla vicina Puglia. Tale strada è da oltre venti anni interrotta a causa di una frana; ma diverse volte i tecnici si sono recati sul posto per risolvere il problema con una variante. Nulla, però, sin'oggi è stato fatto ».

RISPOSTA. — « I lavori di riparazione della strada cui si interessa l'onorevole interrogante non sono di competenza di questo Ministero.

« Ogni iniziativa a riguardo spetta alla Amministrazione provinciale la quale potrà, per l'esecuzione dei lavori stessi, chiedere a questo Ministero medesimo la concessione dei benefici di legge ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto, e pare non si intenda provvedere, al finanziamento della ricostituzione del muro di sostegno, già esistente, lungo la traversa interna dell'abitato di Capracotta (Campobasso), della strada provinciale n. 70 « Montesangrina » e andato distrutto, poi, in seguito agli eventi bellici.

« La mancata ricostruzione di tale muro può provocare la interruzione del transito lunga tale traversa, con pregiudizio non solo degli abitanti di Capracotta, che è fra i comuni maggiormente disastriati dalla guerra, ma anche di quelli degli altri comuni della Valle del Sangro, pure gravissimamente disastriati, i quali accedono al capoluogo della provincia ed al capoluogo giudiziario di Isernia lungo appunto la detta traversa ».

RISPOSTA. — « Si assicura che i lavori di ricostruzione del muro di sostegno della traversa esterna dell'abitato di Capracotta, preventivati per un importo di lire 2.200.000, sono compresi nel programma dei lavori da eseguire nel secondo o terzo quadrimestre del corrente esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Perché voglia considerare la situazione nella quale trovasi il comune di Cerro al Volturno, in provincia di Campobasso, che da anni attende la costruzione di un impianto elettrico, e per far conoscere se non ritenga necessario l'intervento dello Stato per risolvere l'annoso problema ».

RISPOSTA. — « Nessun provvedimento può adottare l'Amministrazione dei lavori pubblici per la costruzione dell'impianto elettrico in Cerro al Volturno.

« Trattasi invero di opera nuova e, quindi, alla stessa deve provvedere il comune interessato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sarà finanziato il completamento della costruzione della strada, che dovrà congiungere Sepino, in provincia di Campobasso, a Pietraroia, in provincia di Benevento ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dei lavori pubblici ha provveduto all'appalto dei lavori per la costruzione di un primo tronco della strada Pietrarroia-Sepino surriportata dell'importo di lire 15 milioni ed ha già disposto la consegna e l'inizio dei lavori.

« I lavori suddetti, previsti a sollievo della disoccupazione, vengono finanziati in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, e precisamente con l'anticipo della intera somma da parte dello Stato, salvo rimborso del 50 per cento della spesa da parte dell'Ente interessato in 30 annualità.

« Essendo esauriti i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione, il prosieguo ed il completamento della strada in parola sono subordinati all'assegnazione da parte del Tesoro di ulteriori fondi per opere di carattere straordinario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si intende, per la alimentazione idrica di Campobasso, utilizzare le sorgenti « Cacciapesce » e « Mezzomonaco » che complessivamente potrebbero dare un apporto di litri 1,5 al minuto, e soddisfare quindi i bisogni di circa 2000 abitanti di detta laboriosa quanto paziente cittadina, che da anni stanno invocando dalle competenti autorità provvedimenti idonei a porre fine ad una davvero dolorosa situazione ».

RISPOSTA. — « Devesi premettere che i lavori cui si interessa l'onorevole interrogante sono di competenza degli enti locali salvo la concessione dei benefici di legge.

« Questa Amministrazione, con decreti 7 gennaio 1943, concesse al comune di Campobasso due sussidi; uno di lire 314.000 per la riattivazione del vecchio acquedotto « Cacciapesce », l'altro di lire 278.000 per la sopraelevazione e distribuzione dell'acqua di « Fontana Vecchia ».

« È da ritenere che il comune non abbia eseguito i lavori, in quanto nessuna richiesta di pagamento in relazione ai sussidi concessi è stata fatta dal comune stesso.

« Per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque di « Mezzomonaco » non risulta che sia stata avanzata alcuna richiesta da parte del comune interessato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno che le agevolazioni concesse con il decreto presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1498, per la industrializzazione del Mezzogiorno siano concesse anche alle industrie danneggiate dagli eventi bellici e ricostruite « prima del detto decreto », essendo ingiusto che siano dati vantaggi a chi ha atteso l'aiuto governativo prima di operare e non a chi, sollecito degli interessi del Paese, affrontando sacrifici, si è affrettato a ricostruire ».

RISPOSTA. — « La competenza di estendere le agevolazioni concesse con il decreto presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1498 per la industrializzazione del Mezzogiorno anche alle industrie danneggiate dagli eventi bellici e ricostruite prima del decreto in parola è del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro.

« Pertanto l'interrogazione di cui sopra va diretta a detti Ministeri ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non creda proporre una modifica della legge sulle pensioni, in guisa che sussista la reversibilità delle stesse a favore della moglie del pensionato, anche se il matrimonio non sia stato contratto quando il funzionario, poi pensionato, era in attività di servizio ».

RISPOSTA. — « Il principio al quale sono informate le vigenti disposizioni, nello stabilire come condizione indispensabile per la concessione della pensione di reversibilità che il matrimonio sia celebrato prima della cessazione dal servizio trova la sua ragione giustificatrice, oltreché in considerazioni di ordine finanziario, anche in ragioni essenzialmente morali, e cioè per evitare la celebrazione di matrimoni nella vecchiaia aventi soprattutto lo scopo di assicurare alla moglie, all'atto della morte del marito, un assegno vitalizio a carico dello Stato.

« Anche dal punto di vista strettamente giuridico occorre tener presente la circostanza che alla data del collocamento a riposo si interrompe ogni rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione pubblica, di modo che non può tenersi conto ai fini della pensione che dello stato civile esistente a tale data.

« Del resto anche la più recente legislazione in materia ha mantenuto fermo lo spes-

so principio, come si può desumere dalle norme sulla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia le quali negano il diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39).

« A ciò va aggiunto che la concessione della pensione nel caso di matrimonio contratto dopo il collocamento in quiescenza determinerebbe l'abrogazione, a maggior ragione, di tutte le condizioni previste per il personale in attività di servizio che ha oltrepassato il 50° anno di età.

« Occorre infine considerare che l'onere delle pensioni ordinarie è già assai gravoso per il bilancio statale, e presenta un incremento progressivo, di modo che occorre evitare ogni ulteriore aumento di tale spesa per effetto della estensione degli aventi diritto a pensione.

« Ciò stante, non si ritiene possibile l'emanazione di un provvedimento nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non è stata ancora accolta la proposta di un corso per carpentieri ed addetti a lavori stradali da svolgersi presso la scuola I.C.E.R. del comune di Boiano, in provincia di Campobasso, da tempo trasmessa al Ministero del lavoro dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, avente la sua sede in Roma ».

RISPOSTA. — « Debbo precisare che la proposta per l'istituzione del corso per carpentieri e addetti a lavori stradali da svolgersi presso la scuola I. C. E. R. di Boiano è pervenuta al Ministero del lavoro da parte dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, soltanto il 19 aprile 1948, data in cui la disponibilità del fondo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 7 novembre 1947, n. 1264, erano già esaurite.

« Per tale ragione non è stato ancora possibile sottoporre la proposta stessa all'esame del Comitato di coordinamento di cui al citato decreto n. 1264.

« Posso, comunque, assicurare che, non appena l'afflusso di nuovi fondi lo consenti-

rà, la richiesta dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria sarà tempestivamente portata all'esame del suddetto Comitato per il parere sull'autorizzazione all'apertura del corso di cui trattasi ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si eseguono ancora in Salcito (Campobasso) i lavori per completamento delle fognature e sistemazione del cimitero, lavori per i quali è stata già stanziata la somma di lire 3 milioni ».

RISPOSTA. — « Il progetto dei lavori di completamento delle fognature e di sistemazione del cimitero del comune di Salcito, dell'importo di lire 3.000.000 è in corso di approvazione.

« Si è intanto autorizzato l'appalto ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si provvede ancora ad apportare le necessarie indifferibili riparazioni alla chiesa parrocchiale di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) danneggiata da eventi bellici ».

RISPOSTA. — « Per la riparazione della chiesa parrocchiale di Sant'Elia a Pianisi, cui s'interessa l'onorevole interrogante, nessuna richiesta è stata avanzata né dal comune né dalle autorità ecclesiastiche e, pertanto, nessun intervento poteva spiegare questa Amministrazione a riguardo.

« Sono state impartite istruzioni ai competenti uffici per gli opportuni accertamenti, in esito ai quali questo Ministero adotterà i provvedimenti del caso, in relazione alle disponibilità di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si deleghi il Capo dello Stato ad emanare un decreto di amnistia e di indulto per reati comuni, che da più parti era stato preannunciato come uno dei primi atti del Presidente della Repubblica e che giustamente si è fatto, poi, rilevare non poter es-

sere emanato dal Capo dello Stato, senza una legge di delegazione del Parlamento (articolo 79 della Costituzione) ».

RISPOSTA. — « Un provvedimento di generale clemenza per i reati comuni richiesto dall'onorevole interrogante non appare opportuno, dopo i numerosi decreti di amnistia e di indulto già intervenuti dal 1943 fino al febbraio 1948.

« Il Governo, come per il passato, continua ad interessarsi in maniera veramente notevole in favore di quei condannati che ne risultano meritevoli con provvedimenti di grazia, i quali, consentendo l'esame dei singoli casi, eliminano gli inconvenienti di un provvedimento di generale clemenza ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se è vera la notizia, divulgata dai giornali, che si sta preparando un bando di concorso a 53 posti di notaio, riservato ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, e se non ritenga opportuno estendere il concorso ai combattenti, ai feriti, agli invalidi e mutilati dell'ultima guerra ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 13 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno successivo, è stato indetto un concorso per titoli a 53 posti di notaio.

« Poiché il concorso è riservato soltanto ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440, non è possibile ammettere al concorso stesso altre categorie di aspiranti (combattenti, feriti, mutilati o invalidi) che non posseggano i requisiti stabiliti dalla succitata disposizione di legge né si ritiene di proporre al Parlamento un provvedimento che consenta ad altre categorie di benemeriti la facoltà di partecipare al concorso in quanto speciali provvidenze in favore di dette categorie vennero adottate sia mediante il concorso per titoli a 150 posti di notaio recentemente esaurito sia riservando la metà dei posti nel concorso per esami tuttora in corso ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga conforme ad equità e giustizia di ammettere senz'altro in servizio gli operai e gli

impiegati dipendenti dallo Stato e da enti sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato (già regolarmente in servizio presso i detti uffici alla data dell'8 dicembre 1943) i quali, ribellatisi alle imposizioni nazi-fasciste, pur di non collaborare con il sedicente governo di Salò, preferirono di farsi licenziare in tronco ».

RISPOSTA. — « Durante il periodo bellico le pubbliche Amministrazioni fecero ricorso a numerose assunzioni di personale precario, per far fronte ad esigenze affatto temporanee, connesse con lo stato di guerra. Ciò avvenne in particolar modo per sostituire i dipendenti richiamati alle armi, nonché per servizi aventi precipuo carattere transitorio.

« È in realtà noto che una gran parte di quelle esigenze vennero meno per effetto degli avvenimenti politici e bellici successivi al 25 luglio 1943; e pertanto, del tutto indipendentemente dai licenziamenti giuridicamente inefficaci disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, il personale suddetto avrebbe dovuto esser licenziato. Tuttavia una parte è stata riammessa in servizio subito dopo la liberazione ed un'altra parte è stata riassunta man mano che se n'è offerta la possibilità. Non sono stati invece riassunti coloro per i quali è mancata qualsiasi possibilità di riutilizzazione.

« Per ulteriori riassunzioni è di ostacolo, ora, il divieto sancito nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante le assunzioni, sotto qualsiasi forma, di personale precario nelle Amministrazioni dello Stato.

« Tale norma venne proposta dalla Federazione dei dipendenti statali, allo scopo di non aggravare il difficoltoso problema dell'avventiziato, e risponde a ben note esigenze di carattere generale, che ne giustificano l'inderogabilità ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se e quando sarà presentato al potere legislativo il disegno di legge riguardante la sistemazione del cosiddetto ruolo transitorio degli insegnanti elementari supplenti e provvisori, aventi un certo numero di anni di insegnamento ».

RISPOSTA. — « Come è noto, nel provvedimento legislativo che ha istituito i ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Ammini-

strazioni dello Stato (decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262), è contenuta una disposizione (primo comma dell'articolo 7) che sancisce espressamente l'istituzione di tali ruoli transitori anche per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e dei vari tipi di scuole d'istruzione secondaria ed artistica. Il secondo comma del predetto articolo 7 rinvia, poi, a successive norme la determinazione delle condizioni e delle modalità per il collocamento del personale insegnante nei ruoli speciali transitori.

« Le norme preannunciate nel citato articolo 7 sono state già da tempo predisposte ed hanno formato oggetto di un apposito provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prima delle elezioni politiche ed ora in corso di controfirma. Non appena tale provvedimento sarà pubblicato, questo Ministero impartirà ai provveditori agli studi apposite istruzioni — già in preparazione — per l'attuazione dei ruoli in parola, dato che l'immissione nei ruoli stessi, i quali, per quanto riguarda i maestri elementari, sono istituiti nelle singole provincie, dovrà avvenire in base ai risultati di una graduatoria di un concorso per titoli, riservato naturalmente ai maestri che hanno compiuto il periodo di servizio non di ruolo prescritto dal provvedimento legislativo di prossima pubblicazione.

« Ciò stante, sembra superfluo precisare che, per quanto riguarda i maestri elementari, non occorrono, in aggiunta al precitato decreto, ulteriori norme legislative che regolino la loro sistemazione negli speciali ruoli transitori ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali — nonostante il favorevole parere espresso da due ispettori recatisi nel posto — non si provvede ancora ad autorizzare l'Intendenza di finanza di Campobasso ad assumere un congruo numero di avventizi, indispensabili per il disbrigo delle diverse migliaia di pratiche per danni di guerra, che giacciono da tempo invase presso quell'ufficio, calmando così il giusto risentimento di numerose persone, che invano attendono da anni il pagamento di quanto è ad esse dovuto ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione si riferisce ad uno stato di ritardo nell'esplicazione delle domande di risarcimento danni di guerra presso l'Intendenza di Campobasso.

« Per cercare di agevolare il corso e la liquidazione delle pratiche stesse, si era dell'opinione di aumentare il numero dei dipendenti addetti a quel servizio danni di guerra, ma non è stato possibile disporre l'assunzione, *in loco*, di avventizi, ostandovi il tassativo disposto del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

« Le difficoltà incontrate e le ragioni del ritardo, come già detto nella risposta all'interrogazione orale dello stesso onorevole interrogante alla Camera dei Deputati, sono costituite dalla impossibilità di trasferire a Campobasso altri elementi per assoluta mancanza di alloggi in quella città e dalla circostanza che i danni si sono verificati in comuni diversi dal capoluogo, onde le istruttorie richiedono maggior tempo.

« Tuttavia, per la buona volontà dell'intendente preposto al servizio e dei funzionari sui dipendenti, si è riusciti, fin'oggi, a concedere gli acconti consentiti dalle vigenti disposizioni, su 4635 domande.

« Si assicura l'onorevole interrogante che saranno date le disposizioni più opportune per accelerare l'espletamento delle pratiche danni di guerra ».

*Il Ministro*  
PELLA.

CORNIA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le cause che hanno a tutto oggi ritardato il ripristino del comune di Palagano — attualmente frazione di Montefiorino (Modena) — la cui pratica, già completamente istruita nei modi di legge, trovasi dall'ottobre 1947 presso il Ministero dell'interno ».

RISPOSTA. — « L'articolo 133 della Costituzione attribuisce alle regioni, sentite le popolazioni interessate, la potestà di provvedere con proprie leggi ad istituire nuovi comuni ed a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni. Data tale disposizione, questo Ministero ritiene di dover evitare che venga interferito nelle nuove sfere di competenza che la Costituzione riserva alla regione, tenuto altresì conto che, per numerose situazioni in cui sussistevano particolari motivi di urgenza, in relazione alle esigenze locali, già è stato provveduto. I cennati motivi di urgenza non sussistevano nel caso prospettato.

« Infatti, l'istruttoria eseguita per la costituzione in comune autonomo, con denominazione Palagano, delle frazioni Castrignano, Palagano, Savoniero e Susano del comune di

Montefiorino non addimostrò l'urgenza del provvedimento, specie tenuto conto che le frazioni suddette fanno parte del comune di Montefiorino sin dall'anno 1869.

« Non si esclude, invero, che, fino a quando non saranno costituite le regioni, debba riconoscersi agli organi dello Stato la facoltà di adottare, con legge, ovvero nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 30-35 della legge comunale e provinciale, con decreto presidenziale, provvedimenti relativi all'istituzione di nuovi comuni od alla modificazione delle relative circoscrizioni territoriali; tuttavia questo Ministero, attesa la nuova disciplina di competenza stabilita in materia dalla Costituzione, ritiene di doversi attenere al criterio limitativo suesposto, e pertanto, di doversi astenere sia dal presentare relativi disegni di legge, sia, in particolare, tenuto anche conto della situazione deficitaria dei comuni, che inevitabilmente viene aggravata dal costituirsi di nuovi enti con conseguente aumento di spese e di oneri. Ciò non esclude che l'iniziativa di leggi per la costituzione di nuovi comuni possa essere presa dagli onorevoli deputati interessati ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CORNIA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere :

1°) se siano a conoscenza che da parte dei comuni della provincia di Modena (ad eccezione del capoluogo di provincia) non viene corrisposta ai medici condotti l'indennità di presenza, che viene invece corrisposta a tutti gli altri dipendenti comunali;

2°) se e quali provvedimenti intendano prendere per eliminare tale disparità di trattamento, che appare tanto più paradossale, in quanto i medici condotti sono precisamente quei soli dipendenti comunali che hanno un continuativo e inderogabile obbligo di presenza nel territorio della loro condotta anche durante la notte e nei giorni festivi ».

RISPOSTA. — « Si risponde, anche per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, quanto segue :

« In merito alla concessione del premio giornaliero di presenza ai dipendenti da Enti locali che non hanno l'obbligo della osservanza dell'orario d'ufficio (medici o levatrici condotte, ingegneri, cantonieri, fontanieri, spazzini necrofori, bidelli, infermieri ambu-

lanti), con circolare del 28 marzo 1947 su conforme avviso del Ministero del tesoro fu fatto presente quanto segue :

« Il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 19 esteso ai dipendenti degli enti locali col decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, consente la corresponsione del premio in parola al personale meritevole, che dia prova di diligenza e di attaccamento al dovere, limitatamente alle giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio.

« Atteso quanto sopra, si ravvisa che possa fruire del premio giornaliero di presenza anche il personale di cui si tratta, sempre che per detto personale sussistano le condizioni sopra indicate.

« Nel caso, però, che, in relazione alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti organici, i dipendenti in parola siano tenuti a rendere solamente prestazioni di carattere saltuario che non assorbono la totale loro attività ed abbiano la facoltà di esercitare la libera professione e di dedicarsi ad altro lavoro proficuo non può ritenersi soddisfatta la condizione del « completo adempimento del normale orario di servizio », di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19. Ciò perché tale clausola non si riferisce all'adempimento degli obblighi contemplati dai regolamenti organici particolari degli Enti locali, bensì al completo adempimento dell'orario di servizio vigente per gli impiegati statali ».

« Il prefetto di Modena ha ora comunicato che i comuni della provincia secondo una loro interpretazione della suddetta circolare non corrispondono l'indennità di presenza ai medici condotti, in quanto essi vengono considerati impiegati per i quali non è obbligatoria l'effettiva presenza in ufficio e la completa osservanza dell'orario di servizio, non assorbendo le relative prestazioni la loro totale attività e potendo essi esercitare la libera professione e dedicarsi ad altro proficuo lavoro.

« Al riguardo si osserva che effettivamente la concessione del premio in parola è connessa a vari fattori tra cui soprattutto, per la categoria del personale in questione, l'entità del reddito derivante dal libero esercizio della professione, cui tutti i medici condotti sono autorizzati, e che può variare secondo le località ove essi prestano servizio ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

CUCCHI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intenda dare disposizioni affinché si provveda con sollecitudine alla ricostruzione della caserma « Goffredo Mameli » in Bologna, al fine di evitare che, nel prossimo inverno, le truppe ivi accasermate vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di grave disagio nelle quali passarono l'inverno 1947-48 ».

RISPOSTA. — « La caserma « Mameli » di Bologna è stata compresa fra gli immobili militari che dovranno essere utilizzati per le esigenze dell'Esercito previste dall'ordinamento definitivo e pertanto, affinché essa possa offrire una buona sistemazione per le truppe, ne è stato disposto il ripristino.

« In vista del prossimo inverno, tale ripristino sarà effettuato con ricorso alla procedura d'urgenza consentita dall'articolo 50 del « regolamento per i lavori del Genio militare ».

« L'esecuzione delle opere murarie è già stata aggiudicata a ditta privata ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

CUCCHI, TAROZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per cui non sono stati ancora versati i contributi per la ricostruzione della ferrovia Casalecchio-Vignola ».

RISPOSTA. — « Con decreto interministeriale 4 luglio 1946, n. 1733 fu concesso all'Amministrazione provinciale di Bologna un concorso provvisorio dello Stato in lire 47 milioni per la ricostruzione della ferrovia Casalecchio-Vignola, e su tale concorso fu corrisposto l'acconto di un decimo.

« La quota del detto concorso, corrispondente ai lavori finora eseguiti, non è stata corrisposta, in quanto il concessionario non ha ancora presentato al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione e dei trasporti di Bologna la domanda con la necessaria documentazione contabile, così che lo stesso Ispettorato compartimentale non è in grado di rilasciare il certificato di avanzamento dei lavori medesimi. Appena il concessionario avrà adempiuto a quanto sopra, sarà provveduto al pagamento della quota di concorso relativa ai lavori eseguiti.

« Informo peraltro che — avendo successivamente la Commissione per il piano regolatore delle ferrovie presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici classificato la fer-

rovia di cui trattasi tra quelle da demolire e da sostituire con autoservizi — si sta effettuando un supplemento di istruttoria inteso a riesaminare la questione, tenendo conto, oltre che della spesa totale necessaria per la ricostruzione, anche del prevedibile bilancio di esercizio ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

D'AGOSTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno diramare a tutte le Amministrazioni comunali istruzioni circa l'esatta applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sul riconoscimento giuridico e il trattamento economico degli impiegati non di ruolo dipendenti dagli enti locali. Questo perché molte Amministrazioni comunali hanno escluso dai benefici previsti dal suddetto decreto gli impiegati degli uffici anonari, la cui posizione giuridica ed economica è da considerarsi prettamente ed esclusivamente comunale, in quanto i rapporti di impiego sono direttamente con l'Amministrazione comunale che con regolare deliberazione di nomina li ha preposti a quell'ufficio; e sebbene lo Stato provveda, con fondi propri, a sovvenzionare i comuni per il funzionamento degli uffici anonari, è sempre l'Amministrazione comunale che provvede, mediante mandati di pagamento propri, alla liquidazione degli assegni mensili ed ogni altra competenza al personale dipendente destinato ai servizi anonari. Anche per il rapporto di subordinazione diretta e per quanto concerne le sanzioni disciplinari, le licenze ed i congedi, il personale medesimo ha seguito e segue le norme generali del regolamento comunale ».

RISPOSTA. — « Da parte di questo Ministero, non si è mai disconosciuto, né potrebbe disconoscersi che le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, possono trovare applicazione (qualora ne ricorrano le condizioni) anche nei riguardi del personale avventizio addetto agli uffici razionamento consumi, personale direttamente dipendente dai comuni.

« Inoltre, in risposta ai quesiti avanzati per conoscere se detto personale può essere ammesso ai concorsi interni previsti dal suddetto decreto, si è già fatto presente che gli uffici comunali non possono esimersi dalla accettazione delle domande degli interessati, dovendo lasciarsi ai competenti organi delle Amministrazioni ed alle Commissioni giudi-

catrici il giudizio sulla eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi stessi in base alle vigenti disposizioni di legge e alle norme di regolamento da stabilirsi dalle competenti Amministrazioni comunali, per l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

« Ciò premesso, si ritiene che una circolare esplicativa al riguardo sarebbe del tutto superflua, potendo essa, tra l'altro, ingenerare dubbi che nei termini prospettati dall'onorevole interrogante non sussistono ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

D'AMICO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, D'AGOSTINO, NASI, SALA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quanto ci sia di vero in merito alla modificazione del territorio della provincia di Agrigento, circa il passaggio a quella di Caltanissetta dei comuni di Canicatti, Campobello di Licata, Ravanusa e Licata, e se non reputasi opportuno evitare il provvedimento, che è pregiudizievole agli interessi della popolazione agrigentina ».

RISPOSTA. — « Come è noto, a norma degli articoli 14, lettera o), e 15 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, rientra nella competenza legislativa dell'Assemblea regionale di provvedere in materia di circoscrizioni degli enti locali compresi nell'Isola.

« Pertanto, in ordine alla proposta di una eventuale modificazione delle circoscrizioni delle provincie di Agrigento e di Caltanissetta compete alla Regione di valutarne la opportunità e la rispondenza a motivi di pubblico interesse ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia vero che si intende ripristinare una forma di tributo sulla circolazione delle biciclette, mezzo di trasporto, di cui si avvalgono quasi esclusivamente le categorie operaie ».

RISPOSTA. — « In considerazione dell'uso popolare delle biciclette, questo Ministero non ha in preparazione, né ritiene di proporre alcun provvedimento per ripristinare una qualsiasi forma di tributo, erariale o locale, sulla circolazione di tali veicoli ».

*Il Ministro*  
VANONI.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intenda prendere gli opportuni provvedimenti per estendere a tutti coloro — artigiani, piccoli commercianti, impiegati, operai, pensionati, ecc. — i quali con grave sacrificio riescono ad allevare un suino per uso familiare, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177.

« Queste disposizioni stabiliscono che l'imposta di consumo sulla macellazione dei suini ad uso particolare sia ridotta del 50 per cento per un solo maiale per ogni famiglia, e per ogni anno, solo agli « allevatori diretti del maiale, che siano normali coltivatori dei fondi ».

RISPOSTA. — « L'articolo 97 del testo unico per la finanza locale, del 1931, dette facoltà ai comuni di applicare l'imposta di consumo sui maiali macellati per uso familiare, con aliquote inferiori a quelle deliberate per i maiali in genere, entro il limite massimo di riduzione del 50 per cento e non per oltre due maiali ad ogni famiglia in un anno.

« Detta riduzione fu resa obbligatoria dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 104; però l'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, ne restrinse la portata ad un solo maiale, limitandone altresì l'applicazione a favore dei soli allevatori diretti del maiale che siano normali coltivatori di fondi.

« Tale ultima norma, che esclude dalla riduzione dell'imposta di consumo tutti coloro che, all'infuori dell'accennata categoria, effettuano l'allevamento di suini per il proprio uso familiare, si inquadra nel complesso dei provvedimenti adottati a favore della finanza locale e tende ad eliminare la sensibile perdita che gravava sui bilanci comunali per effetto della concessione dell'agevolazione a tutti indistintamente gli allevatori.

« L'eventuale ripristino dell'agevolazione in parola a tutti gli allevatori dei suini per uso particolare si palesa perciò subordinato all'auspicabile e graduale miglioramento delle finanze locali, per il cui riassetto — collegato alla generale ripresa economica del paese — questo Ministero sta predisponendo gli strumenti necessari.

« A favore degli allevatori di suini, comunque, continua a sussistere, senza limitazione alcuna, l'applicazione della quota ridotta di imposta sull'entrata, stabilita in lire 250 per ogni suino macellato ed effettivamente destinato all'uso familiare ».

*Il Ministro*  
VANONI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per il mantenimento in servizio, almeno per qualche altro mese, oltre il 30 giugno 1948, di oltre 300 operai salariati dipendenti dalle capitanerie di porto (di cui 34 dipendenti dalla capitaneria di porto di Ancona), i quali, se verranno licenziati, andranno ad accrescere il numero dei disoccupati, mentre potranno essere utilmente impiegati ai fini della ricostruzione ».

RISPOSTA. — « I salariati di cui si tratta furono assunti dalle autorità alleate in alcuni porti per la gestione di natanti che successivamente furono ceduti al Governo italiano (A.R.A.R.).

« Nel prendere in consegna, per conto dell'A.R.A.R., tali natanti, le competenti capitanerie di porto trattennero in servizio il personale stesso per continuare l'esercizio della gestione suddetta.

« Benché la quasi totalità dei mezzi marittimi in questione venisse gradualmente alienata, questa Amministrazione, per non aggravare ancor più la disoccupazione, prorogò ripetutamente e per un lungo periodo di tempo il licenziamento di detti salariati.

« Attualmente è all'esame la proroga di tale licenziamento oltre il 30 giugno 1948 e per qualche altro mese, salvo considerare successivamente la possibilità di trattenere, come avventizi, una parte dei salariati suddetti per i servizi d'istituto delle capitanerie di porto ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la marina mercantile*  
SALERNO.

DE MARIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Perché esamini la convenienza di esonerare dall'imposta comunale del dazio e da gravami fiscali fondiari le abitazioni di nuova costruzione. Solo attraverso particolari agevolazioni potrà incrementarsi l'industria edilizia e risolvere la persistente grave carenza degli alloggi ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che, a norma delle vigenti disposizioni, i fabbricati di nuova costruzione godono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione venticinquennale, di carattere continuativo, dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte per le case popolari costruite da enti e da comuni nonché per le case ad esse assimilate, costruite cioè da industriali, da proprietari o conduttori di

terre e date in affitto ai propri dipendenti impiegati, operai, coltivatori, ovvero ad essi vendute (testo unico 28 aprile 1938, n. 1165);

b) esenzione venticinquennale, da detti tributi, per le case di abitazione costruite da operai, artigiani e lavoratori agricoli nei comuni che non siano capoluoghi di provincia (testo unico 28 aprile 1938, n. 1165);

c) applicazione graduale venticinquennale dell'imposta, dopo il biennio di esenzione normale (ciò che corrisponde, praticamente, a 14 anni di completa esenzione) per le altre case di civile abitazione, anche se comprendono negozi, costruite entro il 1950 (regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094);

d) esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, nonché da tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile, per un biennio dal giorno di abitabilità per gli edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche o in seguito ricostruiti sia direttamente dai proprietari interessati, sia d'ufficio dal Genio civile, mediante la indennità di risarcimento concessa dallo Stato (regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243);

e) esenzione decennale del maggior reddito oltre allo sgravio per il periodo della inutilizzazione per le case semplicemente riparate in dipendenza di offese belliche, dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonché dai tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile (regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243);

f) esenzione decennale per le case ad uso di civile abitazione ricostruite in conseguenza di eventi bellici (decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261);

g) esenzione 25 anni per costruzioni e ricostruzioni eseguite entro il 10 giugno 1951 ad uso alberghi, rifugi alpini, ecc. (regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452);

h) esenzioni venticinquennali per l'esecuzione di piani regolatori in talune città, previste da leggi speciali.

« Il problema della concessione di eventuali maggiori o nuove concessioni è molto complesso. Anche qualora si voglia prescindere dall'opportunità vivamente sentita di eliminare le esenzioni, che sono eccessivamente numerose nel nostro ordinamento tributario, è bene tener presente che l'esperienza dell'altro dopoguerra ha insegnato che la concessione di esoneri dall'imposta sul reddito non costituisce uno stimolo di rilievo alla costruzione edilizia.

« D'altra parte — in un periodo di rapido rivolgimento dei prezzi e dei redditi — le esenzioni concesse finiscono con il creare delle situazioni di privilegio e costituiscono una grave difficoltà nel compito di riordinamento dei tributi da parte della pubblica amministrazione, compromettendo in particolare l'assetto della finanza locale ».

*Il Ministro*  
VANONI.

DE MARTINO ALBERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che l'anticipo di lire 5000 per i pensionati statali e di lire 1000-1500 per i pensionati della previdenza sociale, già concesso nel decorso mese di aprile:

a) venga esteso a tutte indistintamente le categorie di pensionati e particolarmente ai pensionati che percepiscono la pensione della Cassa di previdenza amministrata dalla Cassa depositi e prestiti ed ai pensionati che la riscuotono direttamente dai comuni, provincie ed opere pie, impegnandosi lo Stato a corrispondere un congruo concorso governativo a favore di quegli enti deficitari, che si trovino nella parziale o totale impossibilità di provvedervi, a prescindere da ogni riflesso o riguardo per il principio delle autonomie locali;

b) venga corrisposto inderogabilmente anche per il corrente mese di maggio, e successivamente di mese in mese, fino a che non sarà approvata dal Parlamento la legge speciale che determinerà i relativi provvedimenti, e con quote mensili eque e consone alle attuali contingenze generali, poste in relazione col gravissimo disagio, che rende tanto triste e penosa la vita del pensionato italiano ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la richiesta di cui alla lettera a) si fa anzitutto presente che l'anticipazione una volta tanto di lire 5000 per i titolari di pensioni dirette e di lire 3000 per i titolari di pensioni indirette o di reversibilità è stata concessa, oltretanto ai titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato, anche a quelli degli Istituti di previdenza già amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e, in attesa che il relativo provvedimento legislativo — già approvato dal Consiglio dei Ministri — venga pubblicato, con circolare telegrafica 10 aprile 1948, n. 241/29, sono stati autorizzati gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere subito tale

anticipazione ai pensionati dei predetti Istituti.

« Relativamente poi alla estensione della anticipazione stessa ai pensionati degli Enti locali ed a quelli delle opere pie, si fa presente che, pur non esistendo una disposizione che autorizzi espressamente tale estensione, si ritiene che nulla osti a che gli enti predetti, mediante deliberazione dei competenti organi, concedano un'analogia anticipazione ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, sempreché abbiano la possibilità di sostenere la spesa relativa e intendano accordare in futuro miglioramenti economici su tali pensioni, presupposto quest'ultimo indispensabile per la concessione di una « anticipazione ».

« Non si ravvisa possibile che lo Stato assuma a proprio carico la spesa derivante dalla concessione del beneficio in parola ai pensionati degli Enti locali e delle opere pie, oltre che per la spesa che ne deriverebbe, per il fatto che si verrebbe ad infirmare il principio, cui è informata la più recente legislazione, di far sostenere direttamente dagli Enti predetti l'onere relativo ai miglioramenti economici al loro personale in attività e in quiescenza.

« Per quanto concerne poi la richiesta di cui alla lettera b) si osserva che anticipazioni in parola sono previste dai relativi provvedimenti legislativo con il carattere peculiare di una concessione *una tantum* e non possono quindi corrispondersi con continuità, di mese in mese, il che altererebbe sostanzialmente la natura del beneficio in parola.

« D'altra parte la concessione delle anticipazioni stesse con carattere continuativo, oltre a portare un sensibile aggravio al bilancio statale e a quegli degli Istituti di previdenza, pregiudicherebbe in modo grave quelle che potranno essere le definitive decisioni in merito al complesso e delicato problema dei trattamenti di pensione in quanto si dovrebbero poi accordare miglioramenti economici in misura almeno uguale a quella delle anticipazioni mensili corrisposte in precedenza ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per il tesoro  
MALVESTITI.

DE MARTINO ALBERTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se prima dell'imminente cessazione dal servizio dell'esiguo gruppo dei pensionati, riassunti ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 31 gennaio 1944, n. 34, non ritenga necessario

e doveroso far approvare un provvedimento legislativo con il quale sia eliminata la anti-giuridica ed inumana disposizione, che vieta la valutazione del loro servizio ai fini del trattamento di riposo, di cui giustamente si dolgono funzionari altamente benemeriti della pubblica amministrazione ».

**RISPOSTA.** — « I pensionati riassunti in servizio hanno una posizione giuridica analoga a quella degli avventizi, in quanto il loro rapporto d'impiego è di carattere precario. Il servizio da essi prestato è quindi assimilabile a quello del personale non di ruolo e come tale non può essere riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

« È infatti un principio basilare della vigente legislazione sulle pensioni che i servizi non di ruolo resi dopo il collocamento a riposo non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza. A tale principio non si è mai derogato, né si ravvisa la possibilità di derogare ora, attese le gravi ripercussioni che potrebbero derivarne.

« Del resto era ben noto ai pensionati in parola fin dalla loro riassunzione che il nuovo servizio che essi avrebbero prestato non dava diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, e pertanto ciò non può essere ora motivo di doglianze.

« Comunque, la disposizione di cui trattarsi non solo non è « anti-giuridica », in quanto una norma legislativa non può mai considerarsi tale, ma non è nemmeno « inumana » atteso che, com'è noto, la riassunzione in servizio è avvenuta nella maggioranza dei casi, più che nell'interesse dell'Amministrazione, per venire incontro alle vive premure degli interessati che in tal modo hanno potuto continuare a fruire, ancora per lungo tempo, di un trattamento che, nel suo complesso, è stato pari a quello che essi avrebbero percepito se fossero restati in servizio di ruolo, ciò che ha costituito già un notevole beneficio.

« Ciò stante, non si ritiene possibile l'emanazione di un provvedimento legislativo nei sensi proposti dall'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

MALVESTITI.

**DE MARTINO ALBERTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se — in considerazione che le liquidazioni delle pensioni specie per quelle di guerra, avvengono con notevoli e talvolta con enormi e ingiustificati ritardi, tanto che mol-

tissime pratiche si trovano da anni giacenti, insolute ed arenate, presso molti uffici dei diversi Ministeri di competenza, con gravissimo danno degli interessati, non di rado deceduti prima ancora di ricevere l'agognato libretto di pensione, e che urge avviare al gravissimo ed ormai non più tollerabile inconveniente — non ritenga opportuno:

1°) che sia disposta una immediata indagine presso tutti gli uffici dei diversi Ministeri, dove trovansi giacenti da anni le pratiche per la liquidazione degli assegni di competenza alle varie categorie di pensionati, per accertarne la qualità ed il numero e per disporre la sollecita ed ormai improrogabile definizione, assumendo all'uomo, e se del caso, pensionati ancora idonei per il necessario lavoro di aggiornamento, anche presso la Corte dei conti;

2°) che fin da ora si studi il modo di accelerare le operazioni di liquidazione delle pensioni, disponendo che gli uffici di competenza presso i diversi Ministeri predispongano periodicamente ed in tempo tutti gli incarti del personale prossimo alla pensione, istituendo un apposito ufficio, in cui si accentrino i lavori compiuti e di liquidazione di tutte le pensioni, il quale ufficio dovrà tenersi e porsi in diretto contatto con la Corte dei conti per lo smaltimento e la definizione sollecita delle pratiche e per l'immediato rilascio dei libretti di pensione ».

**RISPOSTA.** — « I segnalati notevoli ritardi nella definizione delle domande di pensione di guerra sono da attribuirsi alla ingente mole di lavoro affluito che sovrachia il limitato personale ed alle difficoltà, nel corso delle istruttorie, derivanti dalle lunghe dilazioni opposte, per varie ragioni, dagli Enti alle richieste dei documenti probatori del diritto a pensione.

« L'adozione del sistema del cottimo da tempo iniziato con elevati risultati produttivi, l'imminente rafforzamento della compagine del personale, le facilitazioni, per accelerare la definizione delle domande di pensione, sancite dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 420 sulla ammissibilità di una documentazione sussidiaria, in sostituzione di quella di rito non potuta acquisire per intervenute vicende belliche ed inoltre dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478 che, oltre facilitazioni per la sollecita acquisizione dei documenti probatori, consente pure la liquidazione provvisoria di carattere immediatamente esecutivo, ancora prima del giudizio di merito del Comitato, permetteranno di im-

primere al lavoro un ritmo più rapido a sollievo ed a soccorso delle numerosissime vittime di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro  
per le pensioni di guerra*  
VIGORELLI.

DE MARTINO ALBERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se — tenuto presente che venne istituita una speciale commissione con l'incarico di formulare uno schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Camera dei Deputati per l'adeguamento delle pensioni e dei caroviveri a favore di tutte le categorie; che, in attesa di tale approvazione vennero dal Governo concessi anticipi o acconti, per i quali si è richiesta la corresponsione mensile fino alla sanzione dei provvedimenti stessi, con effetto dal 1° aprile 1948; che ragioni impellenti di giustizia sociale impongono allo Stato di provvedere senza ulteriore indugio a favore delle varie categorie di pensionati, benemeriti veterani del lavoro intellettuale e manuale ed aventi diritto ad un trattamento più umano nel tramonto della loro vita, che ogni ragione di bilancio deve essere sormontata con l'adozione urgente di speciali provvedimenti, come, ad esempio, l'aumento delle ritenute sui pagamenti delle spese assistenziali od altro — non ritenga di dover disporre che i promessi provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni e dei caroviveri a favore dei pensionati statali, degli enti locali (compresi i pensionati direttamente dai comuni, dalle provincie e dalle opere pie) e della previdenza sociale, siano sottoposti all'approvazione del Parlamento nelle sue prime sedute, stabilendone la decorrenza retroattiva al 1° aprile 1948 e che le stesse provvidenze siano estese a tutte le categorie dei pensionati che hanno ugualmente diritto alla vita ».

RISPOSTA. — « La discussione e la conseguente approvazione da parte del Parlamento dei provvedimenti legislativi che si riterrà di adottare per avviare a soluzione il problema dell'adeguamento del trattamento di quiescenza delle varie categorie di pensionati statali non possono che essere subordinate alla presentazione delle Assemblee legislative del progetto definitivo che il Governo compilerà nella materia in questione sulla scorta degli studi compiuti da una apposita commissione.

« Il problema peraltro si presenta particolarmente complesso e conseguentemente la commissione di studio non potrà addivenire

alla formulazione delle relative proposte che dopo un esame ampio e approfondito di tutta la materia concernente gli attuali trattamenti di quiescenza.

« Comunque, si assicura che non appena le conclusioni della commissione saranno note, il Governo non mancherà di portare il suo esame su di esse e di presentare con la dovuta urgenza un progetto di legge all'approvazione del Parlamento.

« Per quanto attiene alla questione della decorrenza retroattiva degli eventuali benefici da concedere al 1° aprile 1948, si fa presente che la questione stessa non può ovviamente che essere demandata alla competenza del Parlamento che dovrà decidere sulla entità e sulle modalità delle concessioni da effettuare. Pertanto allo stato attuale delle cose non può darsi alcun affidamento in proposito ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
MALVESTITI.

DE MARTINO FRANCESCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti di quei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti statali, che di autorità furono ceduti all'industria privata dopo il 31 marzo 1939. Dovendosi provvedere alla formazione del nuovo organico dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, che furono riammessi nella qualità di operai temporanei per effetto del regio decreto n. 945 del giugno 1923, si domanda se non sembri opportuno e giusto tener conto anche di quei lavoratori, che furono passati all'industria privata nel 1939, come quelli del cantiere di Castellammare di Stabia ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo in corso di pubblicazione, l'organico degli operai permanenti per l'Amministrazione della marina militare è stato fissato in 10.000 unità. Il provvedimento è inteso a consentire la sistemazione in ruolo di almeno una parte della massa di salariati non di ruolo attualmente in servizio nella predetta Amministrazione, massa ascendente a circa 40.000 unità e comprendente, in larga parte, operai i quali hanno anzianità di servizio ultra ventennale. Conseguentemente, un numero ancora rilevante di salariati non di ruolo in servizio nell'Amministrazione non potrà ottenere la predetta sistemazione; e a maggior ragione, quindi, non potranno beneficiare delle provvidenze di cui al citato decreto, perché non più in ser-

vizio, gli ex operai del cantiere navale di Castellammare di Stabia che, per effetto della cessione di quello stabilimento alla industria privata, furono, nell'aprile del 1939, licenziati ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

DE MARTINO FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che ritardano la decisione sul ricorso proposto dal Sindacato dipendenti comunali, dall'Amministrazione del comune di Boscotrecase e dagli interessati, avverso il decreto prefettizio 8 febbraio 1947, relativo alla ripartizione del personale tra il comune di Torre Annunziata ed i ricostituiti comuni di Boscotrecase e Boscoreale. Tale ritardo, che si è protratto per 16 mesi, pregiudica la sistemazione del personale avventizio ».

RISPOSTA. — « Nessun motivo particolare ha ritardato la decisione sul ricorso gerarchico concernente la ripartizione del personale tra i comuni di Boscoreale e di Boscotrecase, se non la inerzia dei comuni interessati che, richiesti degli atti ed elementi istruttori indispensabili per la decisione del ricorso, non vi hanno finora adempiuto. Il prefetto è stato costretto ad inviare un funzionario per curare direttamente il completamento della istruttoria.

« Pervenuti gli atti relativi, il ricorso sarà senz'altro deciso ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DE MEO, CAIATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, per i quali, in seguito all'aumento dell'indennità militare concessa dal Ministero della difesa alle forze armate e di cui hanno usufruito anche gli ufficiali di pubblica sicurezza, si è creata una mortificante situazione di disagio morale e materiale.

« L'indennità militare concessa agli ufficiali di pubblica sicurezza genera grave sperequazione economica tra il trattamento fatto a questi ultimi e quello fatto ai funzionari di pubblica sicurezza.

« Detta sperequazione è tanto più sentita, in quanto sia gli uni che gli altri dipendono dalla medesima amministrazione.

« Ne risulta pertanto che il trattamento economico globale mensile, di cui gode un

capitano di pubblica sicurezza (grado IX) supera di molto il trattamento economico complessivo mensile di un questore o di un ispettore generale (grado V); ed altrettanto dicasi del trattamento economico di un commissario aggiunto (grado IX) che è superato da quello di un maresciallo di pubblica sicurezza.

« Tenendo conto che tutti i servizi di polizia sono imperniati sull'opera intelligente e responsabile dei funzionari di pubblica sicurezza, si chiede all'onorevole Ministro la concessione di miglioramenti economici ai funzionari, onde ristabilire l'indispensabile equilibrio ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono venuti di recente a beneficiare per automatica estensione dell'aumento dell'indennità militare, disposto dal Ministero della difesa a favore del personale militare, con provvedimento al quale questo Ministero non ha avuto parte diretta.

« Comunque, essendo ben noti i gravosi servizi cui sono sottoposti i funzionari di polizia e lo spirito di sacrificio da essi dimostrato, non meno di quanto riguarda la categoria degli ufficiali, si è già presa in esame, dandone anche notizia al personale interessato con apposita circolare, la possibilità di migliorare il trattamento economico del personale stesso, e prossimamente sarà presentato al Parlamento apposito disegno di legge ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per chiedere che — in attesa che sia discussa e approvata la nuova legge sugli affranchi terrieri, deferita alla Assemblea legislativa, venga, senza ulteriori pregiudizievoli ritardi, estesa a tutti i casi la sospensiva già da tempo adottata nei confronti di Enti, dato l'evidente carattere lesivo della vecchia legge vigente ».

RISPOSTA. — « Con il prossimo 31 dicembre verrà a scadere la temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione disposta con il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, a favore di taluni enti pubblici ed ecclesiastici.

« Dovendo di conseguenza procedersi in epoca prossima ad un riesame della materia, saranno opportunamente vagliate le diverse richieste e proposte formulate.

« Desidero peraltro rilevare che da più parti è stata segnalata l'opportunità di non fare luogo a veruna ulteriore sospensione in proposito, e che in relazione a tanto venne a suo tempo elaborato apposito schema di provvedimento legislativo, con il quale si autorizzava la revisione dei canoni enfiteutici indipendentemente dal decorso del decennio previsto dal Codice civile, e si abrogava altresì il richiamato decreto legislativo 4 dicembre 1946.

« Detto schema non ebbe però corso a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni dell'Assemblea Costituente, che prospettarono l'opportunità di rimettere ogni deliberazione alle nuove Assemblee legislative. Sicché queste dovranno fra non molto procedere al suddetto riesame della materia ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

DI MAURO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, SALA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, nel piano del riordinamento ferroviario della Sicilia, intenda disporre l'allacciamento diretto tra la stazione di Mimiani-San Cataldo e Caltanissetta Centrale, e ciò al fine di evitare l'ingorgo di treni e passeggeri che giornalmente si verifica alla stazione di Caltanissetta Xirbi, evitando così il grave disservizio esistente per i collegamenti con Caltanissetta centrale e ponendo fine al grandissimo disagio industriale, commerciale e turistico della città ».

RISPOSTA. — « Fin dal 1927 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fu interessata ad eseguire uno studio di larga massima di una variante della linea Palermo-Catania per un servizio diretto per Caltanissetta e San Cataldo.

« Il progetto di variante studiato prevede che la linea si distaccherebbe dall'imbocco sud della galleria di Marianopoli della linea Palermo-Messina, passerebbe presso la città di San Cataldo e per la stazione di Caltanissetta centrale, si riallaccerebbe alla detta linea a chilometri 3,5 dalla stazione di Villarosa.

« Tale variante, dello sviluppo complessivo di circa chilometri 41, dei quali circa chilometri 10 in galleria, importava nel 1927 una spesa di circa lire 140 milioni ad importerebbe ai prezzi attuali una spesa di circa lire 8 miliardi.

« Data la notevole spesa occorrente per il provvedimento, che è di preminente interesse

locale, la pratica non ha avuto ulteriore corso ed il provvedimento stesso non è stato compreso nel piano dei lavori urgenti per il riordinamento ferroviario della Sicilia ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

DUGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia al corrente degli enormi ritardi con cui viene effettuato lo sdoganamento dei pacchi-dono provenienti dagli Stati Uniti e ciò in ragione dell'insufficiente numero di funzionari della guardia di finanza addetti al controllo, e per conoscere se egli non creda opportuno di prendere misure adeguate, specie per gli uffici di Roma, Napoli e Genova ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione finanziaria è informata delle difficoltà che, specie in talune città, si incontrano nel servizio di sdoganamento dei pacchi-dono. La questione ha formato oggetto del più vivo interessamento di questa amministrazione e di quella postale che, com'è noto, fornisce i locali, i mezzi tecnici, nonché il personale di fatica necessari allo svolgimento del servizio.

« Prima della guerra il numero dei pacchi che giungeva dall'estero era notevole. Con l'istituzione dei pacchi dono si è avuto un incremento numerico enormemente superiore alle ordinarie possibilità di questo servizio. Se a ciò si aggiungono le distruzioni dei magazzini operate dal conflitto sarà agevole rendersi conto delle difficoltà obiettive da superare.

« Il problema non è tanto del personale doganale e di quello della guardia di finanza, quanto dei locali e dei mezzi indispensabili per il funzionamento di un maggior numero di sezioni di sdoganamento. Può comunque assicurarsi che, d'intesa tra le due Amministrazioni interessate, si stanno facendo tutti gli sforzi, compreso il prolungamento del servizio oltre l'orario normale, affinché la situazione giunga sollecitamente a normalizzarsi.

« Per ciò che riguarda in particolare la sezione di Roma, ove si è verificato il maggiore afflusso di pacchi, è stato provveduto a potenziare il servizio di controllo distaccando altri funzionari i quali, espletando anche lavoro straordinario, concorreranno alla eliminazione della giacenza.

« E da ritenere che con i provvedimenti adottati non si abbiano più a verificarsi i ritardi lamentati nello sdoganamento dei pacchi-dono, ritardi che per la verità, sono da

imputare anche alla frequenza degli abusi che si riscontrano in sicatte spedizioni. Giacché ove i pacchi in questione non contenessero, come invece spesso si riscontra, generi diversi da quelli ammessi alla franchigia, quali sigarette, tabacchi, saccarina, ecc., il lavoro potrebbe procedere molto più spedito e con minori preoccupazioni delle sue amministrazioni, le quali, nel superiore interesse dell'Erario, sono costrette ad invigilare perché una concessione intesa ad agevolare, mediante l'invio di generi di prima necessità — come quelli alimentari e gli articoli di vestiario — la concreta manifestazione di sentimenti di solidarietà tra le nostre collettività all'estero ed i rispettivi congiunti od amici in Italia, non sia sfruttata a fini speculativi e con grave danno della pubblica finanza ».

*Il Ministro*  
VANONI.

FERRARESE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere le vere ragioni che impediscono la liquidazione degli aggi, per gli esercizi finanziari 1943-44 e successivi, ai gestori delle ricevitorie del lotto del compartimento di Venezia, non ravvisandosi giustificata la risposta data dalla Intendenza di finanza di Venezia concludente che non è possibile provvedervi per mancanza di personale. I gestori hanno diritto di essere pagati di quanto di loro spettanza; ogni indugio suona vera e propria ingiustizia ».

RISPOSTA. — « E da premettere che i gestori delle ricevitorie del lotto sono retribuiti con l'aggio calcolato sull'ammontare degli incassi, e con l'indennità di carovita.

« L'aggio, graduale secondo l'importo delle riscossioni, è liquidato dai ricevitori all'atto di ogni discarico estraordinario (ogni martedì) in base ad una tabella compilata dall'Ispettorato del lotto e viene trattenuto direttamente dai ricevitori stessi sugli introiti settimanali.

« L'indennità di carovita, commisurata alle quote in vigore per gli altri dipendenti statali, viene anch'essa trattenuta dai gestori sull'importo degli incassi effettuati nell'ultima settimana di ogni mese.

« Per quanto riguarda le liquidazioni settimanali, va precisato che gli aggi risultanti dalla tabella ministeriale di cui sopra sono fissati, in via prudenziale, in misura di poco inferiore a quella realmente dovuta, sì che essi sono in realtà veri e proprio acconti e danno luogo alla fine di ogni esercizio finanziario al calcolo del così detto saldo d'aggio.

« È appunto alla liquidazione del saldo di aggio — affidata alla ragioneria delle Intendenze di finanza — che si riferisce l'onorevole interrogante ed in proposito, premesso che in quasi tutte le nove Intendenze sedi di estrazioni del lotto essa è stata eseguita fino all'esercizio 1946-47 incluso, deve convenire che presso la sede di Venezia si è verificata una temporanea deficienza numerica del personale addetto ai servizi di ragioneria — per le difficoltà non indifferenti che si incontrano nei trasferimenti di sede dei dipendenti statali — sì da determinare il lamentato inconveniente.

« Si assicura tuttavia che il Ministero del tesoro, dal quale dipende il personale in parola, ha provveduto recentemente ad assegnare due altre unità per i servizi di cui trattasi, impartendo altresì disposizioni tassative per una sollecita liquidazione delle spettanze dei gestori del lotto ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non creda opportuno istituire nel capoluogo di provincia — Treviso — un ufficio del Genio militare per le requisizioni anglo-americane, allo scopo di facilitare il disbrigo delle pratiche inerenti le liquidazioni dei fitti e l'accertamento degli ingenti danni arrecati ai beni mobili ed immobili. Tale ufficio agevolerebbe la popolazione tutta, senza costringere gli interessati a recarsi presso il nucleo competente di Venezia con grave perdita di tempo e più gravi spese, con giovamento alle casse dello Stato, data la minore spesa per missioni, trasferte od altro, con più sollecita evasione delle pratiche, espletandosi *in loco* le necessarie indagini al Catasto, Intendenza di finanza, Genio civile, Consorzi, Sindacati, ecc. Tanto è reclamato dalle associazioni agricoltori, proprietari di fabbricati e conduttori di fondi ».

RISPOSTA. — « I comandi e truppe anglo-americane hanno eseguito nelle provincie del Veneto in totale n. 357 requisizioni di beni immobili nel periodo della loro occupazione: maggio 1945-dicembre 1947.

« Per accordi intervenuti fra gli stessi anglo-americani ed il Ministero della difesa, fu costituito per le trattative delle relative pratiche di liquidazione un ufficio del Genio militare per le requisizioni alleate in Padova, con nuclei distaccati a Venezia, Udine e successivamente a Gorizia, quando il territorio

di quest'ultima provincia fu trasferito al Governo italiano.

« Dall'epoca della sua costituzione ad oggi, l'ufficio di Padova ha espletato 2735 pratiche, ha corrisposto acconti a tutti gli alberghi del Veneto e ne sta ultimando le perizie definitive.

« Restano pertanto ancora da esaminare 1622 pratiche, di cui per una aliquota è stata già iniziata la trattazione.

« Data la situazione, non si ravvisa pertanto ora l'opportunità di creare un nucleo e tanto meno un ufficio, a Treviso, potendo il nucleo di Venezia attendere alla liquidazione delle rimanenti pratiche come già fatto finora per quelle espletate, che costituiscono circa i tre quinti del totale ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente un provvedimento inteso ad annullare le somme addebitate a sottufficiali e militari di truppa dai distretti militari, a recupero della differenza tra quanto venne erogato alle famiglie durante il periodo di prigionia e quello dovuto ai militari in parola: esigere oggi un rimborso, sia pure rateale, da chi ha tanto sofferto in prigionia e da chi disgraziatamente versa in misere condizioni economiche, non risponde a criteri di giustizia ed equità ».

RISPOSTA. — « Le somme erogate alle famiglie durante il periodo di prigionia costituivano un'anticipazione su quanto dovuto al prigioniero (articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583).

« In sede di liquidazione definitiva si procedeva al conguaglio tra le somme dovute al prigioniero e le anticipazioni effettuate alle famiglie.

« Solo nei casi in cui furono commessi errori, si procedette successivamente al recupero con modalità stabilite dagli Enti liquidatori che, per andare incontro alla situazione del reduce, consentirono una opportuna ratizzazione.

« Nessuna sanatoria può essere consentita per non creare una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto a coloro che in sede di liquidazione ebbero la regolare ritenuta.

« Né l'Erario è in condizioni tali da poter abbuonare per tutti l'addebito delle anticipazioni fatte alle famiglie ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

FERRARESE. — *Al Ministro del tesoro.*  
— « Per sapere a quando la più volte reclamata concessione della indennità di contagio al personale civile dipendente dall'ospedale della Croce rossa italiana n. 132 di Treviso. I Ministeri competenti avrebbero dato parere favorevole. Urge decisione in merito coll'accoglimento della fatta richiesta ».

RISPOSTA. — « Nel maggio 1948 la Presidenza del Consiglio dei Ministri diramò per l'esame del Consiglio stesso uno schema di provvedimento legislativo inteso a concedere un'indennità a titolo di rimborso per spese di profilassi antitubercolare (indennità di rischio e di contagio) al personale addetto alle istituzioni antitubercolari.

« Questo Ministero comunicò la propria adesione di massima al predetto schema, chiedendo, però, che vi fossero apportate delle modifiche per quanto riguarda le categorie di personale cui attribuire la suddetta indennità.

« Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 1948, approvò in linea di massima lo schema di provvedimento e ne propose l'invio al Parlamento per l'esame.

« È in corso il decreto del Presidente della Repubblica che autorizza la presentazione al Parlamento dello schema suddetto ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

FERRARESE, DAL CANTON MARIA PIA, VISENTIN ANGELO, FRANCESCHINI, LOMBARDO RUGGERO, SARTOR, MORO GIROLAMO LINO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.*  
— « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o s'intendano prendere per venire incontro alla grave situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni agricole danneggiate e fortemente dalle recenti grandinate.

« In provincia di Venezia, le frazioni del comune di Mirano: Zianigo, Scaltenigo e Campocroce; in provincia di Treviso oltre venti comuni, subirono danni ingenti ai raccolti fino a un massimo del 90 per cento.

« I danni in provincia di Treviso vengono calcolati in 191 milioni.

« Le popolazioni chiedono aiuti sotto varie forme:

a) esclusione totale o parziale dalla corresponsione della quota di grano all'ammasso per contingente;

b) assegnazione di granoturco o crusca-  
mi, di concimi azotati ed altro;

c) erogazione di sussidi a famiglie biso-  
gnose;

d) esenzione o riduzione d'imposte e  
tasse.

« I provvedimenti si ravvisano necessari,  
urgenti e umani ».

RISPOSTA. — « Per quanto rientra nella  
competenza del Ministero delle finanze, si os-  
serva che, in base all'articolo 47 del regio de-  
creto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il  
testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei  
terreni, nei casi che per parziali infortuni non  
contemplati nella formazione dell'estimo ven-  
nissero a mancare i 2/3 almeno del prodotto  
ordinario del fondo, l'Amministrazione può  
concedere una moderazione dell'imposta era-  
riale sui terreni, nonché dell'imposta sui red-  
diti agrari, dietro presentazione, da parte dei  
possessori danneggiati, alla competente In-  
tendenza di finanza, entro i trenta giorni dal-  
l'accaduto infortunio, di apposita domanda,  
con l'indicazione, per ciascuna particella ca-  
tastale, della quantità e qualità dei frutti per-  
duti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni  
provenienti da infortuni atmosferici, come la  
grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e  
simili, vengono considerati nella formazione  
delle tariffe d'estimo e, perciò, di regola, non  
possono dar luogo alla moderazione d'impo-  
sta di cui al citato articolo 47 del testo unico  
8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora poi, i danni arrecati dalle gran-  
dinate in questione non si limitino alla per-  
dita del prodotto ordinario dei fondi, ma ri-  
vestano carattere duraturo ed abbiano, per-  
ciò, determinato, eventualmente, la perdita  
totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita  
totale o parziale della loro potenza produt-  
tiva, oppure la sostituzione di una qualità  
di coltura di minor reddito imponibile, gli  
interessati potranno chiedere ed ottenere la  
diminuzione dell'estimo catastale, a norma  
dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ot-  
tobre 1931, n. 1572.

« Si assicurano, pertanto, gli onorevoli in-  
terroganti che sono state interessate le In-  
tendenze di finanze di Venezia e Treviso,  
affinché riferiscano, sentiti gli Uffici tecnici  
erariali circa l'entità e la natura dei danni  
arrecati dalle grandinate nel territorio di det-  
te provincie ed in base alle informazioni che  
saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti  
potranno eventualmente essere adottati, in

base alle vigenti disposizioni legislative, a fa-  
vore dei danneggiati, per ciò che attiene alla  
competenza di questo Dicastero ».

*Il Ministro delle finanze*

VANONI.

FERRARIS EMANUELE, STELLA, CA-  
GNASSO, ARMOSINO, BIMA, CHIARAMEL-  
LO, SODANO, GEUNA, GIACCHERO, BEL-  
LIARDI, QUARELLO, RAIMONDI e TONEN-  
GO. — *Al Presidente del Consiglio dei Mi-  
nistri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste,  
dei lavori pubblici e delle finanze.* — « Per  
conoscere quali provvedimenti intendano  
adottare a favore delle zone del Piemonte —  
provincie di Cuneo, Torino, Asti ed Alessan-  
dria, in particolare — gravemente danneg-  
giate dalle recenti alluvioni, soprattutto per  
quelle località ove i piccoli proprietari colti-  
vatori diretti hanno avuto distrutto il rac-  
colto su tutta la loro proprietà ».

RISPOSTA. — « Si osserva, per quanto  
rientra nella competenza del Ministero del-  
le finanze, che, in base all'articolo 47  
del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572,  
che approva il testo unico delle leggi sul  
nuovo catasto dei terreni, nei casi che per  
parziali infortuni non contemplati nella for-  
mazione dell'estimo venissero a mancare i  
due terzi almeno del prodotto ordinario del  
fondo, l'Amministrazione può concedere una  
moderazione dell'imposta erariale sui terreni,  
nonché dell'imposta sui redditi agrari, die-  
tro presentazione, da parte dei possessori  
danneggiati, alla competente Intendenza di  
finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto  
infortunio, di apposita domanda, con la indi-  
cazione, per ciascuna particella catastale,  
della quantità e qualità dei frutti perduti e  
dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni  
provenienti da infortuni atmosferici, come  
la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni  
e simili, vengono considerati nella formazio-  
ne delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola,  
non possono dar luogo alla moderazione d'im-  
posta di cui al citato articolo 47 del testo  
unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora poi, i danni arrecati dalle al-  
luvioni in questione non si limitino alla per-  
dita del prodotto ordinario dei fondi, ma ri-  
vestano carattere duraturo ed abbiano, per-  
ciò, determinato, eventualmente, la perdita  
totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita  
totale o parziale della loro potenza produt-  
tiva, oppure la sostituzione di una qualità

di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicurano, comunque, gli onorevoli interroganti che sono state interessate le Intendenze di finanza di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, affinché riferiscano, sentiti gli Uffici tecnici erariali, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di dette provincie, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, per quanto attiene alla competenza di questo Dicastero, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

FODERARO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sanare l'incresciosa situazione creatasi fra ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica collocati in ausiliaria in base al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 384, i quali, in seguito alle diverse date di sfollamento, percepiscono assegni diversi anche se di pari grado e di pari anzianità.

« Si potrebbe, al riguardo, adottare il criterio seguito dall'Esercito, che ha fissato l'unica data del 2 giugno 1947 per tutti gli sfollamenti ».

RISPOSTA. — « La questione delle sperequazioni verificatesi nel trattamento economico spettante agli ufficiali generali e superiori delle Forze armate per effetto dell'applicazione, in tempi diversi, del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è stata attentamente considerata dall'Amministrazione, la quale ha testé sottoposto ai competenti organi finanziari adeguate proposte dirette ad eliminare per quanto possibile le sperequazioni rilevate dall'onorevole interrogante ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non creda indispensabile — assecondando il voto unanime dei paesi di tutto il circondario di Nicastro — di procedere alla costruzione di un tronco di linea secondaria della Società per le strade ferrate del Mediterraneo (Calabro-Lucana) che congiunga Nicastro, sede di importanti

uffici, che hanno diramazioni in tutti i paesi vicini, alla già esistente linea ferroviaria calabro lucana Catanzaro-Cosenza.

« In tal modo si congiungerebbe il capoluogo di circondario di Nicastro, centro agricolo e commerciale tra i più importanti in Calabria, coi paesi della zona: Serrastretta, Pianopoli, Feroleto, Martirano, Conflenti, Decollatura ed altri (da una parte), e dall'altra Maida, Francavilla Angitola ed altri ».

RISPOSTA. — « La costruzione di un tronco di ferrovia che da Nicastro raggiunga l'esistente tronco Catanzaro-Cosenza della rete ferroviaria Calabro-Lucana non è prevista nel programma di costruzione di detta rete, che verrà ad esaurirsi, con oneri rilevantissimi per l'Erario, coi lavori, testé iniziati, per il tronco Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.

« La costruzione di tronchi, non previsti nel programma, a suo tempo approvato, dovrebbe essere autorizzata con apposita legge, della quale questo Ministero non ritiene di poter prendere l'iniziativa, date le attuali condizioni del bilancio sul quale verrà a gravare l'onore che si prevede di non meno di due miliardi per il predetto tronco Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

FORA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) a quanto ammonta lo stanziamento straordinario concesso, per lavori, al Consorzio di bonifica della Valle meridionale di Chiana e di Tresa;

2°) se ammettono che — al fine di impedire che le inondazioni producano ulteriori danni all'agricoltura e di riportare la pianura in oggetto al suo normale livello di produzione, gli Uffici tecnici competenti debbano considerare accessori i lavori da eseguirsi nel corso dei torrenti, in alto della Valle, e fondamentali ed urgenti quelli di spurgo dei canali di bonifica nel tratto di pianura che va dai pressi della stazione ferroviaria di Chiusi al territorio del comune di Ficulle;

3°) se siano disposti a dare disposizioni rigorose al Consorzio di bonifica affinché per l'esecuzione dei lavori, siano assunti di preferenza, e con precedenza assoluta, i braccianti agricoli di categoria, disoccupati ».

RISPOSTA. — « Per i lavori in concessione al Consorzio unico per la bonifica della Val

di Chiana e Val di Tresa sono state fatte, durante l'esercizio scorso, le seguenti assegnazioni: per lavori di sistemazione e manutenzione idraulica forestale, lire 15 milioni; per lavori di manutenzione, lire 5 milioni; per lavori di riparazione di danni meteorici, lire 3 milioni, in totale lire 23 milioni.

« Questo Ministero, inoltre, allo scopo di andare incontro alle necessità locali, ha impartito disposizioni al Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana di dare corso ai lavori più urgenti — ad istruttoria tecnica espletata dei relativi progetti, che dovranno essere presentati dal Consorzio interessato — nei limiti di lire 40 milioni, in conto dei fondi che saranno destinati alla predetta bonifica col programma 1948-49.

« Per quanto riguarda i lavori di espurgo dei canali di bonifica nel tratto dalla stazione di Chiusi a Ficulle, questo Ministero si riserva di riferire dopo che il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, il quale è stato all'uopo interpellato, con lettera di pari data, avrà fornito le necessarie notizie.

« In merito, poi, all'impiego i detti lavori, dei braccianti agricoli disoccupati, sono state impartite dirette disposizioni al concessionario Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi Stazione (Siena) ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

RISPOSTA. — « Ogni decisione circa lo stanziamento straordinario di fondi a favore del Consorzio di bonifica della Valle meridionale di Chiana Romana e di Tresa, nonché per l'attuazione dei lavori di spurgo dei canali di bonifica del tratto di pianura nei pressi della stazione di Chiusi, come anche l'emanazione di speciali disposizioni per l'assunzione da parte del suddetto Consorzio di braccianti agricoli disoccupati, rientrano nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, giusta accordi presi, provvederà direttamente a fornire all'onorevole interrogante le notizie richieste.

« Per quanto si riferisce, invece, alla sistemazione di torrenti e corsi d'acqua della zona, da eseguirsi a cura di questa Amministrazione, può affermarsi che si tratta di lavori tecnicamente riconosciuti come fondamentali ed urgenti.

« A detta sistemazione potrà però essere dato corso solo dopo che saranno state classificate in III categoria le opere idrauliche dei torrenti stessi. A tale scopo è stato inte-

ressato il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, affinché avanzi le relative proposte ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per i lavori pubblici

CAMANGI.

GATTO, LIZIER, PORTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere in quale modo si intenda provvedere a mettere le varie industrie di Marghera in condizione di evitare l'esecuzione dei minacciati licenziamenti che, in questi giorni, hanno provocato a Venezia uno sciopero generale e assumono nell'elemento operaio uno stato di grave fermento ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'industria e del commercio è a conoscenza delle gravi difficoltà in cui versa l'industria di Marghera. Dette difficoltà sono originate dalla minore richiesta dei suoi prodotti, consistenti principalmente in speciali lavorazioni dell'alluminio la cui produzione, per le sue caratteristiche, deve effettuarsi soltanto su ordinazioni e non per magazzino.

« E da aggiungere che la « Società lavorazioni Leghe leggiere » esercente lo stabilimento di Marghera, lavorava anche per conto delle ferrovie dello Stato e da queste otteneva la fornitura di particolari metalli — occorrenti appunto per le leghe leggiere — che le ferrovie dello Stato non hanno potuto continuare a provvedere per mancanza di disponibilità.

« Data tale situazione, si è dovuto procedere al licenziamento di 135 operai. Detto licenziamento potrebbe però essere limitato a 80 unità ove le commissioni interne dei due stabilimenti (Marghera e Ferrara) accettassero la riduzione dell'orario di lavoro.

« Il Ministero dell'industria e del commercio, comunque, sta svolgendo tutto il proprio interessamento presso le Amministrazioni normalmente consumatrici dei prodotti di cui trattasi al fine di scongiurare altri eventuali licenziamenti ».

*Il Ministro dell'industria*  
e commercio

LOMBARDO.

GERACI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non crede opportuno — al fine di ovviare alla difficoltà di provvedere alle ricerche nei casellari giudiziari e

alla perdita di tempo nella scritturazione dei relativi certificati, inconvenienti aggravati dalla angustia dei casellari e dalla insufficienza del personale — il ritorno urgente alle disposizioni del Codice di procedura penale abrogato, in cui era prescritta la eliminazione delle schede relative alle assoluzioni, decorsi dieci anni, e relative alle contravvenzioni, decorsi cinque anni, eventualmente mantenendo, per la ricostruzione della personalità del reo, le schede di assoluzione per insufficienza di prove ».

RISPOSTA. — « La irregolare situazione di molti casellari giudiziari è stata attentamente esaminata da questo Ministero ed, essendosi constatato che il disservizio era dipeso, fra l'altro, dalle numerosissime iscrizioni, che ai sensi dell'articolo 604 del codice di procedura penale devono essere fatte, sono stati ripresi gli studi per modificare i servizi dei casellari stessi.

« Fra le modificazioni proposte vi è anche quella di eliminare, dopo un determinato numero di anni, le schede relative a proscioglimento da delitto e da contravvenzioni ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

GERACI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non creda — in attesa che siano disposte per la Calabria le più ampie provvidenze, a cui le dà incontrovertibilmente diritto lo stato di secolare abbandono onde venne lasciata da tutti i Governi, nel quadro delle reiteratamente promesse grandi opere pubbliche da intraprendersi per il riscatto economico e morale del Mezzogiorno — disporre che vengano finalmente ed immediatamente eseguite, a sollievo della tremenda disoccupazione che travaglia la provincia di Reggio Calabria, le opere che si fecero all'uopo predisporre, or è più di un anno dall'Amministrazione comunale e provinciale, attraverso il Genio civile e da eseguirsi sui fondi della disoccupazione giusta il decreto del febbraio 1947 ».

RISPOSTA. — « A carico dei fondi stanziati con decreto-legge 28 febbraio 1947, n. 122, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, furono assegnate alla regione calabrese in data 12 marzo 1947, lire 810 milioni. Risulta che il programma dei lavori fu determinato ed appro-

vato dal Ministro del tempo con nota 4 aprile 1947, n. 986.

« Esso comprendeva n. 10 opere, interessanti il capoluogo e n. 39 per i comuni della provincia per un importo complessivo di lire 249.312.000.

« Di tali opere sono state eseguite 46 per un ammontare di lire 241.712.000.

« Si è dovuto soprassedere all'esecuzione delle rimanenti 3 opere, per un importo di lire 7.600.000, essendosi dovuto provvedere all'aggiornamento dei prezzi ed alla integrazione del conseguente finanziamento. Per queste ultime sarà provveduto appena possibile.

« A favore della provincia di Reggio Calabria oltre all'assegnazione predetta e sempre a carico dei fondi stanziati con il decreto-legge 28 febbraio 1947, n. 122, furono fatte assegnazioni suppletive per un importo globale di lire 100 milioni provvedendosi, quindi all'esecuzione di altre sette opere di natura varia.

« Nel decorso esercizio, per lavori a sollievo della disoccupazione invernale, il Ministero dei lavori pubblici assegnò alla provincia di Reggio Calabria lire 400 milioni e di essi hanno beneficiato 40 comuni compreso il capoluogo, per un complesso di n. 51 opere delle quali n. 46, per l'importo di lire 329.000.000, sono state già appaltate; n. 2, per l'importo di lire 12.000.000, sono in corso di appalto e per le rimanenti n. 3, per due sono in corso di istruttoria i relativi progetti per l'importo di lire 6.000.000, e per una dell'importo di lire 13.000.000 sono in corso accertamenti tecnici. Ed anche per queste ultime tre opere sarà provveduto al più presto. Inoltre sono state assegnate all'Ente edilizio di Reggio Calabria lire 40 milioni per completamento case popolari per i colpiti dal terremoto del 1908 ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

GERACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se intende dare disposizioni categoriche perché:

a) venga finalmente eliminato lo sconnio di transitare sulla tratta Reggio Calabria-Roma e viceversa, in composizione dei treni diretti e direttissimi, vetture sconquassate e repugnantemente inzafardate, mentre, da e per la Sicilia, vengono avviate vetture nuove o rimesse a nuovo;

b) venga aumentato, specie per i treni diretti e direttissimi, il numero delle vetture

re, al fine di impedire l'enorme affollamento dei corridoi e rendere così possibile l'uso delle ritirate con l'eliminazione di incresciosi incidenti;

c) cessi sulle linee calabresi, e specie su quella jonica, l'ulteriore impiego di carri bestiame per il trasporto dei viaggiatori ».

RISPOSTA. — « In risposta si comunica che:

a) Il parco delle carrozze delle ferrovie dello Stato è ridotto ad un terzo di quello di anteguerra. Di conseguenza dobbiamo ricorrere a vari accorgimenti per far fronte a tutti i servizi indispensabili, non escluso quello di fare circolare carrozze che non sono in perfette condizioni di manutenzione. È da tener presente che se queste vetture venissero tolte dalla circolazione si peggiorerebbe la situazione, perché non potrebbero essere sostituite per mancanza di altre e dovrebbero rimanere inutilizzate essendo le officine delle ferrovie e private sature di lavoro. Perciò è indispensabile far viaggiare anche queste carrozze, che fra l'altro, circolano su tutta la rete. È ovvio che queste vetture verranno gradualmente sostituite, man mano che se ne avranno delle migliori.

b) In base ai dati statistici non risulta, di massima, una forte mancanza di posti, in quanto la media frequentazione è al disotto della quantità dei posti offerti. Forse in qualche giorno, per il viaggio di militari congelanti e delle reclute, potrà essersi verificata una forte affluenza che presto verrà a cessare per la fine dei trasporti stessi. D'altra parte, data la mancanza di carrozze, non riesce possibile nessun aumento nella composizione dei treni, la quale inoltre è già quasi al completo rispetto alla prestazione, ed un piccolo margine serve per far fronte ai trasporti straordinari.

c) Per la carenza di carrozze sopra accennata è impossibile eliminare i carri adibiti al servizio viaggiatori dai treni locali, non avendosi la possibilità di sostituirli con carrozze. In proposito si mette in evidenza che la percentuale delle carrozze mancanti nel Compartimento ferroviario di Reggio Calabria è appena del 13 per cento, mentre è del 24 per cento in quello di Palermo; del 43 per cento in quello di Torino, del 45,30 per cento in quello di Milano. Tra tutti i Compartimenti delle ferrovie dello Stato, quello di Reggio Calabria ha la più bassa percentuale di mancanza di carrozze. I carri dovranno perciò sostituire le carrozze nei treni locali fino a quando non sarà sensibil-

mente migliorata la consistenza del parco. A tale scopo lavorano alacremente officine specializzate delle ferrovie e private ».

*Il Ministro dei trasporti*

CORBELLINI.

GIACCHERO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se si sta studiando il mezzo per eliminare la evidente sperequazione ed ingiustizia che si verifica oggi fra la categoria dei dipendenti statali, reduci dalla guerra o dalla prigionia, riassunti in servizio, i quali non godono dell'« assegno personale » stabilito con decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, n. 143, ed integrato dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 (articolo 5), e decreto presidenziale 5 agosto 1947, n. 778 (articolo 4), e la categoria degli altri impiegati, i quali, non avendo interrotto il servizio per il richiamo alle armi, godono dei benefici stabiliti nei predetti decreti.

« Lo stato di inferiorità economica fra due impiegati, magari dello stesso ufficio e dello stesso grado e anzianità, che viene a colpire proprio quello, fra i due impiegati, il quale non ha altra colpa che di aver servito la Patria sotto le armi, dovrebbe sparire al più presto perché è causa di disagio e di malcontento ».

RISPOSTA. — « Si trascrive quanto precisato dal Ministero del tesoro, all'uopo interressato da questa Presidenza:

« È anzitutto da precisare che scopo degli assegni personali previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, era quello di assicurare in ogni caso al personale, in dipendenza di provvedimenti di revisione del trattamento economico, un miglioramento minimo rispetto al trattamento spettante alle date rispettivamente precedenti quelle di entrata in vigore dei sopracitati decreti. E poiché è ovvio che può parlarsi di miglioramento minimo rispetto ad un precedente trattamento economico soltanto quando preesista tale trattamento, è evidente che nei riguardi di coloro che siano stati assunti successivamente alla data di entrata in vigore di uno dei cennati provvedimenti non poteva e non può disporsi l'attribuzione di alcun assegno personale del genere non potendosi deter-

minare la misura appunto per la mancanza di un precedente trattamento da porre a raffronto con quello spettante in dipendenza dei provvedimenti medesimi.

« È da tener presente poi che gli assegni personali si chiamano così perché afferenti alla persona.

« Essi si differenziano infatti da persona a persona in dipendenza di varie circostanze: anzianità di nomina, sede di servizio, composizione familiare, nascita di figli, ecc.; per cui manca la possibilità di determinare l'esatta misura dello assegno personale da attribuire ai personali che ne sono sprovvisti perché assunti successivamente alle date di decorrenza dei provvedimenti stessi.

« È vero che tale stato di cose determina talvolta una sperequazione di trattamento fra dipendenti dello stesso ufficio e dello stesso grado o qualifica, ma tale inconveniente, d'altra parte, non si riscontra solo nel caso segnalato dall'onorevole interrogante, a danno cioè dei reduci riassunti in servizio non di ruolo, ma anche nel caso che un impiegato sia nominato, in seguito alla vincita di un concorso, ad impiego di ruolo con data successiva a quella da cui abbia avuto effetto un provvedimento di revisione del trattamento economico.

« Questo Ministero, ben conoscendo gli inconvenienti che derivano dalla concessione degli assegni personali per garantire un miglioramento minimo, si è, invero, sempre opposto, in sede di esame dei vari provvedimenti emanati dal 1945 in poi (per il passato non si era mai assicurato tale minimo e naturalmente tali inconvenienti non si erano verificati), a che i provvedimenti medesimi prevedessero l'assicurazione di minimi di miglioramento; senonché in seguito alle pressioni esercitate dagli organi sindacali, i provvedimenti stessi hanno dovuto prevedere tale assicurazione e la conseguente istituzione degli assegni personali.

« Per evitare le lamentate sperequazioni non resta, quindi, che riassorbire in occasione di eventuali futuri provvedimenti di miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali gli assegni personali ora esistenti evitando, altresì, di crearne di nuovi. Una diversa determinazione non farebbe che aggravare gli inconvenienti lamentati rendendo sempre più difficile e onerosa la liquidazione delle competenze dei dipendenti statali.

« Tutto ciò premesso si precisa che:

per il personale reduce dalla guerra o dalla prigionia che alla data del 30 settem-

bre 1945 (giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722) fruiva di un trattamento economico a carico dello Stato può trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 11 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 722, e conseguenzialmente quelle analoghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'attribuzione di un assegno personale per garantire il minimo di miglioramento economico indicato negli stessi articoli dei citati decreti;

per il personale, invece, reduce dalla guerra o dalla prigionia e riassunto o assunto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 o di analoghe disposizioni successive, e quindi posteriormente al 30 settembre 1945, poiché a tale data il predetto personale non fruiva di un trattamento economico, non può ovviamente trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722, entrato in vigore il 1° ottobre 1945.

« Nei confronti di tale personale possono tuttavia trovare applicazione — sempre per quanto concerne l'attribuzione dell'assegno personale di cui trattasi — le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 263 e nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778, qualora, ben s'intende, alle date di entrata in vigore di questi ultimi decreti — rispettivamente 1° settembre 1946 e 1° giugno 1947 — detto personale risultava vincolato dall'Amministrazione da rapporto d'impiego civile e quindi fruente di normale trattamento economico ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

GIACCHERO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se si intenda, da parte dell'Amministrazione finanziaria, persistere nell'errata interpretazione del decreto-legge 14 ottobre 1947, numero 1100, secondo cui verrebbero applicati gli speciali dazi erariali sugli alcoli di prima categoria anche sulle partite di vermut esistenti in vasche di lavorazione chiuse e sigillate, per le quali era stato integralmente compiuto il ciclo produttivo e per cui si attendeva solo il benessere dell'Amministrazione finanziaria.

« Si richiama l'attenzione del Ministro sia sulla inammissibilità di tale interpretazione, sia sui danni che verrebbero all'industria enologica, che sta già attraversando, per cause diverse, un periodo particolarmente difficile ».

**RISPOSTA.** — « A' termini delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia d'imposta sugli spiriti, i prodotti, di cui è ammessa la fabbricazione con spiriti gravati d'imposta (cioè con spirito che non ha scontato il tributo), in attesa di destinazione, debbono essere custoditi in magazzini fiduciari assimilati ai doganali. Come pure debbono essere custoditi in magazzini fiduciari gli spiriti gravati destinati alla fabbricazione dei prodotti stessi.

« Per necessità pratiche delle industrie, si consente che la lavorazione dei prodotti (vini marsala, vermut, liquori, ecc.) con impiego di spirito gravato, siano effettuate fuori dei magazzini fiduciari, in appositi reparti dei relativi stabilimenti, sotto la vigilanza diretta o continuativa degli agenti fiscali, che debbono assicurare l'introduzione dei prodotti finiti nei prescritti magazzini fiduciari e vigilare che nessun quantitativo di spirito o di prodotti gravati dall'imposta venga distratto durante le lavorazioni e sottratto al pagamento dell'imposta.

« Ma non per questo i prodotti e lo spirito, che in questa fase intermedia della lavorazione vengono a trovarsi momentaneamente fuori dai magazzini fiduciari, mutano la loro posizione giuridica, anche perché essi sono ancora soggetti ad essere reintrodotti nei magazzini fiduciari appena ultimate le lavorazioni.

« Nel caso, poi, dei prodotti conservati in vasche, in serbatoi, ecc., che, per benevola concessione amministrativa, su richiesta di parte, vengono accettati come magazzini fiduciari, una volta ammesso, per mutuo consenso del fabbricante e della finanza, che la vasca o il serbatoio fanno le veci del magazzino fiduciario, non può assolutamente sostenersi che questi prodotti non si trovino in regime di magazzino fiduciario.

« Ciò posto e tenuto presente che, col disposto del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, si vollero colpire, in relazione al nuovo regime fiscale degli spiriti stabilito col decreto stesso, anche i prodotti fabbricati con spirito gravato esistenti tuttora in magazzini fiduciari, non può non ritenersi legittimo, ed anche pienamente rispondente ai criteri di giu-

stizia distributiva, l'operato della finanza che ha applicato l'anzidetto disposto del secondo comma dell'articolo 6 del decreto 1100 del 1947 ai prodotti (vini marsala, vermut, ecc.) contenuti nelle « vasche sigillate », che, per ammissione benevola dell'Amministrazione, fanno le veci dei magazzini fiduciari.

« Senza dire che una diversa interpretazione condurrebbe a fare un trattamento diverso, e quindi sperequato, a prodotti che contemporaneamente si trovano sotto lo stesso regime — cioè tutti gravati d'imposta — nello stesso comprensorio di un unico stabilimento, secondo che trovansi in un magazzino o in un qualsiasi altro deposito.

« La considerazione, poi, del preteso danno che avrebbe sofferto l'industria del vermut per effetto del maggior carico fiscale, esula dalla particolare questione delle vasche sigillate, perché trattasi di onere fiscale, dipendente dalle variazioni apportate all'imposta sugli spiriti, che colpì indistintamente tutte le industrie che impiegano alcole di prima categoria ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

**GIACCHERO.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se è prevedibile qualche disposizione governativa (che sarebbe tranquillante per i lavoratori ex internati, combattenti, reduci e partigiani) intesa a conservare in servizio, oltre la scadenza del periodo legale, i lavoratori delle categorie sopra elencate, assunti in seguito al decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27, valido per il periodo di due anni e prorogato di sei mesi ».

**RISPOSTA.** — « Con il decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27, venne disposto un duplice ordine di provvidenze in favore dei dipendenti delle imprese private, aventi la qualità di reduci. Da un lato fu riconosciuto il diritto alla riassunzione in talune ipotesi non protette dalle disposizioni per la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi (deportati od internati dipendenti trattenuti alle armi oltre la ferma per obblighi di leva; partigiani combattenti che abbandonarono il lavoro per partecipare alla lotta di liberazione); d'altro lato venne fatto obbligo alle imprese con almeno dieci dipendenti di assumere un'aliquota di reduci fissata nel 5 per cento dei dipendenti occupati al 31 dicembre 1945. Successivamente, il decreto legislativo 5 marzo 1946, n. 81, dava facoltà ai prefetti, in caso di necessità ed in re-

lazione alle esigenze locali, di aumentare detta percentuale al 10 per cento, indipendentemente dalle assunzioni effettuate, sul totale dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1945.

« Ai dipendenti riassunti od assunti fu assicurato il mantenimento in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa od a cessazione dell'attività dell'azienda. Per il caso di licenziamento per giusta causa si disponeva che i dipendenti licenziati dovessero essere sostituiti con altri reduci. Allo scadere di detto periodo si provvide a prorogarlo per un altro anno con il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 61. Per i dipendenti non di ruolo delle pubbliche amministrazioni, riassunti od assunti in base alle analoghe disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, fu, invece, provveduto con apposita circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Un'ulteriore proroga di sei mesi è stata concessa con il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, promosso dal Ministero del lavoro. Per le medesime considerazioni che avevano consigliato la precedente proroga, si è ritenuto necessario evitare temporaneamente il pericolo di numerosi licenziamenti, che avrebbero aggravata sensibilmente la disoccupazione, colpendo gli elementi maggiormente bisognosi e meritevoli di considerazione. Il Ministero del lavoro ha stimato opportuno limitare ad un solo semestre la suddetta proroga, in attesa di una stabilizzazione del mercato del lavoro che consentisse di lasciare al libero giuoco della domanda e dell'offerta l'assorbimento dei disoccupati nella vita produttiva.

« Ora, la necessità di una ulteriore proroga di detti rapporti di lavoro (che verranno a scadere dal 23 agosto prossimo in poi, a seconda della data dell'assunzione) non potrà essere valutata che in relazione alle prospettive della situazione economica generale. Un effettivo miglioramento della situazione, in dipendenza anche dell'attuazione del piano Marshall, renderebbe del tutto superflua una nuova proroga di dette disposizioni, che costituiscono indubbiamente una grave limitazione per le imprese. In tal caso, la occupazione dei reduci sarebbe assicurata dallo spontaneo gioco delle forze economiche; e potrebbe, anzi, avere maggiore impulso per effetto delle norme del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, che riservano ai reduci la metà delle nuove assunzioni e la cui efficacia è stata prorogata, con il decreto 5 ago-

sto 1947, n. 844, fino al 31 dicembre 1949. In caso contrario, si dovrà tempestivamente esaminare la necessità della nuova proroga del citato decreto n. 27 del 1946.

« Questa Presidenza, mentre condivide le giuste preoccupazioni di carattere sociale manifestate dall'onorevole interrogante nei riguardi dei reduci, deve rimettersi alle valutazioni del Ministero del lavoro e del Ministero dell'industria e commercio, per quanto attiene agli aspetti più strettamente economici del problema. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni sulla base degli elementi che verranno forniti da dette Amministrazioni ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'assistenza ai reduci e partigiani*  
MARTINO.

GIAMMARCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali agevolazioni intenda concedere agli agricoltori della Valle Peligna (L'Aquila), danneggiati fortemente dalle recenti gravi gelate primaverili ».

RISPOSTA. — « In merito ai danni subiti dagli agricoltori della Valle Peligna (L'Aquila) per le recenti gelate, si informa che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la parte di competenza — non ha la possibilità di adottare particolari provvedimenti, in quanto nei capitoli di bilancio amministrativo non vi sono stanziamenti che consentono la erogazione di contributi per danni del genere ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

GIAMMARCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno accogliere il desiderio manifestato da tutte le popolazioni interessate, e specialmente dalla classe dei commercianti, la quale ha più volte richiesto che siano migliorate le comunicazioni tra Sulmona e la Marsica, ponendo in partenza da Sulmona, anziché da Cocullo, come ora avviene, l'accelerato 3551, in perfetta corrispondenza con l'accelerato 1872 che percorre la stessa tratta, in senso inverso, all'incirca nella stessa ora ».

RISPOSTA. — « La richiesta del prolungamento del treno 3551 da Sulmona fino a Cocullo era stata già presa in considerazione dalle ferrovie dello Stato; infatti è già disposto che dal 16 andante detto treno circolerà

da Sulmona ad Avezzano con il seguente orario:

Sulmona parte ore 5,02 - Avezzano arriva ore 7,25.

« Dalla stessa data verrà, inoltre, anche attivato, per ritorno dello stesso materiale, un nuovo treno in partenza da Avezzano alle ore 17,57 con arrivo a Sulmona ore 20,02 ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

GIAMMARCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, a sollievo delle molte angustie che travagliano le popolazioni sinistrate dell'Altipiano Cinquemiglia e dell'Alto Sangro (che sono tra le zone d'Italia più rovinata dalla guerra), facilitare e migliorare le comunicazioni da e per Sulmona:

a) sostituendo coppie di littorine ai lentissimi accelerati ora in attività;

b) istituendo una coppia di littorine in coincidenza con i rapidi 441 e 442, rispettivamente in arrivo a Sulmona alle ore 6,40 e 20,47 ».

RISPOSTA. — « La deficienza di automotrici, non consente di sostituire con tali mezzi leggeri gli attuali servizi a vapore della linea Sulmona-Roccaraso, né di istituire nuove comunicazioni in coincidenza con i rapidi della linea Pescara-Roma.

« Ad ogni modo l'introduzione sulla linea di servizi con automotrice sarà tenuta presente per ogni favorevole occasione.

« L'attuale situazione del materiale e dei mezzi di trazione non consente nemmeno l'effettuazione di nuovi treni a vapore, per cui la richiesta coincidenza con i rapidi automotrici della linea Pescara-Roma potrebbe essere soddisfatta soltanto con spostamento di orario dei treni esistenti.

« Ciò però potrebbe danneggiare alcune categorie di viaggiatori, dato che fino ad ora non sono pervenute lagnanze sull'orario in vigore, e quindi, prima di addivenire a modificazioni d'orario, è indispensabile sentire il parere delle Camere di commercio e del lavoro interessate ed in questo senso viene provveduto ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

GIAMMARCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritiene opportuno accogliere la richiesta, fatta dalle popolazioni e dalle autorità interessate, disponendo la fermata dei treni rapidi 441 e 442 a Pratola

Peligna, che è l'unico grosso centro abitato non servito da questi treni e l'unico che non è legato, né a Roma, né a Pescara, da speciali servizi automobilistici, i quali a Popoli deviano tutti per la rotabile che porta a L'Aquila ».

RISPOSTA. — « I rapidi R 441 ed R 442 fra Roma e Pescara hanno una frequentazione media giornaliera che sorpassa quasi sempre il numero dei posti offerti dalle due automotrici, tanto che dal 5 corrente si sono dovute fare alcune limitazioni nelle norme di ammissione per evitarne l'eccessivo affollamento che aveva causato le giuste proteste dei viaggiatori interessati, oltre che danneggiato i mezzi che effettuano i treni stessi.

« La richiesta di fermata per servizio viaggiatori è stata fatta oltre che dal sindaco di Pratola Peligna, anche dai comuni di Popoli, Bussi, Pescina e Celano ai quali per quanto sopra è stato risposto negativamente.

« È ovvio, pertanto, che concedendo la fermata a Pratola si dovrebbe usare lo stesso trattamento alle altre località menzionate e il maggior apporto di viaggiatori non sarebbe più in relazione alla disponibilità dei posti offerti.

« Si fa, inoltre, osservare che le suddette comunicazioni rapide, furono istituite per collegare il più rapidamente possibile il litorale adriatico con la Capitale e qualora fossero ulteriormente gravate di tutte le fermate richieste, non potrebbero più corrispondere alla funzione per cui vennero istituite ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

GIAMMARCO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per sapere:

1°) perché, dopo reiterate assicurazioni da parte del Ministero competente e dopo 20 mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 25 ottobre 1946, n. 263, non sono stati ancora estesi al personale aggregato delle carceri i benefici che il citato decreto da quasi due anni ha concesso a tutti i dipendenti statali;

2°) se il beneficio della tredicesima mensilità, contemplata dallo stesso decreto legislativo e corrisposta a tutti gli statali, sarà accordata anche a quelli del personale aggregato delle carceri, i quali per il servizio che prestano hanno conseguito il diritto a percepire l'intera indennità di caro-vita;

3°) perché al personale aggregato delle carceri non sono stati estesi i benefici del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 178, col

quale, per tutti i dipendenti statali veniva disposta l'esenzione dalle ritenute erariali e l'aumento del 30 per cento sullo stipendio ».

RISPOSTA. — « Prima di concedere al personale aggregato delle carceri i benefici di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 ottobre 1946, n. 263, è stato necessario estendere i miglioramenti economici già disposti con decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 a favore dei dipendenti statali.

« A questo si provvede con il decreto interministeriale 15 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 56, del 21 marzo 1947. Mentre si predispondeva lo schema di decreto interministeriale per concedere i benefici di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 263 del 1946, veniva emanato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in virtù del quale (articolo 8) doveva essere aggiornato il trattamento economico del detto personale.

« Solo il 10 maggio 1948 era così possibile addivenire alle necessarie intese con i Ministeri competenti per la redazione dei testi definitivi dei decreti interministeriali che ora sono d'imminente pubblicazione.

« Con riferimento poi a quanto forma oggetto del n. 2 della interrogazione, desidero precisare che — nell'estendere i benefici di cui al mentovato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, numero 263 — è stato concesso a titolo di gratifica, la tredicesima mensilità al personale aggregato, che presta servizio continuativo per non menò di sei ore giornaliere ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la grazia e giustizia  
CASSIANI.*

GIAMMARCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno provvedere a modificare equamente l'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale n. 2384/11, relativa ai trasferimenti dei maestri elementari per l'anno scolastico 1948-1949. Tale articolo, che al momento della sua prima applicazione, l'anno scorso, aveva sollevato molte lagnanze e critiche, determina che sia riconosciuta la precedenza assoluta, anche senza la parità degli altri titoli, a quei maestri titolari delle frazioni che intendono trasferirsi al capoluogo o ad altra frazione dello stesso comune. L'interrogante crede che sia necessario provvedere urgentemente al riguardo, data la grave e palese ingiustizia della disposizione in vigore ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante, riferendosi all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale n. 2384/11, in data 27 febbraio 1948, sui trasferimenti dei maestri elementari, dichiara ingiusta tale disposizione (« precedenza assoluta, anche senza la parità degli altri titoli, a quei maestri titolari delle frazioni che intendono trasferirsi al capoluogo o ad altra frazione dello stesso comune ») e chiede che venga modificata.

« Al riguardo è anzitutto da tener presente il principio generale informatore delle disposizioni che regolano il movimento magistrale per il prossimo anno scolastico: quello di far conquistare gradualmente ai maestri la sede più ambita sulla base in primo luogo del servizio prestato (durata e quantità) e in secondo luogo delle condizioni di famiglia e delle condizioni di salute.

« Per l'applicazione di tale principio — che risponde, indubbiamente, a criteri di equità — è stabilito che il movimento magistrale sia compiuto con due distinte e successive operazioni.

« In un primo tempo il Provveditore esamina le istanze di coloro che chiedono la sistemazione nell'ambito del comune e ascrivono all'assegnazione a una scuola diversa da quella di cui sono titolari (dall'una all'altra scuola del centro del comune; da centro a una frazione o viceversa; dall'una all'altra frazione).

« Tale movimento, che potrebbe chiamarsi di sistemazione, viene operato sulla base dei soliti titoli di servizio e con alcune precedenze per i vincitori di alcune determinate specie di concorsi e, come è ovvio, non può dar luogo a diminuzione nel numero dei posti vacanti nel territorio del comune.

« In seguito, il Provveditore procede ai veri e propri trasferimenti, ossia alla dislocazione dei maestri dall'uno all'altro comune: in questo secondo movimento si tiene conto non solo dei titoli di servizio, ma anche di quelli che si riferiscono alle condizioni di famiglia e alle condizioni di salute. Ed in omaggio al principio informatore a cui si è accennato, ai maestri che chiedono il trasferimento dall'uno all'altro comune della stessa provincia sono assegnati sette punti di vantaggio.

« È da tener presente che i maestri aspiranti al trasferimento possono chiedere un numero illimitato di scuole, non solo quelle indicate dal Provveditore come disponibili all'atto della pubblicazione del bando per i trasferimenti, ma anche tutte le altre scuole del comune a cui il maestro aspira o di altri co-

muni, le quali possono rendersi disponibili a seguito del movimento.

« Ciò fu detto ben chiaramente nell'ordinanza ministeriale, affinché i maestri potessero richiedere non solo la scuola che per essi rappresenta il massimo delle loro aspirazioni, ma anche quelle che, pur non costituendo tale massimo, rappresentano il soddisfacimento parziale dei loro desideri.

« Il maestro che ha chiesto il trasferimento in un determinato comune, se non ha limitato le sue aspirazioni alle sole scuole che per lui costituiscono il pieno soddisfacimento dei suoi desideri, viene accontentato qualora, per prevalenza di titoli, non sia sopravanzato dagli altri concorrenti alle medesime scuole e con ciò egli si pone in posizione di vantaggio per i movimenti dei successivi anni scolastici.

« Con l'accennato sistema, la massa maggiore dei maestri aspiranti al trasferimento conquista gradualmente quella sistemazione piena e definitiva a cui aspira. Purtroppo i maestri che aspirano al trasferimento si contano a decine di migliaia, ciascuno con i propri titoli, ciascuno con le proprie esigenze e ciascuno col desiderio di conquistare al più presto la sede che più ambisce: è appena il caso di rilevare che le norme sui trasferimenti, per quanto congegnate in maniera da andare incontro ai desideri della generalità degli interessati, lasciano sempre un margine assai largo di scontenti, dando luogo, di conseguenza, ad inevitabili recriminazioni e proteste, le quali, come è ovvio, se sono spiegabili in relazione alla condizione dei singoli, non appaiono giustificate quando il problema venga considerato in relazione agli interessi della massa ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

GIOLITTI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere se intendano provvedere alla concessione di sussidi straordinari ai comuni danneggiati dalle recenti gravi alluvioni in provincia di Cuneo, per le opere di ricostruzione e riparazione più urgenti nella sfera di loro competenza, le quali per il solo comune di Savigliano ammontano, in base ad un primo accertamento delle esigenze più urgenti, a circa 100 milioni di lire ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno non dispone di fondi destinati a sovvenzionare gli enti autarchici territoriali e pertanto non è in grado di effettuare alcuna concessione a

favore dei comuni della provincia di Cuneo danneggiati dalle recenti alluvioni.

« L'intervento del Ministero stesso, in caso di pubbliche calamità, è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, ed a tal fine il prefetto è stato autorizzato ad anticipare subito due milioni di lire da erogarsi a mezzo degli E.C.A. ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta fatta dall'onorevole interrogante per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per riparare i gravi danni che le recenti alluvioni hanno arrecato nella provincia di Cuneo, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dalle alluvioni in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, pertanto, l'onorevole interrogante che sono state invitate le Intendenze

di finanza delle provincie interessate, a riferire, sentiti gli Uffici tecnici erariali, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di dette provincie, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati per quanto attiene alla competenza di questo Dicastero, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati »

*Il Ministro delle finanze*

VANONI.

GIOLITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente estendere ai « professori » non di ruolo — per evidenti ragioni di equità — i benefici della circolare 5929/21, in data 23 aprile 1948, relativa ai congedi dei « maestri » non di ruolo ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante, che, cioè vengano estese ai professori non di ruolo delle scuole secondarie, le disposizioni recate dalla circolare n. 5929/21, in data 23 aprile 1948, relativa agli insegnanti elementari non di ruolo, si assicura che già è allo studio — in attesa di un formale regolamento legislativo della materia — uno schema di apposita circolare, concernente, appunto, tale estensione; naturalmente con gli opportuni adattamenti resi necessari dal diverso stato giuridico della categoria ».

*Il Ministro*

GONELLA.

GIOLITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali agevolazioni intenda concedere agli agricoltori danneggiati dalle recenti gravi alluvioni che hanno devastato la provincia di Cuneo, per quanto concerne la quota di cereali che le aziende danneggiate dovrebbero conferire all'ammasso per l'annata 1948 ».

RISPOSTA. — « La situazione degli agricoltori della provincia di Cuneo danneggiati dalle recenti alluvioni, agli effetti del conferimento delle quote di cereali loro attribuite, sarà esaminata prossimamente a Torino, nel corso di una riunione indetta per la definizione di tutte le questioni relative all'ammasso per contingente delle provincie piemontesi ».

*Il Ministro*

SEGNI.

GIOLITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali urgenti ed adeguati provvedimenti intenda adottare per la ricostruzione delle opere idrauliche avulse e per la riparazione dei ponti e delle strade danneggiate dalle recenti gravi alluvioni in provincia di Cuneo, ricostruzioni e riparazioni che per la loro entità non possono essere fronteggiate dai comuni della provincia.

« L'interrogante chiede, inoltre, se non si ritenga necessario — in considerazione del periodico ripetersi di simili ingentissimi danni che comportano un reiterato onere improduttivo per la finanza pubblica e per l'economia nazionale — provvedere alla esecuzione, sia pure ripartita in diversi anni, di opere pubbliche per l'inalveamento e l'arginatura dei fiumi e dei torrenti e per l'imbrigliamento delle acque nelle zone montane, anche mediante la costruzione dei bacini di raccolta ».

RISPOSTA. — « La surriportata interrogazione in merito alle recenti alluvioni in provincia di Cuneo concerne i danni alle strade comunali e provinciali e quelli alle opere idrauliche.

« Per quanto riguarda i danni alle strade, questi, da un rapporto riassuntivo pervenuto dall'Ufficio del Genio civile di Cuneo, sono stati valutati in lire 265 milioni, per le strade comunali (nonché per il restauro di alcuni acquedotti) ed in lire 79 milioni per quelle provinciali.

« Per le opere stradali, com'è noto, le vigenti disposizioni legislative consentono la concessione di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa per le strade comunali e di 1/3 per quelle provinciali (legge 30 giugno 1904, n. 293). Per i lavori di maggiore urgenza è ammessa la concessione di anticipazioni in conto sussidio (legge 21 marzo 1907, n. 113).

« Maggiori agevolazioni non potrebbero essere disposte che in base ad apposito provvedimento legislativo, ma a tale riguardo è da far presente che il Ministero del tesoro, in sede di esame di uno schema di decreto legislativo riguardante la ripartizione dei danni alluvionali degli anni 1946 e 1947, si è recisamente rifiutato, nonostante le insistenze fattegli, di consentire la concessione di ulteriori benefici in aggiunta a quelli contenuti nelle soprarichiamate leggi.

« L'intervento diretto dello Stato non potrebbe essere ammesso a titolo di pronto soccorso (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e regolamento 15 dicembre 1907) che limitatamente alle opere che risultassero ne-

cessarie per il ripristino provvisorio del transito, quali lo sgombero del materiale alluvionale e la costruzione di passerelle, nonché per il restauro di acquedotti. In merito agli eventuali lavori di pronto soccorso (che non sono compresi nel suindicato rapporto riassuntivo il quale riguarda solo i lavori definitivi), il Genio civile si è riservato di riferire ulteriormente.

« Intanto questo Ministero ha autorizzato l'Ufficio stesso a trasmettere le perizie per gli interventi di pronto soccorso più inderogabili, iniziando quei lavori che rivestissero carattere di assoluta improrogabilità; nonché a fare, per i lavori definitivi, eventuali proposte di sussidi o anticipazioni, in base alle menzionate leggi n. 293 e n. 112. L'azione di questo Ministero resta, però, sempre contenuta entro i limiti delle attuali disponibilità finanziarie e delle ulteriori assegnazioni di fondi che il Tesoro potrà fare per i bisogni in parola.

« Circa i danni arrecati alle opere idrauliche gli stessi dal rapporto suindicato del Genio civile vengono precisati in lire 236 milioni.

« Trattandosi di opere idrauliche di terza categoria, giusta l'articolo 8 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, la quota a carico dello Stato può ascendere all'80 per cento della spesa totale. Anche per la remissione dei danni in parola il concorso di quest'Amministrazione sarà subordinato ai fondi che potranno ottenersi dal Tesoro.

« L'opportunità di eseguire opere organiche intese ad una sistemazione generale dei corsi d'acqua, è ben tenuta presente da questo Ministero. Ma, poiché la spesa sarebbe ingente, le condizioni di bilancio specie in questo momento non permettono l'assunzione del relativo onere a carico dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici  
CAMANGI.*

GRILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali adeguati e urgenti provvedimenti intenda prendere per la costruzione del ponte ferroviario e stradale sul Ticino a Sesto Calende. Mentre, per quanto riguarda il traffico ferroviario, si è provveduto con una costruzione provvisoria, il traffico stradale attraverso il Ticino si effettua su un ponte di barche, ciò che presenta non pochi pericoli e che, comunque, è di notevole intralcio alla normalità delle comunicazioni. Si fa presente che in quel punto il Ticino taglia

le comunicazioni fra la Lombardia e la sponda piemontese del Lago Maggiore, fra le due zone cioè di grande interesse turistico anche internazionale. Si segnala, inoltre, che in tutta la plaga di Sesto Calende vi sono numerosi disoccupati, in conseguenza della riduzione delle maestranze della S.I.A.I.-Marchetti, società di costruzioni aeronautiche, la quale, mentre fino a pochi anni fa dava lavoro a circa 11.000 operai e impiegati, ora ne occupa meno di 4000. Le sofferenze di quelle popolazioni sono tali, per cui di frequente si hanno manifestazioni che le autorità locali non avranno ommesso di segnalare ai competenti organi di Governo ».

RISPOSTA. — « Il preesistente ponte ferroviario sul Ticino presso Sesto Calende era a traffico promiscuo. Le comunicazioni ferroviarie sono state provvisoriamente ristabilite mediante un attraversamento in deviazione che non dà luogo a preoccupazioni.

« Invece il traffico ordinario della strada statale del Sempione è stato ristabilito con un ponte provvisorio di barche.

« La ricostruzione del ponte definitivo promiscuo è stata finanziata ed appaltata sin dal 1946 alla Ditta Bonfiglio di Milano per le travate e ad altra ditta per la parte muraria, ma per la difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali ferrosi, la costruzione della travata metallica è stata dilazionata in relazione a un programma in cui si è dovuto tener conto dell'urgenza e necessità delle comunicazioni ferroviarie.

« Pertanto si è dovuto dare la precedenza alle altre ricostruzioni quali i ponti sul Po presso Mezzanacorti (linea Genova-Milano) pure a traffico promiscuo, e a Pontelagoscuro (linea Bologna-Venezia), sul quale, in caso di piena, deve essere sospesa la circolazione, a causa della precarietà dell'opera provvisoria eseguita dagli Alleati.

« Posso però assicurare che tra breve verrà iniziato l'approvvigionamento dei materiali ferrosi per il Ticino, e, in relazione all'importanza dell'opera, è da prevedersi che il nuovo ponte verrà riaperto all'esercizio nell'autunno del 1949 ».

*Il Ministro  
CORBELLINI.*

GUADALUPI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente intenda adottare:

a) perché siano iniziati e rapidamente portati e rapidamente portati a compimento i lavori di costruzione del ponte a bilico della

stazione centrale di Brindisi, da diverso tempo guasto, con grave danno per le categorie dei commercianti e produttori della zona che, per tutte le operazioni commerciali, doganali e bancarie, sono necessitati ad avere il « peso riconosciuto » dalle ferrovie dello Stato, non potendosi effettuare tale operazione sul ponte a bilico della stazione di San Vito dei Normanni, senza notevole perdita di tempo. È da considerare che tale modesto lavoro dovrebbe iniziarsi al più presto, in vista della imminente campagna di esportazione dei cocomeri e dei prodotti ortofrutticoli e delle uve, che rappresentano le maggiori ricchezze del mercato agricolo dell'intera provincia di Brindisi;

b) per sospendere la soprattassa di lire 3380, di cui attualmente viene gravato il mittente o il destinatario, per ogni trasporto, per mezzo vagoni ferroviari, caricati o scaricati sulla banchina del porto di Brindisi, contro le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 dell'allegato 6 delle condizioni a tariffe per il trasporto delle cose ».

RISPOSTA. — « a) La stadera a ponte della stazione di Brindisi Centrale è irriparabile e pertanto verrà sostituita con una nuova da 40 tonnellate, attualmente sotto collaudo.

« Il meccanismo sarà inviato a piè d'opera entro il mese corrente e verrà impiantato al più presto.

« b) Nessuna tassa suppletiva viene applicata per i trasporti che hanno origine e termine nello scalo del porto di Brindisi e nella banchina di Levante, di cui all'articolo 24 dell'allegato 6 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose.

« La tassa di lire 3380 a carro viene applicata soltanto nei confronti di alcune ditte che hanno ottenuto la concessione di caricare i loro trasporti in una zona situata a ponente del porto, non adibita al servizio pubblico, nella quale si sviluppano i raccordi dell'Autorità militare e della Società Montecatini.

« Tale tassa, denominata tassa di tradotta, viene corrisposta anche dagli enti raccordati e sta a compensare le particolari prestazioni di locomotiva e di personale rese per conto esclusivo delle ditte concessionarie per portare e riprendere i carri nel punto prestabilito ».

*Il Ministro dei trasporti*  
CORBELLINI.

GUADALUPI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere — premesso che, attualmente, è presidente del Consi-

glio superiore della marina mercantile il dottor Manzitti, tra l'altro presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, liquidatore di avarie marittime e nota figura di maneggiatore di affari nel campo armatoriale — se non ravvisi esser ciò incompatibile, soprattutto in considerazione dell'alta e delicata funzione che si è chiamati a svolgere alla presidenza di quell'importante organo dell'attività economica nazionale, ricordando tra l'altro, che, un tempo, detta presidenza fu affidata ad un uomo illustre quale Paolo Boselli ».

RISPOSTA. — « L'ordinamento attuale del Consiglio superiore della marina mercantile è disciplinato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 1174.

« L'articolo 4 di tale provvedimento stabilisce che il Presidente è nominato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro della marina mercantile, e scelto in una terna di nomi proposti, fra gli appartenenti al Collegio, dai membri del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza.

« Il Consiglio, nella seduta inaugurale dell'8 gennaio 1948, ha proceduto, mediante votazione segreta, alla designazione di tre nomi. La elezione ha dato i seguenti risultati nell'ordine derivante dalle votazioni:

Manzitti dottor Francesco, Presidente della Camera di commercio di Genova;

Cerquetelli dottor Luigi, Direttore generale del Ministero della marina mercantile;

Dardanoni ingegner Gioacchino, rappresentante nel Consiglio dell'armamento di linea.

« Si tenga conto che il dottor Manzitti era stato nominato membro del Consiglio superiore in qualità di rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio marittime, di una cioè delle categorie che — a norma dell'articolo 2, n. 17, del citato decreto 15 settembre 1947 — dà diritto alla rappresentanza in seno al Consiglio.

« E poiché nella terna il Manzitti aveva riportato la più elevata votazione ed egli era per giunta esponente di un Ente nel quale convergono le varie quistioni riflettenti l'attività marittima, fu ritenuto opportuno seguire democraticamente la designazione della maggioranza ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*per la marina mercantile*

SALERNO.

GUADALUPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il grave problema scolastico della provincia di Brindisi, in accoglimento delle presenti istanze:

a) aumento delle scuole popolari in rapporto all'alta percentuale degli analfabeti;

b) aumento delle classi in tutti i comuni della provincia;

c) istituzione di almeno quattro Direzioni didattiche e di un'altra circoscrizione scolastica;

d) completamento dei corsi nelle scuole ex rurali ».

RIPOSTA. — « *Aumento delle scuole popolari in rapporto all'alta percentuale degli analfabeti.* — L'assegnazione delle scuole popolari nella provincia di Brindisi venne effettuata sulla base dei dati statistici in possesso del Ministero circa la percentuale degli analfabeti e dei disoccupati; e si cercò di sopperire nel miglior modo possibile alle evidenti necessità scolastiche di quella provincia compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le analoghe esigenze delle altre provincie.

« Conseguentemente si ebbe modo di assegnare al Provveditorato agli studi di Brindisi 90 corsi popolari per un importo complessivo di lire 8.500.000.

« Poiché col 30 giugno corrente anno avranno termine tutti i corsi popolari, attualmente non si ha modo di adottare alcun provvedimento per l'aumento di tale tipo di scuole.

« Si assicura peraltro che le particolari esigenze della provincia di Brindisi saranno tenute presenti (compatibilmente con lo stanziamento che sarà fatto nell'apposito capitolo di bilancio del prossimo esercizio finanziario) allorché si provvederà all'assegnazione dei corsi popolari per il prossimo anno scolastico.

« 2°) *Aumento delle classi in tutti i comuni della provincia di Brindisi e completamento dei corsi nelle scuole ex rurali.* — Per quanto riguarda la richiesta di aumenti delle classi elementari normali in tutti i comuni della provincia, ed il completamento dei corsi aventi sede nei centri rurali, informasi che il Provveditore agli studi di Brindisi ha già provveduto ad inoltrare a questo Ministero la richiesta di istituzione di 149 nuove classi, le quali in gran parte risultano ubicate in centri rurali.

« Tale proposta sarà inclusa nella richiesta che, a norma delle disposizioni vigenti, questo Ministero dovrà presto inoltrare a quello del tesoro per lo stanziamento dei necessari fondi nel bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49.

3°) *Istituzione di almeno quattro direzioni didattiche e di un'altra circoscrizione scolastica in provincia di Brindisi.* — In dipendenza dell'aumento di 100 posti di ruolo di direttore didattico, disposto col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, e della disponibilità dei circoli didattici e delle circoscrizioni scolastiche già assegnate alle provincie avulse dal territorio nazionale in seguito al Trattato di pace, con provvedimenti in corso vengono parzialmente accolte le richieste da tempo avanzate da tutti i Provveditori agli studi della Repubblica per un aumento di circoli e di circoscrizioni le richieste sono, come è logico, radicali: ma di fronte al limitatissimo numero di posti disponibili ( un circolo, in media, per provincia, e appena 4 circoscrizioni complessivamente) le concessioni sono state necessariamente assai limitate.

« Comunque, per quanto riguarda la provincia di Brindisi, quel Provveditore è stato già avvertito che saranno ivi istituiti due nuovi circoli didattici; ed è stato invitato a fare le conseguenti proposte di attribuzione delle sedi ».

Il Ministro  
GONELLA.

GUADALUPI, LATORRE, SEMERARO SANTO, CALASSO GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere per quali motivi a tutt'oggi non è stata data la concessione per la riduzione ferroviaria del 30 per cento per la città di Taranto, in vista della ormai prossima apertura della III Fiera del Mare e quali urgenti provvedimenti intendano adottare per venire incontro alla richiesta sopraindicata, giustificata dalla importanza nazionale della manifestazione fieristica, non seconda ad altre dell'Italia centro-settentrionale, sempre beneficiate in tali concessioni ».

RISPOSTA. — « Circa le facilitazioni di viaggio per i visitatori della « Fiera del Mare di Taranto », mi prego comunicarle che è stata concessa la riduzione del 30 per cento per detta categoria di viaggiatori e che le

ferrovie dello Stato hanno già impartite le necessarie disposizioni con circolare del 12 corrente ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici:*

a) per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore del Comune della Spezia, dove la crisi degli alloggi, determinata dalle ingenti distruzioni della guerra, permane gravissima specie per i cittadini meno abbienti e per quelli minacciati di sfratto (oltre duemila), che con la cessazione al 30 giugno 1948 del Commissariato degli alloggi, vedranno ancora peggiorata la loro situazione, tenendo conto che i vani ricostruiti nel Comune o in via di ricostruzione assommano solamente a 813, mentre quelli distrutti o fortemente danneggiati e comunque inabitabili ascendono ancora a 14.105, di modo che 20.357 persone rimangono in attesa di sistemazione e sono costrette a vivere in luoghi di sfollamento o in coabitazione o, peggio, in alloggi pericolosi ed antigienici, con le pregiudizievoli conseguenze a tutti note di ordine fisico e morale;

b) per sapere se non ritenga necessario ed urgente assicurare, per intanto, il finanziamento dei progetti che l'Ufficio tecnico del Comune della Spezia sta redigendo per le case comunali da ripristinare e per quelle per i senza-tetto da costruire, nonché se non creda aderire alla richiesta, già avanzata da quelal sede dell'Istituto delle case popolari, per la costruzione, nel capoluogo, di otto nuovi fabbricati;

c) per conoscere, del pari, se non stimi opportuno incrementare, con nuove e più favorevoli disposizioni, l'iniziativa della ricostruzione privata, anche in rapporto all'attuale procedura troppo lunga, gravosa e contrastante con l'interesse economico del proprietario privato, specie se piccolo, procedura che ha costretto in limiti insufficienti l'apporto della iniziativa stessa alla soluzione del problema della ricostruzione, che si concreta, nel Comune della Spezia nell'irrisorio numero di 229 vani sugli 813 costruiti o in via di ricostruzione e dei 14.105 ancora in stato di completo abbandono ».

RISPOSTA. — « In riferimento alla surripertata interrogazione si comunicano i seguenti

dati sulla costruzione e riparazione di case nella città de La Spezia:

1°) *Case per i senza-tetto, compresa ex Caserma Fiastrì.*

Ultimate:

Case n. 8 - appartamenti numero 144 - vani n. 488 . . .	L. 103.696.000
In corso di esecuzione:	
Case n. 5 - appartamenti numero 56 - vani n. 200 . . .	» 78.816.000
Imminente inizio:	
Case n. 3 - appartamenti numero 22 - vani n. 78 . . .	» 34.396.000

IMPORTO COMPLESSIVO L. 216.908.000

2°) *Case di abitazione di proprietà del comune (riparazione).*

Ultimate:

Case n. 57 - appartamenti numero 458 - vani n. 2039 . . .	L. 75.249.500
In corso:	
Case n. 14 - appartamenti numero 112 - vani n. 459 . . .	» 124.846.000

IMPORTO COMPLESSIVO L. 200.095.500

3°) *Case di proprietà dell'Istituto case popolari.*

Ultimate:

Case n. 1 - appartamenti n. 8 - vani n. 28 . . . . .	L. 3.408.799
Imminente inizio:	
Case n. 3 - appartamenti n. 48 - vani n. 196 . . . . .	» 80.680.000

IMPORTO COMPLESSIVO L. 84.088.799

« È stata poi, assegnata per la città di La Spezia, sui fondi assegnati per il corrente esercizio finanziario, la somma di lire 84.500.000 per lavori di completamento di edifici in corso di esecuzione e per lavori di riparazione di danni di guerra a case popolari di proprietà del Comune.

« Dai dati esposti si rileva che la situazione edilizia della città di La Spezia è stata tenuta in particolare considerazione, tanto che sono stati finora eseguiti lavori di riparazione, completamento e nuova costruzione di fabbricati per la complessiva spesa di 390 milioni ed è imminente l'inizio di un ulteriore programma di analoghi lavori, completamente finanziato, per circa 200 milioni.

« D'altra parte, la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non può essere affrontata totalitariamente dallo Stato ma ad essa deve provvedere l'iniziativa privata.

« Né può senz'altro dirsi che le disposizioni vigenti siano del tutto insufficienti a tale scopo, se le medesime hanno dato la possibilità ad un enorme numero di proprietari di procedere alla riparazione dei loro fabbricati. Basti accennare che per i lavori di modesto impianto, contenuti nel limite di 500 mila lire per appartamento, il proprietario consegue un contributo pari all'80 per cento della spesa, e che con tale sistema si sono finora riparati in tutta Italia circa 2.500.000 vani.

« Per quanto riguarda le grandi riparazioni e la ricostruzione lo Stato concede un contributo, comprensivo del premio di acceleramento, rispettivamente del 43 per cento per le riparazioni e del 46 per cento per le ricostruzioni.

« Per la somma non coperta dal contributo possono essere contratti dalle categorie meno abbienti con l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. al tasso del 50 per cento, spese comprese.

« Quest'ultima possibilità consente un notevole incremento della attività edilizia; ma occorre valersene senza ulteriori indugi.

« Comunque è stato completato lo studio preliminare di tutto un piano di riforma delle vigenti disposizioni nel settore della ricostruzione e nuova costruzione edilizia. Un provvedimento legislativo a carattere organico e di vasta portata sarà fra breve presentato all'esame del Consiglio dei Ministri e del Parlamento per avviare ad una soluzione pressoché definitiva il problema dell'abitazione.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

LACONI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano disposto a favore dei piccoli proprietari di Samassi (Cagliari), che hanno avuto distrutti, in data 10 giugno 1948, i loro raccolti, per complessivi 1500 quintali di grano, a seguito di un violento incendio provocato dalle scintille delle locomotive transitanti sulla adiacente linea ferroviaria ».

RISPOSTA. — « L'incendio verificatosi in località Samassi ebbe a svilupparsi a circa metri 12 dalla più vicina rotaia, al di fuori del confine della proprietà ferroviaria, pro-

ducendo la distruzione del seminato per una estensione di circa 24 ettari.

« Risulta pure che la locomotiva del treno, il cui passaggio ha preceduto l'incendio, era munita di apparato parascintille e che, mentre l'Amministrazione ferroviaria aveva provveduto ad eseguire la prescritta rostra di isolamento, non altrettanto avevano fatto i proprietari confinanti con la ferrovia.

« Ciò stante l'Amministrazione ferroviaria deve declinare ogni responsabilità per il sinistro verificatosi.

« Non è fuori luogo notare che in altre località dell'Isola si sarebbero verificati numerosi incendi di carattere doloso ».

*Il Ministro dei trasporti*  
CORBELLINI.

LATORRE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere i benefici di cui al decreto legislativo n. 1488 del 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1948, anche a tutti coloro che furono allontanati dal servizio, per gli stessi motivi, dopo il 1923 e sino alla caduta del fascismo, come già richiesto dalla Associazione perseguitati politici antifascisti di Taranto con proprio ordine del giorno del 20 maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « In sede di elaborazione delle norme emanate con il decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 880, fu ampiamente esaminata la condizione del personale statale non di ruolo, al fine di stabilire se ed in quali limiti convenisse estendere al personale anzidetto le norme reintegratrici del rapporto di impiego cessato per motivi politici o razziali.

« La determinazione del Consiglio dei Ministri fu nel senso di estendere il diritto alla riammissione in servizio al personale non di ruolo avente la qualifica di « avventizio »: quello cioè che, pur assunto per servizi sussidiari e con carattere di temporaneità, non avesse contratto con l'Amministrazione un rapporto di natura assolutamente precaria. Furono quindi esclusi dalla estensione cottimisti, diurnisti, giornalieri, gli assunti a ferma temporanea, gli operai temporanei: tutti coloro, cioè, il cui rapporto d'impiego o di lavoro fosse meramente precario.

« A questo criterio, che fu approvato senza riserva dalla Consulta Nazionale, si ispirarono le disposizioni contenute nell'articolo 6 del citato decreto legislativo.

« Riesaminata la questione, in sede di integrazione della legislazione vigente sulla revisione delle carriere, fu tenuta presente la condizione di tutti i dipendenti non di ruolo i quali alla data del licenziamento avessero titolo alla sistemazione in ruolo. E per costoro l'articolo 9, comma ultimo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, consentì il diritto alla nomina in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla stessa data nella quale essa sarebbe avvenuta in mancanza del licenziamento per motivi politici o razziali.

« Tale provvedimento, sottoposto alla competente Commissione dall'Assemblea Costituente, fu da essa approvato senza proposte di emendamenti.

« Infine, la condizione particolare dei salariati delle Amministrazioni militari è stata più recentemente presa in esame, e con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, è stata consentita la riammissione in servizio per quei salariati i quali, già appartenenti alle categorie a matricola o permanenti, furono licenziati in base al regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e non riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto stesso per motivi politici. Probabilmente le richieste del Sindacato arsenalotti di Taranto si riferiscono proprio al decreto n. 809, che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio corrente e che, appunto, coincide con le richieste formulate dal Sindacato nazionale dei salariati delle Amministrazioni militari.

« Da quanto precede risulta che le questioni in esame sono state attentamente e benevolmente prese in considerazione dal Governo per tutte quelle provvidenze che apparissero possibili ed opportune. I limiti di applicazione della legislazione in materia son quelli che necessariamente derivano dalla natura stessa, essenzialmente ed affatto precaria, del rapporto d'impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione, nei casi innanzi esaminati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

LATORRE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non creda opportuno operare una riduzione dei canoni di affitto per gli inquilini delle case popolari di Taranto, in conformità di quelli praticati dall'Istituto autonomo case popolari di Foggia, così come richiesto con ordine del giorno 18 maggio 1948 dall'Associazione regionale inquilini e senza tetto di Taranto ».

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione surriportata, si fa presente che l'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto, al fine di sanare il proprio disavanzo di gestione, previsto in lire 1.103.891 per l'esercizio 1945-46, presentò a questo Ministero, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, un piano per l'adeguamento e la perequazione degli affitti, con il quale veniva proposto un aumento delle entrate delle pigioni (riguardanti n. 1886 vani) di lire 1.103.900, corrispondenti circa al cenato disavanzo, in modo che il fitto medio di lire 42,75 per vano mese, veniva ad essere aumentato a lire 80,50.

« Il piano finanziario fu approvato con decreto interministeriale n. 2924, del 9 aprile 1946.

« Per tener conto degli aumenti di spesa verificatisi dopo l'approvazione del piano e per non compromettere l'esistenza dell'Istituto, nell'interesse soprattutto dello stesso inquilinato, il livello degli affitti delle case di cui si tratta, dovrebbe essere ulteriormente elevato e non certo diminuito come richiedono gli inquilini.

« Per l'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia, cui l'interrogante fa richiamo, il piano di adeguamento e perequazione degli affitti, approvato con decreto interministeriale 24 settembre 1947, stabilisce un aumento dell'affitto medio da lire 100 a lire 315 mensili per vano, che come si può rilevare è superiore a quello degli alloggi di Taranto.

« Se si considera che la pigione di un alloggio di 3 vani utili più accessori dell'Istituto di Taranto è in media ancora di lire 12-15 giornaliera, non si può dire, anche in raffronto alla paga dell'operaio meno qualificato, che essa sia elevata ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANZI.

LATORRE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga necessario migliorare il materiale rotabile sui treni da e per Taranto ed in particolare la manutenzione nelle vetture di classe, specie delle linee Taranto-Potenza-Napoli, Taranto-Catanzaro-Reggio e Taranto-Bari-Roma ».

RISPOSTA. — « Linea Napoli-Potenza-Taranto. — I treni diretti ed accelerati che effettuano l'intero percorso sono composti di carrozze.

« Il giorno 3 corrente sono state impartite disposizioni perché alcune di queste carrozze

più vecchie e più deteriorate siano sostituite con carrozze migliori, ed il provvedimento sarà attuato utilizzando carrozze che man mano escono dalle officine.

« Le due coppie di treni locali fra Napoli e Potenza sono composte di una carrozza di seconda classe, due terze e otto carri arretrati ».

« La coppia di treni locali fra Potenza e Taranto è composta esclusivamente di carrozze, data la sua limitata composizione. »

« Linea Taranto-Catanzaro-Reggio Calabria. — Una coppia di treni diretti è composta di una carrozza mista di prima e seconda classe e quattro carrozze di terza classe. »

« Due coppie di treni accelerati sono composti ciascuno di una carrozza di seconda classe e tre di terza. »

« È stato disposto che le carrozze che si trovano in poco buone condizioni vengano sostituite con carrozze buone man mano che usciranno dalle officine. »

« Linea Taranto-Bari-Roma. — Il servizio diretto Taranto-Bari-Roma è effettuato con una carrozza mista di prima e seconda classe ed una carrozza di terza classe, ed in seguito alle disposizioni date il 3 corrente è ora assicurato con carrozze in ottime condizioni. »

« Il parco delle carrozze delle Ferrovie dello Stato è ridotto a circa un terzo di quello che era prima della guerra e perciò su tutte le linee della rete delle Ferrovie dello Stato i treni locali sono composti, di massima, di una carrozza di seconda classe, due di terza classe ed un quantitativo variabile di carri arretrati secondo le necessità. »

« Sulla rete si è costretti ad impiegare, per mancanza di carrozze, complessivamente per servizio viaggiatori, circa 2400 carri. »

« Le carrozze che si trovano in peggiori condizioni di manutenzione vengono messe in composizione ai treni locali, riservando le migliori a servizi diretti a lungo percorso. »

« Tanto le officine private che quelle dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato lavorano per costruire nuove carrozze e riparare quelle danneggiate dalla guerra. Man mano che se ne rendono disponibili si sostituiscono i carri. »

« Aggiungo di avere in massima disposto che non si faccia luogo alla istituzione di nuovi treni viaggiatori fino a che non sarà possibile sostituire con carrozze tutti i carri merci che vi sono ora impiegati ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

LATORRE. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— « Per conoscere se non ritenga opportuno in sede di Conferenza orario delle Ferrovie dello Stato tener presente le necessità della provincia Jonica, spesso sacrificata alle esigenze di altre provincie e regioni, modificando gli orari in atto esistenti con Napoli via Potenza, con Roma via Foggia-Bari e con la Calabria, per la quale ultima la coppia di treni 2873 e 2874 manca tuttavia di traghetti, che assicurino il tempestivo congiungimento con la rete siciliana. »

« E ciò analogamente a quanto è stato proposto dalla Camera di commercio di Taranto ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto circa i miglioramenti delle comunicazioni della provincia Jonica, relativi agli orari dei treni per Napoli via Potenza, per Roma via Foggia e per la Calabria, significasi che gli orari stessi furono a suo tempo, in linea di massima, concordati in una apposita Conferenza tenutasi a Napoli con i Rappresentanti delle varie Camere di commercio interessate. Dato che trattasi appunto di comunicazioni che interessano varie zone, città, e provincie, non si ritiene opportuno esaminarne delle modifiche, senza prendere contatti di nuovo con i predetti enti. »

« Al riguardo si informa che appunto per il 10 luglio 1948 è fissata una nuova Conferenza orario a Napoli per le eventuali modifiche dell'orario invernale, ed in essa si esamineranno le nuove richieste degli enti interessati, per vedere di poterle soddisfare nei limiti del possibile, in relazione alle disponibilità di mezzi. »

« Circa i proseguimenti dei treni 2873 e 2874 per la Sicilia a mezzo dei traghetti, si fa presente che attualmente ne esiste già la possibilità, via Villa San Giovanni, come a seguito specificato: »

« Corsa traghetto 102 Messina parte ore 4,15 Villa San Giovanni arriva 4,50, treno A201 Villa San Giovanni parte 5,00 Reggio Calabria centrale arriva ore 5,22; treno 2874 parte ore 5,30 da Reggio Calabria centrale; treno 2873 arriva Reggio Calabria centrale ore 16,18; treno 4726 parte da Reggio Calabria centrale ore 16,35 arriva a Villa San Giovanni ore 17,05; corsa traghetto 107 parte ore 17,45 e arriva Messina ore 18,20, in tempo per le coincidenze sia verso Palermo che verso Catania e Siracusa ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

LECCISO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere:

1°) se risponde a verità che con una normale l'Ispettorato compartimentale delle imposte di Bari, diramata agli uffici periferici, si danno istruzioni per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle cantine sociali, e se sono anche dettati i criteri da seguire;

2°) se il Governo non ritiene urgente intervenire ad evitare un danno gravissimo alle cantine sociali, esentandole dal pagamento di tale imposta, in considerazione che i soci conferenti sono piccoli e medi proprietari, ed anche in considerazione della necessità d'incoraggiare le dette società cooperative, ai fini del potenziamento dell'economia agricola-industriale del Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Per legge e per costante giurisprudenza gli utili realizzati dalle cantine sociali sono sempre stati assoggettati al tributo mobiliare nei confronti delle cantine stesse, quali enti a se stanti, distinti dalle persone dei singoli conferenti i prodotti dei fondi, poiché l'utile della gestione sociale deriva dai maggiori capitali investiti negli impianti, dalle condizioni in cui il prodotto finito viene posto in vendita che sono condizioni di maggiore agevolezza di quelle in cui potrebbe vendere il singolo, dalla migliore qualità del prodotto, nonché infine dal lavoro impiegato nella produzione.

« Posto quanto sopra, si osserva che l'Ispettorato compartimentale di Bari non ha preso alcuna iniziativa che sia in contrasto con norme legislative vigenti, essendosi limitato a stabilire, nella sua specifica competenza, i criteri di massima per la determinazione dei redditi.

« Per quanto riguarda la concessione di agevolazioni fiscali per il potenziamento dell'economia agricola industriale del mezzogiorno, si fa presente che anche le cantine sociali, in quanto impiantino nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati, oppure amplino, trasformino e riattivino quelli già esistenti, possono beneficiare dell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, che reca appunto disposizioni di favore per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

*Il Ministro*  
- VANONI.

LECCISO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere i motivi per cui sino ad oggi non è stato ancora applicato l'articolo 7 del

decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1948, n. 21, che dà facoltà al Ministro dei trasporti di accordare tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime, necessarie all'ampliamento ed alla trasformazione delle industrie meridionali, e per sapere se non sia il caso di concedere immediatamente tali facilitazioni con effetto dalla data in cui andò in vigore il citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento di cui è questione è stato adottato con il decreto ministeriale n. 8732 del 16 giugno 1948 (pubblicato nel *Bollettino Commerciale delle Ferrovie dello Stato*, n. 12-bis, del 23 giugno 1948).

« In base al disposto dell'articolo 5 del decreto ministeriale sopra ricordato le agevolazioni di tariffe in esso stabilite hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ossia dal 28 gennaio 1948 ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

LEONE GIOVANNI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se intende emanare una disposizione legislativa con la quale si riconosca che i benefici fiscali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, siano estesi agli stabilimenti industriali che abbiano ricostruito, riattivato, trasformato o ampliato la loro attrezzatura nel periodo 1943-47. Tale provvedimento corrisponderebbe ad un criterio di equità e di opportunità, giacché, attuandosi i benefici fiscali solo dal momento dell'entrata in vigore del predetto decreto (articolo 14) e cioè dal 12 febbraio 1948, sono completamente trascurate le industrie che hanno ricostruito in precedenza, nell'immediato dopoguerra. Tali industrie per aver provveduto con mezzi propri e con notevoli sacrifici allo scopo di venire incontro alle impellenti esigenze del Paese e per dare immediato lavoro alle maestranze, vedono non premiato il loro sforzo ricostruttivo, bensì trascurato; e verranno a trovarsi in una condizione di netta inferiorità nei confronti di industrie meno diligenti ed attive ».

RISPOSTA. — « La competenza di estendere le agevolazioni concesse con il decreto presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1498, per la

industrializzazione del Mezzogiorno anche alle industrie danneggiate dagli eventi bellici e ricostruite prima del decreto in parola è del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro.

« Pertanto l'interrogazione di cui sopra va diretta a detti Ministeri ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non crede opportuno d'includere nel numero dei capitani che, in base al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, dovranno essere promossi maggiori con decorrenza dal 7 settembre 1943, anche quei capitani appartenenti a classi che presero parte alla guerra 1915-18, i quali, pur non avendo conseguito (prima della promozione a capitano) la qualifica di primo tenente, prestarono servizio con tale grado per più di dodici anni (prima come tenente di complemento e in seguito come tenenti in servizio permanente effettivo).

« Trattasi di pochi capitani di classi molto anziane, i quali godono già del trattamento economico di primo capitano, ma che si trovano moralmente a disagio sia di fronte ai colleghi di classi molto giovani (i quali hanno raggiunto il grado di capitano dopo pochissimi anni di servizio), sia di fronte agli altri ufficiali delle varie armi e corpi, meno anziani di età e di servizio, i quali sono stati già promossi maggiori da diversi anni ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, è frutto di una lunga elaborazione ed ha un carattere assolutamente eccezionale, tale da rendere estremamente pericolosa, per gli inevitabili riflessi che potrebbe avere, qualsiasi estensione.

« Com'è noto all'onorevole interrogante, due sono le tassative condizioni richieste perché i capitani dei carabinieri e di amministrazione possano ottenere la promozione a maggiore in base al decreto suddetto:

l'appartenenza a classi che presero parte alla guerra 1915-18;

l'aver rivestito la qualifica di 1° tenente: qualifica originata da una lunga permanenza nel grado di subalterno del « servizio permanente ».

« Ora i capitani cui si riferisce l'onorevole interrogante, pur appartenendo a classi che parteciparono alla prima guerra mondiale, non hanno rivestito la qualifica di 1° tenente e quindi non si trovano nella seconda, « determinante » condizione voluta dal legi-

slatore: quella cioè della lunga permanenza nel grado di subalterno durante il servizio permanente. Pertanto una estensione nei loro riguardi delle norme contenute nel decreto di recente emanato svisterebbe la portata eccezionale del decreto stesso.

« Inoltre, importando l'estensione suddetta la necessità di promuovere « per rimorchio » numerosi ufficiali che precedono nei ruoli i capitani di cui trattasi e che, tra l'altro, non sono in possesso di alcuno dei requisiti richiesti dal ripetuto decreto n. 543, si determinerebbe nei ruoli degli ufficiali un grave turbamento che, nell'attuale fase di riassetto degli organici, si ritiene di dover evitare ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

LEONETTI, NUMEROSO, DE MICHELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali motivi il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, che fin dall'inizio dell'anno scolastico 1947-48 aveva autorizzato la spesa di lire 20 milioni, successivamente ridotta a 12 milioni, per la ricostruzione parziale dell'arredamento scolastico distrutto a conseguenza di eventi bellici nella provincia di Caserta, abbia recentemente revocato detto fondo.

« In proposito si fa notare che circa 20.000 alunni sono costretti a frequentare le scuole in condizioni di grave ed evidente disagio ».

RISPOSTA. — « Nel programma dell'esercizio finanziario 1947-48 per la ricostituzione dell'arredamento scolastico distrutto dagli eventi bellici in provincia di Caserta furono stanziati lire 14 milioni e non 20 milioni. Le perizie relative all'arredamento stesso sono state già approvate dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli per un importo complessivo di lire 14.015.500.

« L'appalto dei lavori è in corso ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

LONGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non sia nelle intenzioni del Ministero estendere con opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi, l'attività edilizia dell'I.N.C.I.S. anche a importanti comuni non capoluogo di provincia come Monza, Legnano, Lodi, Sesto San Giovanni, ecc.

« Tale richiesta corrisponde al desiderio espresso dai sindaci interessati in un convegno tenuto a Rimini nel novembre 1947 ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 345 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S. è limitata, come è noto, ai soli capoluoghi di provincia, salva l'eccezione prevista dall'articolo stesso per quelle località, nelle quali sia necessario costruire per motivi di ordine militare. Con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1918, l'I.N.C.I.S. fu, ad esempio, autorizzato ad estendere la sua attività nei comuni di Pantelleria e Sabaudia ed in quelli della provincia di Bolzano.

« Pur riconoscendo meritevole di attento esame quanto viene proposto dall'onorevole interrogante, è da far presente che l'estensione dell'attività dell'I.N.C.I.S. ai centri minori presuppone una congrua disponibilità di fondi, in atto assolutamente inesistente, essendovi anzi da ritenere che quelli già messi a disposizione dell'Istituto, in base alle precedenti autorizzazioni di spesa, anche per provvedere alla riparazione dei danni bellici, coprono appena una modesta parte del fabbisogno dei capoluoghi.

« Eventuali modifiche, pertanto, alle norme che regolano l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., potranno concretarsi allorché le condizioni di bilancio le consentiranno ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

LOZZA, AUDISIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per sapere:

1°) quale somma fu spesa per i ripari alla sponda destra del Po nella zona dei comuni di Alluvioni Cambiò e Isola Sant'Antonio negli ultimi dieci anni;

2°) quali provvedimenti furono adottati per salvaguardare l'argine in tale zona, argine ormai intaccata dalla corrente del fiume durante la recente alluvione in modo gravissimo, con la minaccia di distruggere tutta una plaga coltivata intensamente, e tre abitati: le frazioni Casoni Raspa di Sale e Capraglia del comune di Isola Sant'Antonio, e il comune di Guazzora, centri con oltre 2000 abitanti;

3°) quale uso si fece del cemento e di tutto il materiale di assegnazione, e con quale criterio furono eseguiti i lavori di difesa dimostratisi miseri ed insufficienti oltre ogni dire nell'ultima alluvione;

4°) se sia vero che le cose non seguirono un disciplinato ordine, e se non si devono ravvisare eventuali responsabilità da accertarsi con una rigida inchiesta ».

RISPOSTA. — « In relazione alla surripportata interrogazione, si comunica quanto appresso:

1°) la difesa degli abitati e del territorio dei comuni di Alluvioni Cambiò e Isola Sant'Antonio è affidata alle arginature di seconda categoria della complessiva lunghezza di chilometri 15 poste sulla destra di Tanaro e di Po dalla località Baracconi (comune di Sale) a monte alla confluenza dello Scrivia a valle.

« Nessun lavoro è occorso in quest'ultimo decennio alle suddette arginature, che sono in piena efficienza, eccetto quello di sistemazione e ringrosso di un tratto di argine di fronte all'abitato di Alluvioni Cambiò, autorizzato nel 1946 per un importo di lire 1 milione 581.100.

« Vi sono poi antistanti alle suddette arginature le difese spondali in prismi di calcestruzzo.

« I lavori di difesa in parola disposti e quasi tutti eseguiti in quest'ultimo decennio sono i seguenti:

1°) Protezione a monte difesa Capraglia in seguito a lunata manifestatasi nella intumescenza di maggio-giugno 1947 . . .	L.	74.587
2°) Lavori urgenti di manutenzione difesa Capraglia in destra di Po, comune di Isola Sant'Antonio, anno 1938 . . . . . »		141.639
3°) Lavori urgenti di difesa di un primo tratto della sponda destra del Po compreso fra località San Pio e frazione Capraglia, comune di Isola Sant'Antonio, anno 1939 . . . »		180.000
4°) Lavori suppletivi di somma urgenza di difesa di un primo tratto di sponda destra del Po fra località San Pio e frazione Capraglia di Isola Sant'Antonio, anno 1942 . . . . . »		225.000
5°) Lavori di somma urgenza di difesa della sponda destra del Po, in località San Pio e Capraglia, anno 1942 . . . . . »		175.000
6°) Difesa sponda destra del Po, località Cascina Grossa di Alluvioni Cambiò, anno 1946-47 . . . . . »		136.000

7°) Ricarico difesa sponda destra del Po, in località Cascina Grossa di Alluvioni Cambiò, anno 1946-1947 . . . . . »	2.828.000
8°) Completamento difesa sponda destra del Po, in località Cascina Grossa di Alluvioni Cambiò, anno 1947-48 . . . . . »	3.836.000
9°) Prolungamento difesa sponda destra del Po, località Cascina Grossa di Alluvioni Cambiò, anno 1948 . . . . . »	9.799.000
10°) Lavori di sistemazione e difesa di un primo tratto della sponda destra del Po località Schiavetti, comune di Isola Sant'Antonio, anni 1945 e seguenti . . . . . »	11.674.000
11°) Sistemazione e difesa di un secondo tratto della sponda destra del Po località Schiavetti, comune di Isola Sant'Antonio, anni 1946 e seguenti . . . . . »	15.048.000

« I lavori di cui ai numeri 9° a 10°, 11 sono in corso.

« Infine sono in programma di prossima attuazione lavori di ricarico della difesa sponda destra del Po in località Cascina Grossa di Alluvioni Cambiò, per l'importo presunto di lire 8.000.000 circa;

2°) i provvedimenti adottati ed in corso per salvaguardare le arginature di fronte agli abitati ed al territorio di che trattasi sono sufficienti ed adeguati alle necessità finora emerse. Ovunque la difesa di sponda è in linea avanzata rispetto alle arginature, eccetto in due punti (difesa in frodo) dei quali uno era già stato efficacemente difeso prima della recente alluvione, e l'altro con i lavori ancora intrapresi durante la recente alluvione.

« Nessuna minaccia, quindi, grava all'integrità delle arginature come agli abitati;

3°) l'unico materiale di assegnazione adottato nelle difese è il cemento. Esso è stato assegnato alle imprese in relazione all'effettivo fabbisogno per i lavori appaltati e risulta regolarmente utilizzato nei lavori stessi;

4°) l'ordine nella programmazione e nell'esecuzione dei lavori è quello richiesto dalle necessità tecniche e, può affermarsi l'intervento del Genio civile è stato sempre tem-

pestivo compatibilmente con lo stato di guerra e le disponibilità finanziarie.

« Nessun elemento è a conoscenza di questo Ministero che giustifichi allo stato delle cose accertamenti od inchieste. Qualora gli onorevoli interroganti abbiano a riguardo elementi concreti, vorranno precisarli per l'adozione da parte di questo Ministero dei necessari provvedimenti ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*  
CAMANGI.

LOZZA, SILIPO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — « Per sapere se, ed in qual modo, intendano provvedere a disciplinare definitivamente il pagamento delle tasse universitarie prima dell'inizio del prossimo anno accademico. Ciò anche in relazione alle recenti e giustificate proteste ed agitazioni degli studenti di taluni atenei, quali quelli di Napoli, di Bari, di Palermo, di Perugia, provocate dall'imposizione, alla vigilia degli esami, di ingenti ed imprevisi contributi straordinari integrativi, deliberata dai Rettori, che si sono avvalsi della facoltà loro concessa dal decreto legislativo n. 168 del 14 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 maggio 1948. È evidente il discredito che proviene per la serietà dei nostri atenei da fatti del genere, ed il disagio degli studenti e delle loro famiglie, che periodicamente si trovano a dover far fronte al pagamento di contributi straordinari. È pertanto necessario che si metta fine al sistema dei contributi straordinari. Gli interroganti sono d'avviso che i Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, nel provvedere alla sistemazione definitiva della tassazione universitari, dovrebbero tener conto della necessità di rendere operante il principio del diritto allo studio dei meritevoli, anche se non abbienti, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, e vorranno, pertanto, proporre un sistema di tassazione differenziata in base al reddito della famiglia dello studente, oltre alla partecipazione al finanziamento delle Università anche dei grandi complessi industriali e produttivi, che si avvalgono dell'opera dei tecnici formati nelle Università. Si ritiene, infatti, che solo adottando tali misure si potrà sanare la situazione finanziaria delle nostre Università, senza dover gravare in misura eccessiva sul bilancio dello Stato, e senza, d'altra parte, dover elevare indiscriminatamente il livello delle tasse universitarie fino a renderlo inaccessibile per gli studenti meno abbienti ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, ben compreso della opportunità di definire stabilmente e compiutamente la importante e complessa questione delle tasse universitarie, ha in animo di sottoporla, al più presto, all'esame del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, in modo da poter portare sollecitamente innanzi alle Camere, per la discussione e l'approvazione, le proposte che il Consiglio stesso, nella sua competenza anche tecnica, riterrà di presentare in via definitiva ».

*Il Ministro dell'istruzione pubblica*  
GONELLA.

LOZZA, AUDISIO, TORRETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — « Per conoscere per quali motivi le autorità provinciali di Alessandria non concedono la licenza di apertura di un forno per la panificazione alla Cooperativa di Villanova Monferrato (Alessandria) benché il parere del Ministero dell'industria e del commercio sia stato favorevole ».

RISPOSTA. — « Il Ministero, in sede di definizione di un ricorso prodotto da alcuni panificatori di Villanova Monferrato (Alessandria) contro l'autorizzazione concessa da quel prefetto alla Cooperativa di consumo « Casa del popolo » per l'impianto di un nuovo forno nella stessa località — in un primo tempo — non ravvisò, conformemente anche al parere espresso dalla competente Commissione centrale, l'opportunità di consentire l'attuazione di tale iniziativa.

« In seguito poi ad un esposto della Cooperativa predetta e delle nuove informazioni pervenute da parte del dipendente Ufficio provinciale del commercio ed industria di Alessandria, il Ministero stesso, a modifica delle decisioni anzidette, respinse il ricorso prodotto dai panificatori di Villanova Monferrato, dando così modo alla Cooperativa di porre in funzione il proprio forno, che risultava per giunta già costruito.

« Senonché l'Ufficio provinciale industria e commercio di Alessandria ha fatto testé presente di non aver ritenuto il caso di dare corso al provvedimento ministeriale, stante la necessità di procedere all'accertamento di alcune nuove circostanze; ciò dietro le insistenze degli interessati.

« Il Ministero, dato il particolare carattere che ha assunto la questione per le diverse informazioni fornite al riguardo, è venuto nella determinazione di svolgere diretta-

mente ulteriori indagini a mezzo di un proprio funzionario, che si recherà *in loco* in uno dei prossimi giorni ».

*Il Ministro*  
*dell'industria e del commercio*  
LOMBARDO.

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, in attesa che siano compiuti gli studi per un eventuale ritocco delle norme sull'imposta progressiva patrimoniale, non riterrebbe opportuno fosse consentito, con un provvedimento d'urgenza da approvarsi prima della scadenza della rata di agosto, che i relativi pagamenti venissero effettuati dai contribuenti, alle normali scadenze, direttamente alla Tesoreria, mediante bollettini di conto corrente postale, con modalità e cautele analoghe a quelle in atto per i contributi unificati in agricoltura. L'interrogante fa presente che tale concessione, mentre non recherebbe alcun onere alle finanze, rappresenterebbe un notevole beneficio per i contribuenti, i quali verrebbero liberati dall'onere suppletivo degli aggi esattoriali, che ascendono spesso al 10, 12 e fino al 15 per cento del tributo ».

RISPOSTA. — « Agli esattori delle imposte dirette, nella loro qualità di concessionari della pubblica funzione della percezione dei tributi, l'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, affidata la riscossione di tutte le imposte dirette erariali.

« Non potrebbe, perciò, sottrarsi parzialmente agli esattori la riscossione di qualche imposta, autorizzando i contribuenti a versarne l'importo in Tesoreria, senza violarsi il disposto del suaccennato articolo 5, che deve essere osservato in sede di riscossione di tutte le imposte erariali. Inoltre, sottraendosi agli esattori la riscossione di alcuni tributi, fermi restando gli oneri delle gestioni esattoriali, ne deriva un aumento del costo del servizio di riscossione, destinato a gravare sui contribuenti che continuano a pagare le imposte presso le Esattorie: ed anche per tale ragione la riscossione delle imposte erariali deve essere riservata agli esattori.

« Il versamento diretto delle imposte in Tesoreria è, invece, un modo straordinario di riscossione, limitato a pochi casi riguardanti, soprattutto, l'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2, ammesso per ragioni tradizionali e in riguardo alla natura dei redditi su cui grava l'imposta. L'Amministrazione finanziaria tende, però, a non estendere ulteriormente tale modo straordi-

nario di riscossione sia per gli inconvenienti e in qualche caso gli abusi, cui detto modo può dare origine, sia per la difficoltà di controllare l'esattezza e la puntualità dei versamenti.

« Nel settore delle imposte straordinarie, il versamento diretto in Tesoreria è ammesso per i profitti di regime e per i profitti di contingenza; peraltro, l'onorevole interrogante comprenderà che l'eccezione, nel caso dei predetti tributi, è giustificata dalla specialissima natura di questi, e pertanto non può adottarsi lo stesso modo di riscossione per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

« Nel caso particolare di quest'ultima, è da rilevare che, a mente dell'articolo 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, compete all'esattore, per la riscossione del tributo, il solo aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 ed 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

« Tale disposizione agevola notevolmente i contribuenti, i quali vengono, per effetto di essa, ad economizzare la spesa dell'addizionale d'aggio.

« In pratica, l'aggio contrattuale a favore degli esattori raggiunge il massimo del 6,72 per cento, e si aggira, in media, intorno al 4-4,30 per cento, mentre l'aggio a favore dei ricevitori provinciale supera di poco, nel massimo, l'1 per cento, con una media di circa il 0,50 per cento.

« Può, quindi, rassicurarsi l'onorevole interrogante sulla incidenza degli aggi di riscossione della imposta patrimoniale, nel senso che essi non raggiungono i limiti da lui segnalati, ma si deve escludere — per le cennate ragioni — la possibilità di autorizzare i contribuenti a versare direttamente in Tesoreria l'imposta stessa ».

*Il Ministro*  
VANONI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intenda portare a conclusione, promuovendo gli opportuni decreti presidenziali e disegni di legge nelle forme costituzionali, le numerose pratiche già istruite per la ricostituzione di comuni soppressi nel periodo fascista e in genere per modifiche di circoscrizioni comunali. Fa presente che talune domande ancora pendenti furono presentate dagli interessati fin dal 1945, e che in non pochi comuni la continuazione di unioni non desiderate pregiudica il buon andamento dell'Amministrazione ed è

motivo per le popolazioni di grave malcontento, che aumenterebbe ancora se si dovesse attendere una decisione in proposito fino al momento di entrata in funzione delle future Amministrazioni regionali ».

RISPOSTA. — « Premesso che per l'articolo 133 della Costituzione è attribuita alle regioni, sentite le popolazioni interessate, la potestà di provvedere con proprie leggi ad istituire nuovi comuni ed a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni, questo Ministero non può non ritenere di dover evitare che venga interferito nelle nuove sfere di competenza che la Costituzione riserva alla regione, tenuto altresì conto che, per numerose situazioni in cui sussistevano particolari motivi di urgenza in relazione alle esigenze locali, già è stato provveduto.

« Non si esclude, invero, che, fino a quando non saranno costituite le regioni, debba riconoscersi agli organi dello Stato la facoltà di adottare con legge, ovvero, nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 30-35 della legge comunale e provinciale, con decreto presidenziale, provvedimenti relativi all'istituzione di nuovi comuni od alla modificazione delle relative circoscrizioni territoriali; tuttavia questo Ministero, attesa la nuova disciplina di competenze stabilita in materia dalla Costituzione, ritiene di doversi attenere al criterio limitativo suesposto, e pertanto di doversi astenere sia dal presentare relativi disegni di legge, sia, in particolare, dal provvedere a termini della legge comunale e provinciale, tenuto anche conto della situazione deficitaria dei comuni, che inevitabilmente viene aggravata dal costituirsi di nuovi enti con conseguente aumento di spese e di oneri. Ciò non esclude che l'iniziativa di leggi per la costituzione di nuovi comuni possa essere presa dagli onorevoli deputati interessati ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

LUCIFREDI, PERTUSIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare a favore delle zone della Liguria orientale, e particolarmente del Chiavarese, gravemente danneggiate dall'alluvione del 28 maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta fatta dagli onorevoli interroganti per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore delle zone della Liguria orientale, e particolarmente del Chiavarese, danneggiate dalle recenti alluvioni, si osserva,

per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni, e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe destimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dalle alluvioni in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicurano, pertanto, gli onorevoli interroganti che sono state invitate le Intendenze di finanza delle provincie interessate a riferire, sentiti gli Uffici tecnici erariali, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di dette provincie, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati per quanto attiene alla competenza di questo Dicastero, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

RISPOSTA. — « Nelle ore meridiane del 28 maggio 1948 si è abbattuto sulla Liguria un nubifragio che in alcune località ha assunto proporzioni eccezionali.

« Carattere precipuo del fenomeno è stato quello della saltuaricità in quanto alcune zone sono state interessate in modo violentissimo mentre altre, anche attigue, sono rimaste in regime normale di piovosità.

« I danni, immediatamente accertati dal personale del Genio civile e dal Provveditorato regionale interessano le provincie di Imperia, Savona e Genova.

« In provincia di Genova sono da segnalare:

1°) il ponte provvisorio sul torrente Graveglia in località Santa Lucia a servizio della strada provinciale di serie n. 139 è stato gravemente danneggiato. I lavori di ripristino sono stati subito eseguiti da parte dell'Amministrazione provinciale, con una spesa di circa un milione.

« Danni sono pure derivati ai lavori in corso per la ricostruzione dell'attiguo ponte definitivo;

2°) crollo di due tratti di muraglione lungo il fiume Graveglia, in comune di Nè, località Gaggio e contrada per la cui riparazione è prevista una spesa di 3 milioni;

3°) crollo di un muro in sinistra del torrente Rupinaro, classificato in terza categoria in comune di Chiavari a valle della ferrovia per la cui riparazione prevedesi una spesa di 3 milioni.

« Da parte di questo Ministero sono state date subito disposizioni al Provveditore regionale per l'esecuzione dei lavori di più immediata urgenza, a titolo di pronto soccorso, mentre per quanto attiene alle opere definitive, alla cui esecuzione, in base alle vigenti disposizioni, l'intervento di questo Ministero si concreta nella concessione di sussidi, si è invitato il Provveditorato a fare le proposte del caso d'intesa con gli enti locali interessati ».

*Il Sottosegretario di Stato  
ai lavori pubblici*

CAMANGI.

MANNIRONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere — se possibile — quante siano state le pratiche di finanziamento, e per quale importo complessivo, finora definite in applicazione di ciascuno dei decreti legislativi 1° novembre 1944, n. 367; 14 dicembre 1947, n. 1598 e 15 dicembre 1947, n. 1419; e quante quelle che sono attualmente in istruttoria e ancora da decidere, sempre in riferimento distinto a ciascuno dei tre predetti decreti ».

**RISPOSTA.** — « Comunico all'onorevole interrogare i dati richiesti circa le pratiche di finanziamento:

« 1°) Decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. — I finanziamenti finora concessi si riferiscono a n. 325 pratiche per un ammontare complessivo di miliardi 20,4 (su 25 miliardi) relativi alla concessione della garanzia statale e di 665 milioni (su 750 milioni) relativi al concorso statale negli interessi (2,50 per cento su miliardi 26,6).

« I finanziamenti in istruttoria e ancora da decidere si riferiscono a circa 70 pratiche per un ammontare complessivo di circa 12,8 miliardi a prescindere dalle domande, per circa 15 miliardi, che gli istituti finanziatori, per motivi diversi hanno respinte o non accolte.

« Sulle domande accolte è stata operata una riduzione complessiva di circa 5 miliardi nei confronti degli importi originariamente richiesti. Le domande respinte o ritirate dagli interessati, sono ascese a circa 200 per un importo globale di 8 miliardi.

« È da tenere inoltre presente che le richieste non istruite o che comunque non hanno ulteriore corso presso i vari istituti o enti finanziatori, per indisponibilità finanziaria o in attesa di aumenti nel limite legislativo, ascenderebbero a circa 10 miliardi.

« 2°) Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598. — Occorre premettere che le disposizioni creditizie per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sono state sostituite dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

« Le domande sinora presentate ai Banchi meridionali (Napoli e Sicilia) sono circa 350 per un ammontare globale di 30 miliardi. Tali domande sono in corso di istruttoria presso le varie filiali bancarie o di esame presso le sezioni centrali di credito industriale dei Banchi stessi.

« La deliberazione di tali operazioni ancora non è stata perfezionata sia in relazione alla necessità di stabilire dei criteri di selezione in rapporto alla sproporzione tra l'attuale limite complessivo legislativo (10 miliardi) e l'anzidetto triplo ammontare delle domande, che altresì è in corso di progressivo aumento, sia per la necessità, rilevatasi in pratica, di integrare alcune lacune delle predette norme legislative.

« 3°) Decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. — I finanziamenti finora concessi si riferiscono a n. 423 domande per un importo complessivo di miliardi 3,691.

« I finanziamenti in corso di istruttoria e ancora da decidere si riferiscono a n. 1500 circa (di cui circa 2/3 per ditte appartenenti all'Italia settentrionale e centrale), per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

**MANNIRONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana.* — « Per sapere quali provvedimenti siano stati già presi o, in caso negativo, quali intenda prendere concretamente a favore degli impiegati civili non di ruolo e salariati dell'Amministrazione dell'Africa italiana, i quali, rientrati da vario tempo dopo tanti anni di prigionia, attendono una sistemazione a loro ripetutamente promessa ».

**RISPOSTA.** — « Deve premettersi che negli ordinamenti particolari del personale dell'Africa Italiana manca, come in altri ordinamenti, una disciplina del rapporto di locazione d'opera distinta da quella del rapporto d'impiego, e, quindi, manca una discriminazione fra « impiegati » e « salariati ». Tutto il personale non di ruolo era raggruppato infatti — indipendentemente dalle funzioni o mansioni esplicate — nelle due categorie del personale a contratto-tipo e del personale a contratto speciale a tempo indeterminato, differenziate solo dalla diversa natura del rispettivo rapporto d'impiego con l'amministrazione statale ed, in conseguenza, ai soli effetti di trattamento giuridico ed economico.

« Lo stato del personale a contratto-tipo è fondamentalmente regolato dalle norme approvate con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 (e successive modificazioni ed aggiunte); quello del personale a contratto straordinario dalle norme contenute nell'articolo 2 del regio decreto legge 12 settembre 1935, n. 1816. Sostanzialmente, il primo è, sotto alcuni aspetti, equiparabile a quello del personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; il secondo, a quello del personale avventizio di cui all'articolo 4, 1° comma, del

« Entrambe le categorie di personale erano, istituzionalmente, destinate al servizio in colonia e ciò avrebbe potuto, indipendentemente dalle rispettive condizioni d'impiego, giustificarne, giuridicamente, anche la totale eliminazione. Ciò però è stato evitato, quanto possibile, con applicazione estensiva delle norme emanate con legge 16 settembre 1940, n. 1450, relativa al trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione del-

l'Africa Italiana trattenuto in Italia a causa dello stato di guerra, recentemente integrata con il decreto legge 8 maggio 1948, n. 839.

« Con la citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, date le limitate possibilità, da parte del Ministero dell'Africa Italiana, di utilizzazione diretta del personale dipendente, ne veniva fundamentalmente previsto e regolato il temporaneo comando presso enti dipendenti o presso altre Amministrazioni dello Stato; e pertanto l'effettivo impiego della maggior parte del personale, non soltanto non di ruolo, ma anche di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, rimane, in concreto, condizionato alle possibilità di assorbimento del personale stesso da parte di altre Amministrazioni dello Stato.

« Attualmente, risultano comandati presso altre Amministrazioni ed enti periferici del Ministero dell'Africa Italiana 1236 unità di ruolo, 1129 unità a contratto-tipo e 2402 unità a contratto straordinario; cioè, complessivamente, 4767 unità.

« Il Ministero non ha mancato di esplicitare ogni azione per assicurare il reimpiego di tutto il personale ed a tale scopo ha, fra l'altro, segnalato nominativamente il personale stesso alla Commissione centrale per l'avvenzionamento costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legge 4 aprile 1947, n. 207. Le richieste di personale da parte di altre amministrazioni riflettono, però, soprattutto, la categoria degli impiegati con funzioni di concetto e solo in minima parte prestatori d'opera e personale amministrativo a preferenza di quello tecnico e, pertanto, il collocamento di questi ultimi si presenta più difficile. In ogni caso il collocamento stesso prescinde da qualunque atto unilaterale dell'amministrazione dell'Africa Italiana, la quale, consapevole dei meriti e dello stato di bisogno del personale già in servizio nei territori coloniali, non può che auspicare che esso trovi in Italia la sistemazione desiderata e limitarsi a svolgere, a riguardo, il maggiore interessamento.

« La questione ha fatto tuttavia oggetto di proposte più conformi alle aspirazioni degli interessati e, soprattutto, più risolutive, in sede di apposito schema di provvedimento concernente tutte le categorie del personale dell'Africa Italiana e contenute, fra l'altro, norme integrative del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, la cui emanazione ha assicurato già a tutto il personale non di ruolo al servizio dello Stato stabilità di rapporto d'impiego ed uno stato di diritto che conferisce al personale stesso la certezza del domani.

« È augurabile che il detto schema di provvedimento possa trovare la comprensiva adesione delle altre amministrazioni interessate e possa quindi al più presto possibile essere presentato al Parlamento per l'approvazione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per arginare il dilagare dell'attività delittuosa in provincia di Nuoro, dove specialmente la sicurezza delle strade è venuta a mancare per le continue aggressioni di bande armate di rapinatori, come è dimostrato dal recentissimo episodio nel quale dieci delinquenti hanno rapinato il rappresentante di una impresa di una somma considerevole destinata per le paghe agli operai del Flumendosa, uccidendo un carabiniere di scorta e ferendo altre persone ».

RISPOSTA. — « Le condizioni della pubblica sicurezza in provincia di Nuoro non sono allarmanti, malgrado la recente grave rapina consumata in Villagrande (Nuoro) in danno dell'Impresa Lodigiani, appaltatrice dei lavori del Flumendosa.

« Comunque, dopo il grave episodio di delinquenza furono fatti affluire a Lanusei, per un servizio di battuta, una compagnia auto-transportata del battaglione di carabinieri di Cagliari.

« Attualmente in provincia di Nuoro si trovano adeguati rinforzi, oltre alle normali forze di polizia, comprendenti, tra l'altro, una sezione di polizia stradale accasermata a Macomer e dotata di idonei mezzi.

« Le indagini per l'identificazione e l'arresto dei responsabili della grave ed audace rapina continuano con ogni impegno e si confida che, al più presto, possano dare un risultato positivo ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

MARTIN FANOLI GINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se abbia o non l'intenzione di estendere la disposizione presa recentemente a favore dei direttori incaricati delle scuole rurali ai quali è consentito di partecipare al concorso direttivo con colloquio di accertamento, anche ai maestri incaricati dai Comitati di liberazione nazionale di reggere le direzioni didat-

tiche nel periodo immediatamente successivo alla liberazione e sforniti di titolo, ma che abbiano almeno dodici anni di lodevole servizio, così come è richiesto per l'ammissione al concorso generale; e se non vede l'opportunità di concedere loro anche l'ammissione al concorso generale con un biennio di lodevole servizio.

« Ciò in considerazione delle particolari difficoltà del momento di emergenza in cui assunsero l'incarico e anche in riconoscimento che molti di essi furono privati, nel periodo fascista, di ogni possibile avanzamento per ragioni politiche ».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni non consentono ai maestri già incaricati della direzione dei soppressi circoli rurali di partecipare al prossimo concorso direttivo mediante un semplice « colloquio di accertamento ». Ad essi è solo riservato il 15 per cento dei posti disponibili, e, comunque, tale concessione (che non li dispensa dalle prove d'esame) è stata adottata, col decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, per compensare parzialmente gli interessati dell'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, che prevedeva la loro sistemazione nel ruolo direttivo mediante concorso speciale.

« Ciò premesso, si fa presente all'onorevole interrogante che nessuna particolare agevolazione può essere disposta in favore di alcuna categoria d'insegnanti che aspirino alla nomina a direttore didattico, quali che siano le loro benemerienze. E ciò in omaggio al principio, dettato nell'interesse della scuola, che la selezione dei maestri, per la nomina a direttori didattici di ruolo, deve avvenire unicamente in base a regolare concorso.

« Si reputa, peraltro, opportuno far presente che, essendo i concorsi direttivi oltre che per esami, anche per titoli, le benemerienze stesse saranno dalle Commissioni giudicatrici adeguatamente valutate ».

Il Ministro  
GONELLA.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per adeguare l'attuale costo della vita la misura delle pensioni di cui godono i dipendenti statali collocati a riposo in epoca non recente (ed ai quali le ritenute previdenziali vennero a suo tempo effettuate in buona moneta); ed in particolare se non ritenga opportuno — in attesa dei provvedimenti da emanare — estendere ad essi il be-

neficio della 13<sup>a</sup> mensilità e delle altre provvidenze disposte a favore dei dipendenti statali tuttora in servizio ».

RISPOSTA. — « In relazione a quanto è richiesto dall'onorevole interrogante si fa presente che, in conformità a quanto è disposto da un provvedimento legislativo ancora in corso di pubblicazione, è in via di costituzione una apposita commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare ai trattamenti di quiescenza delle varie categorie di pensionati statali o per la formulazione delle relative proposte.

« Non appena le conclusioni della Commissione saranno note, il Governo non mancherà di portare il suo esame su di esse e di predisporre con la dovuta urgenza un progetto di legge, in merito al quale dovrà deliberare il Parlamento.

Frattanto si è autorizzata l'immediata corresponsione a favore di tutti i pensionati di una anticipazione *una tantum* sui futuri miglioramenti economici che saranno deliberati dagli organi legislativi.

« Per il pagamento della suddetta anticipazione, stabilita nella misura di lire 5000 nette per i titolari delle pensioni dirette e di lire 3000 per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità, con circolare telegrafica 26 marzo 1948, n. 09530/120659, sono state impartite le necessarie istruzioni ai competenti uffici provinciali del tesoro, i quali hanno già provveduto al riguardo.

« Ulteriori immediate concessioni di benefici nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante non appaiono ora possibili, dovendosi necessariamente attendere le decisioni degli organi legislativi in merito al complesso e delicato problema del trattamento di quiescenza dei personali statali.

« Per quanto concerne in particolare la concessione ai pensionati della 13<sup>a</sup> mensilità, si fa presente che ragioni di principio ostano alla concessione del suddetto beneficio. Occorre infatti considerare:

che la 13<sup>a</sup> mensilità ha assorbito per il personale in attività di servizio le gratifiche ed altre analoghe erogazioni precedentemente fruite soltanto dal personale medesimo e non anche dei pensionati;

che il beneficio della corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità per il personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali e degli enti locali non è stato altro che la estensione dell'analogo beneficio già da tempo vigente nel settore dell'impiego privato, dove esso riguardava e riguarda tuttora unicamen-

te i dipendenti in servizio e non anche i pensionati;

che non si rende possibile accordare ai pensionati, data la loro posizione di riposo, i premi, le gratifiche e le indennità che vengono concessi agli impiegati in relazione al servizio da essi prestato.

«Pertanto il Governo, nonostante ogni buon volere, non ha ravvisato la possibilità di aderire alla richiesta concessione della 13<sup>a</sup> mensilità ai pensionati, dato anche il rilevante onere a carattere continuativo che detta concessione avrebbe recato allo Stato (oltre 5 miliardi l'anno per i soli pensionati ordinari e di guerra), senza peraltro apportare un effettivo contributo alla soluzione del problema dei disoccupati ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
MALVESTITI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, analogamente a quanto disposto per i comuni danneggiati dagli eventi bellici e per quelli della provincia di Gorizia, non intenda estendere per gli anni 1948 e 1949 anche ai comuni di nuova istituzione le provvidenze di cui al decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni ed aggiunte, per assicurare il pareggio dei bilanci ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, hanno cessato di avere vigore dal 31 dicembre 1947. Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, recante provvidenze per il riassetto della finanza delle provincie e dei comuni, ha eccezionalmente consentito, per gli anni 1948 e 1949, la concessione di un contributo statale in misura non eccedente quello accordato per il 1947, a favore dei comuni gravemente danneggiati dalla guerra nonché a quelli della provincia di Gorizia che non possono raggiungere il pareggio del bilancio con mezzi propri.

« Ciò premesso, si osserva che in sede di ricostituzione di comuni, già uniti ad altri centri durante il regime fascista, il proponente Ministero dell'interno ha affermato che, secondo gli accertamenti predisposti, i ricostituenti enti erano in condizione di raggiungere l'autosufficienza finanziaria.

« A rigore, pertanto, non dovrebbe esservi motivo per il richiesto intervento finanziario dello Stato, a meno che i comuni in parola non siano compresi tra quelli gravemen-

te danneggiati da eventi bellici ed abbiano quindi titolo al trattamento previsto dall'articolo 19 del citato decreto n. 261 ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
MALVESTITI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che si oppongono alla convocazione delle elezioni amministrative nel comune di Capo d'Orlando, dove l'amministrazione comunale ha rassegnato le dimissioni sin dal 1° maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « La convocazione dei comizi per la ricostituzione dei normali organi amministrativi del comune di Capo d'Orlando non ha potuto finora essere imposta, in quanto l'amministrazione straordinaria si è preoccupata di risolvere alcuni importanti problemi cittadini, quali l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico e la definizione della questione relativa all'acquedotto. Avendo ora l'autorità prefettizia proposto che le elezioni amministrative nel detto comune abbiano luogo contemporaneamente a quelle per i comuni di Patti, Raccuia e Forza d'Agrò, Savoca e San Alessio, sono state impartite istruzioni, affinché la convocazione dei comizi abbia luogo al più presto ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

MATTEI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere la causa del ritardo dell'estensione delle norme del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, al personale sanitario non di ruolo che, comunque assunto o denominato, da molti anni presta servizio presso i comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed attende l'invocato provvedimento rispondente alle loro legittime aspettative ed a motivi di equità ».

RISPOSTA. — « Come è noto, il decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 61, dispone, in deroga all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, l'inquadramento in ruolo del personale avventizio dipendente dagli enti locali.

« Alcune categorie di sanitari interini fra cui quelle elencate dall'onorevole interrogante, nonché alcuni interini degli ospedali, tenuto conto che la deroga di cui sopra non si riferisce al Testo unico delle leggi sanitarie che regola lo stato giuridico dei predetti,

chiesero l'estensione a loro favore del beneficio previsto dal predetto decreto legge.

« L'Alto Commissariato non credette di accedere a tale richiesta in quanto, responsabile della tutela della pubblica salute, si è preoccupato dei pericoli che potevano derivare alle varie collettività da una siffatta estensione che veniva a risolvere i servizi assistenziali che incidono sulla vita umana, senza la garanzia di un pubblico concorso.

« Infatti, solo col sistema del pubblico concorso è possibile risolvere le due principali esigenze:

1°) la garanzia della capacità del sanitario a coprire un determinato posto;

2°) l'obbligo morale che incombe allo Stato verso gli assistiti di dover offrire ai medesimi nel campo dell'assistenza sanitaria, il migliore fra gli idonei.

« Questo Alto Commissariato, volendo, peraltro, tenere conto delle benemerienze acquisite dai sanitari comunali interini nel corso del servizio prestato, ha predisposto in loro favore un provvedimento legislativo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 giugno.

« È in corso la urgente presentazione del relativo disegno di legge al Parlamento ».

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*

COTELLESA.

MAZZA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere — premesso che il cantiere navale di Castellammare di Stabia è stato rilevato dalla Navalmeccanica — quali provvedimenti sono stati adottati per salvaguardare e tutelare il diritto di coloro che, assunti in quel cantiere in qualità di operai dopo la frequenza delle scuole allievi operai allora esistenti, furono chiamati a prestar servizio militare di leva e che, al termine di detto servizio, non poterono ritornare al loro lavoro, perché trattenuti ancora sotto le armi a causa della guerra o perché prigionieri. Sta di fatto che a parecchi di questi giovani rimpatriati, dopo anni di stenti e di sacrifici, che hanno presentato al Ministero della difesa (Marina) domanda per ritornare — com'è loro diritto — ai loro posti di lavoro, il Ministero ha risposto che devono rivolgersi alla Navalmeccanica, e la Navalmeccanica, alla quale si sono rivolti, ha risposto che devono rivolgersi al Ministero, eccependo di non poter riassumere in servizio coloro che non erano presenti all'atto in cui fu rilevato il cantiere, come se non esser presenti fosse da addebitarsi a loro negligenza e colpa ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 142 del Regolamento generale per i salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, gli operai della Marina in servizio presso l'ex cantiere navale di Castellammare di Stabia — chiamati alle armi per obblighi di leva anteriormente alla data di cessione del predetto cantiere alla società Navalmeccanica — furono considerati licenziati, non prevedendo le disposizioni allora vigenti la conservazione del posto per i salariati non di ruolo chiamati a prestar servizio militare.

« Indipendentemente da tale circostanza, è da rilevare, inoltre, che con la suindicata cessione avvenuta nel 1939, l'Amministrazione della marina licenziò tutta la maestranza, lasciando in attività la sola corderia, nella quale è stato possibile reimpiegare un certo numero di salariati dei mestieri occorrenti alla corderia stessa.

« È chiaro, pertanto, che gli ex operai della Marina, licenziati nelle condizioni di cui sopra è cenno, non possono vantare alcun diritto alla riammissione.

« Compresa, tuttavia, delle disagiate condizioni in cui versano gli ex operai in parola e nell'intento di venire incontro, per quanto possibile, alle loro necessità, l'Amministrazione della marina ha già da tempo impartite disposizioni perché i posti che si rendono gradualmente vacanti per licenziamenti o decessi siano coperti con ex salariati tratti da categorie in possesso di particolari requisiti professionali, una delle quali è, appunto, quella degli ex allievi operai che anteriormente al settembre 1943 avevano completato con profitto i corsi regolari.

« Occorre, peraltro, far presente che l'esuberanza di personale, le modeste esigenze della corderia di Castellammare di Stabia e la limitatissima disponibilità dei fondi stanziati in bilancio per le retribuzioni degli operai, non permettono assolutamente di aumentare l'attuale contingente di salariati, ed escludono, quindi, la possibilità di reimpiegare tutti i vecchi operai ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

MELIS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Sulla situazione — lesiva degli interessi della Sardegna — risultante dalla costituzione del Comitato E.R.P.-Industria, costituito con decreto ministeriale del 20 aprile 1948. Detto Comitato, inteso a predisporre il materiale in studio, a formulare proposte, a dare pareri in merito ai programmi di im-

portanza di materie prime e di prodotti industriali, non poteva, per le particolari esigenze della sua economia, non comprendere un rappresentante della Sardegna.

« Si rileva, invece, che il Ministro dell'industria col citato decreto ha costituito il Comitato, chiamando a farne parte, fra gli altri, i commissari delle Sottocommissioni dell'industria per l'Alta Italia, per l'Italia centrale, per la Sicilia, per l'Italia meridionale, mentre, a nessun titolo, per un problema di tanta importanza, è stato incluso chi dovrebbe, designato dalla rappresentanza dell'Isola, tutelarne gli interessi compromessi.

« L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti l'onorevole Ministro abbia preso od intenda attuare, per sanare il grave pregiudizio ai problemi industriali ed all'avvenire della Sardegna derivante dalla situazione lamentata ».

RISPOSTA. — « Il decreto ministeriale 20 aprile 1948, istitutivo di un Comitato speciale presso il Ministero dell'industria e del commercio, con il compito di predisporre studi, fare proposte e dare pareri in merito ai programmi di importazione di materie prime e di prodotti industriali, nonché sui criteri di ripartizione delle materie prime stesse, ha tenuto soprattutto conto nella composizione del Comitato stesso di includere i rappresentanti delle Sottocommissioni industria. Ciò in quanto ogni Sottocommissione comprende un certo numero di regioni ed ha tra i suoi membri un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura per ciascuna regione.

« Per quanto riguarda più specificatamente la Sardegna, è da aggiungere che fa parte della Sottocommissione dell'Italia centrale — nella cui competenza rientra detta Regione — un rappresentante dell'Alto Commissariato.

« In quella sede, pertanto, saranno trattate tutte le questioni che interessano l'Isola in relazione all'E.R.P.-Industria.

« Nessun criterio preferenziale dunque nella formazione del predetto Comitato mentre si assicura l'onorevole interrogante che il Ministero segue con particolare attenzione i problemi dell'economia sarda ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

MELLONI MARIO, VALSECCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se consti loro la preoccupante disoccupazione creatasi

nella provincia di Sondrio in conseguenza della cessazione dei lavori per impianti idroelettrici; e quali provvedimenti intendano adottare per favorire la ripresa dei lavori stessi ».

RISPOSTA. — « In provincia di Sondrio sono stati recentemente ultimati i lavori dell'impianto idroelettrico di Lovere, Azienda elettrica municipale di Milano. La stessa Azienda, per riprendere i lavori dell'altro impianto di San Giacomo di Fraele, attende di concordare un mutuo con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, le cui pratiche sembra siano bene avviate.

« Altro impianto è in corso a cura della Società per azioni acciaierie Falck, i cui lavori procedono con ritmo normale secondo accordi che furono presi fin dallo scorso anno col prefetto di Sondrio.

« La stessa Società ha, inoltre, un'autorizzazione provvisoria ad iniziare, a suo rischio e pericolo, un altro impianto a Belviso Superiore, ma essa ha dichiarato di non poterlo iniziare fino a quando non le sarà possibile fare un programma stabile di funzionamento delle officine siderurgiche della Società, per il cui servizio l'energia elettrica verrebbe prodotta.

« Sono state eseguite finora, per il 75 per cento del loro complesso, le opere per il primo salto sul Nera, oggetto di concessione alla Società Edison ed i relativi lavori proseguono normalmente.

Mentre pel secondo salto la concessione non è ancora definitiva, in quanto solo recentemente è stata disposta la firma del relativo disciplinare, per il terzo salto ogni provvedimento per l'inizio dei lavori è subordinato all'esame di diverse istanze concorrenti con altre domande della Edison stessa, le quali riferendosi alle acque del versante transalpino sono all'esame di un'apposita commissione interministeriale.

« La stessa Società Edison ha chiesto l'utilizzazione dell'alto Liro ed affluenti. In pendenza della necessaria istruttoria, questo Ministero ha chiesto il parere del Consiglio superiore per l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

« Da parte sua, per opere a sollievo della disoccupazione nella provincia di Sondrio, il Ministero dei lavori pubblici sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto 1° dicembre 1947, n. 1357, assegnò al Provveditore alle opere pubbliche di Milano un fondo di lire 310 milioni. Su tale somme risultano appal-

tati finora lavori per 151 milioni e in corso di appalto altri lavori per 41 milioni; resta da provvedere all'esecuzione di lavori per 118 milioni e il ritardo che finora si è verificato nel loro inizio è dipeso dal fatto che trattandosi di tutti lavori di interesse degli enti locali, questi non hanno finora presentato i relativi progetti.

« Il Ministero ha dato disposizioni perché l'Ufficio del Genio civile di Sondrio, sostituendosi agli enti interessati, provveda direttamente alla redazione di detti progetti.

« Il Ministero del lavoro, dal canto suo, porterà all'esame del Comitato ministeriale per la disoccupazione la situazione della provincia di Sondrio ai fini della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione alle categorie di lavoratori delle industrie più colpite e in tal senso ha provveduto a richiedere elementi al prefetto e all'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio.

« Il Ministero medesimo non mancherà, altresì, di assegnare un contingente di lavoratori alla provincia di Sondrio per l'emigrazione in Francia, in relazione alle richieste pervenute da detto Paese per le categorie edili specializzate in costruzioni di dighe ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

MERLONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui non è stato fino ad oggi effettuata la ricostruzione in provincia di Grosseto del grande ponte sull'Ombrone al chilometro 178° della via Aurelia, benché da oltre due anni i lavori, regolarmente dati in appalto, abbiano avuto inizio; ed i provvedimenti urgenti che l'Azienda nazionale autonoma della strada intende prendere perché, a somiglianza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che ha sollecitamente ricostruito il ponte ferroviario corrispondente — già percorso da treni ad elevata velocità — l'opera sia portata a compimento nel più breve termine ».

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione del ponte sull'Ombrone presso la strada statale Aurelia sono stati previsti e saranno attuati in tre lotti, dei quali il secondo sarà ultimato entro il mese di luglio 1948; i lavori del terzo ed ultimo lotto saranno appaltati e compiuti entro il prossimo esercizio finanziario.

« In effetti i lavori del secondo lotto ebbero qualche ritardo per maggiori occorrenze manifestatesi nelle fondazioni, per le piene

invernali, ed anche per difficoltà in cui è venuta a trovarsi l'impresa.

« Tuttavia il transito è stato sempre assicurato mediante ponte provvisorio in normali condizioni di stabilità.

« In linea generale a riguardo della ricostruzione stradale è da porre in evidenza:

che l'A.N.A.S. ebbe un finanziamento per riparazione di danni di guerra con il decreto legislativo n. 104 del 28 febbraio 1947 di lire 25 miliardi ripartito in tre esercizi finanziari;

che i ponti distrutti su le strade statali sono stati n. 2968, dei quali n. 659 ricadevano in Toscana;

che lungo la rete delle strade statali la ricostruzione dei ponti ha già superato l'84 per cento dandosi, ovviamente, la precedenza alle opere per le quali l'attraversamento provvisorio era meno sicuro e meno agevole.

« Nella sola Toscana sono in corso di ricostruzione oltre 100 ponti fra grandi e piccoli ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MERLONI RAFFAELE, BELLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere il motivo per cui l'isola del Giglio (provincia di Grosseto) — nel cui territorio esiste una produttiva miniera di pirite ed altri giacimenti minerari non sfruttati, che ha numerose cave di granito parte attive e parte inattive, una attiva industria peschereccia e grandi possibilità per l'industria turistica — non è stata compresa, come è avvenuto per la vicina isola d'Elba, tra i territori ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598, concernente i provvedimenti per favorire l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

RISPOSTA. — « Il Ministro dell'industria e commercio assicura gli onorevoli interroganti che, in occasione della revisione delle disposizioni legislative sulla industrializzazione del Mezzogiorno, non mancherà di esaminare, con la massima benevolenza possibile, di estendere le provvidenze contenute nel decreto legislativo 14 dicembre 1947 anche all'isola del Giglio e a qualche altra località che presenti caratteristiche analoghe o simili a quelle delle provincie meridionali ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

MICELI, SILIPO, MESSINETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere se, a causa della quasi completa distruzione dei raccolti delle fave e favette, avvenuta ad opera degli afidi nella provincia di Catanzaro, intendano, a favore dei proprietari, dei coloni e fittuari, delle cooperative colpiti, adottare quelle urgenti ed indispensabili previdenze che si concretano: nello sgravio fiscale per la presente annata; nella esenzione del pagamento dei canoni e delle quote di partecipazione; nella concessione, a condizioni di favore, di prestiti per l'acquisto di sementi per la futura annata ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si fa presente:

1°) È in corso uno schema di disegno di legge con il quale si prorogano per l'annata in corso le disposizioni sulla revisione dei canoni di cui al decreto legislativo presidenziale 1° aprile 1947, n. 277. Ma anche a prescindere da tale schema gli affittuari possono invocare l'applicazione delle disposizioni già esistenti in tema di danni per caso fortuito (articoli 1645, 1636 e 1648 del Codice civile).

« A favore dei partecipanti (coloni com-partecipanti) non si vede quali provvidenze potrebbero adottarsi (se si escluda la emanazione di apposito provvedimento legislativo il quale oltre che costituire un precedente invocabile poi negli altri numerosi casi del genere, presenti e futuri verrebbe a modificare le disposizioni esistenti in tema di caso fortuito e rappresenterebbe così una innovazione di struttura in questo genere di contratti che non potrebbe farsi in modo casuale e sporadico, sibbene con riforme organiche di carattere permanente). D'altra parte se il raccolto è andato in tutto o in parte distrutto il partecipante — essendo la quota commisurata al raccolto — nulla dovrà al proprietario nel primo caso, mentre nel secondo dovrà corrispondere la quota debitamente ragguagliata al danno subito.

2°) Per l'acquisto di sementi per la futura annata nessuna provvidenza speciale occorre in quanto gli interessati possono avvalersi delle disposizioni sul credito agrario richiedendo i prestiti occorrenti ».

*Il Ministro dell'agricoltura e foreste*  
SEGNÌ.

RISPOSTA. — « Si osserva per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che gli interessati potranno avvalersi

delle disposizioni di cui all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, per chiedere all'Amministrazione finanziaria una moderazione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario dell'anno in cui è avvenuto l'infortunio, sempreché questo non rientri fra quelli di cui è stato tenuto conto, a suo tempo, nella formazione degli estimi catastali e siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, ciò che dovrà essere accertato dal competente Ufficio tecnico erariale.

« Si assicura, intanto, che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Catanzaro affinché riferisca sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni segnalati ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, a norma delle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati, nella competenza di questo Dicastero ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

MICHELINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere: le ragioni che hanno consigliato la Banca d'Italia a riunire in una sola voce al passivo della situazione mensile il saldo dei conti correnti vincolati con il saldo dei depositi in conto corrente fruttiferi vincolati dagli enti previsti dalla legge bancaria, impedendo, in tal modo, al pubblico il controllo sul movimento dei depositi bancari presso la Banca d'Italia; e quali ragioni si oppongano alla pubblicazione in due separate voci al passivo della situazione mensile della Banca d'Italia i depositi in conto corrente libero delle banche e gli altri depositi in conto corrente. Per sapere, inoltre, se non sarebbe possibile pubblicare all'attivo della situazione mensile della Banca d'Italia il saldo del conto corrente dell'Ufficio italiano dei cambi, attualmente conglobato nella voce « debitori diversi »; e per sottolineare la necessità che la situazione mensile della Banca d'Italia, pubblicata a norma di legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, fornisca i maggiori dettagli possibili onde consentire al pubblico, agli studiosi ed al Parlamento un effettivo controllo sulle cause che determinano il continuo aumento della circolazione monetaria ».

RISPOSTA. — « La situazione mensile della Banca d'Italia, che viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, è compilata, secondo criteri di razionale sintesi e in analogia con quanto generalmente viene praticato all'este-

ro, con un numero limitato di voci riassuntive dell'attivo e del passivo che non possono consentire singole e specifiche evidenze, e tanto meno offrire una completa rassegna analitica, quale sarebbe indispensabile ai fini di studi o di accertamenti particolari. Sembra, del resto, che le discriminazioni e i dettagli di cui l'onorevole interrogante lamenta l'omissione non possono dare per se stessi agli studiosi sulle « cause » determinanti l'aumento della circolazione. Tale controllo può certamente esercitarsi, ma attraverso un esame ben più completo e metodico, non soltanto della situazione dell'Istituto di emissione e dei vari componenti di esso.

« D'altra parte, le sottodistinzioni, che presuppongono separate contabilizzazioni per i vari elementi, se dovessero rilevarsi ad ogni situazione mensile, importerebbero lavoro contabile non indifferente che, inevitabilmente, farebbe ritardare la pubblicazione della situazione, laddove è esigenza veramente sentita che tale pubblicazione avvenga con la maggiore celerità, interessando che i dati principali sull'andamento dell'Istituto di emissione siano portati a conoscenza del pubblico con non eccessivo ritardo rispetto alla data alla quale si riferiscono.

E da rilevare, comunque, che un lavoro di più approfondita analisi è fatto dall'Istituto di emissione annualmente e i risultati sono riportati nella Relazione annuale al bilancio della Banca d'Italia che, seguendo una lodevole tradizione molto apprezzata, fornisce numerosi elementi di dettaglio atti a consentire giudizi veridici sull'andamento di importanti fenomeni economici e finanziari — dei quali i movimenti nell'ammontare della circolazione sono in definitiva la risultante — che meglio possono essere esaminati guardando il loro svolgimento per periodi ciclici importanti piuttosto che perdute molto ravvicinate.

« Infine è da sottolineare che, a corredo dei dati della situazione mensile, necessariamente sintetici, la Banca d'Italia, per quelle rilevazioni che è possibile di fare, pubblica un bollettino bimestrale dal quale gli studiosi largamente attingono per informarsi su molti fenomeni che trovano espressione nei dati del sistema bancario in generale e dell'Istituto di emissione in particolare.

« Per quanto riflette, in particolare, la riunione, in unica voce del passivo della situazione mensile, del saldo dei conti correnti vincolati col saldo dei depositi in conto correnterente fruttifero vincolato degli enti previsti dalla legge bancaria, si precisa che essa

è stata ritenuta opportuna in quanto le due categorie di conti sono di natura del tutto analoga, mentre, d'altra parte, la necessità della loro separazione — in un elaborato di carattere riassuntivo, come accennato sopra — era venuta meno anche per il fatto che i primi presentavano un ammontare, quasi costante, di limitata rilevanza, in confronto all'importo ed all'andamento dei secondi.

« In quanto poi alla distinzione dei depositi in conto corrente libero nei due proposti sottoconti, si ritiene che essa non gioverebbe sostanzialmente alla maggior chiarezza della situazione, né agevolerebbe il controllo di cui si è dianzi parlato.

« Infine per ciò che concerne il saldo del conto corrente dell'Ufficio italiano dei cambi, la sua postazione tra i « debitori diversi » risponde indubbiamente alla natura del conto stesso, e non sembra vi sia motivo di porlo in evidenza separatamente per le stesse considerazioni sopra riferite, riguardanti il carattere sintetico e riassuntivo della situazione dell'Istituto di emissione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

MIEVILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere in qual modo si intenda provvedere per il sollecito rimborso agli ex prigionieri di guerra italiani delle quote di moneta francese sequestrate, all'atto della cattura, dagli americani ed ora restituite dal Governo americano, come da comunicato della Croce Rossa Italiana ai singoli ex prigionieri. E se non si intenda, nell'atto del rimborso, disporre il conguaglio delle quote stesse all'attuale valore assunto dalla moneta corrente, quale riconoscimento doveroso a chi ha sofferto a lungo per la propria Patria ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante è stata dibattuta in seno alla Commissione interministeriale, riunitasi nei mesi scorsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e la risoluzione delle questioni di carattere economico relative ai prigionieri di guerra ed ha formato oggetto di apposito schema di provvedimento legislativo, predisposto dal Ministero della difesa, rimesso a questo Ministero per la preventiva adesione il 15 maggio 1948.

« Detto schema prevede la concessione ai militari e militarizzati reduci dalla prigionia

o dall'internamento, che alla data dell'8 settembre 1943 erano dislocati in territori oltre confine, del controvalore in lire italiane della valuta estera fuori corso di cui si trovavano in possesso e che proveniva da assegni di normale attività prestata anteriormente alla data suddetta presso comandi, reparti od altri enti militari italiani dislocati in territori esteri.

Il pagamento verrebbe effettuato al cambio vigente alla data dell'8 settembre 1943 e fino ad un importo non superiore a due mensilità degli assegni in godimento all'epoca in cui fu corrisposta la valuta estera.

« Questa Amministrazione, già nella trattazione che precedette l'attuale fase, dovette far presenti le difficoltà che si opponevano e si oppongono ancora all'accoglimento del progetto.

« È da rilevare, infatti, che l'adozione di questo potrebbe avere ripercussioni molto gravi nei riguardi di numerose altre categorie di rimpatriati dall'estero trovandosi in analoghe condizioni, ripercussioni che potrebbero probabilmente estendersi in campi più vasti, dato il precedente che si verrebbe a costituire. Inoltre il provvedimento incontrerebbe gravi difficoltà per una esatta e sicura applicazione pratica.

« Tali seri inconvenienti avrebbero come conseguenza un aggravamento non calcolabile dell'onere per il bilancio statale.

« La questione, in ogni modo, sarà nuovamente esaminata in una riunione indetta in questi giorni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle Amministrazioni interessate ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

MIEVILLE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto la sezione Corte dei conti del Ministero del tesoro a respingere i decreti di riassunzione in servizio presso il medesimo degli avventizi trasferiti al Nord dopo l'8 settembre 1943; decreti emessi con il parere favorevole, a quanto risulta, del consigliere di Stato Osenda ».

RISPOSTA. — « Per i dipendenti non di ruolo che seguirono al Nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana, il rapporto d'impiego, non essendo stato confermato dall'Amministrazione legittima, venne a cessare *ope legis* alla scadenza del termine stabilito nel contratto o nel decreto di nomina. Tale

principio, già richiamato in una circolare presidenziale del 5 giugno 1945, è stato successivamente ribadito dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

« Nei confronti dei suddetti dipendenti non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, le quali contemplano la estinzione dei giudizi di epurazione che, all'atto della sua entrata in vigore, erano tuttora pendenti e la revoca dei provvedimenti di epurazione già adottati. Infatti, per i suddetti dipendenti non di ruolo il rapporto d'impiego era già venuto ad esaurirsi, per la naturale scadenza del termine ed indipendentemente dal giudizio di epurazione che, come è ovvio, presupponeva un rapporto ancora in vita.

« È pur vero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella circolare del 25 febbraio scorso, concernente la revisione dei provvedimenti di epurazione, ebbe a rendersi interprete di un voto espresso dalla prima Commissione legislativa dell'Assemblea Costituente a favore del personale a suo tempo allontanato dall'impiego attraverso licenziamenti, che, apparentemente fondati su asseriti motivi di riduzione di servizi od altre fittizie cause, erano stati, in effetti, determinati da ragioni epurative: Tale voto fu portato a conoscenza delle singole Amministrazioni, affinché le situazioni in parola venissero riesaminate da un punto di vista essenzialmente equitativo, per la eventuale riassunzione dei dipendenti già licenziati, subordinatamente alla possibilità di superare gli ostacoli di carattere formale ed alle valutazioni discrezionali da farsi caso per caso.

« Senonché, la suaccennata direttiva è stata erroneamente interpretata e generalizzata; a tal punto da qualche giornale arbitrariamente annunciava « la riammissione degli avventizi epurati ». Ora deve precisare che la suddetta raccomandazione può trovare una applicazione più o meno estesa nel campo degli enti pubblici e delle imprese private, sempreché sia possibile addivenire alla riassunzione di detti dipendenti e non senza considerare gli oneri economici che ne derivino.

« Per quanto riguarda gli avventizi delle Amministrazioni statali, non ricorrono, invece, gli estremi di un licenziamento disposto per fini indirettamente epurativi, essendosi i rapporti d'impiego già risolti, come si è detto, per effetto della scadenza del termine. Nei loro riguardi la riassunzione non potrebbe, quindi, configurarsi che come una assunzione *ex novo*. Ma ogni nuova assunzione di personale non di ruolo è, come è

noto, preclusa dal divieto sancito, senza eccezioni di sorta, dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Sulle accennate ragioni di ordine giuridico si fonda il rifiuto opposto dalla Corte dei conti alla registrazione dei predetti decreti di riassunzione.

« Devesi, d'altra parte, far presente che neppure i dipendenti non di ruolo che si rifiutarono di seguire il governo del Nord e che vennero da esso licenziati, sono stati, nella loro totalità, riammessi nell'impiego. La loro posizione giuridica venne, anzi, espressamente regolata con il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, con il quale i dipendenti non riassunti furono considerati in servizio, agli effetti economici, fino al giorno in cui il rapporto si sarebbe naturalmente risolto per la scadenza del termine. Essi hanno subito, in definitiva, un danno ben maggiore degli avventizi trasferitisi al Nord i quali continuarono a prestar servizio ed a percepire i relativi assegni fino alla liberazione del territorio in cui si trovavano.

« La cessazione dei rapporti in questione è, pertanto, occorrelativa alla loro natura precaria, e non può considerarsi determinata da valutazioni di ordine politico, pur se talune Amministrazioni abbiano emesso motivati decreti di licenziamento che l'automatica estinzione di detti rapporti rendeva del tutto superflui.

« Nei riguardi di detti dipendenti trasferitisi al Nord, si è manifestata, peraltro, la necessità di definire i loro rapporti economici con l'Amministrazione, regolandosi il conguaglio tra quanto ad essi spettò e le somme a suo tempo corrisposte alle famiglie a titolo di assegno alimentare, in base al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35. La questione, recentemente prospettata dal Ministero del tesoro, è allo studio di questa Presidenza ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se il Governo non intenda provvedere per facilitare l'assegnazione di pensioni di guerra agli ex prigionieri che abbiano contratto infermità durante il periodo di prigionia, senza costringerli a quel circolo vizioso che risulta dal doversi procurare dichiarazioni che è sovente impossibile procurarsi, anche quando il diritto è evidente ».

RISPOSTA. — « Il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fondamentale in materia di pensioni di guerra, nell'articolo 3, considera la prigionia, a parte il caso di colpa, come una conseguenza del servizio di guerra ed il tempo passato in prigionia come una necessaria continuazione del servizio stesso e pone, per la difficoltà della prova diretta, la presunzione di dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni e malattie riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico.

« A tale norma atta a facilitare la prova si aggiungono le agevolazioni procedurali recentemente sancite dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, per l'acquisizione dei documenti necessari per le istruttorie delle domande di pensione.

« Con tali semplificazioni e con l'imminente rafforzamento del personale si confida di accelerare la liquidazione delle pensioni e di apportare solleciti soccorsi anche ai prigionieri di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato al tesoro  
per le funzioni di guerra*

VIGORELLI.

MIEVILLE, ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla sperequazione che si verifica nel trattamento economico degli ufficiali generali e superiori delle Forze armate collocati nella riserva e in ausiliaria per sfollamento, in tre scaglioni successivi (30 dicembre 1946, 31 marzo 1947, 30 aprile 1948).

« Tale sperequazione, assai sensibile tra l'uno e l'altro scaglione, è dovuta al fatto che il trattamento di sfollamento è basato sullo stipendio (e indennità militare) che l'ufficiale gode alla data del suo collocamento nella riserva.

« Si chiede se non intenda di provvedere perché gli stipendi e l'indennità militare siano ancorati a quelli degli ufficiali in servizio permanente effettivo e la data di sfollamento sia unica per tutto il personale ».

RISPOSTA. — « La questione delle sperequazioni verificatesi nel trattamento economico spettante agli ufficiali generali, e superiori delle Forze armate per effetto dell'applicazione, in tempi diversi, del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è stata attentamente considerata dall'Amministrazione militare, ed attualmente sono in corso di studio proposte, da sottoporsi ai competenti organi finanziari, per eliminare

o quanto meno attenuare, nei limiti del possibile, le rilevate sperequazioni.

« Maggiori ragguagli non si è, allo stato, in grado di fornire, essendo ogni decisione in proposito connessa alle necessarie intese con i predetti organi finanziari ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

**MINELLA ANGIOLA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intenda disporre per uno stanziamento straordinario, onde intraprendere i lavori indispensabili per porre riparo ai danni recati in provincia di Savona dall'alluvione del 28 maggio 1948.

« Il ritardo nell'esecuzione di tali lavori sarebbe causa di più gravi disastri nell'eventualità di nuove abbondanti piogge ».

**RISPOSTA.** — « Nelle ore meridiane del 28 maggio 1948 si è abbattuto sulla Liguria un nubifragio che in talune località ha assunto proporzioni eccezionali.

Carattere precipuo del fenomeno è stato quello della saltuarietà, in quanto alcune zone sono state interessate in modo violentissimo mentre altre, anche contigue, sono rimaste in regime normale di piovosità.

« I danni immediatamente accertati dal personale del Genio civile e dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche che interessano la provincia di Savona sono i seguenti:

1°) danni alle strade ed asporto di passerelle in comune di Andora. È prevista una spesa di lire 2 milioni per pronto intervento e di lire 10 milioni per lavori di riparazione;

2°) danni a strade ed asporto di passerelle in comune di Alassio, la cui riparazione richiederà lire 500.000, in comune di Stellanello, con una spesa di lire 3 milioni, in comune di Albenga, ove si è avuto ancora la distruzione di un ponte luce m. 4 sul torrente Teco, a servizio della strada Albenga-Villanova Aeroporto. È già stato provveduto a cura del Genio civile al ripristino provvisorio del transito; per lavori di pronto soccorso prevedesi una spesa di lire un milione, per riparazioni lire 7 milioni;

3°) danni del genere si sono avuti altresì nei comuni di Loano, per lire 15 milioni, di Borghetto ove è stato altresì danneggiato l'acquedotto in costruzione i cui lavori di riparazione ammontano a lire un milione ed in comune di Ceriale, per la cui riparazione si prevede una spesa di lire 10 milioni;

4°) sono stati accertati ancora danni in comune di Finale Ligure, di Orcofeglino, e di Calice, nonché al cimitero della frazione Perti per lire 20 milioni ed infine danni per lire 5 milioni a strade, fognatura ed opere varie in comune di Pietraligure, nonché a strade per Tosse e Voze in comune di Spertorno per lire 4 milioni.

« Da parte di questo Ministero sono state date disposizioni al Provveditorato regionale per l'esecuzione dei lavori di più immediata urgenza, a titolo di pronto soccorso, mentre per quanto attiene alle opere definitive, alla cui esecuzione, in base alle vigenti disposizioni, l'intervento di questo Ministero si concretà nella concessione di sussidi, si è invitato il Provveditorato a fare le proposte del caso di intesa con gli enti locali interessati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**MINELLA ANGIOLA.** — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza del provvedimento in data 12 maggio 1948, del prefetto di Savona, il quale, in violazione delle leggi vigenti e contro i principi sanciti nella Costituzione, ha inviato un Commissario prefettizio per l'amministrazione straordinaria dell'ospedale civico San Paolo di Savona, impedendo arbitrariamente a quel Consiglio municipale l'esercizio del diritto di nomina di nuovi amministratori in surrogazione dei dimissionari attribuitogli dallo statuto dell'Ente ».

**RISPOSTA.** — « Risulta che in seguito alla scoperta nell'ospedale civile San Carlo di Savona di armi e munizioni da guerra, e alla viva impressione suscitata nella cittadinanza da tali fatti — per i quali il presidente e il segretario capo furono denunciati e rinviati a giudizio — e da altri avvenuti in precedenza, quattro dei cinque componenti il Consiglio amministrativo (tre di nomina del Consiglio comunale, uno di nomina prefettizia) rassegnarono le dimissioni.

« È principio ormai acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza che competente ad accettare o respingere le dimissioni dei componenti un corpo collegiale è il corpo medesimo e non gli enti o organi ai quali sia deferita, dalla legge o dallo statuto, la nomina dei componenti medesimi.

« Il Consiglio comunale di Savona, quindi, non poteva procedere alla divisata sostituzione dei membri dimissionari della amministrazione ospedaliera, se prima questa non

avesse provveduto sulle dimissioni da essi presentate.

« D'altra parte, poiché la detta amministrazione, privata di quattro dei cinque componenti, non era in grado di adottare alcun provvedimento, il prefetto avvalendosi dei poteri di vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a lui deferiti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'esercizio delle facoltà surrogatorie spettantegli nei confronti degli enti locali in genere, emise il proprio decreto allo scopo di assicurare la continuità amministrativa dell'Ente. L'intervento del Consiglio comunale prima che fosse stato provveduto alla accettazione delle dimissioni sarebbe stato intempestivo e, quindi, illegittimo.

« A tali nomine esso sarà peraltro chiamato legittimamente prestissimo, potendosi prevedere molto prossimo l'adempimento da parte del Commissario prefettizio del compiti affidatogli ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

**MINELLA ANGIOLA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali agevolazioni ed aiuti intenda concedere agli agricoltori della provincia di Savona danneggiati dalla grave alluvione del 28 maggio 1948 ».

**RISPOSTA.** — « Mancando qualsiasi autorizzazione di spesa, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'erogazione di sussidi per danni del genere, si è cercato di venire incontro a siffatte esigenze sia con una migliore utilizzazione dei pochi fondi disponibili in applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in ordine al ripristino delle coltivazioni delle singole aziende danneggiate, e sia con una nuova autorizzazione di spesa di 30 milioni che si va ora a chiedere al Parlamento, stornandone i mezzi da altre iniziative che avevano offerto una modesta economia.

« La ripartizione di cotesto fondo viene effettuata con i criteri più adeguati alla realtà delle situazioni delle singole provincie, giusta accordi presi in questi giorni in un convegno appositamente tenuto a Torino presso quell'Ispettore compartimentale ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

**MOLINAROLI.** — *Al Ministro dell'inter-*  
*no.* — « Per conoscere quali ostacoli si presentino:

1°) alla costituzione in comune autonomo della frazione Perino comune di Coli;

2°) al distacco delle frazioni di Ozzola e Medaglia del comune di Coli, per l'aggregazione al comune di Cortebrughatella;

3°) e alla ricostituzione del comune di Caminata soppresso nel periodo fascista.

« In particolare, per conoscere la sorte riservata alle frazioni (un tempo di Caminata) di Moncasacco, Mostarina e Casanova, in seguito allo scioglimento del comune di Pometto (a cui erano state aggregate) e alla correlativa ricostituzione degli originari comuni di Ruino e Canevino ».

**RISPOSTA.** — « Non si è potuto provvedere sulla richiesta costituzione in comune autonomo della frazione Perino, in quanto dalla istruttoria è risultata la mancanza di qualche condizione, espressamente prevista dagli articoli 33 e 35 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

« Le istruttorie per il distacco delle frazioni di Ozzola e Medaglia dal comune di Coli e la loro aggregazione al comune di Cortebrughatella, e per la ricostituzione del comune di Caminata vennero a concludersi nel febbraio scorso quando, peraltro, in aderenza al voto della prima Commissione permanente per gli affari legislativi dell'Assemblea Costituente, la direttiva adottata in materia fu quella di soprassedere a provvedimenti del genere per non interferire nelle operazioni elettorali, salvo particolari motivi di urgenza.

« Le frazioni di Moncasacco, Mostarina, e Casanova, ricostituiti i comuni di Ruino e Canevino con decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1269, vennero aggregate al comune di Ruino, né sono state rivolte chieste di ulteriori modificazioni.

« Senonché, premesso che per l'articolo 133 della Costituzione è attribuita alle regioni, sentite le popolazioni interessate, la potestà di prevedere con proprie leggi ad istituire nuovi comuni ed a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni, questo Ministero ritiene ora di dovere evitare che si interferisca nella nuova sfera di competenza la Costituzione riserva alla regione, tenuto altresì conto che per numerose situazioni in cui sussistevano particolari motivi di urgenza, in relazione alle esigenze locali, già è stato provveduto. Non si esclude invero che fino a quando non saranno costituite

le regioni debba riconoscersi agli organi dello Stato la facoltà di adottare con legge, ovvero, nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 30 e 35 della legge comunale e provinciale, con decreto presidenziale, provvedimenti relativi alla istituzione di nuovi comuni o alla modificazione delle relative circoscrizioni territoriali. Tuttavia questo Ministero, attesa la nuova disciplina di competenza stabilita in materia della Costituzione, ritiene di doversi attenere al criterio limitativo suesposto, eppertanto di doversi astenere sia dal presentare relativi disegni di legge, sia, in particolare, tenuto anche conto della situazione deficitaria dei comuni, che inevitabilmente viene aggravata dal costituirsi o ricostituirsi di nuovi comuni con conseguente aumento di spese e di oneri. Il che non esclude che l'iniziativa in materia possa essere presa dagli onorevoli deputati interessati ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

MONTAGNANA MARIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi che hanno determinato il Comitato internazionale per la revisione e il controllo degli ospedali convenzionati dalla Croce Rossa Italiana a decidere la chiusura per il 15 luglio dell'ospedale convenzionato n. 101 di Torino-Sassi, e il relativo smistamento dei ricoverati, in grande maggioranza torinesi o residenti in Torino o nel Piemonte, tutti ex partigiani, reduci ed ex internati, nelle diverse parti d'Italia e soprattutto nel Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Il comune di Torino ha da tempo insistentemente chiesto la restituzione dei locali (ex scuole) ora occupati dall'ospedale C. R. I. n. 101 « Sassi », per adibirli di nuovo ad uso scolastico.

« In considerazione di tale richiesta ed anche al fine di ridurre l'onere gravante sul bilancio dello Stato e per l'attività assistenziale, il Comitato interministeriale di Revisione e controllo ospedali convenzionati, ha deliberato la chiusura dell'ospedale suddetto per il 31 luglio prossimo venturo.

« Degli 88 attuali ricoverati, mentre i guariti saranno dimessi ed i più gravi saranno avviati a sanatori civili vicino a Torino, la rimanenza verrà smistata a seconda delle disponibilità dei posti letto presso gli altri stabilimenti di uguale specializzazione.

« Peraltro, per tale smistamento, saranno tenuti in considerazione, come di consueto, i desiderata degli infermi; e, poiché la mag-

gioranza di essi è residente in Piemonte, si dà assicurazione che si sfrutterà al massimo la capacità di ricovero degli ospedali dislocati nella regione ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

MONTICELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno modificare il decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, relativo al conferimento di funzioni giudiziarie, nel senso che la facoltà attribuita al Ministro, dagli articoli 1 e 4 del decreto, di disporre nuovi incarichi, cessata con il 31 dicembre 1946, debba essere prorogata, in considerazione che vi sono molti reduci ed ex prigionieri tornati in Patria dopo il detto termine, che non hanno potuto beneficiare delle disposizioni del decreto stesso.

« E ciò in conformità di quanto già disposto con il decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1604, a favore dei profughi della Venezia Giulia e dei laureati incaricati di funzioni giudiziarie da parte del Governo alleato ».

RISPOSTA. — « La facoltà di conferire funzioni giudiziarie a laureati in giurisprudenza fu prevista, con il decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, per provvedere alle speciali esigenze degli uffici giudiziari, determinate dalla sospensione dei concorsi durante lo stato di guerra.

« Data la graduale normalizzazione della situazione del personale della magistratura, per essere stati indetti e, in buona parte, espletati i concorsi per i posti vacanti, non vi sarebbe ragione di estendere ulteriormente l'applicabilità delle disposizioni del citato decreto legislativo 30 aprile 1946, e successive modificazioni, sul conferimento di funzioni giudiziarie, al di fuori della selezione mediante il normale esame di concorso, preveduto del resto anche dalla Costituzione (articolo 106).

« E da rilevare, altresì, che la facoltà di conferire funzioni giudiziarie senza concorso è cessata, in via generale, con il 29 gennaio ultimo scorso.

« Una breve proroga si è avuta esclusivamente a favore dei laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia; sia in considerazione delle speciali condizioni in cui costoro sono venuti a trovarsi, trattandosi specialmente di avvocati rimasti privi di ogni cospite professionale; sia perché nessun'altra provvidenza era applicabile a loro favore per una sistemazione consigliata dall'equità. Per

i reduci invece, è stato già provveduto in via generale mediante la riserva di un numero di posti in tutti i concorsi per pubblici impieghi. Tale aliquota per la magistratura in particolare, è molto elevata, avendo consentito l'ingresso nell'Ordine giudiziario di 328 reduci mediante l'apposito concorso riservato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, conveniente e necessario provvedere a rivedere e migliorare le comunicazioni ferroviarie tra Siena e Roma, per evitare che una città come Siena, gemma dell'arte italiana, importante centro agricolo e turistico, rimanga collegata con la Capitale in maniera di semplice ripiego, e specificatamente se non intenda far anticipare la partenza del treno n. 2381, alle ore 6,30, per dare la possibilità ai viaggiatori e agli uomini di affari di prendere a Chiusi il treno n. E-531 alle ore 8,14 e giungere a Roma alle ore 10,25, oppure far partire alle ore 6,30 il treno n. 2383, invece delle ore 12,48, data la nessuna utilità di tale treno, che segue a pochi minuti di distanza il treno n. A-963 ».

RISPOSTA. — « L'anticipo, come richiesto, del treno 2381 per poter prendere a Chiusi la coincidenza dell'ET-531 per Roma, data la percorrenza dell'accelerato, porterebbe ad una partenza da Siena alle ore 5,30 circa e non alle 6,30 come indicato, inoltre si verrebbe a troncare a Siena la utile comunicazione mattutina diretta da Firenze e da Pisa per la tratta Siena-Chiusi. Si potrebbe esaminare la possibilità di ritardare all'ora indicata il treno A-981, che attualmente già trova a Chiusi la coincidenza col 47 per Roma, con arrivo a questa ultima alle 9 e col 1382 per Arezzo ed oltre, ma occorrerebbe per questo ottenere il preventivo benestare degli Enti locali interessati, dato anche che detto treno costituisce la prima comunicazione da Siena verso Chiusi con utili coincidenze.

« Analoga osservazione deve farsi per il proposto anticipo dell'accelerato 2383 che è impostato in partenza da Siena in ora utile per gli studenti che rientrano in residenza, e che costituisce anche una discreta comunicazione fra le località della tratta Siena-Chiusi con quelle oltre Chiusi verso Arezzo.

« In quanto alla possibilità di soddisfare alla richiesta senza addivenire a spostamenti

dei treni esistenti, cioè con la istituzione di nuove comunicazioni si fa presente che l'attuale situazione del materiale non consente per ora il maggior impegno di mezzi che si renderebbe necessario.

« Il desiderio espresso sarà, comunque, tenuto ben presente per sodisfarlo appena si presenterà l'occasione favorevole ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

MUSSINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga conforme a giustizia e ad equità estendere il beneficio contemplato nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, « anche » agli ufficiali dei « servizi », che, non potendo iniziare la carriera se non dopo d'aver conseguita una laurea, hanno un titolo specifico per fruire di un trattamento più favorevole o, quanto meno, non inferiore a quello delle altre Armi ».

RISPOSTA. — « Allorché vennero fissati, a suo tempo, i limiti di età per gli ufficiali dei servizi fu tenuto anche conto del ritardato inizio della carriera dovuto al preventivo conseguimento della laurea.

« Infatti i limiti di età vigenti per gli ufficiali superiori dei « servizi » sono:

Colonnelli . . . . .	anni 60
Tenenti colonnelli . . . . .	» 56
Maggiori . . . . .	» 55

sensibilmente superiori a quelli dei pari grado delle « armi », anche con l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, che per questi ultimi porta i limiti di età a 56, 54 e 52 anni rispettivamente per colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori.

« Agli ufficiali dei « servizi », inoltre, « non » si applicano i limiti di promovibilità previsti dall'articolo 2 del citato decreto numero 727, il che costituisce un ulteriore beneficio.

« Da aggiungere infine che il recente aumento dei limiti di età per gli ufficiali delle « armi » è stato imposto da necessità di carattere organico che non sussistono per i « servizi ».

« Per tali ragioni non si ritiene di poter procedere ad un ulteriore aumento dei limiti di età per gli ufficiali dei servizi, così come sostanzialmente richiesto dall'onorevole interrogante ».

*Il Ministro*  
PACCIARINI.

NATOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare il termine di presentazione, alle competenti commissioni presso i tribunali, delle domande delle cooperative agricole intese ad ottenere la concessione di terre incolte e mal coltivate, ai termini del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, termine di presentazione che scade il 31 maggio prossimo, a norma del decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710.

« Si fa presente che se tale proroga non venisse concessa, numerose cooperative, pur bisognose di terre a semina e a miglioria, non sarebbero in condizioni di presentare le domande. Ciò perché i lavori agricoli ancora in corso ed il periodo elettorale appena terminato non hanno permesso ai dirigenti delle cooperative di allontanarsi dalle località di residenza per la ricerca delle terre da richiedere e per la materiale presentazione alle Cancellerie delle domande in parola.

« Si aggiunga che la disposizione, essendo nuova rispetto agli anni scorsi, è sconosciuta in molte zone delle provincie interessate ».

RISPOSTA. — « Riconosciuto che circostanze eccezionali — quali, soprattutto, la campagna elettorale, che ha impegnato in altri compiti, fino al mese di aprile, molti dirigenti di organizzazioni di lavoratori — possono avere contribuito a rendere scarsa o tardiva, fra le categorie interessate, la cognizione delle disposizioni del decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710, in questo primo anno della sua entrata in vigore, il Governo ha deliberato la presentazione al Parlamento, con richiesta di discussione d'urgenza, di un disegno di legge per portare al 31 luglio 1948 il termine di tempo per la presentazione, da parte delle cooperative di contadini, delle domande intese ad ottenere concessioni di terreni incolti o insufficientemente coltivati, decorrenti dall'annata agraria 1948-49 ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

NATTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga urgente e improrogabile provvedere con mezzi adeguati alla lotta contro la formica argentina, che nella provincia di Imperia sta divenendo una piaga permanente e dolorosa.

« La formica argentina, ristretta dapprima nella zona occidentale della provincia, allargata di anno in anno il suo dannoso dominio; è divenuta ormai un pericolo aperto per la produzione agricola e rappresenta infine per

la sua infiltrazione nelle case, oltre che una seria noia per la popolazione, un inconveniente per tutte le località turistiche di quella parte della Riviera Ligure.

« L'interrogante si permette di aggiungere che tutti i mezzi e i sistemi fino ad oggi posti in atto per combattere la formica argentina non hanno approdato a risultato alcuno, sia perché non c'è stato l'impegno di ricercare un prodotto di efficacia radicale per distruggere l'insetto, sia perché è mancato un preciso e vasto piano di applicazione dei mezzi esistenti ».

« La gravità della situazione dovrebbe finalmente imporre nell'un senso e nell'altro una cura particolare da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

RISPOSTA. — « I problemi connessi alla repressione della propagazione della formica argentina in talune località del territorio nazionale non hanno mai mancato di richiamare, sin dall'epoca della prima comparsa, l'attenzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tanto è vero che le operazioni di lotta contro il temibile insetto vennero fin dall'origine direttamente assunte dallo Stato.

« Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale le misure repressive adottate avevano conseguito lo scopo di impedire la diffusione dell'insetto dalle zone di primitiva infestazione ad altre zone ancora immuni e di contenere, nelle località colpite, l'infestazione medesima entro i limiti della inocuità pratica sia in confronto dell'integrità delle colture che della protezione delle abitazioni rurali ed urbane.

« L'interruzione degli interventi, determinata in primo luogo dallo stato di guerra e successivamente dalla carenza di alcuni indispensabili mezzi di lotta, ha ingenerato una notevole recrudescenza dell'infestazione sia nel senso di un accresciuto grado di intensità, sia nel senso della estensione delle superfici colpite.

« Tutte le iniziative promosse per la ripresa della lotta si sono arrestate di fronte a difficoltà dipendenti dalle attuali condizioni di bilancio. Soltanto recentissimamente è stato possibile superare dette difficoltà, e, in conseguenza, si è immediatamente predisposto uno schema di disegno di legge per il finanziamento della nuova fase di lotta.

« È quindi da auspicare che nella prossima campagna autunno-invernale le operazioni di lotta saranno senz'altro attuate secondo il programma già elaborato sul quale potranno influire i risultati della sperimenta-

zione dei nuovi prodotti organici, a base di D.D.T. e di Gammaesano, attualmente in corso.

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

NATTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali misure intendano adottare in rapporto alla cessazione, al 30 giugno 1948, delle indennità di prima sistemazione e giornaliera concessa con i decreti legislativi 31 gennaio 1946, n. 18, e 24 maggio 1947, n. 517, a favore del personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

« L'interrogante osserva che, in particolare, nella provincia di Imperia, dove i maggiori comuni sono stati riconosciuti danneggiati per oltre il 40 per cento e dove il costo della vita raggiunge un indice assai elevato per le caratteristiche proprie della località, la cessazione dell'indennità viene a peggiorare in modo sensibile la condizione economica degli impiegati, già per se stessa assai modesta ».

RISPOSTA (Anche per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri). — « Da indagini effettuate dagli uffici del Genio civile — convalidate da certificati rilasciati dagli ingegneri capi degli uffici medesimi — quasi tutti i centri a cui sono state estese le provvidenze, di cui ai decreti legislativi 11 gennaio 1946, n. 18 e 24 maggio 1947, n. 517, non si trovano più nelle condizioni per averne diritto in quanto centinaia e migliaia di vani sono stati ricostruiti e riparati e le requisizioni da parte e per conto delle autorità alleate e della Amministrazione italiana, che a norma dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, contribuivano con i vani distrutti e gravemente danneggiati alla determinazione della percentuale d'inabitabilità del 40 per cento stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a causa della partenza degli alleati e del rientro nella loro normale sede degli uffici statali sfollati per eventi bellici, sono venute a cessare.

« Ad illustrare più compiutamente la questione, devesi aggiungere che la primitiva concessione sancita dal citato decreto n. 18, era prevista per il periodo 16 ottobre 1945-31 luglio 1946 ed aveva il solo scopo di favorire il ritorno del personale — allontanatosi a causa degli eventi bellici — in quelle sedi gravemente sinistrate ove più faticosa si pre-

sentava la riorganizzazione degli uffici pubblici e più difficoltose erano le condizioni della vita civile. Si trattò, nella sua essenza, di un aiuto finanziario inteso a vincere la riluttanza del personale a restituirsì in sedi di così palese disagio, e, data la condizione posta dell'alta percentuale di distruzioni (40 per cento), si calcolava che a pochissimi centri duramente provati (quali ad esempio Cassino, Civitavecchia, Frosinone, ecc.) potesse applicarsi il provvedimento, con una spesa di poche decine di milioni.

« Successivamente allo scopo di allargare, sia pure nei limiti del ragionevole, la concessione, fu emanata una disposizione modificativa che stabilì che per il computo della indicata percentuale del 40 per cento si dovesse tener conto anche dei vani requisiti dalle autorità alleate o italiane; e questo è stato l'elemento che, anche la sua elasticità, ha condotto finora all'applicazione della concessione a oltre duemila centri rispetto alle poche decine che si erano inizialmente previste.

« Inoltre, la concessione che, come sopra detto, doveva cessare col 31 luglio 1946, è stata prorogata fino al 30 giugno 1948 e cioè di ben 23 mesi, durante i quali le condizioni di vita sono venute a livellarsi, con notevole generale miglioramento, per tutto il territorio nazionale, onde non avrebbe più alcuna ragione di essere il conservare una differenziazione di trattamento economico.

« Infine si fa presente che la spesa sostenuta dallo Stato, pur non avendosi elementi esatti di valutazione, si può calcolare sia ascesa a circa tre miliardi (circa un miliardo all'anno) dalle poche decine di milioni inizialmente previste, onde è da ritenere che lo Stato ha già fatto fronte con la maggiore possibile larghezza alle esigenze del personale dei centri sinistrati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per il tesoro  
MALVESTITI.

ORTONA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del tesoro e all'alto Commissario dell'alimentazione.*

— « Per sapere se e quando intendono dare risposta alla lettera inviata a loro e all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 giugno, dalla Camera del lavoro e dalla Confederazione di Vercelli, lettera nella quale le citate organizzazioni chiedevano informazioni circa la situazione attuale della nostra risicoltura e le sue prospettive future, in occasione della mancata esportazione del quantitativo di risone eccedente i

4 milioni di quintali di produzione 1947 e a seguito della quale l'interrogante aveva già inviato agli stessi onorevoli Ministri lettera, in data 11 giugno 1948 ».

RISPOSTA. — « La questione della quota integrativa di prezzo ai risicoltori è stata portata all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione nella seduta del 7 corrente.

« Il Comitato medesimo, in relazione alla questione del prezzo del riso eccedente i 4 milioni di quintali ammassati nella campagna 1947, ha preso atto della impossibilità di dar luogo alla richiesta di maggiore remunerazione ai produttori, attraverso un contributo a carico del tesoro o mediante un maggior onere sul consumo.

« Il C. I. R. ha pertanto autorizzata la immediata esportazione di 200.000 quintali di riso, e la esportazione dei quantitativi di vecchio raccolto, comunque giacenti alla data del 31 ottobre prossimo.

« Le esportazioni di cui trattasi — da effettuarsi nell'ambito dell'Ente risi — dovranno avvenire con reintegro di un equivalente quantitativo di grano nella produzione di quintali 1,3 di grano per ogni quintale di riso.

« Il cereale importato dovrà essere posto a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

« Il C. I. R. ha infine autorizzata l'esportazione entro il 1949 delle quantità di riso già previste in sede di programmazione per l'O.E.C.E. e cioè di quintali 474.500 ».

*Il Ministro del tesoro*  
PELLA.

ORTONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per far sì che l'articolo 46 della Costituzione non venga ulteriormente violato dal dottor Aonzo, amministratore delegato della cartiera italiana di Serravalle Sesia, presidente della Confindustria di Vercelli, nonché membro del direttivo nazionale della Confindustria.

« L'interrogante ritiene, inoltre, opportuno che l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, se tale è la sua posizione conformemente alla legalità democratica e costituzionale, scinda nettamente la sua posizione da quella assunta nella vertenza in corso alla cartiera di Serravalle dalla Confindustria, in quanto l'atteggiamento preso dalle autorità locali può indurre a pensare che il Governo sia sulle stesse posizioni anticostituzionali della Confindustria stessa ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha avuto notizia dell'inizio dello sciopero dei dipendenti della Cartiera italiana di Serravalle Sesia il 17 giugno scorso per mezzo del prefetto e del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli, ai quali veniva lasciata la trattazione della controversia, dato che presentava carattere e interesse locale. Si trattava, invero, della riduzione dell'orario di lavoro operata dalla ditta da 48 a 40 ore settimanali.

« Il 29 giugno sia il prefetto di Vercelli che il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Torino — che nel frattempo si era occupato anche della questione — comunicavano che tutti gli sforzi per risolvere localmente la controversia erano riusciti vani.

« In conseguenza, questo Ministero provvedeva ad interessare la Confederazione generale italiana del lavoro e la Congfederazione generale dell'industria italiana affinché intervenissero direttamente per la definizione della vertenza stessa.

« La Condeferazione dell'industria, con telegramma in data 1° luglio 1948, faceva sapere che la determinazione dell'orario di lavoro è materia di esclusiva competenza della direzione dell'azienda e pertanto, non riteneva di intervenire in una controversia originata da una ingiustificata opposizione delle maestranze ad un legittimo provvedimento della società.

« Malgrado ciò, questo Ministero provvedeva a convocare presso la sua sede le due Confederazioni per il 5 luglio successivo, nell'intento di trovare un punto di intesa soddisfacente per ambo le parti. Per il mancato arrivo a Roma del rappresentante degli industriali, la riunione ebbe luogo solo nei giorni 8 e 9 luglio sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato onorevole La Pira.

« Tutti gli sforzi fatti nel corso della riunione per ottenere la cessazione dello sciopero e per risolvere la controversia, non sortirono alcun effetto, in quanto la ditta non riconosceva nel suo provvedimento materia di controversia sindacale, mentre i lavoratori, dal canto loro, ritenevano che tale misura fosse in contrasto con le norme stabilite dagli accordi sindacali.

« Di fronte all'irrigidimento delle parti il Ministero provvedeva a redigere un verbale di mancato accordo, lasciando agli interessati libertà di azione.

« Finalmente, in data 12 luglio lo sciopero veniva composto.

« Tutto ciò premesso, desidero rilevare che l'articolo 46 della Costituzione, richiamato

dalla S. V. onorevole, riconoscendo il diritto dei lavoratori a collaborare « nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge » alla gestione delle aziende, contiene una affermazione di principio per il legislatore, al quale spetta emanare le norme intese a rendere effettivo tale diritto.

« Fino a che non siano state emanate le norme in questione, la citata disposizione costituzionale non può, invero, avere l'effetto di costituire nei confronti dei singoli imprenditori una limitazione del potere di gestire l'azienda e quindi l'obbligo di attenersi alle richieste avanzate dalle maestranze in ordine alla gestione dell'impresa.

« È invece rilevante, nella specie, l'accordo interconfederale 7 agosto 1947 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne, con il quale, fra l'altro, viene attribuito a dette Commissioni il compito di « esaminare » con la direzione dell'impresa la distribuzione degli orari e dei turni di lavoro (articolo 2, comma 3°). Senonché, mentre per la dizione usata è già evidente la insussistenza di un potere deliberativo della commissione interna o il carattere vincolante del parere espresso, nella nota a verbale inserita in accordo è chiarito che qualora l'esame di cui al citato articolo 2, comma terzo non porti ad una auspicata soluzione di comune soddisfazione, resta salva la facoltà della direzione dell'azienda di emanare i provvedimenti che ritiene opportuni, così come resta salva la facoltà dell'azione sindacale da parte dei lavoratori.

« Per quanto riguarda, infine, l'atteggiamento del Ministero del lavoro nel corso della vertenza, risulta evidente, da quanto esposto, che la sua attività attraverso gli organi locali e centrali, si è limitata ad esperire un tentativo di conciliazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate e che la sua azione, pertanto, non ha comunque esorbitato dai poteri spettanti in tema di conflitti di lavoro ed è stata improntata all'assoluto rispetto della legalità e dei principi democratici.

« Né per quanto detto è possibile pensare che la sua azione si possa considerare incostituzionale in quanto rivolta a conciliare la vertenza, anziché ad imporre soluzioni che assicurassero l'accoglimento delle richieste dei lavoratori, facendo appello al citato articolo 46 della Costituzione. Un atteggiamento del genere, al contrario, sarebbe stato manifestamente illegittimo, concretandosi in una sostituzione dell'Amministrazione al potere legislativo, al quale soltanto spetta stabilire

in quale modo ed entro quali limiti compete ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle aziende ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

ORTONA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritiene legale la posizione dell'avvocato Nino Barbano, il quale è contemporaneamente consigliere comunale del comune di Vercelli e sindaco del comune di Varallo Sesia. Nel caso, che all'interrogante sembra certo, che detta posizione sia non regolare, si chiede se si intenderà invalidare la attività del sindaco del comune di Varallo Sesia o rendere a tutti gli effetti nulla la partecipazione dell'avvocato Barbano ai lavori del Consiglio comunale di Vercelli ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante, sottoposta ad attento esame, si è manifestata di particolare complessità per i quesiti che involge e che non trovano una soluzione esplicita né nelle norme del decreto legislativo 7 gennaio 1946, numero 1, né in precedenti giurisprudenziali che mettano, comunque, in grado di soccorrere alla lacuna della legislazione vigente.

« Si è, perciò, ritenuto necessario promuovere al riguardo il parere del Consiglio di Stato ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché agli ufficiali di complemento inviati in congedo vengano corrisposte le stesse indennità accordate al personale diurnista e cioè una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato ».

RISPOSTA. — « Come è noto, gli ufficiali di complemento all'atto del collocamento in congedo beneficiano di un mese di licenza con assegni.

« Questo Ministero, consapevole della necessità di adottare delle opportune provvidenze in favore dei suddetti ufficiali, ha da tempo allo studio la possibilità di concedere agli stessi un trattamento migliore.

« Tuttavia, a causa delle note ristrettezze di bilancio, non è stato finora possibile giungere ad una soluzione soddisfacente.

« È auspicabile che possano al più presto presentarsi condizioni che consentano di andare incontro alle giuste aspirazioni del personale in parola ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza richiamati temporaneamente in servizio, perché venga esteso ad essi il trattamento economico previsto per i carabinieri, nel senso che il periodo di servizio relativo al richiamo venga computato agli effetti della pensione, delle possibili promozioni e della indennità di buona uscita ».

RISPOSTA. — « Con legge 1° settembre 1940, n. 1373, il Ministero fu autorizzato a richiamare in servizio temporaneo di Polizia, per eccezionali esigenze di pubblica sicurezza personale già appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai soppressi Corpi di polizia, fino alla concorrenza di due decimi dell'organico vigente.

« La legge anzidetta, oltre a sancire in forma tassativa che il servizio prestato dagli agenti richiamati, di carattere assolutamente temporaneo, non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni od aumenti periodici di assegni, aggiunge che il personale stesso all'atto della chiamata in servizio non contrae alcun vincolo di ferma o rafferma (articolo 5).

« Prestano tuttora servizio nel Corpo, in qualità di trattenuti o richiamati, circa 3000 sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dei quali ha già avuto inizio il graduale ricollocamento in congedo.

« Se il periodo di richiamo in servizio si è prolungato per numerosi sottufficiali ed agenti, per circa 8 anni, ciò non è dipeso tanto dal perdurare delle eccezionali esigenze di cui alla legge citata, quanto, soprattutto, dal fatto che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno venire incontro al desiderio ripetutamente espresso dal personale richiamato, che, con istanze e premure, rivolte anche a mezzo della stampa, ha insistentemente richiesto di essere ulteriormente mantenuto in servizio, allo scopo di non essere privato, nel difficile periodo del dopoguerra, del trattamento aggiuntivo a quello di quiescenza.

« L'adozione di un provvedimento legislativo che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge citata, sancisca il diritto al riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dai sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in qualità di richiamati fu, comunque, promosso a suo tempo, ma tale progetto non ebbe ulteriore corso per insormontabili difficoltà di ordine finanziario ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

PALAZZOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda riesaminare la questione dei canoni enfiteutici sui terreni edilizi, concessi in enfiteusi alla fine del secolo scorso e nel primo decennio di questo secolo, che danno un reddito irrisorio e sproporzionato all'attuale valore della moneta ».

RISPOSTA. — « Il problema della revisione dei canoni enfiteutici in relazione alla sopraggiunta svalutazione monetaria ha già formato oggetto di studio da parte di questo Ministero. In proposito fu predisposto uno schema di provvedimento legislativo, che fu anche approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 febbraio 1948.

« Avendo però le competenti Commissioni dell'Assemblea Costituente espresso l'avviso che al riguardo dovessero provvedere le nuove Assemblee legislative, il predetto schema non ebbe più corso.

« Il problema quindi non potrà non essere ripreso in esame e in tale occasione non si mancherà di tener conto delle richieste dell'onorevole interrogante in ordine alle enfiteusi aventi per oggetto fondi urbani ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alle sperequazioni cui dà luogo l'applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al trattamento economico degli ufficiali collocati di autorità o a domanda nella riserva.

« Tale decreto, mentre favorisce, agli effetti economici, gli ufficiali che non hanno raggiunto i limiti di età alla data del 2 giugno 1947 — al fine di farli beneficiare degli aumenti di stipendio del giugno 1947 stesso — esclude dal beneficio, invece, quegli ufficiali che, pur avendo raggiunto i limiti di età prima del giugno 1947, vennero materialmente congedati dal servizio dopo il 1° giugno 1947.

« Inoltre, per l'articolo 2 del suddetto decreto, gli ufficiali collocati di autorità nella riserva il 2 giugno 1947, perché puniti, percepiscono lo stipendio intero in vigore al 1° giugno 1947; mentre gli ufficiali non puniti, che hanno raggiunto i limiti nell'agosto 1945 e che sono stati in servizio continuativo effettivo senza demeritare fino al 2 giugno 1947, devono invece riscuotere lo stipendio in vigore nell'agosto 1945 ».

RISPOSTA. — « Il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, concernente il collocamento nella riserva o in ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo delle tre forze armate, non ha inteso né assicurare, agli effetti economici, una posizione di privilegio agli ufficiali non raggiunti dai limiti di età alla data del 2 giugno 1947, né porre in condizioni di sfavore gli ufficiali che, raggiunti dai limiti di età prima della predetta data, siano stati successivamente trattenuti in servizio.

« La disparità di trattamento che si è venuta a creare tra le due categorie di ufficiali suindicate è una conseguenza degli aumenti di stipendio e si spiega col fatto che il mutamento della posizione di stato, e quindi della relativa posizione economica, è strettamente legato al raggiungimento dei limiti di età (passaggio nella riserva o in ausiliaria).

« Comunque, l'Amministrazione militare ha da tempo fermato la sua attenzione sulle varie sperequazioni verificatesi in sede di applicazione del citato regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

« All'uopo, sono attualmente in corso di studio proposte, da sottoporre ai competenti organi finanziari, per eliminare o quanto meno attenuare, nei limiti del possibile, le rilevate sperequazioni.

« Peraltro, essendo ogni decisione in proposito connessa alle necessarie intese con i predetti organi finanziari, non si è in grado, allo stato, di fornire maggiori ragguagli ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se intende riportare da sei a dodici il numero dei biglietti a riduzione concessi annualmente agli ufficiali in congedo ».

RISPOSTA. — « La limitazione degli scontrini concessi agli ufficiali in congedo, per i viaggi a riduzione sulle ferrovie dello Stato, effettuata durante la guerra, per le speciali contingenze, è stata già oggetto di esame, ed è in corso di approvazione presso il Ministero del tesoro un provvedimento per elevare intanto il numero degli scontrini stessi da sei a dieci. Posso, poi, aggiungere che, in occasione della prossima riforma delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone, si provvederà a ripristinare il numero di dodici scontrini anteriormente concessi ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se ritenga di estendere agli ordinari ed ai parroci cattolici in cura di anime, retribuiti dallo Stato a mezzo di emolumenti integrativi alle entrate dei benefici (congrua), nella maggior parte inesistenti, lo sconto sulle ferrovie dello Stato (concessione C) ».

RISPOSTA. — « Per poter fruire della concessione speciale C (impiegati dello Stato, riduzione del 50 per cento), sono indispensabili i seguenti tre requisiti:

1°) rivestire la qualità di impiegati od operai statali;

2°) prestare servizio esclusivamente per lo Stato;

3°) essere retribuiti con stipendio o salario gravante sul bilancio dello Stato.

« Gli ordinari ed i parroci cattolici, anche se retribuiti dallo Stato con emolumenti integrativi, non sono evidentemente in possesso di tali requisiti ed è pertanto impossibile ammetterli al beneficio della citata concessione.

« Una eventuale modifica dei limiti di applicazione della concessione, tale da consentire l'inclusione degli ordinari e dei parroci cattolici, richiederebbe il cambiamento della sua intestazione, che attualmente è quella di « Impiegati dello Stato », comporterebbe quindi l'estensione del beneficio a numerose altre categorie attualmente escluse e conseguentemente un notevolissimo aggravio finanziario che il bilancio ferroviario, già fortemente deficitario, non può assolutamente sopportare ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

PESSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti siano stati presi in ordine alla proroga del funzionamento dei Commissariati degli alloggi istituiti con legge 30 giugno 1947, n. 548 e la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 1948. Il problema riveste carattere di urgenza data la funzione sociale che assolvono i predetti Commissariati nelle città gravemente danneggiate, ove la precarietà degli alloggi costringe i meno abbienti a rimanere senza tetto per molti anni senza possibilità alcuna di trovare tempestiva sistemazione ».

RISPOSTA. — « Anche a nome del Ministro dell'interno, ritengo opportuno di far rilevare che la proroga del funzionamento dei Commissariati governativi degli alloggi fino al 30 giugno 1948 disposta dall'articolo 1 del de-

creto legislativo 30 giugno 1947, n. 548, ebbe carattere eccezionale, come indicano i criteri cui fu ispirato il provvedimento, nonché le tassative limitazioni poste alla facoltà della proroga.

« Data la limitatissima disponibilità di alloggi requisibili e tenuto conto degli scarsi risultati conseguiti dagli organi predetti, il cui funzionamento — come è noto — ha dato luogo spesso a gravi inconvenienti, il Governo non ritiene che sussistano particolari motivi di pubblico interesse, che possano giustificare la emanazione di un provvedimento legislativo per l'ulteriore proroga del loro funzionamento ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la grazia e giustizia*  
CASSIANI.

PESSI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali sono i motivi per cui dell'indennità militare usufruiscono soltanto gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, guardia di finanza e pubblica sicurezza; e se non ritenga quindi giusto estenderla anche agli appuntati dei carabinieri, guardia di finanza e pubblica sicurezza ed anche ai carabinieri, finanzieri e agenti di pubblica sicurezza ».

RISPOSTA. — « Attualmente è in corso di perfezionamento un decreto legislativo concernente l'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, in cui è stata inclusa una norma intesa a fissare in lire 1200 l'indennità mensile da corrispondere agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza e ai carabinieri, carabinieri ausiliari e finanzieri, indennità già prevista in lire 1200 dal decreto legislativo luogotenenziale del settembre 1945, n. 574 e che corrisponde all'indennità militare prevista per gli ufficiali e sottufficiali.

« La stessa indennità mensile di lire 1200 viene concessa anche alle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza con altro provvedimento legislativo attualmente in corso di perfezionamento ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
MALVESTITI.

RISPOSTA. — « Premesso che, giusta richiesta del Ministro delle finanze, alla interrogazione in oggetto viene data risposta dal Ministro della difesa, nella cui competenza rientra la questione segnalata dall'onorevole in-

terrogante, si fa presente che in un decreto legislativo, in corso di pubblicazione, riguardante l'aggiornamento delle misure dell'indennità militare e dell'indennità speciale di riserva o di ausiliaria è espressamente prevista, con decorrenza dal 1° aprile 1948, la corresponsione (a titolo di indennità militare) di una indennità mensile di lire 1200 a favore degli appuntati e militari di truppa dell'Arma di carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

« Risulta cheanaloga iniziativa è in corso, a cura del Ministro dell'interno, per gli appuntati e guardie di pubblica sicurezza ».

*Il Ministro della difesa*  
PACCIARDI.

PETRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se si intende riprendere con urgenza la costruzione dell'acquedotto dell'Elce (progettato per fornire di acqua potabile 28 abitanti di Cilento in provincia di Salerno), essendo stati i lavori sospesi a causa della guerra, lasciando in pericolose condizioni di salute pubblica ancora 14 abitati nei comuni di Futani, Roccagloriosa, Colle Bulgheria, San Giovanni a Piro e Camerota ».

RISPOSTA. — « L'opera cui s'interessa l'onorevole interrogante venne finanziata con legge speciale del 6 giugno 1932, n. 580, mediante contributo statale del 50 per cento e mutuo di favore da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'altro 50 per cento dal Consorzio interessato.

« La spesa relativa di lire 6.975.000 fu impegnata con decreto ministeriale n. 10275 in data 19 dicembre 1936.

« L'esecuzione dei lavori venne affidata all'impresa Vitali Domenico & C. mediante contratto stipulato presso il cessato Ispettorato superiore del Genio civile con sede in Napoli il 7 novembre 1938 per l'importo netto di lire 6.610.000.

« La fornitura del materiale per le tubazioni era costituita da tubi di eternit e tubi di acciaio oltre a piccolissime partite di tubi di ghisa.

« Poiché in quell'epoca incominciava già a verificarsi una scarsa produzione di detto materiale, in quanto le fabbriche lavoravano anche per industrie belliche, l'Amministrazione dei lavori pubblici, allo scopo di fare acquistare dall'impresa con ogni sollecitudine tutti i tubi occorrenti per l'esecuzione dei lavori,

con foglio aggiuntivo del 22 maggio 1938, introdusse, oltre ad una maggiorazione del 10 per cento sui prezzi di contratto, anche modifiche alle modalità di pagamento dei lavori ed incluse in tali pagamenti anche quello della fornitura dei tubi.

« Difatti all'articolo 4 di detto foglio aggiuntivo del 22 maggio 1938, tra l'altro, venne stabilito:

« L'accreditamento alla impresa degli importi delle tubolature, per le quali sono pattuiti prezzi per tubolature complete di accessori, collocate in opera, in condizioni di perfetto funzionamento, sarà effettuato nel seguente modo:

1°) per tre quarti del prezzo, per metro lineare di tubolature, a titolo di acconto, dopo che la direzione dei lavori avrà constatato l'avvenuto approvvigionamento a pie' d'opera dei tubi ed avrà accertato la bontà del materiale;

2°) per la residuale quarta parte del prezzo, dopo aver constatato che la tubolatura sia stata messa in opera e trovasi in condizioni di perfetto funzionamento a norma di capitolato speciale.

« Resta inteso che la contabilizzazione definitiva sarà fatta in base alla effettiva lunghezza delle condutture in opera ed in istato di funzionamento e che alla impresa incombe l'obbligo della custodia e della buona conservazione del materiale, che si intende definitivamente accettato dopo le prescritte prove di carico in opera, essendo peraltro la impresa tenuta a provvedere alla relativa manutenzione sino al collaudo, come prescritto dal capitolato speciale ».

« Integrato in tal modo il contratto di appalto, si procedette alla consegna dei lavori, sotto le consuete riserve di legge, il 6 giugno 1938, stabilendosi l'ultimazione dei lavori entro due anni da detta data, e pertanto il 5 giugno 1940.

« Per effetto di proroghe chieste dall'impresa il termine suddetto fu potratto al giugno 1943, ma per l'incalzare delle vicende belliche i lavori stessi rimasero sospesi all'inizio dell'anno 1943.

« Nel 1946 l'ufficio del Genio civile di Salerno allestì una perizia di stralcio aggiornata nei prezzi allo scopo di riprenderne i lavori a mezzo della stessa impresa Vitali.

« Senonché, in sede di trattative sorse con l'impresa una controversia circa la proprietà dei tubi esistenti in cantiere ed a suo tempo approvvigionati, controversia che ha dato luogo a seguito di citazione dell'impresa Vitali a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.

« L'appalto di un secondo lotto delle opere di che trattasi, previste con la perizia compilata dall'ufficio del Genio civile di Salerno per l'importo di lire 20.000.000 già approvata in linea tecnica dal C. T. A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, è pertanto subordinata alla risoluzione della vertenza con l'impresa Vitali ».

*Il Sottosegretario di Stato,*  
CAMANGI.

PETRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* —

« Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati e quali si intendano adottare in conseguenza del nubifragio, seguito da fitta grandinata, che il 23 maggio 1948 imperversò nella costiera amalfitana, e particolarmente nei comuni di Tramonti, Minori e Maiori, arrecando immensi danni alle campagne (sicché sarebbe equo concedere anche esenzioni tributarie ai danneggiati), e producendo erosioni e franamenti, che richiedono urgenti interventi ad evitare danni anche maggiori ».

RISPOSTA. — « In esito alla interrogazione su riportata s'informa che per i comuni di Tramonti, Minori e Maiori sono pervenute a questo Ministero le seguenti segnalazioni:

« 1°) Sono stati segnalati danni a vigneti e agrumeti, nonché a strade.

« Questo Ministero, su richiesta del Genio civile, ha autorizzato la spesa di lire 2.000.000 per sgombero di materiale alluvionale e demolizione di strutture pericolanti e ciò a titolo di pronto intervento per il ripristino provvisorio del transito.

« Per i lavori definitivi il comune potrà fare domanda di sussidio in base alla legge 30 giugno 1904, n. 293 e di eventuale anticipazione in conto sussidio, ai sensi della legge 21 marzo 1907, n. 112, per le opere più urgenti.

« Il sindaco di Tramonti ha successivamente segnalato che i danni sarebbero da attribuirsi alla deficiente sistemazione dei bacini montani, e questa Amministrazione ha quindi invitato il Provveditorato regionale alle opere pubbliche a riferire al riguardo ed a disporre, nella sua competenza, gli interventi urgenti ritenuti del caso.

« 2°) Minori e Maiori. — Il Genio civile ha segnalato che l'esondazione dei torrenti attraversanti gli abitati predetti ha determinato l'apporto di un forte quantitativo di ma-

teriale sulle strade e abitazioni. Inoltre sono state dissestate le condutture potabili. L'ufficio stesso ha chiesto di essere autorizzato ad eseguire i lavori di sgombero del materiale, e di restauro degli acquedotti, con una spesa presunta di 2 milioni. L'autorizzazione è stata concessa ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*  
CAMANGI.

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta fatta dall'onorevole interrogante per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori della provincia di Salerno danneggiati dal nubifragio del 23 maggio 1948, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dal nubifragio in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, pertanto, l'onorevole interrogante, che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Salerno, affinché riferisca, sen-

tito l'ufficio tecnico erariale, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dal detto nubifragio ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, per quanto riguarda la competenza di questo Dicastero, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

PIERANTOZZI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere come verranno utilizzati dalla compagnia nazionale artigiana gli aiuti offerti dall'America all'artigianato italiano mediante il prestito della Import Bank di quattro milioni e 265 mila dollari ».

RISPOSTA. — « Su richiesta della nostra Delegazione tecnica a Washington e dell'Istituto mobiliare italiano, la Export Import Bank, nel gennaio del corrente anno, ha deliberato la concessione di un prestito di dollari 4.625.000 per l'artigianato italiano, da concedersi in favore dell'I.M.I. per conto di una compagnia di industrie artigianali italiane da costituire, con la partecipazione di enti italiani e della Handicraft Inc. di New York.

La formazione di tale compagnia, come organo intermediario tra aziende artigiane e I.M.I. (quest'ultimo in rappresentanza della Eximbank) è di evidente necessità in quanto la effettuazione di prestiti diretti tra l'istituto bancario americano e le imprese artigiane, a causa del gran numero e della modesta entità delle stesse, sarebbe praticamente di difficile realizzazione.

« In esecuzione delle predette direttive, il 29 aprile 1948 è stata costituita in Roma la compagnia nazionale artigiana e sono state avviate le intese per la stipula della convenzione I.M.I.-Eximbank in cui dovranno essere fissate le norme per la erogazione del prestito.

« Può oggi, dopo esauriente esame dei vari aspetti della questione, prevedersi che la procedura da seguire sarà la seguente:

« Le aziende artigiane aventi bisogno di macchinario, semilavorati, materie prime, inoltreranno domanda alla Cassa di credito per le imprese artigiane in Roma (tramite le Casse di risparmio o le Banche popolari). Sulla base degli accertamenti compiuti la compagnia nazionale artigiana o delibera l'accreditamento in dollari in America a favore del richiedente, o acquista sul mercato americano in proprio e per conto del richiedente.

« Per fronteggiare gli impegni dipendenti dall'accreditamento della valuta sul mercato estero o dalla cessione di merci importate tramite la compagnia nazionale artigiana, le aziende artigiane potranno chiedere alla Cassa di credito l'anticipazione dei mezzi occorrenti ».

*Il Ministro dell'industria  
e del commercio*

LOMBARDO.

PIGNATONE. — *Al Ministro dell'interno.*  
« Perché mai ancora nessun provvedimento è stato adottato a carico del Consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta), responsabile di gravi irregolarità amministrative, che dovrebbero provocarne lo scioglimento e perché non si è provveduto da parte del prefetto di Caltanissetta alla denuncia all'autorità giudiziaria di quegli amministratori responsabili di notevoli reati più o meno gravi emersi dalla inchiesta condotta dall'ispettore ragioniere Blandino conclusa fin dal 20 maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « Risulta a questo Ministero che in seguito all'accertamento di responsabilità a carico di alcuni componenti il Consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta) e configuranti il reato di frode ai danni del predetto comune e dello Stato per la mancata intenzionale applicazione dell'imposta di consumo e della tassa sull'entrata, è stato provveduto dal prefetto alla regolare denuncia di essi alla competente autorità giudiziaria.

« Per quanto riguarda il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, si fa presente che l'adozione di tale provvedimento rientra nella competenza del Governo regionale, il quale ha giurisdizione esclusiva in materia di ordinamento ed amministrazione degli enti locali dell'Isola, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Regione approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e della legge ricettizia della Regione 1° luglio 1947, n. 3, che ha fatto propria, per le materie attribuite alla propria competenza, la relativa legislazione dello Stato vigente al 25 maggio 1948, con il compito di curarne la esecuzione nell'ambito dell'Isola ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

PIGNATONE. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per sapere:

a) se è stato proposto dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, nell'intento di

definire la posizione degli ufficiali di complemento, un reclutamento integrativo di duecento tenenti e sottotenenti in servizio permanente attraverso un concorso a cui potrebbero partecipare anche gli attuali capitani di complemento, purché non abbiano superato il 28° anno di età;

b) se non intenda, per ragioni di giustizia e di quietà, modificare la proposta del comando generale dell'Arma elevando il limite massimo di età per i capitani che volessero partecipare al predetto concorso fino al 39° anno. E ciò perché gli ufficiali che si intendono sistemare con detto reclutamento integrativo provengono dai concorsi banditi nel 1939 (per il passaggio da altre Armi in quella dei carabinieri) e in detto concorso si stabilì, come limite massimo di età, « il trentesimo anno », per cui l'ufficiale che venne immesso nell'Arma con una età di 29-30 anni (nel 1939), non può averne — nel 1948 — che 38 o 39 e mai più 36 ».

RISPOSTA. — « È in fase preparatoria uno schema di decreto legislativo concernente il reclutamento straordinario — mediante concorso per titoli — di 200 subalterni dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

« A tale concorso potranno partecipare anche i capitani di complemento dei carabinieri reduci dalla prigionia o dall'internamento o che abbiano comunque partecipato alla guerra 1940-45.

« Nella considerazione che il limite massimo di età di anni 36 (che peraltro verrebbe riferito alla data del 31 dicembre 1947) sembra di per sé molto elevato in rapporto al grado e alle funzioni ad esso inerenti, non si ritiene conveniente — anche nell'interesse dei quadri e dello sviluppo delle carriere — aumentarlo ulteriormente.

« È da rilevare altresì che il numero di elementi che potrebbero beneficiare dell'invocato provvedimento sarebbe del tutto esiguo e tale da non giustificarlo ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se nei 6 miliardi, a suo tempo assegnati al Banco di Napoli per l'industrializzazione del Mezzogiorno, sia stata prevista una quota parte da destinare alla Sardegna, e per quale motivo lo stesso Banco di Napoli si oppone a concedere da tale somma alcun finanziamento alla Sardegna ».

RISPOSTA. — « In seguito alla modifica portata con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (articolo 15) all'articolo 9 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 recante disposizioni sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, è stato stabilito il riparto della somma complessiva autorizzata per i finanziamenti aventi detto scopo, in ragione di lire 6.200.000.000 al Banco di Napoli, di 3 miliardi al Banco di Sicilia e di 800.000.000 al Banco di Sardegna (creato con decreto legislativo 1944, n. 417 e di cui si supponeva prossimo il funzionamento).

« Tale riparto, in linea di fatto, si rileva corrispondente — grosso modo — all'entità demografica delle tre relative zone tipiche (Italia meridionale, Sicilia e Sardegna) ed altri noti elementi di fatto.

« Stando così le cose e non essendo tuttora in funzione il Banco di Sardegna, non esiste, almeno in linea di diritto il divieto o la impossibilità — per il Banco di Napoli come per il Banco di Sicilia — di operare in Sardegna anche nel campo dei finanziamenti speciali in parola, ma, dato che i fondi autorizzati a favore del Banco di Napoli si limitano ad un importo che è notevolmente inferiore alle domande sinora presentate da industrie dell'Italia meridionale (per circa 20 miliardi) ne deriverebbe una mancanza potenziale di disponibilità per altre richieste del genere.

« Ciò non ostante, risulta che la sezione di credito industriale del Banco di Napoli non è contrario a ricevere ed istruire le pratiche interessanti la Sardegna, sino a quando non funzioni il Banco di Sardegna, sempre che si stabilisca che le relative concessioni creditizie saranno rilevate integralmente da quest'ultimo Banco, quando funzionerà, restando devolute al Banco regionale tutte le operazioni riguardanti la Sardegna.

« Quest'ultima precisazione dovrebbe, a stretto rigore, formare oggetto di una apposita disposizione transitoria legislativa.

« Tuttavia rendendomi conto dell'urgenza dei fabbisogni della Sardegna mi riservo di sottoporre tale problema ad una prossima riunione del Comitato dei Ministri per il credito e risparmio, per una eventuale pronta risoluzione in sede interpretativa ed applicativa delle vigenti disposizioni legislative sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

*Il Sottosegretario di Stato*

MALVESTITI.

POLANO, LACONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere quali adeguati ed urgenti provvedimenti in materia di sgravi fiscali, risarcimento danni e revisione della quota di cereali da conferirsi all'ammasso per l'anno 1948 intendano prendere a favore degli agricoltori e, in particolare, delle cooperative agricole, i cui seminati sono stati totalmente distrutti o gravemente danneggiati durante il recente violentissimo temporale in provincia di Sassari (soprattutto nelle zone di Bonorva, Bonna-naro, Ozieri) ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per quanto di sua competenza, si riserva di esaminare, in sede di definizione delle questioni relative all'ammasso per contingente in Sardegna, la situazione degli agricoltori della provincia di Sassari danneggiati dalle avversità atmosferiche, in particolare agli effetti del conferimento delle quote di cereali loro attribuite ».

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

SEGNI.

RISPOSTA. — « Si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che gli interessati potranno avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, per chiedere all'Amministrazione finanziaria una moderazione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario dell'anno in cui è avvenuto l'infortunio, sempreché questo non rientri fra quelli di cui è stato tenuto conto, a suo tempo, nella formazione degli estimi catastali e siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, ciò che dovrà essere accertato dal competente ufficio tecnico erariale.

« Si assicurano, intanto, gli onorevoli interroganti che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Sassari, affinché riferisca sollecitamente, sentito l'ufficio tecnico erariale, circa l'entità e la natura dei danni segnalati ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà per ciò che attiene la competenza di questo Ministero, quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati a norma delle vigenti disposizioni legislative a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*

VANONI.

PRETI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere — in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versano molti reduci dell'ultima guerra — quando verranno pagate le loro spettanze a quei militari italiani già prigionieri di guerra e operatori negli Stati Uniti, che ai sensi del comunicato 17 febbraio 1948 del Ministero della difesa, hanno da tempo fatto pervenire agli uffici competenti i loro fogli di credito ».

RISPOSTA. — « Il pagamento dei crediti degli ex prigionieri di guerra in mano americana avviene, secondo una determinata procedura già fissata con appositi accordi internazionali, non appena le autorità americane restituiscono a quelle italiane i titoli di credito convalidati.

« Finora le autorità americane hanno restituito circa 23.000 certificati di credito che sono stati immediatamente ammessi al pagamento, tramite i distretti militari di residenza degli interessati.

« Si spera di potere avere, entro i prossimi giorni, un altro blocco di circa 10.000 certificati convalidati, per i quali, come di consueto, sarà disposto immediato pagamento.

« L'Amministrazione militare italiana è in continuo contatto con le autorità statunitensi perché sia posta ogni cura nelle operazioni di convalida dei certificati in questione, operazioni che, peraltro, dovendo spesso essere effettuate a Washington, comportano un certo ritardo ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

QUINTIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere la ragione per cui non si è provveduto ad un equo aumento sui fitti dei locali adibiti a trattoria ed albergo, analogamente a quanto è stato disposto per gli altri immobili urbani ».

RISPOSTA. — « Per effetto del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1948, i canoni per le locazioni di immobili adibiti ad uso d'albergo o locanda, già aumentati ai sensi del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, possono essere ulteriormente aumentati dell'ottanta per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

« Quanto poi ai fitti dei locali adibiti esclusivamente a trattoria, non v'ha dubbio che per tali locali siano applicabili le disposizioni legislative di carattere generale finora ema-

nate per l'aumento dei canoni per le locazioni d'immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

RESCIGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali ragioni ancora ostino al riconoscimento del carattere turistico della città di Salerno, agli effetti della corresponsione della relativa indennità ai dipendenti statali ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica, anche a nome del Ministro del tesoro, che col decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 251, era stata data facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, di elevare l'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in comuni di grande importanza turistica, alla misura prevista per i rispettivi capoluoghi di provincia, misura che tuttavia non poteva in nessun caso superare il 100 per cento.

« Peraltro, col decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, sono state soppresse le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e l'indennità stessa è stata fissata nella misura del 100 per cento per i personali residenti in comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, prescindendo da qualsiasi valutazione dell'importanza turistica dei singoli comuni.

« Pertanto il citato decreto n. 251 del 1946 è divenuto inefficace a decorrere dal 1° settembre 1947, data dalla quale ha avuto effetto il decreto 25 ottobre 1946, n. 263 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se intenda venire incontro, con spirito di generosa comprensione, agli studenti universitari della provincia di Salerno in possesso di abbonamento settimanale per Napoli, consentendo loro l'uso dei treni diretti 822 e 823, almeno nel periodo degli esami (15 giugno-31 luglio e 15-ottobre-30 novembre) ».

RISPOSTA. — « Le tariffe delle ferrovie dello Stato stabiliscono che gli abbonamenti settimanali e festivi valgono per viaggiare sol-

tanto con i treni accelerati, onnibus e misti, determinati dall'Amministrazione ferroviaria. Detti abbonamenti, quindi, sono rilasciati in relazione alla possibilità per l'interessato di utilizzare le comunicazioni locali esistenti.

« Gli studenti della provincia di Salerno, che si recano a Napoli con tale specie di biglietti, debbono pertanto fruire esclusivamente dei treni accelerati, né è possibile fare deroghe che costituirebbero un precedente facilmente invocabile dalle altre località di Italia.

« Peraltro, sul percorso indicato vi sono dei treni accelerati idonei allo scopo, a breve distanza dai diretti richiesti, come risulta dall'orario ufficiale.

« Qualora, poi, gli studenti di cui trattasi vogliano fruire dei treni diretti, possono munirsi dell'apposito abbonamento mensile istituito esclusivamente per gli studenti, abbonamento che comporta la sensibile riduzione del 50 per cento rispetto agli abbonamenti ordinari ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno estendere agli ufficiali di complemento la facoltà di rilasciare la dichiarazione per la iscrizione della partecipazione alle operazioni di guerra, data la frequente impossibilità che detta dichiarazione venga rilasciata da ufficiali effettivi ».

RISPOSTA. — « Come è noto, gli interessati, per documentare la qualifica di combattente, devono esibire apposita dichiarazione « integrativa » di partecipazione ad operazioni belliche, rilasciata dalle autorità militari competenti che sono, per i militari in congedo e per gli ex militarizzati, i distretti militari di residenza e, per i militari alle armi, i comandi di corpo o di reparto autonomo di rango non inferiore a battaglione e comandati da ufficiali superiori.

« Per facilitare il rilascio della dichiarazione suddetta è stato disposto:

a) che i cennati Enti militari considerino con larghezza i documenti probatori esibiti dagli interessati, sempreché i documenti stessi realizzino, a giudizio dei comandanti degli Enti predetti, quel minimo di garanzia da cui non si può prescindere;

b) che in assenza di qualsiasi documentazione idonea possano essere accolte anche

le dichiarazioni di comandanti di reparto ufficiali in servizio permanente effettivo, che ebbero alle dipendenze i singoli militari;

c) allo scopo di agevolare ulteriormente gli interessati, che siano accolte anche le dichiarazioni rilasciate dagli ufficiali di complemento, così come chiede l'onorevole interrogante, sempreché le dichiarazioni stesse siano convalidate da uno degli ufficiali in servizio permanente effettivo alle cui dipendenze gli stessi ufficiali di complemento hanno prestato servizio.

« Non sembra possibile né opportuno fare altre concessioni oltre quelle già disposte, e ciò nell'interesse stesso degli aventi diritto.

« D'altra parte, i documenti probatori considerati validi sono così vari e numerosi (esempio, autorizzazione a fregiarsi di medaglie e distintivi, fogli di licenze, permessi, biglietti di entrata ed uscita dai luoghi di cura, corrispondenza in franchigia munita del timbro del corpo) che difficilmente coloro che hanno titolo alla dichiarazione integrativa dovrebbero trovarsi nelle condizioni di non poterne produrre almeno uno e di dover quindi fare affidamento unicamente sulla dichiarazione del comandante del reparto ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali il comune di Altavilla Silentina (Salerno) non ancora è stato dichiarato sinistrato ai sensi e per gli effetti di legge, pur avendo avuto distrutto dalla guerra, che vi imperversò nel settembre 1943, uccidendovi più di cento persone, oltre il 40 per cento delle case abitate, siccome è stato constatato dal Genio civile di Salerno: e per sapere se non ritenga giusto provvedere sollecitamente a tale dichiarazione ».

RISPOSTA. — « Il sindaco di Altavilla Silentina ha solo nel mese di maggio 1948 chiesta l'inclusione di quell'abitato negli elenchi dei comuni maggiormente sinistrati in conseguenza degli eventi bellici (articolo 49 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261).

« In seguito a detta richiesta è stato già interessato l'ufficio del Genio civile di Salerno ad effettuare la necessaria istruttoria ed a comunicare a questo Ministero i dati dei danni subiti da quel comune, al fine di accertare se la percentuale dei danni stessi raggiunga la misura stabilita d'intesa col Mi-

nistero del tesoro, per l'inclusione anzicennata.

« Non appena l'Ufficio di Salerno avrà dato risposta alla richiesta e sempreché il comune risulti essere nelle prescritte condizioni, non si mancherà di iscrivere il comune stesso negli elenchi di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se nen intenda sollecitare il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania alla esecuzione dei lavori di sistemazione fluviale nella frazione Prepezzano del comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) lavori il cui ritardo ha cagionato, nell'alluvione del 23 maggio 1948 gravi danni alla detta frazione ».

RISPOSTA. — « Circa le precarie condizioni in cui si sarebbe venuto a trovare l'abitato del Rione Zezzoli del comune di Giffoni Sei Casali in seguito alle recenti piogge alluvionali si precisa quanto appresso:

« Tale rione sorge lungo il ciglio della sponda concava, in destra del fiume Prepezzano affluente del Picentino, ad una altezza dal greto di circa metri 12 ed è separato dalla scarpata da una stradetta.

« I danni lamentati, che per altro sono risultati inesistenti, sarebbero stati subiti dall'abitato del predetto Rione Zezzoli in conseguenza delle acque alluvionali trasportate dal torrente Prepezzano.

« Il detto torrente scorre incassato ai piedi dell'abitato e mentre la sponda destra dell'altezza media di circa 12 metri è costituita da materiale alluvionale e quindi facilmente disgregabile, la sinistra invece è costituita da calcare argilloso, sponda alta circa metri 5 distante dall'opposta nel punto più stretto metri 18.

« A causa della poca consistenza della predetta sponda destra su cui insiste l'abitato con una lunghezza di circa metri 30, il comune di Giffoni Sei Casali provvide nel 1923 alla costruzione di opere (per consolidare il piede di detta sponda, dato che si erano verificate notevoli erosioni) consistenti in due ordini di gabbioni a forma parallelepipedica per una lunghezza di metri 15 terminanti a valle con un contrafforte pure di gabbioni per una altezza di metri 8 fino a raggiungere in sommità la menzionata stradetta.

« Successivamente nel 1935 il predetto comune, per consolidare maggiormente la costa

dissestata oltre che dalle acque meteoriche anche dall'apporto di acqua delle stradette Ripa e Zezzoli, fece costruire una graticciata che ha risposto pienamente alle previsioni ma che ora trovasi in pessime condizioni a causa della mancata manutenzione.

« Si fa ulteriormente presente che a monte della costa, in questione esiste nell'alveo una briglia formata da paletti e sassi all'altezza di circa un metro mancante dell'incastro verso la sponda sinistra perché asportato.

« In tal modo l'acqua, urtando verso la sponda sinistra a causa della durezza della sponda stessa che non può intaccare, si riflette sulla sponda destra ai piedi della gabbionata provocandone lo scalzamento.

« Tuttavia la predetta gabbionata, pur costruita nel 1923 non presenta segni manifesti di dissesto.

« Ciò premesso, dallo stato dei luoghi e dal minuzioso esame della costa appare che nessun pericolo incomba per il momento sul predetto abitato né danno alcuno si è verificato durante le ultime piogge torrenziali, che si sono abbattute recentemente sui vari centri della provincia.

« Occorrerebbe soltanto provvedere alla manutenzione delle opere già fatte, consistente nelle riparazioni alla briglia a secco; nella ripresa delle graticciate e successiva piantagione di acacia spinosa; nella costruzione di idonea fognatura per l'allontanamento delle acque pluviali che disordinatamente raggiungono il ciglio alla costa ed infine ad evitare possibili scaldamenti a monte, prolungare per circa metri 20 la summenzionata gabbionata a protezione del piede della costa stessa.

« Non potendo il predetto torrente essere classificato fra le opere idrauliche di terza categoria, in quanto non ne ricorrono gli estremi, la spesa occorrente per le predette opere dovrebbe far capo al bilancio comunale, integrato dall'eventuale sussidio dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvidenze di soccorsi immediati, di opere e di esenzioni fiscali abbiano adottato e intendano ancora adottare a beneficio della popolazione di Oliveto Citra (Salerno) gravemente danneggiata dalle recenti alluvioni ».

RISPOSTA. — « Si risponde quanto segue anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli altri Ministri interrogati:

« 1°) Questo Ministero, la cui competenza in caso di pubbliche calamità è diretta soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, ha assegnato al prefetto di Salerno 3 milioni di lire sul cui fondo si preleveranno i singoli sussidi che saranno corrisposti alle famiglie colpite, tramite i componenti Enti comunali di assistenza, nella misura proporzionata ai bisogni ed ai danni subiti.

« 2°) Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto di sua competenza, accertato che in dipendenza delle alluvioni le acque dei torrenti Lavandaia e Prieglie, in corrispondenza di strade mulattiere, hanno danneggiato due passerelle ed asportato una terza, la cui spesa per la riparazione dei danni è valutata in due milioni di lire, ha subito autorizzato l'ufficio del Genio civile di Salerno a presentare il relativo progetto.

« 3°) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per quanto di competenza, fa presente che nello stato di previsione della spesa non ha alcuno stanziamento che consenta la erogazione di contributi per danni del genere.

« 4°) Il Ministero del tesoro non può adottare alcun provvedimento su eventuali provvidenze fiscali a favore di quella popolazione in quanto detta materia non rientra nella sua competenza, ma in quella del Dicastero delle finanze, che ha provveduto a rispondere direttamente alla S. V. onorevole ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta fatta dall'onorevole interrogante per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori del comune di Oliveto Citra (Salerno) danneggiati dalle recenti alluvioni, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione della imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla com-

petente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dalle alluvioni in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, pertanto, l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Salerno, affinché riferisca, sentito l'ufficio tecnico erariale, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di detta provincia, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, nella competenza di questo Dicastero, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvidenze intenda adottare per risolvere il problema edilizio del centro turistico di Paestum (Salerno), dove intere famiglie vivono ancora in antighenici terranei o addirittura in rudimentali baracche, e se non reputi opportuno promuovere la statizzazione della strada comunale Paestum-Lauro, indispensabile alla valorizzazione di quella importante plaga archeologica ».

RISPOSTA. — « La soluzione del problema edilizio del centro turistico di Paestum non rientra nei compiti di questa Amministrazione.

« Trattasi, invero, di problema che va affrontato e risolto con iniziative locali.

« Circa poi la proposta per la classifica fra le strade statali della strada comunale Paestum-Lauro, si fa presente che la strada stessa non presenta la caratteristica di arteria di grande comunicazione. Comunque, al riguardo di nuove classifiche di strade in statali, che vengono da ogni parte richieste, deve ricordarsi che occorre il consenso del Tesoro, il quale di massima sinora — per evidenti ragioni di bilancio — si è orientato nel senso di non consentire nuove classifiche, se non si provvede a corrispondenti declassifiche di tratti considerabili di minor importanza ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, ad alleviare l'onere della ingente spesa che il comune di Salerno sostiene, per il fitto di camere di albergo per i senza tetto, e la disperata situazione dei più sinistrati fra questi ultimi, intenda aderire alle istanze del detto comune, concedendo l'uso delle ex-casermette al Torrione, per il tempo strettamente necessario ai restauri da parte del Genio civile dei fabbricati pericolanti, donde i sinistrati stessi furono sloggiati ».

RISPOSTA. — « Si è spiacenti dover comunicare che, come già fatto presente in data 4 maggio 1948 al sindaco di Salerno, non è possibile mettere a disposizione per la sistemazione dei senza tetto, neanche temporaneamente e parzialmente, le casermette funzionali site in contrada Torrione di detta città, in quanto queste, appena riattate, saranno occupate da un battaglione di fanteria ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, aderendo alle ripetute richieste del comune di Salerno, e perché lo sminamento del tratto di litorale compreso fra detto città e la collinetta del Torrione diventi un fatto concreto e compiuto, intenda disporre che il competente ufficio centrale bonifica campi minati, autorizzi la rimozione anche dei materiali di risulta, assumendosi l'onere della relativa spesa, come è giusto e doveroso ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione è stata già interessata direttamente, nell'aprile scorso, dal municipio di Salerno per la ri-

mozione di circa 24 mila metri cubi di materiale derivanti dalle demolizioni di fabbricati distrutti per eventi bellici.

« Al riguardo si fa presente che lo sgombero delle macerie non è di competenza dell'Amministrazione militare; questa deve limitare il suo intervento alla sola bonifica del terreno eventualmente minato.

« Così essendo, si segnala che sono già state impartite disposizioni al locale organo periferico per la bonifica campi minati, affinché, durante i lavori di rimozione delle macerie, presti la propria opera di assistenza tecnica ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere lo stato delle pratiche relative alla richiesta istituzione di un liceo classico governativo ad Amalfi (Salerno) e di un liceo classico (o almeno di un liceo scientifico) governativo a Cava dei Tirreni (Salerno), istituzione imposta e dalla importanza storica e demografica delle predette città e dal notevole numero di alunni che vi frequentano i corrispondenti istituti parificati ».

RISPOSTA. — « Si conferma che le domande avanzate dalle competenti Amministrazioni comunali per la istituzione di due licei classici governativi, rispettivamente, ad Amalfi e Cava dei Tirreni sono pervenute a questo Ministero, che le prenderà in attento esame, unitamente alle altre analoghe, in sede di elaborazione del piano delle nuove istituzioni di scuole per l'anno 1948-49.

« Tale elaborazione verrà immediatamente curata, non appena ultimato l'esame circa la regolarità della documentazione relativa, presentemente in via di esaurimento.

« Si dà, comunque, affidamento all'onorevole interrogante che le due richieste suddette saranno prese in attenta considerazione, nei limiti, naturalmente, delle possibilità derivanti dall'ampiezza del piano, la quale, a sua volta, dipenderà dall'entità dei fondi che il Ministero del tesoro avrà modo di stanziare al riguardo ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, nelle emanande disposizioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari e secondarie, per il prossimo anno scolastico 1948-49, non intenda estendere, per una evi-

dente ragione di giustizia, ai combattenti della guerra 1915-18 i benefici preferenziali pel corrente anno scolastico concessi ai soli combattenti dell'ultima guerra ».

RISPOSTA. — « Poiché, evidentemente, la richiesta dell'onorevole interrogante è intesa, in sostanza, ad ottenere l'estensione, ai combattenti della prima guerra mondiale, del beneficio della riserva del 50 per cento dei posti nelle assegnazioni di personale non di ruolo, già prevista per i combattenti e per gli orfani della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; occorre tener presente che il beneficio in parola è previsto da apposita disposizione legislativa di carattere generale (il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453) che l'ha espressamente limitato a tali categorie.

« Vero è che il decreto legislativo 5 agosto 1945, n. 844, nel prorogare per il biennio 1947-49 le suddette disposizioni originariamente emanate per il biennio precedente, le ha anche estese agli orfani di tutte le guerre, ma l'estensione non è stata elargita anche alla categoria dei combattenti della prima guerra mondiale, cui ora accenna l'onorevole interrogante.

« Trattandosi di disposizioni di carattere generale ed eccezionale, non vi è modo per questo Ministero di applicarli oltre i limiti espressamente stabiliti dal legislatore ».

GONELLA.

*Il Ministro*

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno provvedere ad una sistemazione negli istituti medi di secondo grado dei pochissimi insegnanti di matematica già titolari negli ex ginnasi isolati, particolarmente di quelli fra essi che hanno conseguita l'idoneità in concorsi a cattedre di matematica e fisica nei licei, sistemazione che non arrecherebbe alcun aggravio al bilancio ».

RISPOSTA. — « Il regio decreto del 26 febbraio 1943, n. 434 (articoli 2 e 3), sopprime i ruoli degli insegnanti di matematica nei ginnasi isolati, e costituì per il relativo personale un ruolo speciale transitorio destinato all'insegnamento nella scuola media (che, come è noto), ha sostituito le prime tre classi del ginnasio) con la conservazione del trattamento economico e di carriera proprio degli insegnanti di ruolo A.

« Ciò stante, l'aspirazione degli interessati ad ottenere il passaggio *ope legis* nei ruoli de-

gli insegnanti degli istituti di secondo grado non appare fondata, tanto più che essi potrebbero conseguirlo attraverso i normali concorsi.

« Quanto, poi, a coloro che sono già forniti della idoneità all'insegnamento negli istituti di secondo grado, essi, per conseguire il passaggio cui accenna l'onorevole interrogante, avrebbero potuto, inoltre, partecipare agli appositi concorsi per titoli, ora in via di espletamento ».

*Il Ministro*

GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente dare alle scuole sussidiate una regolare sistemazione, affidandole ad insegnanti abilitati ed usando a questi ultimi un trattamento economico simile a quello che viene usato agli insegnanti delle scuole popolari ».

RISPOSTA. — « La particolare attività scolastica affidata alle scuole sussidiate, non consente, in linea di massima, di apportare notevoli sostanziali modificazioni, dal punto di vista giuridico ed economico, all'ordinamento di tale servizio. Le scuole in parola svolgono, infatti, l'azione didattica nelle forme, per così dire, più capillari, raggiungendo gli obbligati nelle zone più lontane e di difficile accesso, in gruppi anche di limitatissimo numero, al fine di combattere l'analfabetismo, nei limiti del possibile, anche là dove, per le particolari circostanze ambientali, difficile sarebbe la penetrazione della scuola elementare vera e propria.

« E poiché trattasi di una attività per la quale l'insegnante deve sopportare notevoli sacrifici e disagi, con spirito di abnegazione e con intendimento umanitario, sorge da ciò la necessità di non richiedere tassativamente il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento (appunto per la difficoltà che si incontrerebbe, di trovare sempre degli abilitati disposti ad assumere servizio nelle scuole in parola).

« Tale è appunto il principio informatore della scuola sussidiata, la quale, per le stesse considerazioni sopra esposte, non può essere assoggettata, come la scuola elementare propriamente detta, alla costante ed assidua vigilanza dei direttori di circolo e degli ispettori. Tale controllo per le scuole sussidiate è, praticamente, in funzione appunto del sistema di pagamento che, allo stato delle cose

non sembra che possa essere sostituito da altro criterio.

« Più particolarmente, in base al numero degli alunni promossi, e, quindi, all'effettivo rendimento, a favore degli interessati, dell'opera svolta dal docente, lo Stato concede l'apposito premio che, secondo le più recenti disposizioni (articolo 1, 1° marzo 1947, n. 1002), si aggira su un minimo di lire 2200 per ogni alunno promosso dalla prima alla seconda ed un massimo di lire 5500 per ogni alunno promosso dalla terza alla quarta classe elementare.

« Non sarebbe quindi assolutamente possibile, date le profonde differenze esistenti fra la scuola sussidiata e la scuola popolare (quest'ultima infatti può considerarsi una vera e propria scuola fiancheggiatrice della scuola elementare, in quanto svolge la sua attività in favore degli analfabeti e semi-analfabeti adulti) stabilire fra i predetti due tipi di scuole (la sussidiata e la popolare) una equiparazione purchessia ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, del tesoro e delle finanze.* — « Per sapere se, in seguito al nuovo violento nubifragio abbattutosi il 15 giugno scorso sul comune di Siano (Salerno) con danni ancora più gravi delle alluvioni del maggio 1948, non intendano una buona volta intervenire con pronte provvidenze di soccorsi, opere ed esenzioni fiscali a pro' di quella provata popolazione, che è giustamente in fermento ».

RISPOSTA. — « Si risponde quanto segue, anche per conto dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri interrogati.

« Il Ministero dell'interno, la cui competenza, in caso di pubbliche calamità, è diretta soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, ha assegnato al prefetto di Salerno un fondo straordinario di lire 3.000.000 da concedersi in singoli sussidi, tramite l'Ente comunale assistenza di Siano. Si può assicurare che sono state già ripartite oltre 350.000 lire.

« Il Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la sua competenza, diretta al ripristino del transito stradale e di altre opere pubbliche, ha già dato inizio nel comune di Siano, a cura dell'ufficio del Genio civile di Salerno, ai lavori a tutela della pub-

blica incolumità, per l'importo presunto di 5 milioni di lire.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha segnalato la situazione che si è venuta a verificare nel comune di Siano all'Ispettorato di Salerno per ogni possibile maggiore considerazione nell'esame e nell'eventuale accoglimento di domande di contributi al fine di favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole della zona, sempre quando le disponibilità attuali dei fondi possano, sotto questa forma, essere utilmente impiegate a favore degli agricoltori più danneggiati. Ha disposto, inoltre, in aggiunta alla somma di lire 60.000.000, già assegnata nel maggio scorso al Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Campania per interventi urgenti di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nel comprensorio di bonifica dell'Agro Sarnese, una nuova assegnazione di lire 50.000.000. In fine il Provveditorato predetto è stato invitato a tenere presente la particolare situazione di quell'Agro in sede di formulazione del programma lavorativo per il venturo esercizio finanziario.

« Il Ministero delle finanze, in applicazione della legislazione vigente che contempla, su domanda degli interessati diretta alla Intendenza di finanza competente entro 30 giorni dall'infortunio, la diminuzione dell'imposta erariale sui terreni e di quella sui redditi agrari, e la diminuzione dell'estimo catastale per i danni permanenti, ha impartito disposizioni alla Intendenza di finanza di Salerno affinché riferisca, sentiti gli uffici tecnici erariali, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di Siano. In base a quanto sarà riferito, si esaminerà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, in base alle vigenti disposizioni legislative a favore dei danneggiati.

« Esula dalla competenza del Ministero del tesoro adottare provvedimenti nella materia, oggetto dell'interrogazione ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere le ragioni per le quali ancora si indugia ad aprire nella città di Salerno i due nuovi uffici postali, proposti da quella direzione provinciale, imposti dalle condizioni topografiche di detta città, reclamati dalla cittadinanza intera, che sente l'assoluto bisogno di essi e particolarmente di quello da aprirsi nel popoloso ed eccentrico rione del Carmine ».

RISPOSTA. — « L'istituzione delle due nuove ricevitorie postali succursali nella città di Salerno è stata già sottoposta all'esame della Commissione centrale delle ricevitorie in conformità alle leggi vigenti. La Commissione predetta si è pronunciata in senso contrario per la considerazione che nella città di Salerno, di cui fanno parte integrante i rioni Carmine e Torrione, funzionano già ben quattro stabilimenti postali succursali. Inoltre indipendentemente dal non rilevante movimento dei servizi di posta lettere e a danaro, le distanze fra le ricevitorie esistenti non sono tali da recare pregiudizio e disagio agli abitanti. È da aggiungersi che il comune ha fatto presente di non avere locali disponibili per i nuovi uffici.

« È stata incaricata tuttavia la direzione provinciale di Salerno di esaminare la possibilità di spostare la ricevitoria di Pastena verso il Rione Torrione per agevolare maggiormente la popolazione del predetto rione, senza però distanziarsi troppo da Pastena ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO

RESCIGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del tesoro.* — « Per sapere se e come intendano provvedere a risolvere la urgente questione insorta tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Amministrazione provinciale di Salerno, in ordine al trattamento economico degli impiegati non di ruolo dell'Istituto tecnico di Salerno, provenuti al medesimo dal soppresso Istituto « Genovesi », i quali frattanto percepiscono emolumenti irrisori ».

RISPOSTA. — « La questione del personale non di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Salerno è, con altre connesse, da lungo tempo all'esame di questo Dicastero della pubblica istruzione e degli Dicasteri interessati (interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri) a motivo dell'imprecisa determinazione degli Enti tenuti al mantenimento degli Istituti tecnici commerciali, contenuta nell'articolo 144, lettera e) della legge comunale e provinciale.

« Secondo un parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, sembrerebbe necessaria la emanazione di norme interpretative delle disposizioni della predetta legge. Stante, però, l'urgenza di provvedimenti che sanino una situazione necessariamente pendente da tempo per la sua complessità, questo Ministero ha in corso accordi con quello dell'interno per l'esame e la soluzione, nell'am-

bito della legislazione vigente, dei singoli casi, fra cui primo quello del personale non di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Salerno. Si prevede pertanto prossima l'emanazione di definitive specifiche istruzioni per la sistemazione della questione ».

*Il Ministro*  
*della pubblica istruzione*  
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, a tranquillizzare le popolazioni del Salernitano, di smentire la voce corrente di una eventuale soppressione del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Salerno, di antichissima istituzione e perfettamente rispondente ai propri compiti e sotto il profilo tecnico e sotto quello topografico ».

RICCIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se sia vero che si intende sopprimere il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Salerno; e se, in caso affermativo, non ritenga che la progettata soppressione, nel mentre non arrecherebbe alcun vantaggio economico allo Stato, pregiudicherebbe, gravemente, gli interessi della città di Salerno, quelli degli impiegati che al Circolo sono preposti e, soprattutto, la efficienza delle telecomunicazioni d'importanza nazionale che fanno capo al Circolo predetto ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione, in fase di riorganizzazione dei servizi di telecomunicazione, al fine di assicurare nel più razionale ed economico dei modi i servizi stessi secondo i dettami della tecnica più progredita, ha riconosciuto l'opportunità di variare la giurisdizione territoriale di alcuni organi periferici, ed in particolare di taluni Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

« Nei particolari riguardi del Circolo di Salerno, posso assicurare che una eventuale modifica dell'attuale situazione non potrà essere presa in esame prima della fine del 1949 ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

RICCIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per le quali gli operai che lavoravano nello spolettificio dell'esercito di Torre Annunziata (Napoli), e che furono licenziati nel novembre 1943, per la

cessazione di ogni attività lavorativa in conseguenza degli eventi bellici, non sono stati riassunti né in quello, né in altri stabilimenti militari; né è stato, quanto meno, corrisposta alcuna indennità di licenziamento ».

RISPOSTA. — « Gli operai in servizio presso lo spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata (Napoli) furono licenziati, al pari di tutti gli operai in servizio presso gli enti di stanza nell'Italia meridionale, nel novembre 1943, con un provvedimento di carattere generale.

« Alla riapertura del predetto stabilimento, in relazione alle limitate attività di servizio, fu possibile riassumere solamente una parte dei licenziati nel novembre 1943.

« Per quanto riguarda l'indennità di licenziamento, gli interessati, ove non l'avessero ancora percepita, potranno richiederla all'ente dal quale dipendevano che è incaricato della relativa liquidazione ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

RICCIARDI. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— « Per conoscere se, in seguito alla riattivazione ed elettrificazione del tronco ferroviario Sarno-Piedimonte-Nocera Superiore, non ritenga di istituire corse giornaliere di automotrici o elettromotrici sulla tratta Salerno-Sarno, al fine di collegare direttamente questo ultimo centro, che è uno dei più importanti e popolosi della provincia, col capoluogo della stessa, escludendo l'attuale transito per Codola, e ciò nell'interesse non soltanto dei cittadini di Sarno e dei paesi vicini, che nell'attualità, per recarsi a Salerno a mezzo ferrovia, impiegano, tra percorrenze e soste, circa 2 ore e mezzo, con tre cambi di treno, su di una tratta di poco più di 20 chilometri, ma anche per l'Amministrazione ferroviaria, per l'accresciuto numero di viaggiatori che di quella linea si avvarrebbe, e della città di Salerno, verso cui si convoglierebbero correnti di traffico, che, allo stato, per la mancanza di rapidi e diretti mezzi di comunicazione, si convogliano verso Napoli ».

RISPOSTA. — « Premesso che i lavori di elettrificazione della linea Canello-Codola su cui si trova la stazione di Sarno, e del raccordo Bivio Nocera-Piedimonte-Nocera Superiore, se pure in via di sistemazione non sono ancora completati, si fa presente che il raccordo predetto fra le due linee Canello-Codola e Nocera-Salerno è stato creato per istradamento del traffico merci a sussidio della

linea Nocera-Torre Annunziata e non ha lo scopo di collegare le due linee con un servizio viaggiatori diretto, servizio che andrebbe a danno dei centri di Codola e Nocera Inferiore che sarebbero saltati. Né è da pensare di poter creare detti servizio in aumento a quelli esistenti, data la deficienza di mezzi.

« Inoltre le attuali comunicazioni fra Sarno e Salerno, se pure vincolate ai treni via Codola-Nocera Inferiore ed alle varie coincidenze dei treni stessi, consentono di percorrere la distanza fra i due centri anche in tempi inferiori alle 2 ore e mezzo citate, e con un solo trasbordo a Nocera Inferiore.

« Infatti per la comunicazione cui sopra si hanno, oltre le altre, anche le seguenti possibilità:

treno 2655: partenza da Sarno ore 6,46; arrivo a Nocera Inferiore ore 7,35 e partenza (treno 1933) ore 8,10; arrivo a Salerno ore 8,41;

treno 2661: partenza da Sarno ore 14,15; arrivo a Nocera Inferiore ore 14,53 e partenza (treno 1949) ore 15,53; arrivo a Salerno ore 16,20;

treno 1930: partenza da Salerno ore 8,18; arrivo a Nocera Inferiore ore 8,50 e partenza (treno 2654) ore 9,30; arrivo a Sarno ore 10,17;

treno 1946: partenza da Salerno ore 16,30; arrivo a Nocera Inferiore ore 17,08 e partenza (treno 2664) ore 18,23; arrivo a Sarno ore 19,10.

« Comunque, per andare incontro a quanto segnalato, non appena saranno ultimati i lavori di elettrificazione della linea Canello-Codola si esaminerà la possibilità di istituire altre relazioni più celeri a mezzo di elettromotrici ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

RICCIARDI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— « Per conoscere se intenda accogliere i voti espressi dagli Enti della città di Salerno per l'inclusione di quel capoluogo nell'elenco delle « città turistiche » a tutti gli effetti di legge ».

RISPOSTA. — « Presso questo Ministero è già in istruttoria una pratica riguardante l'inclusione della città di Salerno fra i comuni di interesse turistico, in sede di revisione degli elenchi A e B riportati nel decreto ministeriale 25 giugno 1940, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto successivo, n. 240, dei quali, il primo concerne le località climatiche, balneari e termali, ove è obbligato-

ria l'applicazione della imposta di soggiorno a carico di chiunque vi dimori temporaneamente, in alloggi di qualsiasi genere, e il secondo, i comuni di interesse turistico, ove l'imposta di soggiorno deve essere applicata limitatamente a carico di coloro che prendono alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande di cura o case di salute.

« Se l'interrogazione si riferisce, invece, al riconoscimento della qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Salerno, giusta il disposto del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modifiche, si fa presente che, finora, nessuna richiesta in tal senso è pervenuta a questo Ministero da un qualsiasi Ente di quella città ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

RICCIARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quanti carri merci siano attualmente adibiti al servizio viaggiatori sulle linee ferroviarie statali Napoli-Brindisi, Napoli-Reggio Calabria e Sicignano-Lagonegro; quali possibilità vi siano per la sostituzione di tali carri con normali vetture; e quali difficoltà ostacolano, nel frattempo, l'attrezzatura dei carri attualmente in esercizio con panche, onde rendere meno bestiali i viaggi ».

RISPOSTA. — « *Linea Napoli-Potenza-Brindisi.* — I treni diretti ed accelerati che effettuano l'intero percorso sono composti tutti di carrozze.

« Il giorno 3 corrente sono state impartite disposizioni perché alcune di queste carrozze più vecchie e più deteriorate siano sostituite con carrozze migliori, ed il provvedimento sarà attuato utilizzando carrozze che man mano escono dalle officine.

« Le due coppie di treni locali tra Napoli e Potenza sono composti di 1 carrozza di seconda classe, 2 terze e 8 carri arredati.

La coppia di treni locali tra Potenza e Taranto è composta esclusivamente di carrozze, data la sua limitata composizione.

« *Linea Napoli-Reggio Calabria.* — I treni direttissimi-diretti a lungo percorso sono composti esclusivamente di carrozze.

« La sola coppia di accelerati tra Napoli e Reggio è composta di una carrozza di seconda classe, due di terza classe e di 14 carri arredati, mentre i treni locali sono composti di una carrozza di seconda classe, due di terza classe e di 4-5 carri arredati.

« *Linea Sicignano-Lagonegro.* — I treni di questa linea sono composti di una carrozza di seconda classe, due di terza e tre carri arredati.

« Le composizioni sopra accennate sono suscettibili di variazioni a seconda delle esigenze del servizio viaggiatori.

« Il parco delle carrozze delle ferrovie dello Stato è ridotto a circa un terzo di quello che era prima della guerra e perciò su tutte le linee della rete delle ferrovie dello Stato i treni locali sono composti, di massima, di una carrozza di seconda classe, due di terza ed un quantitativo variabile di carri arredati secondo le necessità. Sulla rete si è costretti ad impiegare, per mancanza di carrozze, complessivamente per servizio viaggiatori, circa 2400 carri.

« Tanto le officine private che quelle dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, lavorano per costruire nuove carrozze e riparare quelle danneggiate dalla guerra. Mano mano che se ne rendono disponibili si sostituiscono i carri.

« Di massima i carri che sostituiscono le carrozze sono arredati; ma per le impreviste necessità (guasti, maggiore afflusso di viaggiatori e servizi straordinari) non sempre torna possibile provvedere tempestivamente all'arredamento di carri occorrenti, e, d'altra parte, considerata la necessità di non far mancare i carri coperti per i trasporti merci, non è opportuno tenere un considerevole quantitativo di carri arredati per fronteggiare sporadiche necessità che si possono presentare in parecchie stazioni.

« Aggiungo di avere in massima disposto che non si faccia luogo alla istituzione di nuovi treni viaggiatori fino a che non sarà possibile sostituire con carrozze tutti i carri merci che vi sono ora impiegati ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

RICCIARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se ritenga accogliere i voti ripetutamente e da lungo tempo espressi dalle autorità politiche ed amministrative della provincia di Salerno per la ricostituzione in quel capoluogo della Sezione lavori ferrovie dello Stato, soppressa nel 1932.

« Premesso, invero, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sentito la necessità di un decentramento degli uffici « lavori », tanto da creare le sezioni di Pisa e di Bolzano; e che la proposta divisione dell'attuale sezione di Napoli in Napoli Nord e Napoli Sud non farebbe conseguire le finalità

proposti si rileva che la ricostituzione della sezione di Salerno è pienamente giustificata non solo e non tanto dalla mole rilevante di lavori in atto sulle linee di quella provincia, ma anche e soprattutto dalla speciale configurazione delle linee che facevano e che dovrebbero far capo alla sezione di Salerno, e dalla conseguente necessità, di carattere permanente, di una assidua sorveglianza di esse.

« Né alla invocata ricostituzione sarebbero di ostacolo le difficoltà di trovare locali idonei per la sede della sezione e per gli alloggi dei funzionari, in quanto mentre per la prima i locali, attigui alla stazione ferroviaria, sono già stati offerti in fitto alla Amministrazione, per i secondi si potrà provvedere coi fabbricati alloggi in corso di costruzione; e ciò senza considerare che attualmente non pochi funzionari addetti alla sezione lavori di Napoli risiedono in Salerno, ove hanno le loro abitazioni ».

RISPOSTA. — « Effettivamente è negli intendimenti dell'Amministrazione ferroviaria di sdoppiare o decentrare alcune grandi sezioni lavori e pertanto è in programma anche l'istituzione della sezione lavori di Salerno per la sovrintendenza delle linee a Sud ed a Sud-Est di Napoli.

« In relazione a tale programma si è elevato alla funzione di sezione l'esistente gruppo lavori di Pisa, che, per la sua notevole efficienza di personale, ha potuto assumere facilmente le nuove attribuzioni. Così pure facilmente si è potuto procedere allo sdoppiamento in Roma della esistente sezione lavori, non essendovi stata necessità di trasferimenti di personale da altre sedi per le possibilità che al riguardo presentava la residenza di Roma.

« Circa l'istituzione della sezione lavori di Bolzano, si osserva che la sezione stessa fu istituita poco dopo la fine della guerra 1915-18, in seguito alla occupazione delle terre irredente dell'Alto Adige e quindi la sua istituzione non ha avuto origine dal programma di decentramento di cui trattasi.

« Ciò premesso, si fa presente che, salvo casi particolari come quelli su accennati, la costituzione di nuove sezioni, specie per quelle da istituire in altre sedi, trova molte difficoltà, per la necessità di dover aumentare soprattutto il personale amministrativo che difetta nel servizio lavori.

« Inoltre, a parte i locali, per cui, per la sede di Salerno non vi sarebbero difficoltà, sta il fatto che gli alloggi ivi esistenti o in

corso di costruzione, non sono sufficienti nemmeno per sistemare il personale ivi residente, e tale deficienza verrebbe perciò aggravata con la costituzione della sezione ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda prendere provvedimenti particolari per la trasformazione e la riorganizzazione dell'Ente nazionale di assistenza venditori ambulanti e giornalai ».

RISPOSTA. — « In merito alla suddetta interrogazione, debbo anzitutto far presente che l'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai, sorto nel 1940 quale organismo assistenziale aderente alla ex Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti e giornalai, con la quale aveva in comune il presidente, allo scopo precipuo di assistere gli iscritti in caso di malattia, versa da tempo in condizioni deficitarie, essendo venute a mancare le basi finanziarie sulle quali esso si reggeva nel sistema sindacale di cui prima faceva parte.

« Decaduto, infatti, insieme con l'ordinamento sindacale corporativo, il sistema di iscrizione e contribuzione obbligatoria all'Ente, se ne è inaridita la principale fonte di reddito, rappresentata dai contributi degli iscritti. Nel 1947 questi raggiungono la cifra di soli 2165, in confronto dei 120.000 del 1943, con una percentuale del 0,433 per cento sul numero di tutti gli ambulanti sparsi sul territorio della Repubblica, che si calcola di oltre 500.000 unità, è con un gettito contributivo di appena lire 819.000, in confronto dei 6 milioni circa del 1943, non svalutati. Il complesso funzionale di oltre 100 impiegati, di cui 26 presso la sede centrale ed i rimanenti presso gli uffici periferici, è ridotta attualmente a soli 4 impiegati presso la sede centrale, e 6 presso gli uffici periferici ancora funzionanti.

« Ciò premesso e considerato che l'attuale sistema di iscrizione e di contribuzione facoltativa si appalesa ormai insostenibile, sia per lo scarso interesse che la categoria manifesta ora alla assistenza dell'Ente, praticata nella forma indiretta del rimborso spese mediche e farmaceutiche, e del sussidio giornaliero, mentre si aspira all'assistenza diretta di malattia, di cui usufruiscono i lavoratori dipendenti, sia anche perché l'iscrizione è ricercata quasi esclusivamente da individui già tarati, i quali perciò gravano tutti sulle già

ridotte entrate dell'Ente, annullando con il basilare principio di compensazione delle spese; questo Ministero è venuto nella determinazione di promuoverne la liquidazione e, a tale uopo ha predisposto gli atti preliminari.

« Soluzione diversa non era possibile adottare se si considera, altresì, che la situazione deficitaria dell'Ente è insanabile, in quanto le associazioni interessate, all'uopo convocate dal Commissario, pur ritenendo l'utilità di mantenere in vita l'Ente, non hanno raggiunto alcun accordo sul modo di finanziarlo, stante che la iscrizione e contribuzione obbligatoria, che solo potrebbe assicurare, come prima, un congruo gettito contributivo, oltre a non essere da tutte accettata, non avrebbe avuto fondamento giuridico, allo stato attuale della legislazione; e se si pensa, infine, che il prolungarsi di tale stato deficitario (6 milioni circa al 30 giugno corrente anno) si risolve a danno degli stessi ambulanti e giornalieri, cui dovrà essere devoluto, in caso di liquidazione, il residuo patrimonio dell'Ente ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se sia stato preparato uno schema di legge, avente per oggetto l'abolizione della disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, ovine ed equine di cui al decreto legislativo 12 aprile 1947, n. 211; e, se preparato, quando sarà trasmesso al Parlamento ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 corrente, ha deliberato la presentazione alle Camere del disegno di legge concernente l'abrogazione, tra l'altro, del decreto legislativo 12 aprile 1947, n. 211, relativo alle limitazioni al consumo delle carni.

« Tale disegno di legge sarà presentato al Senato prossimamente ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi che indussero il Ministero a negare la concessione di una linea automobilistica Domicella-Carbonara di Nola-Palma Campania, e se, comunque, si intenda disporre che la ditta Carrella, concessionaria di una linea Palma Campania-Napoli, stabilisca un raccordo con Domicella e Carbonara, in modo da risolvere il problema dei trasporti di quelle popolazioni ».

RISPOSTA. — « Le comunicazioni fra i comuni di Domicella, Carbonara di Nola e Palma Campania, fra di loro e con il capoluogo di regione, Napoli, sono attualmente assicurate nel seguente modo:

1°) comunicazioni fra i comuni: tre copie di corse al giorno, della linea automobilistica gestita dalla ditta Società Campania, provenienti da Lauro e dirette a Nola o a San Giuseppe Vesuviano con transito a Domicella alle ore 6,20, 11,05 e 14 in andata ed alle ore 8,50, 10,40 e 16,45 al ritorno;

2°) le comunicazioni dei tre comuni con Napoli sono assicurate con le stesse tre copie di corse di cui sopra, in coincidenza alla stazione di San Giuseppe Vesuviano, con i treni della ferrovia Circumvesuviana ed alla stazione di Palma Campania con quelli delle ferrovie dello Stato; gli arrivi a Napoli avvengono rispettivamente alle ore 7,49, 12,35 e 15,20; le partenze alle ore 7,25, 10,18 e 15,24;

3°) le comunicazioni fra Palma Campania e Napoli sono assicurate da tredici copie di collegamenti dei quali quattro in coincidenza con la ferrovia Circumvesuviana alla stazione di Ottaviano, per il tramite della linea automobilistica Palma Campania-Ottaviano Stazione, gestita dalla ditta Carrella; tre mediante coincidenza con treni della ferrovia Circumvesuviana alla stazione di San Giuseppe Vesuviano attraverso la linea automobilistica di cui al precedente punto 2°); cinque attraverso le ferrovie dello Stato la cui stazione di Palma Campania dista meno di 800 metri dal centro dell'abitato del comune; ed infine soltanto una coppia di collegamenti è realizzata dall'autolinea Palma Campania-Nola-Napoli, gestita dalla ditta Carrella.

« In queste condizioni si ritiene che i collegamenti di Domicella e Carbonara (circa tremila abitanti; il primo comune è in provincia di Avellino ed ha tutti gli uffici pubblici a Lauro ed Avellino) fra di loro e con Palma Campania, possono considerarsi sufficientemente assicurati.

« Per quanto riguarda i collegamenti dei comuni stessi con Napoli, pur ritenendoli attualmente ben serviti, si osserva che qualunque intensificazione potrebbe avvenire nel modo più efficiente ed economico, soltanto collegando i comuni stessi alla stazione di San Giuseppe Vesuviano o di Ottaviano in coincidenza con la ferrovia Circumvesuviana, oppure con la stazione di Palma Campania delle ferrovie dello Stato; tali ferrovie offrono nel complesso il servizio migliore e più economico. Infatti la percorrenza ferroviaria

media è di 70 minuti circa da Palma Campania a Napoli, quella automobilistica di circa 60; quella automobilistica diretta da Domicella a Napoli di 80; quella mista con coincidenza ferroviaria è, come risulta da quanto più sopra detto, di minuti 90 attraverso la Circumvesuviana e di minuti 100 attraverso le ferrovie dello Stato da Domicella a Napoli.

« Le tariffe corrispondenti sono le seguenti: ferrovie dello Stato, lire 3,85 al chilometro, con la tariffa ordinaria; lire 1,42 con abbonamenti a tariffa ordinaria; lire 0,71 con abbonamenti a tariffa ridotta; lire 0,218 con abbonamenti operai.

« Per la ferrovia Circumvesuviana: lire 3,86 al chilometro, con tariffa ordinaria; lire 2,48 con abbonamenti a tariffa ordinaria; lire 1,32 con abbonamenti a tariffa ridotta.

« La tariffa automobilistica sull'autolinea Palma-Nola-Napoli era di lire 3,80 al chilometro al momento in cui la linea stessa fu concessa; ha subito successivamente gli aumenti ammessi per le tariffe nazionali di autolinee. Naturalmente, data la modesta capienza dei veicoli stradali, il numero massimo di abbonamenti consentiti è molto ridotto ed insufficiente ai bisogni.

« Si conclude, quindi, che i trasporti interessanti le popolazioni di Domicella, Carbonara di Nola e Palma Campania, sono attualmente soddisfacenti; che, se una intensificazione degli attuali collegamenti di Domicella con Napoli fosse ritenuta necessaria, questa potrebbe soddisfacentemente avvenire soltanto intensificando i collegamenti automobilistici in coincidenza con quelli ferroviari e che infine sarebbe irrisorio il vantaggio del prolungamento a Domicella dell'unica corsa della linea automobilistica Palma Campania-Napoli della ditta Carrella, specialmente per le popolazioni meno abbienti ».

Il Ministro  
CORBELLINI.

RICCIO, CASERTA, LEONE GIOVANNI.  
— Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere:

1°) se intende intervenire per evitare la minacciata revisione generale del reddito dal 1° gennaio 1947, che colpirebbe in modo particolarmente grave la classe forense, già eccessivamente onerata per effetto degli elevati accertamenti e della triplicazione degli imponibili avvenuta nel 1947;

2°) se ritiene di concedere agli avvocati e procuratori l'abbonamento a *forfait* per il pagamento dell'imposta sulle entrate, nonché il beneficio del doppio grado di giurisdizione

per le opposizioni agli accertamenti della stessa imposta, anche per i reclami presentati anteriormente al 1948 ».

RISPOSTA. — « 1°) La rivalutazione dei redditi mobiliari di categoria B e C/1 disposta dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è stata, in linea di massima, già effettuata mediante la maggiorazione dei vecchi redditi con il coefficiente 3, ridotta alla metà per i redditi già revisionati o accertati *ex novo* per l'anno 1947. L'automatismo della revisione è temperato, tuttavia, dalla facoltà concessa ai contribuenti di ottenere, mediante la domanda di rettifica, una valutazione obiettiva della propria attività e, quindi, la determinazione del reddito effettivo, indipendentemente dall'applicazione dei coefficienti fissi.

« Inoltre l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 72420 del 13 ottobre 1947, ha disposto che venga sospesa la riscossione del ruolo integrativo 1947 — compilato dall'Ufficio delle imposte in applicazione del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892 — quando risulti, anche da un esame sommario della domanda di rettifica che il nuovo reddito rivalutato con il coefficiente sia superiore a quello effettivo.

« Il procedimento adottato con il citato decreto n. 892 ha avuto un carattere del tutto straordinario e pertanto, essendo già assestati o in corso di assestamento i redditi accertati con riferimento al 1° gennaio 1947, è da escludere nel modo più assoluto che possa procedersi ad una nuova revisione generale, per lo stesso anno 1947, mentre è stato ripreso il normale sistema delle singole revisioni ordinarie con effetto dall'anno successivo, sulla base degli elementi di fatto di cui gli organi fiscali possono venire a conoscenza attraverso i servizi informativi.

« In particolare per la classe forense, questo Ministero ha più volte richiamato l'attenzione degli Uffici delle imposte sui voti manifestati dai vari Consigli dell'ordine, invitando anche recentemente con la circolare numero 300550, del 12 febbraio 1948, gli Ispettori compartimentali delle imposte a prendere contatto con i rappresentanti dei Consigli stessi per evitare eventuali sperequate tassazioni.

« 2°) In dipendenza della facoltà concessa al Ministro delle finanze dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, integrato agli articoli 9, del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, e 12 del decreto legislativo

presidenziale 27 dicembre 1946, n. 469, ogni anno, con decreto ministeriale, vengono stabilite le speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per gli atti economici previsti nei menzionati articoli dei decreti legislativi citati.

« Per l'anno in corso tali speciali modalità di pagamento sono contenute nel Titolo II del decreto ministeriale 23 dicembre 1947, n. 71568, in base alle quali l'attuale sistema di applicazione del tributo, nei confronti della categoria dei professionisti, è quello dell'abbonamento, mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda effettivamente conseguita dal soggetto nell'anno 1947.

« Pertanto, la richiesta dell'abbonamento a *forfait* o del sistema di tassazione in base alla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile (sistema che, peraltro, fu adottato in via provvisoria e del tutto eccezionale per il passato, con la circolare 10 aprile 1946, numero 62354, per ovviare agli inconvenienti che si erano verificati nella prima attuazione delle norme relative alla corresponsione dell'imposta sull'entrata in abbonamento, e, altresì, per motivi di carattere contingente), non può essere presa in considerazione in quanto tale sistema, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, citato e nei decreti ministeriali successivamente emanati, non è peranco conforme al principio informatore del tributo che intende colpire le entrate lorde « effettivamente » conseguite e non quelle presunte in base a calcoli che spesso non hanno rispondenza alcuna nella realtà dei casi pratici.

« In merito alla estensione del beneficio del doppio grado di giurisdizione ai reclami prodotti anteriormente al primo gennaio corrente anno, il noto provvedimento legislativo in corso, col quale si è provveduto alla istituzione di un secondo grado di giurisdizione per la definizione delle controversie relative alla determinazione della entrata imponibile nei casi in cui l'imposta si corrisponde in abbonamento, stabilisce che la nuova procedura si applica a partire dagli accertamenti relativi all'anno 1948, allo scopo di non creare intralci e difficoltà nella sistemazione delle vertenze relative all'anno 1947, che in gran parte sono state iniziate sotto l'impero delle disposizioni portate dal citato decreto n. 469 (giurisdizione unica delle Commissioni provinciali) ».

*Il Ministro*  
VANONI.

RIVERA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per domandare se non ritenga opportuno e necessario provvedere alla sostituzione dell'amministrazione commissariale dell'Opera nazionale combattenti, durata troppo tempo, con una amministrazione normale ».

RISPOSTA. — « Sono in corso gli atti per la ricostruzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Opera nazionale combattenti.

« Frattanto ho anche nominata una Commissione con l'incarico di eseguire indagini sul funzionamento dell'Ente ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

RUSSO CARLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali risultanze siano emerse dall'inchiesta condotta dal commissario prefettizio, nominato presso l'ospedale San Paolo di Savona, in conseguenza dello scioglimento dell'Amministrazione — provocato dalla scoperta di un ingente deposito di armi nei locali dell'ospedale — ed in particolare quali siano le irregolarità di ordine amministrativo che hanno determinato la denuncia dell'autorità giudiziaria di uno dei componenti il disciolto Consiglio di amministrazione ».

RISPOSTA. — « In seguito alle indagini sulle denunce concernenti irregolarità:

a) è stato denunciato e tratto in arresto il ragioniere Silvio Brizzo (l'unico amministratore non dimissionario) — confesso — per peculato e falso in danno dell'amministrazione ospedaliera e della Casa di previdenza fra i lavoratori del porto;

b) è stata accertata la vendita illegale da parte del Consiglio d'amministrazione a prezzo maggiorato di tonnellate 55.506 di nafta, il cui utile per lire 397.120, non integralmente versato nelle Casse dell'ente, ha formato oggetto di illecito profitto da parte di alcuni amministratori, con consumazione dei seguenti reati:

1° — illecita vendita e maggiorazione arbitraria di prezzo da parte dei cessati amministratori;

2° — peculato per i responsabili. È in corso la denuncia dell'Autorità giudiziaria;

c) è risultata la falsificazione, ad opera del ragioniere Brizzo, che è confesso, di fatture per medicinali forniti dalla farmacia dell'ospedale all'ambulatorio della Cassa di previdenza lavoratori del porto, per un importo di lire 200.000;

d) è risultata la indebita cessione da parte di un componente del Consiglio di amministrazione, il ragioniere Brizzo, di un secondo quantitativo di sessanta tonnellate di nafta avute in assegnazione dall'ente per il suo fabbisogno; e sono in corso indagini per accertare le concrete responsabilità del pre-detto.

« Gli accertamenti proseguono ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

RUSSO CARLO, VIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare a favore delle zone della Liguria occidentale gravemente danneggiate dall'alluvione del 28 maggio ».

« RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la competenza di questo Ministero, si fa presente che nello stato di previsione della spesa non sono stanziati fondi per l'erogazione di sussidi per danni causati da vicende meteorologiche ».

*Il Ministro*  
dell'agricoltura e delle foreste  
SEGNÌ.

RISPOSTA. — « Nelle ore meridiane del 28 maggio ultimo scorso si è abbattuto sulla Liguria un nubifragio che in talune località ha assunto proporzioni eccezionali.

« Carattere precipuo del fenomeno è stato quello della saltuarietà, in quanto alcune zone sono state interessate in modo violentissimo mentre altre, anche contigue, sono rimaste in regime normale di piovosità.

« I danni immediatamente accertati dal personale del Genio civile e del Provveditorato regionale alle opere pubbliche interessano le provincie di Imperia, Savona e Genova.

« Sono da segnalare:

In provincia di Savona:

1°) danni alle strade ed esporto di passerelle in comune di Andora. È prevista una spesa di lire 2.000.000 per pronto intervento e di lire 10.000.000 per lavori di riparazione;

2°) danni a strade ed asporto di passerelle in comune di Alassio, la cui riparazione richiederà lire 500.000, in comune di Stelianello, con una spesa di lire 3.000.000, in comune di Albenga, ove si è avuto ancora la distruzione di un ponte luce n. 4 sul torrente Teco, a servizio della strada Albenga-Villanova-Aeroporto. È già stato provveduto a cura del Genio civile, al ripristino del transito;

per lavori di pronto soccorso prevedesi una spesa di lire 1.000.000, per riparazioni lire 7.000.000.

3°) danni del genere si sono avuti altresì nei comuni di Loano, per lire 15.000.000, di Borghetto ove è stato altresì danneggiato l'acquedotto in costruzione i cui lavori di riparazione ammontano a lire 1.000.000 ed in comune di Ceriale, per la cui riparazione si prevede una spesa di lire 10.000.000;

4°) sono stati accertati ancora danni in comune di Finale Ligure, di Orcofeglino, e di Calice nonché al cimitero della frazione Perti per lire 20.000.000 ed infine danni per lire 5 milioni a strada, fognature ed opere varie in comune di Pietraligure, nonché a strade per Tosse e Voze in comune di Spocorno per lire 4.000.000.

In provincia di Imperia:

1°) asporto di una luce (metri 15) al ponte sul torrente Primo a servizio della strada comunale detta dei Piani, in comune di Imperia. Si prevede una spesa di lire 8.000.000. Il transito pedonale è stato assicurato con una passerella provvisoria;

2°) frana al cimitero del comune di Carpasio, interessante il muro di cinta e le tombe per lire 500.000;

3°) danni vari alle strade in comune di Diano San Pietro, Diano Marina e Molini di Triora, valutati in lire 6.000.000.

« Da parte di questo Ministero sono state date disposizioni al Provveditorato regionale per l'esecuzione dei lavori di più immediata urgenza, a titolo di pronto soccorso, mentre per quanto attiene alle opere definitive, alla cui esecuzione, in base alle vigenti disposizioni, l'intervento di questo Ministero si concreta nella coscienza di sussidi, si è invitato il Provveditorato a fare le proposte del caso di intesa con gli Enti locali interessati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per i lavori pubblici  
CAMANGI.

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta fatta dagli onorevoli interroganti per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori delle zone della Liguria occidentale danneggiate dalle recenti alluvioni, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi al-

meno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di Finanza, entro i trenta giorni dell'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dalle alluvioni in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perdita totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale; a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicurano, pertanto, gli onorevoli interroganti che sono state invitate le Intendenze di finanza delle provincie interessate, a riferire, sentiti gli Uffici tecnici erariali, circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle alluvioni nel territorio di dette provincie, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati per quanto attiene alla competenza di questo Dicastero, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

**RUSSO PEREZ.** — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere, come prima della guerra, il ribasso sulla linea Napoli-Palermo (Marittima) agli ufficiali in congedo ».

**RISPOSTA.** — « La convenzione stipulata con la Società Tirrenia di navigazione — in vigore dal 1° gennaio 1937 e della durata di 20 anni — per l'esercizio di alcuni servizi

marittimi sovvenzionati, tra cui la linea Napoli-Palermo, non prevede fra le categorie di persone alle quali debbono essere concesse facilitazioni di viaggio quella degli ufficiali in congedo.

« In effetti, però, nel periodo prebellico la Società Tirrenia accordava agli ufficiali in congedo sulla linea marittima di cui trattasi, e su altre, riduzioni sui prezzi di passaggio; ma tale concessione era da considerarsi come un atto di liberalità della Società stessa, determinato dal soddisfacente andamento economico dell'Azienda, e non soggetto a particolare autorizzazione di questo Ministero poiché non dava luogo a maggiori oneri per lo Stato.

« Attualmente, dato lo stato deficitario della gestione dei servizi in questione, non si ravvisa l'opportunità di consentire l'invocato beneficio, che apporterebbe, secondo la convenzione, un aggravio all'Erario ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la marina mercantile*  
SALERNO.

**RUSSO PEREZ.** — *Al Ministro dell'inter-*  
*no.* — « Per conoscere i motivi per i quali, nonostante le reiterate richieste di numerosi esponenti del movimento zoofilo italiano, avanzata al Ministero con l'appoggio di concrete proposte, l'Ente nazionale per la protezione degli animali — cui per istituto sono commessi importanti compiti di educazione civile, di difesa del patrimonio zootecnico e di pubblica igiene — ancora è retto secondo i principi autocratici sanciti dalla legge 11 aprile 1938, n. 612 e dal decreto 2 maggio 1939, n. 1284, secondo i quali le cariche direttive sono di nomina governativa, con esclusione assoluta dei soci e simpatizzanti, che, con prestazione di collaborazione in servizi a titolo gratuito e in denaro, mantengono in vita l'ente: esclusione che ha ormai portato all'inaridimento delle fonti di finanziamento.

« L'interrogante chiede, altresì — in conseguenza di quanto sopra — di attuare con la necessaria urgenza provvedimenti per conferire all'ente suddetto un carattere democratico, in adeguamento ai principi informativi della vigente Costituzione, e con libere elezioni fra i soci ».

**RISPOSTA.** — « Questo Ministero ha già da tempo rilevato la necessità di procedere ad una riforma dell'ordinamento giuridico dell'Ente nazionale per la protezione degli animali in modo da consentire una conveniente

rappresentanza dei soci nella formazione del Consiglio centrale e dei Consigli direttivi delle Sezioni provinciali.

« Dopo uno scambio di corrispondenza in tali sensi tra il Ministero e la presidenza dell'Ente, è stata, da ultimo, disposta la nomina di una commissione incaricata di predisporre, con la possibile sollecitudine, gli schemi dei provvedimenti per la riforma della legge 11 aprile 1938, n. 612, istitutiva dell'Ente nazionale, e del decreto 2 maggio 1939, n. 1284, con il quale furono approvate le norme per l'ordinamento dell'Ente stesso ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

**RUSSO PEREZ.** — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se, al fine di eliminare uno stato di fatto intollerabile in regime di sana democrazia, non ritenga opportuno disporre che le Intendenze di finanza procedano al pagamento degli anticipi per i danni causati da rappresaglia politica durante la guerra di liberazione. Non sono pochi, infatti, i casi di cittadini ai quali lo Stato nega il suo contributo, perché riscontra la natura « politica » nelle cause che hanno determinato loro dei danni, spesso ingentissimi, a mobili o immobili ».

**RISPOSTA.** — « I danni risarciti alla stregua delle attuali disposizioni, sono quelli dipendenti da fatti di guerra causati da forze armate.

« Date le aspre, dolorose vicende vissute in Italia, e per venire incontro alla realtà come si è espressa nelle sue varie manifestazioni belliche, si è ritenuto fatto di guerra, alla stregua del concetto esposto, anche quello causato da forze armate nate al principio irregolarmente, ma poi riconosciute dai governi esistenti.

« Così, mentre vi è stato un doveroso riconoscimento giuridico per i gloriosi fatti di guerra dovuti alle formazioni partigiane, si è riconosciuta la qualifica di danno di guerra anche alle rappresaglie compiute, per esempio, dalla banda Koch e dalla banda Pollastrini. Ma deve sempre sussistere l'elemento costitutivo di una formazione armata che abbia operato alle dipendenze di un organismo riconosciuto.

« Perciò, quando le Intendenze, al di fuori dei casi suddetti, negano il riconoscimento, per fatti isolati compiuti da singoli, lo negano in quanto non riconoscono l'estremo del fatto di guerra, non avendo efficacia giuri-

dica il movente, eventualmente politico, dell'opera del singolo o del gruppo che ha commesso l'illecito ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CIFALDI.

**SALVATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga di equità e di giustizia che ai funzionari di pubblica sicurezza sia corrisposta l'attuale indennità speciale che godono gli ufficiali di pubblica sicurezza.

« A tal uopo è opportuno anche rilevare la maggiore importanza e la conseguente maggiore responsabilità dei servizi affidati alla direzione del funzionario di pubblica sicurezza, alla di cui dipendenza resta ed opera l'ufficiale di pubblica sicurezza, al quale, in caso di impiego, sono affidati compiti solo esecutivi e di inquadramento ».

**RISPOSTA.** — « Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono venuti di recente a beneficiare per automatica estensione dell'aumento dell'indennità militare, disposto dal Ministero della difesa in favore del personale militare, con provvedimento al quale questo Ministero non ha avuto parte diretta.

« Comunque, essendo ben noti i gravosi servizi cui sono sottoposti i funzionari di polizia e lo spirito di sacrificio da essi dimostrato, non meno di quanto riguarda la categoria degli ufficiali, si è già presa in esame, dandone anche notizia al personale interessato con apposita circolare, la possibilità di migliorare il trattamento economico del personale stesso, e prossimamente sarà presentato al Parlamento apposito disegno di legge ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

**SALVATORE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il provveditore agli studi di Messina a non consentire che gli alunni degli istituti parificati di Messina, retti da ordini religiosi, dessero esami di maturità presso gli istituti medesimi come in precedenza era stato praticato, anche in considerazione del costante ottimo rendimento di detti istituti per la scuola e per la cultura ».

**RISPOSTA.** — « In seguito alla segnalazione dell'onorevole interrogante, questo Ministero si è premurato di chiedere subito notizie in

merito, al competente Provveditore agli studi, il quale ha però assicurato che a Messina gli esami di Stato si svolgono regolarmente e gli alunni sostengono le prove nei rispettivi istituti, giusta le istruzioni ministeriali, ribadite in questa occasione ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ancora si provvede a restituire al comune di Frosolone (Campobasso) l'Ufficio del registro, vivamente reclamato dai comuni della giurisdizione, costretti attualmente a grave disagio per raggiungere la sede provvisoria dell'ufficio competente ».

RISPOSTA. — « La richiesta di ripristino dell'Ufficio del registro di Frosolone, avanzata, a suo tempo, dalle autorità amministrative del comune omonimo, ha formato oggetto di esauriente istruttoria ed attento esame da parte della commissione istituita per la revisione delle circoscrizioni finanziarie.

« L'Ufficio del registro di Frosolone, soppresso nel 1937, aveva giurisdizione sui comuni di Duronia, Frosolone, Sant'Elena Sannita e Civitanova del Sannio, aventi complessivamente una popolazione di circa 11.000 abitanti.

« Gli organi periferici di questa Amministrazione, hanno espresso avviso contrario al ripristino dell'Ufficio del registro in questa sede, rilevando che la richiesta non riveste il carattere di una inderogabile necessità dei contribuenti.

« Infatti, Frosolone dista da Boiano, attuale sede dell'Ufficio del registro, chilometri 23 e le comunicazioni con questo centro avvengono a mezzo di una autocorriera delle Ferrovie dello Stato, che svolge un regolare servizio giornaliero, ed a mezzo di altre autocorriere di transito provenienti da Trivento e Salcito.

« Duronia e Sant'Elena Sannita che distano da Boiano rispettivamente 32 e 16 chilometri, si servono degli stessi mezzi di collegamento e la difficoltà di accesso all'Ufficio del registro di Boiano è, pertanto, del tutto relativa, mentre Civitanova del Sannio è stato trasferito nel distretto dell'Ufficio del registro di Isernia.

« In dipendenza delle suesposte considerazioni e tenuto anche conto della scarsa importanza dal punto di vista tributario del centro di Frosolone, la competente commis-

sione per la revisione delle circoscrizioni finanziarie, nella seduta del 13 febbraio 1948, ha espresso parere contrario al ripristino dell'Ufficio in questione.

« E da considerare, inoltre, che per le particolari condizioni in cui versa l'Erario, nell'attuale momento, l'Amministrazione è stata indotta a limitare l'accoglimento delle richieste del genere ai soli casi di indiscussa ed inderogabile necessità, quale non si è effettivamente riscontrata nei riguardi del centro di Frosolone ».

*Il Ministro*  
VANONI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se si è provveduto a restituire l'arredamento scolastico alla scuola di Montenero Valcocchiaro (Campobasso), che andò completamente distrutta nei noti eventi bellici ».

RISPOSTA. — « I lavori di ricostituzione dell'arredamento della scuola di Montenero Valcocchiaro per un importo di lire 745.000 sono compresi nel programma delle opere da eseguire nel corrente esercizio finanziario a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

« Si curerà di eseguire la fornitura nel primo quadrimestre dell'esercizio stesso in modo che alla riapertura delle scuole queste risultino attrezzate ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Perché voglia considerare la situazione nella quale trovasi il comune di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso) completamente distrutto — ed ora in lenta fase di ricostruzione — per essere rimasto assolutamente privo del minimo indispensabile per l'arredamento dell'ufficio municipale ».

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione dell'arredamento della casa comunale di Sant'Angelo del Pesco, dell'importo di lire 7 milioni, sono compresi nel programma delle opere da eseguire entro il corrente esercizio finanziario a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

« Com'è noto, essendosi in regime di esercizio provvisorio, gli impegni andranno graduati in rapporto all'urgenza delle opere e, quindi, nel primo quadrimestre del corrente

esercizio non si è potuta comprendere la spesa di che trattasi.

« Si confida di poter dar corso alla spesa stessa nel secondo quadrimestre ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se è a conoscenza che il Molise manca di un centro sanatoriale, la cui necessità è stata ripetutamente rappresentata all'Alto Commissariato; e se non intenda creare in detta regione un vero e proprio istituto sanatoriale; in conformità del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 679, che dispone lo stanziamento di un miliardo per la creazione di istituti del genere ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato è al corrente che il Molise non dispone di un proprio sanatorio. Risulta, inoltre, dagli atti che la provincia di Campobasso non ha alcun posto letto per il ricovero di tubercolotici.

Varie iniziative sono state prospettate:

1°) la possibilità di utilizzare, trasformandoli in sanatori, due grandi isolati costruiti dall'Istituto per le case popolari nei pressi di Castellino Nuovo;

2°) la costruzione di un grande sanatorio del Mezzogiorno per le provincie di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Campobasso e Avellino.

« Inoltre, in comune di Santa Croce di Magliano, due benefattori hanno lasciato una modesta eredità per la costruzione di un sanatorio.

« L'importo di spesa necessario per la costruzione di un sanatorio (e molto spesso anche per gli adattamenti) ammonta a circa un milione, quando non lo supera, per posto letto.

« L'Alto Commissariato per la sanità spera di avere quanto prima a disposizione nuovi fondi per la impostazione di altre opere antitubercolari, di cui sono deficienti in genere tutte le provincie dell'Italia meridionale e insulare e, nell'occasione, non mancherà di tenere presenti le necessità del Molise in tale settore ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali fino ad oggi non si è provveduto a re-

stituire al comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso) l'acquedotto « Carbonara » unico possibile a dissetare gli abitanti e gli animali di quel centro, tra i maggiori del Molise ».

RISPOSTA. — « In esito alla surriportata interrogazione si fa presente che il progetto di riparazione dell'acquedotto « Carbonara » è stato già redatto.

« Si è dovuto, peraltro, disporre una revisione dell'elaborato per poter contenere la spesa nei limiti della disponibilità finanziaria ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che in fatto di opere pubbliche, il comune di Forlì del Sannio (Campobasso) è stato finora particolarmente dimenticato, trascurandosi le ripetute sollecitazioni delle autorità locali invocanti la esecuzione delle seguenti opere indispensabili:

a) ponte « Vandrella » sulla Istonia 86, la cui distruzione è causa di grave disagio al trasporto delle persone e delle merci;

b) riparazione urgente dell'acquedotto comunale danneggiato dagli eventi bellici.

« Tali opere sono vivamente reclamate dalle popolazioni della zona anche a sollievo della disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Forlì del Sannio (Campobasso) sono già ultimati i lavori di riparazione della chiesa e della fognatura.

« È stato inoltre previsto nel programma dei lavori da eseguirsi nell'esercizio finanziario in corso il completamento dei lavori stessi e la esecuzione di un primo lotto di opere per la riparazione dell'acquedotto comunale danneggiato da eventi bellici.

« Si avverte poi che il progetto per la ricostruzione del ponte Vandrella sulla statale Istonia 86 è stato inviato già al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Si assicura che non appena il suddetto Organo consultivo avrà restituito il progetto approvato, si darà immediato corso agli ulteriori adempimenti ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si trascina, ormai da anni, senza una

soluzione definitiva, la costruzione di un campo sportivo in Campobasso, unico capoluogo di provincia che ne manchi. Tale costruzione, mentre è vivamente reclamata dalle esigenze ginnico-sportive della gioventù della regione, sarebbe di enorme sollievo alla disoccupazione locale ».

RISPOSTA. — « La costruzione di un campo sportivo cui si interessa l'onorevole interrogante, non rientra nei compiti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

« La costruzione stessa può sorgere a seguito di iniziative locali ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'Interno.* — « Per conoscere se è a conoscenza dello stato di disagio economico in cui versano gli impiegati dipendenti dai comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra, e quali provvidenze intenda adottare per alleviare la situazione pregiudizievole di questa categoria tanto benemerita ».

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'Interno.* — « Per conoscere quali provvidenze intenda adottare per risolvere il problema della educazione scolastica e professionale degli orfani di guerra, troppi ancora dei quali, privi completamente di mezzi propri, non godono il beneficio del ricovero in appositi istituti di educazione ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda i dipendenti dei comitati provinciali, è da far presente che il personale di questi organi è costituito normalmente da funzionari di prefettura. L'articolo 26 del regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, che approva il regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra, consente eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, l'assunzione di personale avventizio in base ad autorizzazione, caso per caso, della Presidenza del Consiglio, su proposta della sede centrale dell'Opera. L'assunzione di cui trattasi, a norma del menzionato articolo, ha carattere del tutto provvisorio, dovendosi procedere al licenziamento degli avventizi appena effettuata la destinazione ai comitati provinciali di funzionari di prefettura.

« La misura del compenso fisso a favore di questi avventizi è stabilita, di volta in volta, dai comitati provinciali, con deliberazione da approvarsi dal comitato nazionale,

tenuto conto dell'effettiva importanza e durata del lavoro.

« Nessun'altra retribuzione, sotto qualsiasi forma, può esser loro corrisposta, mentre per l'indennità di licenziamento di applicano le norme vigenti sul contratto d'impiego privato.

« La precarietà del rapporto d'impiego, stabilita dalla norma su citata, si spiega col fatto che, nella specie, trattasi di organi limitati nel tempo, la cui attività viene gradualmente a diminuire e, quindi, a cessare col raggiungimento della maggiore età da parte degli orfani di guerra assistiti.

« Escluso, quindi, che al personale di cui trattasi possa darsi una sistemazione definitiva, questa Presidenza, d'intesa col Ministero del tesoro, esaminerà le possibilità di promuovere una modifica del citato articolo 26, nel senso di attribuire al personale in questione un trattamento economico analogo a quello praticato dallo Stato nei confronti dei propri dipendenti, non di ruolo, dello stesso gruppo e categoria.

« Per quanto ha tratto, poi, al problema della educazione scolastica e professionale degli orfani di guerra, è da porre in evidenza che gli articoli 12 e 15 della citata legge n. 1397 prevedono la concessione di sovvenzioni per favorire l'educazione e l'istruzione degli orfani di guerra e la concessione agli stessi di borse di studio per le scuole medie e gli istituti di istruzione superiore. L'Opera nazionale, non disponendo di fondi adeguati al numero degli aventi diritto all'assistenza — che in atto ammontano a 150 mila — ha dovuto contenere al minimo le cennate forme assistenziali, per dare la preferenza a quella, più importante, che riguarda il ricovero in sanatori ed istituti specializzati di orfani gracili, tubercolotici e deficienti. Per l'attuazione di un piano integrale di assistenza, occorrerebbero mezzi che superano di gran lunga le possibilità del bilancio statale, sul quale grava l'intero finanziamento dell'Opera.

« Comunque, per venire incontro alle più contingenti esigenze, il Governo, per l'anno solare 1948, ha concesso all'Opera un'assegnazione di lire 650 milioni, pari al doppio di quella dell'anno precedente e si riserva, in prosieguo, di esaminare la possibilità di ulteriori aumenti, subordinatamente sempre, s'intende, alle migliorate condizioni della pubblica finanza ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*  
ANDREOTTI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per sapere se si sta provvedendo a restituire almeno due motrici spazzaneve sulla statale Istonia 86 e sulla provinciale che dal bivio Staffoli porta a Capracotta (metri 1421 sul mare), in provincia di Campobasso, dove oltre una ventina di importanti comuni privi, ormai da cinque anni, di tali mezzi di spalatura, sono costretti d'inverno, a lunghe paralisi delle comunicazioni, con grave pregiudizio della salute, dell'igiene e dell'economia ».

RISPOSTA. — « I compartimenti della viabilità statale sono e saranno dotati di una attrezzatura meccanica adeguata alle necessità del servizio di sgombero della neve sulle strade statali.

« Alla strada statale Istonia 86 provvederà, pertanto, il compartimento di Aquila.

« La manutenzione e quindi lo sgombero della neve sulle strade provinciali, rientra invece nella competenza delle Amministrazioni provinciali, e pertanto, ai lavori che interessano la strada che dal bivio Staffoli porta a Capracotta, di cui è cenno nella surriportata interrogazione, deve provvedere l'Ufficio tecnico provinciale di Campobasso ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se consta loro che tutti i dipendenti della Società ferroviaria Agnone-Pescolaniano (Campobasso), a seguito della completa distruzione della ferrotranvia stessa, ad opera dei tedeschi, restarono disoccupati e privi di ogni beneficio previdenziale ed assistenziale, malgrado ripetute segnalazioni ed istanze ai rispettivi dicasteri interessati, e quali provvedimenti immediati intendono attuare per sanare una situazione moralmente biasimevole, oltre che economicamente insostenibile, creatasi ai danni di oltre quaranta onesti lavoratori, tutti padri di famiglia ».

RISPOSTA. — « Concessionaria della ferrovia Agnone-Pescolaniano è dal 1° luglio 1942 la Società automobilistica molisana, alla quale, con regolare atto di concessione approvato con regio decreto 29 agosto 1942, il curatore della fallita precedente Società concessionaria ha ceduto la concessione.

« Avvenuta nell'ottobre 1943 la distruzione della linea e degli impianti per effetto degli eventi bellici, e sospeso di conseguenza l'esercizio, il personale è rimasto privo di lavoro e quindi della retribuzione.

« La sua posizione avrebbe dovuto essere regolata in conformità del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, con il quale fu consentito l'esonero dal servizio — con la liquidazione delle relative indennità — sia degli agenti delle ferrotranvie sinistrate delle quali non sia possibile il ripristino sia degli agenti delle linee delle quali si prevede il ripristino ma che non abbiano presentato la domanda di aspettativa entro i due mesi dall'entrata in vigore del decreto.

« La Società si è però astenuta dall'adottare alcuna determinazione al riguardo.

« Questo Ministero non ha mancato di rivolgerle ripetute sollecitazioni affinché definisse i suoi rapporti con il personale.

« Peraltro in data 11 corrente la Sezione di Pescara dell'Ispettorato compartimentale per l'Abruzzo e il Molise ha reso noto che la Società ha dichiarato di esser disposta a regolarizzare la posizione degli agenti di quella ferrovia dopo che sia stata definita la vertenza sorta con il curatore della fallita precedente concessionaria, il quale ha chiesto in sede giudiziaria l'annullamento o la rescissione dell'atto di cessione della concessione.

« Atteso ciò, questo Ministero ha significato alla S.A.M. — per il tramite del predetto Ispettorato — che, sino a quando l'atto di cessione non sia stato annullato o rescisso con sentenza passata in giudicato, essa e soltanto essa, è la concessionaria della ferrovia a datare dal 1° luglio 1942, con tutti gli obblighi che ne conseguono, anche nei confronti del personale, cui pertanto essa non può esimersi dall'applicare tutte le disposizioni che regolano il trattamento giuridico ed economico degli addetti alle ferrotranvie in concessione.

« Pertanto, il predetto Ispettorato è stato incaricato di invitare formalmente la Società a provvedere con tutta sollecitudine alla definizione dei suoi rapporti col personale ».

*Il Ministro  
CORBELLINI.*

SANSONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se vera la notizia del rinvio degli esami per la abilitazione professionale dei procuratori legali, rinvio che arrecherebbe grave danno a migliaia di giovani ».

RISPOSTA. — « Gli esami di procuratore si tengono normalmente nei mesi di aprile e maggio e anche quest'anno le relative prove scritte vennero fissate per i giorni 28 e 29 maggio (decreti ministeriali 23 dicembre 1947 e 18 febbraio 1948).

« Per ragioni contingenti fu poi necessario differirle al 1° e 2 luglio (decreto ministeriale 9 aprile) e successivamente al 22 e 23 luglio (decreto ministeriale 17 maggio).

« Da parte di praticanti laureatisi nell'anno 1947 sono pervenute alcune sollecitazioni per un ulteriore differimento, ma non si è ritenuto opportuno accoglierle, perché gli attuali esami vengono indetti per i praticanti che si sono laureati nelle varie sessioni dell'anno 1946 i quali, nonostante la riduzione ad un anno del periodo di pratica, disposta con il decreto legislativo 5 maggio 1947, numero 374, non poterono partecipare agli esami del 1947, le cui prove scritte ebbero luogo il 28 e 29 maggio di tale anno.

« È evidente che un ulteriore rinvio di dette prove, le quali, stante il periodo feriale, non potrebbero aver luogo prima di settembre o di ottobre prossimo venturo, cagionerebbe non lieve pregiudizio, non solo ai praticanti suddetti che, da tempo più o meno lungo hanno compiuto il periodo di pratica, ma particolarmente a coloro che hanno diritto alla riduzione di tre mesi a tale periodo (combattenti, reduci, ecc.) e che si sono laureati nella sessione di marzo 1947 o nelle successive.

« Inoltre è da rilevare che un eventuale provvedimento di rinvio degli esami produrrebbe la conseguenza che altri praticanti, per effetto del nuovo spostamento, verrebbero, a loro volta, a trovarsi in una situazione analoga a quella degli istanti.

« Nel caso in cui le prove scritte fossero rinviate al periodo immediatamente successivo alle ferie, ne rimarrebbero esclusi infatti, parimenti per pochi giorni, i laureati della sessione autunnale del 1947, la quale, specialmente nelle grandi Università, ha avuto termine ad autunno inoltrato.

« Per tutte queste considerazioni convergo pienamente con l'onorevole interrogante sulla inopportunità di un ulteriore rinvio ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per sapere quale sorte e fine sia toccata ai documenti (stati personali, cartelle cliniche, ecc.), ed ai certificati degli assegni,

con relativi *chèques* della « Bank of America », riguardanti gli oltre 250 prigionieri di guerra, ammalati di t.b.c. ed alienati, rimpatriati con la nave ospedaliera statunitense *Algonquin*, sbarcati a Napoli il 21 novembre 1945. Detti documenti e *chèques*, per ogni singolo chiusi nella propria cartella, sarebbero stati consegnati all'atto dello sbarco alle Autorità italiane, ma non sarebbero pervenuti agli interessati, nonostante ogni loro richiesta e ricerca presso comandi italiani ed alleati ».

RISPOSTA. — « La nave *Algonquin* riportò in Patria 437 reduci ammalati, di cui 153 provenienti dall'America e 284 imbarcati a Marsiglia, ma provenienti parte dai campi di concentramento dell'Africa del Nord e parte da quelli tedeschi (catturati dopo l'8 settembre 1943 e successivamente liberati dagli americani).

« Dei 437 reduci, uno (Morabito Francesco) decedette durante il viaggio e 436 furono ricoverati nei seguenti ospedali:

Ospedale militare di Napoli . . . . .	N. 24
Ospedale S.M.O.M. « Principessa di Piemonte » . . . . .	» 296
Ospedale C.R.I. di Pozzuoli . . . . .	» 31
Casa di Cura « Villa Russo » di Milano . . . . .	» 84
Ospedale militare di Marina . . . . .	» 1

« Tra i reduci avviati alla casa di cura « Villa Russo », sedici risultano essere stati ricoverati, quali alienati, presso vari manicomi; tutti gli altri risultano dimessi con licenza di convalescenza dopo pochi giorni dal ricovero.

« Quasi tutti i reduci provenienti dall'America erano in possesso di assegno bancario, in dollari, che ricevevano personalmente dalla potenza detentrica, all'atto del rimpatrio, in luogo del certificato di credito.

« L'assegno veniva riscosso dagli interessati stessi, al loro rientro in Patria, presso la Banca d'Italia.

« Soltanto per n. 31 reduci, ammalati più gravi o alienati, furono consegnate dal comandante della nave *Algonquin* all'ufficiale addetto al servizio di sbarco le buste contenenti valori o vaglia bancari e il relativo passaggio di consegna fu effettuato con apposite distinte custodite dall'Ufficio amministrazione dell'Ospedale militare di Napoli.

« Dai documenti esistenti presso detto Ufficio risulta, peraltro, che i valori stessi furono tutti recapitati agli interessati o personal-

mente, dietro rilascio di regolare ricevuta, ovvero a mezzo enti vari.

« Non tutti i reduci rimpatriati con la nave *Algonquin* erano detentori di certificato di credito — come si è già detto — perché in possesso di assegno bancario (i provenienti dall'America) o per mancata prestazione di lavoro durante la prigionia (per la maggior parte i provenienti dalla Francia).

« Al pagamento dei rilievi di conto, a favore di coloro che ne erano in possesso (appartenenti all'Esercito, Guardia di finanza e disciolta milizia), provvedeva il Centro alloggio ospedaliero (Napoli), corrispondendo il 50 per cento dell'importo del rilievo di conto stesso al cambio fissato dalle apposite « Norme finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra ».

« Come prescritto, dalle « Norme » stesse, l'originale dell'estratto di conto veniva spedito all'allora Ministero della guerra, cui spettava effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50 per cento.

« Per il pagamento di tale residuo, rimasto temporaneamente sospeso nei confronti di tutti i prigionieri in mano americana forniti di rilievi di conto, e ciò in dipendenza della necessità di risolvere la questione col Governo degli Stati Uniti d'America, sono state da qualche mese impartite disposizioni portate a conoscenza degli interessati a mezzo di apposito comunicato stampa e radio.

« Solo nei confronti di undici reduci non risulta liquidato il 50 per cento sul rilievo di conto da parte del Centro alloggio ospedaliero; risultano, tuttavia, regolarmente recapitati i relativi certificati di credito o personalmente, previo rilascio di ricevuta da parte dell'interessato o di persona all'uopo delegata, o a mezzo dei competenti distretti militari.

« Per quanto concerne i bagagli personali, tutti i bagagli appartenenti ai reduci venivano, all'atto dello sbarco, avviati agli ospedali presso i quali i reduci stessi erano stati smistati.

« I luoghi di cura ne curavano la consegna agli interessati.

« Poiché nessun reclamo risulta pervenuto da parte dei reduci, si ritiene che i bagagli stessi siano pervenuti ai rispettivi proprietari.

« Devesi, peraltro, rilevare che dagli appositi elenchi compilati dalla nave e custoditi da questa Amministrazione non risultano sbarcati i bagagli di 26 reduci, di cui 8 provenienti dall'America e 18 dalla Francia.

« Infine, quanto alle cartelle cliniche ed ai documenti personali, da informazioni assunte risulta che le buste contenenti i documenti sanitari e personali dei reduci venivano smistate ai vari ospedali, i quali ne controllavano il contenuto e le consegnavano agli interessati, trattenendo soltanto quei documenti sanitari che dovevano rimanere a carico della rispettiva pratica sanitaria.

« È da rilevare da ultimo che, in genere, al Centro alloggio ospedaliero non sono pervenuti che scarsi reclami da parte dei reduci, ai quali è stata sempre data esauriente chiarificazione.

« Tutti gli oggetti personali appartenenti al reduce Morabito Francesco, deceduto durante il viaggio, sono stati consegnati il 6 maggio 1946 alla vedova signora Bertolini Nicolina di Stella Cilento (Salerno), previo rilascio da parte della stessa di regolare ricevuta ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed anche doveroso rivedere e possibilmente abolire le norme riguardanti le targhe e le relative verifiche per i veicoli a trazione animale di cui all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e conseguenti disposizioni.

« Tale disposizione aggiunge un inutile burocrazia a quella già troppo voluminosa esistente a spese della classe più interessata, gli agricoltori, che abbisogna, invece, di vederla ridotta al minimo indispensabile.

« Una revisione o meglio una abolizione di tali disposizioni eviterebbe il verificarsi di pressioni e speculazioni fatte da privati che dietro il paravento di enti (A.N.C.; Associazioni deportati politici in Germania; Ente nazionale ciechi; Comitato nazionale pro vittime politiche, ecc.) ottengono la privativa del collocamento delle targhe e delle verifiche. Verrebbe in parte eliminata una categoria di inutili speculatori che nel trascorso ventennio e tuttora vivono ai margini dell'amministrazione, facendosi forti della sua protezione ed approfittando della burocrazia esistente ».

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno e doveroso rivedere e, se possibile, abrogare le norme di cui all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, concernenti

la targazione e la verifica dei veicoli a trazione animale, in considerazione, sia della perdita di tempo che tali operazioni importano per i proprietari dei veicoli, in gran parte agricoltori, sia della necessità di eliminare quelle forme speculative che si appoggiano su tali operazioni.

« In base a detto articolo i casi in cui i veicoli a trazione animale debbono essere assoggettati alle dette operazioni sono i seguenti:

1°) quando i veicoli vengono messi per la prima volta in circolazione;

2°) quando occorre variare sulla targa alcune delle indicazioni prescritte;

3°) quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

« Fuori di tali casi, non certo molto frequenti, i proprietari di detti veicoli non sono chiamati a rispondere di altre formalità.

« Vero è che con decreto legislativo presidenziale 2 agosto 1946, n. 295, è stata disposta una verifica di tutti i veicoli a trazione animale, ma tale operazione di carattere straordinario, era richiesta dalla imprescindibile necessità di normalizzare una situazione gravemente alterata da sottrazioni, requisizioni e trasformazioni conseguenti alle vicende belliche.

« Se, in occasione di tale verifica, possono essersi verificate inframmettenze con scopi speculativi, nulla può essere imputato né al legislatore, né a questo Ministero che, anche in passato, ha seguito rigorosamente il principio della libertà di fabbricazione e di vendita delle targhe per i veicoli a trazione animale ed ha conseguentemente e costantemente opposti recisi dinieghi alle richieste più o meno larvate di concessioni monopolistiche, anche nei casi in cui queste erano avanzate da istituzioni aventi esclusivamente fini di assistenza o di beneficenza. Né, per giunta, ha mai aderito alle sollecitazioni intese ad ottenere che fossero segnalate alla benevola attenzione dei prefetti o dei comuni, cui rispettivamente sono demandati la sorveglianza e l'espletamento di tali operazioni, le offerte di collaborazione di vari Enti. E ciò al fine, appunto, di evitare che i proprietari dei veicoli fossero assoggettati, attraverso la targazione, ad una maggiorazione di oneri per finalità del tutto estranee alla targazione stessa.

« Per quanto concerne, poi, l'opportunità di modificare od abolire le norme che stabiliscono tale obbligo, si fa rilevare che esse rispondono a scopi di tutela del patrimonio stradale in quanto è necessario che gli agen-

ti addetti alla vigilanza del traffico possano conoscere, mediante lettura della targa, quali siano la portata ed il peso a vuoto del veicolo per accertare se il peso del carico trasportato si trovi nei limiti fissati dalla legge.

« Inoltre, per quanto concerne i carri agricoli, date le speciali agevolazioni di cui godono, è necessario che tale categoria sia riconosciuta dall'autorità comunale e sia resa identificabile a mezzo di apposita indicazione sulla targa ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga doveroso ed opportuno, in attesa dell'auspicata riforma, sospendere definitivamente l'esazione dei contributi unificati nei riguardi dei mezzadri, coloni, coltivatori diretti che non hanno mai assunto mano d'opera estranea alla loro azienda familiare ».

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti disposizioni legislative sull'applicazione e sulla riscossione dei contributi unificati in agricoltura, a carico dei mezzadri, dei coloni e dei coltivatori diretti gravano soltanto i contributi dovuti per i lavoratori assunti per insufficienza di mano d'opera familiare, nonché per i lavoratori assunti in determinati periodi dell'anno e per particolari operazioni colturali a carattere stagionale, quali, ad esempio, la mietitura, la vendemmia, la raccolta dei prodotti in genere, ecc. Per questi ultimi lavori, infatti, che richiedono una tempestiva esecuzione, è da ritenersi in ogni caso inadeguata la disponibilità della sola mano d'opera familiare.

« Per quanto riguarda la mano d'opera assunta per insufficiente potenzialità lavorativa della famiglia coltivatrice, debbo precisare che l'accertamento riguarda sia la mano d'opera fissa che quella avventizia. Per la prima, l'accertamento è effettuato *pro capite* e, pertanto, l'onere derivante dai relativi contributi non può ritenersi mai ingiustificato, poiché per ogni lavoratore fisso dipendente dall'azienda a conduzione familiare vengono tassate le giornate ad esso attribuite con l'aliquota prevista per tale categoria di lavoratori.

« Per la mano d'opera avventizia, invece l'accertamento viene effettuato col criterio della presunzione detraendo dal fabbisogno di giornate di lavoro occorrenti per ettaro-col-

tura il totale di giornate attribuite ai singoli componenti della famiglia coltivatrice. E da considerare al riguardo che l'onere derivante per tale imposizione alle aziende a conduzione familiare non può ritenersi eccessivo, in quanto per le aziende a limitata superficie, e in linea di massima per tutte quelle a scarso reddito, la mano d'opera familiare risulta sempre sufficiente per la coltivazione dei fondi. Ciò avviene soprattutto nelle zone dell'Italia centro-meridionale, ove la proprietà terriera è frazionatissima e dove è molto diffuso il piccolo affitto o la piccola colonia. Negli altri casi, trattasi quasi sempre di un limitato numero di giornate attribuite ai braccianti avventizi, a meno che non trattasi di aziende di notevoli superfici, le quali non possono più considerarsi come aziende a semplice conduzione familiare, ma a conduzione mista.

« L'imposizione di contributi derivante, invece, dall'applicazione di giornate per lavori stagionali, gravava negli anni decorsi, su tutte indistintamente le aziende a conduzione familiare, con esclusione soltanto di quelle di limitata superficie. A seguito però delle richieste avanzate dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, questo Ministero ha adottato provvedimenti intesi innanzi tutto a modificare i criteri di determinazione delle suddette giornate e in linea di massima a ridurre l'onere derivante da tale imposizione.

« Così è stato stabilito che la determinazione delle suddette giornate non deve essere effettuata in base a un coefficiente fisso per ettaro-superficie, ma deve risultare, in ogni caso, inversamente proporzionale alla potenzialità lavorativa della famiglia coltivatrice. Con tale criterio la base imponibile derivante dall'applicazione delle giornate per lavori stagionali risulta notevolmente ridotta. Inoltre sono stati elevati i limiti di esenzione dall'applicazione di giornate di punta, e sono state del tutto esonerate da tale imposizione le aziende di montagna già ammesse negli anni decorsi alla esenzione totale o parziale dal pagamento dei contributi agricoli unificati ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063. Particolari agevolazioni sono state poi concesse in varie provincie per speciali situazioni economiche, e se a ciò si aggiungono le disposizioni emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale circa la estensione delle agevolazioni concesse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per il pagamento delle imposte erariali da parte delle aziende danneggiate dalla guer-

ra e da quelle site in zone ubicate oltre i 700 metri, anche al pagamento dei contributi unificati, si rileva che per l'anno 1948 l'onere che grava sui coltivatori diretti e sui coloni e mezzadri risulta notevolmente ridotto e di entità davvero non preoccupante.

« Malgrado ciò, questo Ministero ha posto allo studio la situazione contributiva della categoria dei coltivatori diretti al fine di agevolare ancora di più la categoria stessa, adottando in suo favore tutti quei provvedimenti che possono garantire un'equa imposizione di contributi rispondenti all'effettiva occupazione di mano d'opera ».

Il Ministro  
FANFANI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali mezzi straordinari siano stati messi a disposizione dell'Ispettorato dell'agricoltura di Catanzaro per combattere l'infezione prassitaria degli afidi, che stanno distruggendo completamente i raccolti delle fave, delle favette, dei fagioli e dei pomodori, risorsa finanziaria principale di questi ottimi e volenterosi agricoltori ».

RISPOSTA. — « Nel maggio 1948 quando cioè, pur potendo, sarebbe stato troppo tardi per l'eventuale adozione di un qualsiasi provvedimento di carattere eccezionale — il Ministero dell'agricoltura venne a conoscenza di una insolita ed inattesa infestazione ofidica alle coltivazioni di fave da granella nella provincia di Catanzaro.

« Nella impossibilità di procedere ad una congrua assegnazione di insetticidi nicotinici, stante la carenza della produzione nazionale dei medesimi, si provvide ad avvertire gli agricoltori (tramite i dipendenti organi periferici: Osservatorio di fitopatologia ed Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro) che essi avrebbero potuto far ricorso ad altri afidici di nota efficacia facilmente reperibili sul mercato nazionale e tra questi i nuovi prodotti organici a base di *Gammexane* (esaclorocicloesano).

« Ma siffatto avvertimento non sembra abbia trovato accoglimento da parte degli interessati forse non pensando che lo Stato non ha possibilità di intervenire ovunque si manifestino danni e calamità che invece debbono considerarsi vicende normali del ciclo produttivo.

« D'altra parte sta in fatto che nessun mezzo straordinario poteva essere posto a di-

sposizione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro e ciò in rapporto ad assoluta impossibilità di bilancio, oltre che alla legislazione vigente, la quale — ove si accertino alcuni speciali casi — stabilisce che le spese per l'applicazione dei rimedi contro le malattie e per l'impiego dei mezzi di lotta, ivi compresi quelli distruttivi, sono a totale carico degli interessati ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti sono stati presi per alleviare gli ingenti danni subiti dagli agricoltori delle zone danneggiate dal nubifragio che fece straripare il fiume Orca ed il fiume Tanaro ».

RISPOSTA. — « Nello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Ministero non sono stanziati fondi per l'erogazione di sussidi per danni causati da vicende meteorologiche.

« Le previste agevolazioni tributarie si possono chiedere alla competente Intendenza di finanza, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti sono stati presi per alleviare gli ingenti danni subiti dagli agricoltori delle zone che furono invase dalla furia delle acque per lo straripamento dei fiumi piemontesi ».

RISPOSTA. — « Mancando qualsiasi autorizzazione di spesa, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'erogazione di sussidi per danni del genere, si è cercato di venire incontro a siffatta esigenza sia con una migliore utilizzazione dei pochi fondi disponibili in applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in ordine al ripristino delle coltivazioni delle singole aziende danneggiate, e sia con una nuova autorizzazione di spesa di 30 milioni che si va ora a chiedere al Parlamento, stornandone i mezzi da altre iniziative che avevano offerto una modesta economia.

« La ripartizione di cotesto fondo viene effettuata con i criteri più adeguati alla realtà delle situazioni delle singole provincie,

giusta accordi presi in questi giorni in un convegno appositamente tenuto a Torino presso l'Ispettorato compartimentale ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere con quali criteri sono rilasciati i permessi di esportazione per i prodotti ortofrutticoli. Consta all'interrogante che, in molti casi, singoli produttori o enti di produttori, pure essendo in grado di fornire tutte le garanzie dall'attuale legislazione richieste, non riescono ad ottenere permessi di esportazione, che invece altri produttori ed altri enti monopolizzatori del commercio estero ortofrutticolo facilmente riescono ad avere ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante fa evidentemente riferimento alle forniture di prodotti ortofrutticoli da effettuarsi a favore della popolazione civile della Bizona in base ai contratti IEIA-ICE, dato che questo è l'unico caso di ripartizione di contingenti nel settore della frutta e degli ortaggi, essendo noto che per l'esportazione verso gli altri Paesi sia a valuta libera sia legati all'Italia da accordi di *clearing* non occorre licenza ministeriale.

« Comunque secondo la prassi democratica, l'ICE ha accettato di applicare, per tali ripartizioni, i criteri che sono stati proposti ed approvati dalle stesse categorie interessate, in una riunione che ha avuto luogo presso lo stesso Istituto, il 17 giugno, con la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli organi sindacali competenti vale a dire: Associazione nazionale dei commercianti di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, Confederazione italiana degli agricoltori, Federazione dei Consorzi agrari, Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione cooperativa italiana, Lega nazionale delle cooperative.

« In tale occasione viene anzitutto sostenuto il criterio di non fissare quote di categoria prestabilite, ma di effettuare le assegnazioni ai singoli richiedenti (commercianti, produttori, consorzi e cooperative) in base agli stessi criteri di valutazione individuale, vale a dire in base all'attività esportativa svolta da ciascun interessato sia nel periodo prebellico che in quello postbellico.

« Praticamente i criteri adottati sono stati i seguenti:

1°) assegnazione provvisoria alle ditte operanti nel periodo prebellico di una ali-

quota del 50 per cento dei singoli contingenti, da ripartirsi in proporzione al traffico svolto da ciascuna ditta negli anni prebellici, nei prodotti specifici per i quali avevano inoltrato domanda di esportazione nella Bizona;

2°) assegnazione provvisoria di una aliquota del 30 per cento alle ditte operanti nel periodo postbellico, da ripartirsi in proporzione al volume complessivo delle esportazioni ortofrutticole realizzato da ciascuna ditta negli anni 1946-47 e primo semestre 1948;

3°) accantonamento di una riserva del 20 per cento da ripartirsi successivamente fra tutte le ditte di attività prebellica e postbellica.

« In pratica, poiché venne deciso che tale aliquota del 20 per cento venisse ripartito in misura eguale fra i due gruppi di ditte, la ripartizione dei contingenti è avvenuta in ragione del 60 per cento a favore delle attività prebelliche e del 40 per cento a favore di quelle postbelliche.

« Con tali criteri si è cercato di conciliare gli interessi delle ditte di più antica costituzione ed attività, con quelli delle ditte che sono entrate più di recente nel lavoro di esportazione alle quali è stato infatti riconosciuto il diritto di partecipare alle forniture della Bizona, anche se in possesso di cifre di riferimento molto modeste ma comunque tali da dimostrare una certa attività nel campo esportativo.

« Certamente alle ditte che hanno svolto finora una limitata attività sono risultate assegnazioni molto ridotte e ciò anche perché è evidente che coloro i quali, per una qualsiasi ragione, hanno finora effettuato esportazioni molto ridotte, nonostante che il commercio dei prodotti ortofrutticoli goda ormai da anni del regime della massima libertà verso tutti i mercati esteri, non possono pretendere di iniziare il loro lavoro proprio con la Germania, l'unico sbocco per il quale esiste un sistema di contingentamento imposto da particolari circostanze.

« Il fatto che le ditte di maggiore attività abbiano avuto più larghe assegnazioni non giustifica che esse vengano definite come « enti monopolizzatori », in quanto è evidente non solo che un criterio di equità non può prescindere dai diritti che i vecchi operatori si sono acquisiti con il loro precedente lavoro, ma anche che le ditte nuove hanno ampie possibilità di lavorare in assoluta parità di condizioni con gli altri operatori e, di conseguenza, la possibilità di perfezionare, irrobustire ed allargare la propria attrezzatura

ed organizzazioni; approfittando della completa libertà già da tempo concessa alla nostra esportazione ortofrutticola verso tutti i Paesi esteri compratori.

« In ogni caso è da considerarsi che il sistema usato per le presenti forniture è stato imposto dalle circostanze, mentre è auspicabile che il Governo militare alleato della Bizona sia presto in grado di accogliere i voti ripetutamente espressi da parte italiana, secondo i quali anche queste operazioni dovrebbero essere realizzate mediante diretti rapporti fra il maggior numero di ditte esportatrici italiane ed importatrici germaniche, realmente specializzate nel ramo ».

*Il Ministro*  
MERZAGORA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — « Per conoscere se non ritengano di stabilire opportune norme intese a far sì che dopo una data ora, quando cioè può ritenersi che le normali contrattazioni siano esaurite, il pubblico sia liberamente ammesso nei locali dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso e possa così direttamente rifornirsi sulle quantità di merci che i produttori non sono riusciti ad esitare.

« In alcuni comuni questo sistema è adottato con soddisfazione e vantaggio sia dei produttori che dei consumatori: si tratterebbe di indurre tutti indistintamente i comuni ad adottare lo stesso sistema. Si fa rilevare che, trattandosi di merci deperibilissime, per la conservazione delle quali i produttori non hanno alcuna attrezzatura, i produttori stessi si trovano nell'alternativa o di vedere la merce andare a male o di doverla perciò distruggere o di cederla a prezzi disastrosi extra listino di mercato ai grossisti, i quali ne fanno poi oggetto di grosse speculazioni a danno dei produttori e dei consumatori ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'industria e commercio aderisce alla proposta dell'onorevole interrogante di aprire al pubblico, per lo smercio delle rimanenze, i mercati comunali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, dopo una data ora, al termine delle normali contrattazioni.

« Il Ministero dell'industria e del commercio, d'accordo con quello dell'interno e dell'agricoltura e foreste, con l'Alto Commissariato per l'alimentazione e soprattutto con la Presidenza del Consiglio, ha già da tempo invitato i prefetti a promuovere da parte del-

le Amministrazioni comunali convenienti proposte di modifiche ai regolamenti sui mercati suddetti per armonizzarli con le disposizioni di legge ed alla necessità di stimolare la vendita dei produttori e dei grossisti.

« Sono sorte delle disparità di vedute sul valore delle disposizioni emanate dal Ministero dell'industria e del commercio, ma dopo il parere emesso dal Consiglio di Stato, si spera di giungere in un ragionevole periodo di tempo, a tale armonizzazione ».

*Il Ministro  
dell'industria e commercio*  
LOMBARDO.

SILIPO, LOZZA, D'AGOSTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei direttori didattici governativi, i quali — idonei nelle prove scritte del concorso ispettivo per 200 posti di ispettore scolastico, bandito con il decreto ministeriale 12 maggio 1939, e, come tali, non compresi nella graduatoria approvata con il decreto ministeriale 30 maggio 1947, pubblicata sul n. 15 del *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, in data 8 aprile 1948 — aspirano, giustamente, alla richiesta promozione ispettiva, specialmente ora nella imminenza del collocamento di tutti i direttori nel grado VIII e delle relative promozioni al grado VII (ispettore di circoscrizione), in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, che prescrive, in merito, lo scrutinio di merito comparativo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

RISPOSTA. — « A riguardo di quanto chiedono gli interroganti, è anzitutto da tener presente che non sarebbe giuridicamente possibile procedere a promozioni nel personale di vigilanza delle scuole elementari prima di effettuare l'inquadramento del personale stesso, previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, in quanto l'inquadramento attualmente in corso ha effetto, ai sensi dell'articolo 4 del detto decreto, a decorrere dal 1° ottobre 1947.

« Ciò premesso, si rammenta che col regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, venne disposta, in dipendenza dello stato di guerra (che non avrebbe consentito a tutti gli interessati la possibilità di partecipare ai concorsi), la revoca dei bandi di concorso per nomine e promozioni nelle Amministrazioni statali e fu stabilito che, fino a sei mesi dopo

la conclusione della pace, il conferimento dei posti, già da attribuire per concorso interno, avvenisse, non più per esami, ma in base a scrutinio per merito comparativo.

« Nei casi in cui le prove scritte fossero già state espletate, dei risultati di esse si sarebbe dovuto tener conto nella compilazione della graduatoria.

« Il successivo decreto 15 aprile 1942 del Capo del Governo dettò precise norme per il detto scopo, stabilendo coefficienti di 5, 4, 3 e 2 punti a favore di coloro che le prove in questione avessero superato con la votazione, rispettivamente, di 10, 9, 8 e 7 decimi.

« Il concorso per posti d'ispettore scolastico di circolo, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1939, fu, in ottemperanza alle norme di cui sopra, sospeso dopo che le prove scritte erano state effettuate, e del risultato delle medesime fu tenuto conto dalla Commissione incaricata della compilazione della graduatoria dei 250 direttori didattici da promuovere ispettori di circolo: graduatoria che successivamente, in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 401, è stata « defascistizzata » e definitivamente approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1947.

« In sostanza, in attuazione di norme di carattere generale, comuni, cioè, a tutte le Amministrazioni dello Stato, si è costituito ad un criterio di promozione-concorso un altro criterio, graduatoria di merito, con valutazione dei risultati delle prove scritte sostenute nel concorso iniziato e non portato a termine.

« Si reputa necessario precisare al riguardo che il concorso bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1939 e sospeso nel 1942 era per posti di ispettore di circolo e non già di circoscrizione e per un grado, il IX, che con successiva legge 31 maggio 1943, n. 570, venne conferito a tutti i direttori didattici, e, quindi, anche a coloro che, pur avendo superato le prove scritte in questione, non erano stati compresi nella graduatoria di merito comparativo.

« Nessun danno, pertanto è derivato ai direttori dei quali è cenno nella presente interrogazione dal mancato espletamento del concorso, sostituito, comunque, da una graduatoria di merito.

« Si assicura infine che, sebbene dell'esito delle prove scritte a suo tempo sostenute, sia stato tenuto conto, come sopra accennato, nella detta graduatoria, la votazione in esse riportata potrà essere tenuta presente ai fini della nuova graduatoria di merito compara-

tivo che dovrà essere predisposta, subito dopo l'inquadramento in corso, per le promozioni dei direttori didattici e ispettori di circoscrizione.

*Il Ministro*  
GONELLA.

SPALLONE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere perché con il riconoscimento conferito a Pescara di « città sinistrata », mentre si sono accolte alcune richieste di commercianti e di industriali intese ad ottenere il rimborso di determinate imposte degli anni 1944-45-46, non si è pure voluto accogliere le richieste degli impiegati dirette ad ottenere:

a) l'esenzione dalla ricchezza mobile fin dal periodo del rientro in città dallo sfollamento a tutto il corrente anno;

b) la proroga del provvedimento istitutivo della indennità di disagiata residenza;

c) aumento della suddetta indennità nella misura del 50 per cento;

d) adeguamento dell'indennità carovita sulla base del 120 per cento ».

RISPOSTA. — « In merito alle richieste dell'onorevole interrogante che riguardano la competenza di questo Ministero (lettera a); giova premettere che le agevolazioni tributarie concesse ai contribuenti di Pescara furono accordate esclusivamente in funzione della carenza di reddito che si verificò per un gran numero di essi a causa degli eventi bellici e del prolungato sfollamento dalla città.

« La sospensione di annualità d'imposta alle aziende industriali e commerciali fu giustificata dall'inattività di queste durante il periodo di sfollamento e della perdita quasi totale delle merci e dell'attrezzatura degli esercizi, che le mise in uno stato di particolare disagio ai fini della loro ripresa; il che influì necessariamente sulla produzione del reddito.

« Si tratta quindi di provvedimenti che trovano la loro giustificazione nell'incidenza che i fatti di guerra hanno avuto sulla produzione del reddito: e va escluso che il beneficio anzidetto abbia avuto lo scopo di risarcire i danni di guerra, i quali, com'è noto, devono essere reintegrati in altra sede. Da questo deriva l'impossibilità di estendere il condono dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi delle categorie C 2 e D degli impiegati, i quali hanno sempre ricevuto le proprie competenze e non possono perciò lamen-

tare quella mancanza di ricchezza imponibile che negli altri casi ha determinato la concessione dell'esonero dal tributo.

« Per quanto riguarda gli altri punti toccati dall'onorevole interrogante, provvede a rispondere il Ministro del tesoro competente al riguardo ».

*Il Ministro*  
VANONI.

RISPOSTA. — « Questo Ministero deve esprimere parere contrario all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai dipendenti statali con sede di servizio a Pescara a far data dallo sfollamento da quella città, in quanto la concessione di particolari agevolazioni ad un gruppo di dipendenti sarebbe immanicabilmente invocata da tutti gli altri.

« Si precisa inoltre che il rimborso delle imposte di ricchezza mobile, complementare ed addizionale disposto a favore dei personali statali dall'articolo 18 del decreto 5 agosto 1947, n. 778, a decorrere dal 1° luglio 1947, è una forma di miglioramento concesso dallo Stato ai propri dipendenti in attesa dell'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti stessi.

« Per quanto riguarda la richiesta della proroga delle provvidenze previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, il cui termine è scaduto il 30 giugno 1948 si dichiara che da indagini effettuate dagli uffici del Genio civile — convalidate da certificati rilasciati dagli ingegneri capi degli uffici medesimi — quasi tutti i centri a cui sono state estese le provvidenze, di cui ai decreti legislativi 11 gennaio 1946, n. 18 e 24 maggio 1947, n. 517, non si trovano più in condizione di averne diritto, in quanto centinaia e migliaia di vani sono stati ricostruiti e riparati e le requisizioni da parte e per conto delle autorità alleate e dell'Amministrazione italiana (che a norma dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, contribuivano con i vani distrutti e gravemente danneggiati alla determinazione della percentuale d'inabitabilità del 40 per cento stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18), a causa della partenza degli alleati e del rientro nella loro normale sede degli uffici statali sfollati per eventi bellici, sono venute a cessare.

« Inoltre, la concessione che, doveva cessare con il 31 luglio 1946, è stata prorogata fino al 30 giugno 1948 e cioè di ben 23 mesi, durante i quali le condizioni di vita sono

venute a livellarsi, con notevole generale miglioramento, per tutto il territorio nazionale, onde non avrebbe più alcuna giustificazione il conservare una differenziazione di trattamento economico.

« Infine si fa presente che la spesa sostenuta dallo Stato, pur non avendosi elementi esatti di valutazione, si può calcolare sia ascisa circa a 3 miliardi dalle poche decine di milioni inizialmente previste, onde è da ritenere che lo Stato ha già fatto fronte con la maggiore possibile larghezza alle esigenze del personale dei centri sinistrati.

« Circa l'aumento della suddetta indennità nella misura del 50 per cento, occorre che l'ufficio del Genio civile di Pescara a norma del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306, faccia pervenire al Ministero del tesoro, entro il 22 luglio corrente, un certificato ove sia dimostrato, come tassativamente disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, che nel centro capoluogo del comune di Pescara, alla data del 1° gennaio 1947, risultavano inabitabili esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 per cento dei fabbricati di abitazione.

« Per quanto riguarda infine l'elevazione al 120 per cento dell'aliquota dell'indennità di carovita, si comunica che detta indennità è commisurata all'entità numerica della popolazione residente nel comune sede di servizio ed è corrisposta nell'aliquota del 100 per cento in tutti i comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, mentre sono fissate aliquote del 105 per cento, 110 per cento e 120 per cento per i comuni con popolazione superiore rispettivamente ai 600.000, 700.000 e 800.000 abitanti.

« Eccezioni a tale generale corresponsione dell'indennità di carovita sono costituite solo dai piccoli comuni, la cui economia gravita principalmente su un grande centro, e che per la loro prossimità a quest'ultimo possono essere considerati unico centro economico col comune maggiore.

« Stabilisce infatti l'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in comune prossimo ad altro di almeno 300.000 abitanti — nei quali il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possono considerarsi un unico

centro economico — l'indennità di carovita venga corrisposta nell'aliquota prevista per il comune maggiore.

« Successivamente, con l'articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, è stato disposto che l'applicazione del sopracitato decreto è limitata ai comuni appartenenti alla stessa provincia del comune maggiore e che dal medesimo non distano più di 30 chilometri ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro  
MALVESTITI.*

SPOLETI, CAPUA, GRECO, TERRANOVA, JERACE, SURACI, MURDACA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere perché la Commissione dei prezzi non abbia ancora determinato il prezzo della sansa conferita dai proprietari della provincia di Reggio Calabria agli industriali, in obbedienza al regime vincolistico di conferimento agli ammassi, vigente all'inizio della campagna olearia 1947-1948.

« Gli interroganti chiedono che la commissione suddetta, nel determinare il prezzo, si attenga a quello stabilito dai produttori nell'ordine del giorno votato in Gioia Tauro il 14 maggio 1948 ed inviato all'onorevole Ministro il 18 dello stesso mese.

« Detto prezzo, fissato in lire 800 per quintale, per le considerazioni fatte nell'indicato ordine del giorno, mentre lascia un vasto margine all'utile degli industriali, rappresenta la più esigua richiesta da parte dei produttori, anche in rapporto ai prezzi praticati nel marzo 1948 dalla Cooperativa salernitana.

« Rilevano che solo il richiesto intervento governativo può evitare che si risolva in danno di una vasta categoria di cittadini e in un esoso privilegio per gli industriali la modificata legislazione intervenuta dopo l'avvenuto conferimento della merce e prima della determinazione del prezzo ».

RISPOSTA. — « Tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quello dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per l'alimentazione, è attualmente in corso uno scambio di vedute per addivenire entro il più breve tempo possibile ad uno schema di provvedimento legislativo da presentare al Parlamento per regolare la materia cui si riferisce l'interrogazione ».

*Il Ministro  
SEGNI.*

SULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda proporre al Parlamento disegni di legge concernenti ricostituzioni di comuni soppressi dal defunto regime.

« L'interrogante stimerebbe ingiusto bloccare oggi — in attesa delle, non ancora determinate nel tempo, elezioni regionali — un processo sin ora automatico di restituzione dell'autonomia comunale a centri che ne furono privati in conseguenza di una generale direttiva politica accentratrice, condannata dai Governi e dai legislatori post-fascisti.

« L'interrogante è a conoscenza che non esiste nessuna discriminazione legittima tra i comuni ricostituiti e quelli ricostituendi fuorché quella prodotta dal caso (che non è buon giudice) che ha affrettato talune pratiche e rallentare altre.

« Egli confida pure che il Ministro non proporrà, riservandole invece all'ordinamento regionale, erezioni di nuovi comuni trattandosi in questo caso di agire non in base a un principio di carattere generale già affermato in pratica, ma a criteri discrezionali locali soggettivi ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'articolo 133 della Costituzione è attribuita alle regioni, sentite le popolazioni interessate, la potestà di provvedere con proprie leggi ad istituire nuovi comuni ed a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni, questo Ministero ritiene di dover evitare che si interferisca nelle nuove sfere di competenza che la Costituzione riserva alla regione, tenuto altresì conto che, per numerose situazioni in cui sussistevano particolari motivi di urgenza in relazione alle esigenze locali, già è stato provveduto. Quindi, non meramente casuali, ma fondati su accertate esigenze di pubblico interesse sono stati i provvedimenti in materia adottati.

« Non si esclude che, fino a quando non saranno costituite le regioni, debba riconoscersi agli organi dello Stato la facoltà di adottare con legge, ovvero nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 30, 35 della legge comunale e provinciale, con decreto presidenziale, provvedimenti relativi all'istituzione di nuovi comuni od alla modificazione delle relative circoscrizioni territoriali; tuttavia questo Ministero, attesa la nuova disciplina di competenza stabilita in materia dalla Costituzione, ritiene di doversi attenere al criterio limitatissimo suesposto, eppertanto di doversi astenere sia dal presentare relativi disegni di legge, sia, in particolare, dal prov-

vedere a' termini della legge comunale e provinciale, tenuto anche conto della situazione deficitaria dei comuni, che inevitabilmente viene aggravata dal costituirsi o ricostituirsi di nuovi comuni con conseguente aumento di spese e di oneri. Ciò non esclude che l'iniziativa in materia possa essere presa degli onorevoli deputati interessati ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

TARGETTI, BARBIERI, FARALLI, PAOLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre a favore dell'E.N.A.L. la sospensione del pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza spaccio bevande e della tassa I. G. E. ».

RISPOSTA. — « L'articolo 4 della legge 24 maggio 1937, n. 817, attribuita all'Opera Nazionale Dopolavoro (la cui denominazione fu cambiata in « E.N.A.L. » dal 1945) la parificazione alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo o diritto in genere, escluse le tasse postali e telegrafiche, stabilite dalle leggi generali e speciali; riconobbe inoltre l'esenzione da imposte e tasse di ogni genere agli atti riguardanti le manifestazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive ed in genere propagandistiche organizzate dall'opera stessa.

« Per ciò che particolarmente concerne le tasse sulle concessioni governative, il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, in applicazione dei criteri sanciti dall'articolo 4 della norma citata, precisò i casi in cui l'E.N.A.L. era esonerato dal pagamento delle tasse medesime, e tali casi (espressamente previsti nelle note ai numeri 78, 79 e 93 della tabella allegata al decreto in parola) riguardano:

n. 78): licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura e l'esercizio di cinematografi;

n. 79): licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per accademie, spettacoli ambulanti, audizioni, radioaudizioni, corse di cavalli o di levrieri;

n. 93): licenze rilasciate dall'Autorità di pubblica sicurezza per mettere in circolazione o esporre scritti, disegni, giornali ecc.

« Nessuna disposizione, invece, fu riportata ai numeri 85, 86 e 87 di detta tabella, i quali riflettono appunto le licenze rilasciate per la vendita al minuto di bevande alcoliche e ultralcoliche sia negli esercizi pubblici, sia presso enti collettivi o circoli privati con vendita limitata ai soli soci, e ciò perché

è da ritenere che tali vendite, sia pure limitate ai soci, non rientrino nella sfera delle attribuzioni conferite all'ente dalla legge del 1937 su ricordata.

« È ben vero che in passato, negli anni successivi al 1937, l'Amministrazione finanziaria consentì ad esonerare l'ente dal pagamento della tassa di concessione governativa per la vendita al minuto delle bevande in questione, ma tale agevolazione era concessa in quanto il Ministero dell'interno riconosceva che gli organi dell'Opera Nazionale Dopolavoro non erano tenuti a munirsi della licenza di P. S., della quale la tassa di concessione governativa è in definitiva il corrispettivo.

« Attualmente, invece, in seguito all'emanazione del decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 78, che modifica la legge di pubblica sicurezza in materia di pubblici servizi, il Ministero dell'interno richiede la licenza predetta anche da parte dei circoli dipendenti dall'E.N.A.L. Questo Ministero pertanto, pur riconoscendo la particolare natura dell'ente in rapporto alle finalità assistenziali perseguite, è venuto a trovarsi nell'impossibilità di adottare il provvedimento invocato, non essendogli consentito di ammettere l'esonero da un tributo la cui applicazione deriva direttamente dalla legge.

« Per quanto riguarda, invece, l'imposta sull'entrata, si fa presente che l'Amministrazione ha già avuto modo di riconoscere applicabili all'ente in parola le disposizioni agevolative concernenti la cessata O.N.D. e, pertanto all'E. N. A. L. ed ai dipendenti C.R.A.L., compete il godimento dei benefici fiscali di cui fruiva, agli effetti dell'imposta sull'entrata, l'O.N.D. e cioè esenzione dal tributo per le locazioni proprie e divieto che nei confronti dell'ente venga esercitata la rivalsa della imposta.

« Nessun'altra esenzione è stata prevista dalla legge a favore delle organizzazioni in parola e queste hanno continuato a corrispondere l'imposta sull'entrata anche per lo spaccio delle bevande effettuato nei locali da esse gestiti, anche se nelle relative valutazioni consta che si sono seguiti criteri di particolare moderazione ».

*Il Ministro*  
VANONI.

TARGETTI, PAOLUCCI, FARALLI, BARBIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno la revoca di quanto disposto nella circolare 3 maggio 1948,

che praticamente impedisce la costituzione di nuovi circoli E.N.A.L. e ne mette in difficoltà molti già esistenti ».

RISPOSTA. — « La circolare di cui è cenno nella interrogazione è stata emanata, a suo tempo, per porre un argine ai numerosi abusi che si erano verificati in molti spacci di circoli dipendenti da enti a carattere nazionale con finalità assistenziali E. N. A. L. C. R. A. L., ecc.) per illecita concorrenza ai pubblici esercizi, e che avevano provocato forti e giustificate lamentele da parte degli interessati.

« Poiché detti abusi non accennano, tuttora, a diminuire, si fa presente che non si ravvisa l'opportunità di disporre la revoca delle disposizioni impartite ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

TARozZI, CUCCHI. — *Ai Ministri delle finanze del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per assicurare la riapertura ed il funzionamento dello stabilimento Ducati di Bazzano (Bologna) ».

RISPOSTA. — « Anche per conto dei Ministeri delle finanze e del lavoro.

« Lo stabilimento di Bazzano (in provincia di Bologna) della società Ducati è uno dei minori di questa società scientifica Radio. Tale stabilimento, assieme ad altri tre minori stabilimenti periferici del complesso industriale Ducati, ha dovuto essere chiuso per ragioni contingenti connesse all'attuazione del programma di riorganizzazione tecnica-finanziaria disposto dalla società stessa, in relazione ad un cospicuo intervento finanziario del noto Fondo per l'industria meccanica (F.I.M.) effettuato ai sensi del decreto legge 8 settembre 1947, n. 891.

« L'ispettorato del lavoro e l'Ufficio regionale del lavoro di Bologna, da un lato e la Prefettura di Bologna, dall'altro, ai primi di maggio informavano il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che in data 30 aprile ultimo scorso la direzione dello stabilimento di Bazzano della S. A. Officine Meccaniche Ducati aveva proceduto al licenziamento di tutto il personale (operai ed impiegati) ammontante a 227 unità complessivamente.

« Dalle segnalazioni medesime risultava che la società Ducati era sotto controllo del F.I.M. e che la chiusura dello stabilimento in parola era stata concordata a suo tempo,

come condizione per la concessione in favore della società di un congruo finanziamento.

« Trattasi quindi di un provvedimento interno del complesso industriale Ducati. La società Ducati ha fatto sapere che non può — almeno per ora — provvedere alla riapertura dello stabilimento, in quanto la sua riattivazione sarebbe strettamente subordinata alla possibilità di un complesso di commesse di lavoro tali da assicurare un utilizzo di carattere continuativo, economicamente conveniente ed assistito dai relativi mezzi finanziari.

« Lo stabilimento di Bazzano (che contava circa 250 dipendenti specializzati) era attrezzato principalmente per lavori meccanici di precisione. Qualora l'Amministrazione statale (ferrovie dello Stato) potesse in avvenire ordinare forniture di apparecchiature speciali di una qualsiasi rilevanza, la società Ducati non escluderebbe la possibilità della formazione di un gruppo che possa rilevare tale stabilimento ad assicurarne la riapertura.

« Ma, come gli onorevoli interroganti agevolmente possono intuire, trattasi di una ipotesi sulla quale non è possibile formulare ora previsioni fondate ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
MALVESTITI.

TONENGO, BONOMI, BIMA, SODANO, ARMOSINO, STELLA, SPIAZZI, BOVETTI, CAGNASSO, PETRONE, SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se — tenuto conto del fatto che in determinate zone l'andamento stagionale ha affrettato la maturazione del frumento, diminuendo fortemente la produzione e abbassando notevolmente il peso specifico, tanto che in alcune plaghe si registrano pesi specifici medi intorno ai 55 chilogrammi per ettolitro in deroga a quanto stabilito all'articolo 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1948 delle zone colpite da tale avversità — i produttori non debbano essere autorizzati a conferire il proprio frumento in base al peso specifico effettivo e non alla resa in farina ».

RISPOSTA. — « L'articolo 4, penultimo comma, del decreto ministeriale 3 giugno 1948, prevede che il Ministero dell'agricoltura può autorizzare la provincia a consegnare grano di minore peso ettolitrico, qualora sia accertato che effettivamente in determinate zone sia stato prodotto grano con carat-

teristiche merceologiche inferiori a quelle minime richieste.

« L'autorizzazione va richiesta direttamente al Ministero, per il tramite del Prefetto della provincia, nella sua qualità di Presidente del Comitato provinciale ammasso per contingente ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando saranno date le disposizioni per la esecuzione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, modificato con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 388, contenente norme per il pagamento indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate.

« Gli interessati, che hanno subito danni gravissimi, attendono con ansia ».

RISPOSTA. — « Si fa rilevare, in primo luogo, che esiste una differenza sostanziale fra le requisizioni vere e proprie, vale a dire regolarmente documentate e riconosciute dalle Autorità Alleate, e le asportazioni, i prelievi abusivi, le requisizioni irregolari, i danni connessi con le requisizioni d'immobili e in definitiva, tutto il complesso dei danni causati a terzi dalle Forze Armate Alleate per atti non di combattimento.

« Nessuna sospensione vige per la liquidazione delle requisizioni regolari, che avviene tuttora a cura dell'Ufficio requisizioni Alleate, che fa parte del Sottosegretario per i danni di guerra, il quale ufficio ne iniziò la trattazione a partire dai primi mesi del 1945, cioè da quando i Comandi Alleati competenti cominciarono ad effettuare le prime rimesse di documenti autentici di requisizione e si ricevettero dagli interessati le prime istanze di pagamento.

« La sospensione lamentata deve quindi circoscriversi ai danni extra bellici sopra specificati, per la trattazione dei quali occorre attendere l'emanazione della norma di legge, presentemente allo studio, che coordini e unifici la procedura di liquidazione, tenendo conto anche della attuale legislazione sui danni di guerra.

« L'attesa norma di legge dovrà dettare i criteri di valutazione e le modalità di pagamento ».

*Il Sottosegretario di Stato  
al tesoro per i danni di guerra*  
CIFALDI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non si reputi opportuno e doveroso — ai fini della sempre maggiore pacificazione degli animi — revocare il decreto luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, col quale indiscriminatamente si toglievano le pensioni anche alle vedove ed agli orfani di appartenenti alla M.V.S.N. caduti in Spagna; il provvedimento di revoca ridarrebbe un pezzo di pane a degli innocenti, i quali molto spesso sono nella più assoluta indigenza ».

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione che l'onorevole interrogante ha rivolto al Governo per l'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 1465, con il quale indiscriminatamente si toglievano le pensioni anche alle vedove ed agli orfani di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale, caduti nella guerra civile di Spagna, si fa presente che il Governo, sensibile alle esigenze prospettate, ha già provveduto a ripristinare le pensioni stesse con il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249.

« Oltre che ai familiari dei caduti, il ripristino si estende ai titolari di pensioni od assegni di prima categoria nonché ai titolari di pensioni od assegni di categorie inferiori, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*  
ANDREOTTI.

RISPOSTA. — « La richiesta formulata nell'interrogazione, tendente ad ottenere il ripristino delle pensioni di guerra ai familiari di appartenenti alla M. V. S. N. caduti nella guerra civile di Spagna, è ormai superata in seguito alla emanazione del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, (*Gazzetta Ufficiale* n. 88, del 14 aprile 1948) che, con l'articolo 1, ha appunto ripristinato le pensioni e gli assegni di guerra — revocati in virtù dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165 — nei confronti:

a) dei titolari di pensioni od assegni di prima categoria;

b) dei titolari di pensioni od assegni di categorie inferiori alla prima, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volonta-

ria partecipazione alla guerra civile di Spagna;

c) dei familiari dei caduti nella guerra pedetta ai quali spettano, in base alle norme vigenti, le pensioni o l'assegno di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per le pensioni di guerra*  
VIGORELLI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere perché, malgrado le ripetute richieste e le ripetute promesse, ancora non si siano volute migliorare le comunicazioni ferroviarie nella zona della Bassa Marca con la Capitale, non considerando che molti miglioramenti effettuati si arrestano a beneficiare soltanto i capolinea di Pescara e di Ancona.

« In specie l'interrogante chiede di sapere perché:

a) non si è installato un servizio di autotrice sulla Ascoli-San Benedetto, continuando a tollerare un duplice servizio di autolinee gestito dall'I.N.T. in concorrenza col servizio ferroviario;

b) non si è fatto in modo che i treni della notte in arrivo a San Benedetto del Tronto abbiano sempre coincidenza per Ascoli;

c) non si è provveduto a dare una fermata a San Benedetto del Tronto alla coppia dei rapidi 621 e 624;

d) non si è provveduto, quindi, a far sì che detti rapidi — spostandone leggermente l'orario — fossero in coincidenza con i rapidi 472 e 475 alla rispettiva partenza e arrivo da e per Roma, onde consentire di servirsi di dette corse per comunicare con Roma;

e) non si è provveduto a far sì che il rapido 442 in arrivo, da Roma, a Pescara alle 22 avesse coincidenza per Ancona, mentre, con uno spostamento della partenza dell'accelerato locale 1794 dalle 20,15 alle 22, si sarebbe consentito di partire da Roma alle 17,25 per giungere nei vari paesi della Bassa Marca nella nottata;

f) non si è provveduto a far sì che il diretto in partenza da Roma alle 23,55, con arrivo a Pescara alle 6,25, con vettura « diretta » per Ancona, proseguisse immediatamente invece di attendere altre due ore — alle 8,20 — per proseguire, trasformandosi così la vettura « diretta » in uno scherno; perché con essa si giungerebbe in Ascoli alle 11,55 ».

RISPOSTA. — « Premesso che con l'attivazione del nuovo orario 9 maggio 1948 le comunicazioni fra la Bassa Marca e la Capitale

sono in generale migliorate, sia per la via di Ancona che per la via di Pescara, in merito alle richieste particolari si osserva:

a) il servizio dell'I.N.T. fra Ascoli e San Benedetto non è in concorrenza bensì integrativo di quello ferroviario che data l'insufficienza di mezzi (ordinari e leggeri automotrici) non può per ora essere intensificato come richiesto.

« L'estensione del servizio con automotrici termiche a detta linea come a molte altre linee della Rete è subordinato alla disponibilità di tali mezzi che sono stati in fortissime quantità distrutti o danneggiati dalla guerra;

b) a San Benedetto, nella notte, passa una coppia di treni, un merci con viaggiatori ed un accelerato che non hanno certamente grande importanza sia agli effetti delle comunicazioni locali che di quelle a lungo percorso. Comunque, l'istituzione di due treni completamente notturni in partenza da Ascoli verso le 3 e da San Benedetto verso le 4,45 riuscirebbe assai onerosa per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato mentre apporterebbe scarso beneficio alla provincia di Ascoli;

c) i treni rapidi automotrici R 621 ed R 624 sono stati istituiti principalmente per il collegamento celere del Nord colle Puglie, qualsiasi servizio intermedio non può che essere subordinato alla disponibilità di posti dopo assicurate le comunicazioni a grande distanza.

« Trattandosi di comunicazioni nuove, l'Amministrazione prima di estendere il servizio dei rapidi stessi a località intermedie deve procurarsi i dati effettivi di frequentazione per un certo periodo per le definitive decisioni. E da tenere presente che i rapidi in questione non fermano neppure nei capoluoghi di provincia come Forlì e Pesaro;

d) non è possibile in ogni caso modificare l'orario di detti rapidi per farli coincidere ad Ancona con i rapidi elettromotrici da e per Roma, inquantoché la funzione dei treni stessi, come si è detto, è principalmente quella di collegare l'Italia settentrionale con le Puglie e gli spostamenti d'orario richiesti danneggerebbero i collegamenti stessi specialmente da e verso Milano e Venezia;

e) non si può mettere il treno 1794 in coincidenza a Pescara col rapido automotrice 442 proveniente da Roma, poiché il ritardo di circa 2 ore di detto treno danneggerebbe sensibilmente le comunicazioni locali e farebbe perdere ad Ancona la coincidenza col diretto notturno verso Roma con grave disa-

gio quindi della riviera Adriatica e della stessa Ascoli;

f) il treno direttissimo 156 è molto pesante e non consente l'aggiunta a Pescara delle due carrozze provenienti da Roma col treno 776.

« Si è dovuto pertanto utilizzare per il proseguimento delle carrozze stesse l'accelerato successivo ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per migliorare sensibilmente il servizio trasporti a favore della bassa Marca (province Macerata e Ascoli) e Alto Abruzzo (province Pescara e Teramo) in seguito alla replica dell'interrogante, in data 29 maggio 1948, alla risposta scritta 26 maggio 1948 data dall'onorevole Ministro alla precedente sua interrogazione, tenute presenti anche le considerazioni delle varie Camere di commercio interessate ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione delle ferrovie continua ininterrottamente nello sforzo di migliorare, per quanto lo consentano la disponibilità dei mezzi e le esigenze dell'esercizio, le comunicazioni ed i servizi ferroviari in tutte le zone, e in particolare in quelle ancora meno servite.

« Per quanto in particolare riguarda le provincie segnalate, si rende conto che si è già provveduto a far proseguire su Ancona la vettura diretta, in arrivo a Pescara col 776, col treno direttissimo 156, anziché con l'accelerato 1784, evitando così lunga sosta a Pescara. Ciò si è potuto ottenere, in quanto è stato possibile alleggerire da Lecce la composizione del citato direttissimo, per l'effettuazione dal 1° luglio della nuova comunicazione fra Milano e Lecce data dai treni 152 e 153. Per questi due ultimi treni anzi si esaminerà la possibilità che vengano mantenuti anche dopo il 30 settembre, data in cui ne è prevista la soppressione, trattandosi di servizi estivi.

« È inoltre allo studio, e si spera di poter al più presto renderne effettiva l'attuazione, una nuova coppia di rapidi automotrici Roma-Pescara, in partenza da Roma il mattino con ritorno da Pescara la sera, con i quali treni oltre che sensibilmente migliorare il servizio fra Pescara e la Capitale, si cercherà di agevolare anche quello fra Roma e il litorale adriatico.

« Ulteriori aumenti e miglioramenti nelle comunicazioni si renderanno possibili solo quando, come già accennato, la disponibilità di mezzi, e in particolare quelle delle automotrici, lo potranno consentire, ed allora anche le esigenze delle provincie dell'Alto Abruzzo e della bassa Marca saranno tenute nella loro giusta evidenza ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno modificare le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, relative alla devoluzione dei nove decimi dell'imposta sull'entrata ai soli comuni che riscuotono l'imposta di consumo a tariffa, in quanto tale limitazione priva del beneficio della nuova entrata tutti i comuni minori dove la discussione delle imposte di consumo avviene normalmente in abbonamento ».

RISPOSTA. — « L'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti e uve da vino è regolata da norme speciali per le quali essa è collegata alla soggezione di detti generi all'imposta di consumo: il pagamento relativo avviene in tariffa (attraverso gli uffici imposte di consumo) ovvero in abbonamento (attraverso gli uffici del registro).

« L'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948 concernente l'assetto della finanza della provincia e dei comuni stabilisce che il provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa dagli uffici delle imposte di consumo a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 sul bestiame bovino, ovino, ecc., e della relativa addizionale straordinaria, è attribuito per nove decimi ai comuni nei quali avviene la riscossione.

« Attesa la particolare dizione della legge, sembra evidente che non possa darsi diversa interpretazione di quella che attribuisce ai comuni i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata riscossa attraverso gli uffici imposte consumi e non anche i nove decimi di quella riscossa in abbonamento, cioè attraverso gli uffici del registro. Infatti il legislatore è partito dal presupposto che solo l'imposta riscossa attraverso gli uffici imposte consumi si riferisca a generi venduti presuntivamente *in loco*; mentre l'imposta versata col sistema dell'abbonamento riguarda generi che, per quanto lavorati o trasformati *in loco*, possono di solito venderli altrove, almeno nella quantità prevalente.

« Per questo il Ministero delle finanze con circolare 2/3391 del 24 aprile 1948 confermava che « l'imposta corrisposta in abbonamento agli uffici del registro nei casi previsti dalle norme in vigore resta integralmente attribuita all'erario ».

« Certo, il criterio adottato dalla legge in vigore nel ripartire il provento dell'imposta generale sull'entrata fra Stato e comuni, basato sul sistema di riscossione, presta il fianco a evidenti critiche, e giustifica le preoccupazioni dell'onorevole senatore interrogante; ma per provvedere diversamente non c'è altra via che quella di un nuovo provvedimento legislativo modificativo, il quale peraltro, data l'imminenza delle consuete ferie estive, anche se presentato subito, non potrebbe essere esaminato ed approvato dal Parlamento prima dell'autunno prossimo.

« Sembra pertanto più opportuno provvedere alle modifiche invocate in sede dell'aggiornamento generale della finanza locale che va subito affrontato in rapporto alle esigenze finanziarie determinate dall'istituzione dell'Ente regione.

« La riforma è già allo studio avanzato presso gli organi competenti del Ministero ed il relativo disegno di legge potrà essere certamente discusso dal Parlamento nella sessione autunnale.

« In tale sede, pertanto, la richiesta dell'onorevole senatore interrogante sarà certamente tenuta presente razionalmente inquadrata nelle linee generali della riforma della finanza locale ».

*Il Ministro*  
VANONI.

VIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si ritarda il dragaggio del porto di Oneglia, che è stato reiteratamente e pressantemente richiesto dalle autorità locali e dalle varie categorie interessate per rendere possibile l'arrivo dei vapori tipo *Liberty* condizione necessaria per la ripresa di una qualche attività industriale nella zona ed a sollievo della imperversante disoccupazione sia nelle maestranze portuali, che in quelle delle varie industrie ».

RISPOSTA. — « L'attrezzatura del servizio escavazioni portuali ha subito gravi menomazioni in conseguenza della guerra ed è ancora lungi dall'essere totalmente ripristinato.

« Questo Ministero, per i bisogni più urgenti del porto di Oneglia, ha potuto disporre l'invio di un escavatore, che è già al lavoro per approfondire il fondale all'interno del ba-

cino portuale davanti la banchina di ponente. Sarà provveduto, poi, come previsto nel programma dei lavori per il 1948-49 all'invio in detto porto della draga a secchie *Sauro* che è la sola del tipo adatto allo scavo da effettuare ad Oneglia disponibile nell'alto Tirreno. Detta draga trovasi in atto impiegata nell'escavazione del porto di Marina di Carrara, dove si presume che dovrà servire ancora tre mesi, se le condizioni climatiche saranno favorevoli. Anticipare l'invio ad Oneglia di detto mezzo effossorio non è possibile senza alterare il programma dei lavori già predisposto secondo una obiettiva graduazione della urgenza delle varie necessità dei porti marittimi.

« Devesi infine far presente che con gli scavi che effettuerà la draga *Sauro* verranno portati ad otto metri i fondali sia dell'avamposto sia del bacino portuale di Oneglia, che permetterebbe l'accesso alle navi di medio tonnellaggio, asportando circa 40.000 metri cubi di materiale.

« Uno scavo maggiore, cioè a metri nove, quale sarebbe necessario per l'accesso delle navi *Liberty*, non appare tecnicamente possibile almeno lungo le banchine, perché la massima profondità di queste è di metri sette ed uno scavo più profondo comprometterebbe la stabilità delle loro fondazioni. Da ciò si deduce che nel porto di Oneglia non è possibile l'accosto alle banchine delle dette navi tipo *Liberty* ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

VIALE. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente provvedere in modo che il decreto legislativo 15 febbraio 1947, n. 419, portante disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese ritorni ad avere pratica applicazione.

« Invero, per il verificatosi esaurimento dei fondi già a disposizione della Banca nazionale del lavoro, numerose domande di credito già presentate da medie e piccole imprese, molte delle quali subirono gravi danni di guerra — peraltro non ancora risarciti — o furono forzatamente inattive durante il periodo bellico, giacciono non istruite o, comunque, non definite perché sono esauriti i fondi a disposizione.

« In particolare nessuna delle domande presentate da imprese che svolgono la loro attività nella provincia di Imperia ha avuto soddisfazione.

« L'invocato provvedimento si ritiene indispensabile ed urgente per poter venire incontro alle necessità delle imprese richiedenti onde metterle in grado di concorrere alla ripresa economica del Paese ed all'alleviamento della disoccupazione non solo, ma per sanare la grave sperequazione in atto tra le imprese escluse, che sono numericamente le più, e quelle poche privilegiate, le quali hanno ottenuto il credito per essere arrivate prime a farne richiesta ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante è stata oggetto di approfondito esame da parte di questo Ministero per i suoi riflessi di carattere economico e sociale.

« L'ispettorato finanziamenti ed il servizio vigilanza per le aziende di credito hanno riferito ampiamente e proposto che la materia sia sottoposta all'esame dell'organo competente che è il Comitato interministeriale del credito.

« Pertanto l'argomento sarà posto all'ordine del giorno della prima riunione di detto Comitato.

« Mi riservo di precisare il pensiero di questo Ministero appena il Comitato avrà fatto conoscere le sue decisioni ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per il tesoro  
MALVESTITI.

VIALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere:

a) le ragioni che ritardano il ripristino delle linee telefoniche dei comuni di Civezza e di Pompeiana (Imperia) distrutte a causa della guerra;

b) se non ritiene opportuno disporre perché i lavori di riattivazione di detti collegamenti telefonici — dei quali è sentita la urgente necessità in casi di soccorsi sanitari e per esigenze di ordine pubblico — siano prontamente iniziati ».

RISPOSTA. — « Le spese per gli allacciamenti telefonici dei comuni secondo le disposizioni in vigore gravano per metà sugli stessi e per metà sulle società concessionarie.

« Nei particolari riguardi del comune di Civezza, comunico che fin dall'agosto 1947 la direzione regionale della Liguria della società concessionaria TETI sottopose al comune stesso un preventivo di massima per il ripristino dell'allacciamento telefonico distrutto dalla guerra.

« Il 10 giugno 1948 è stato compilato il preventivo definitivo, notificando al comune che la quota a suo carico ammonta a lire 689.500.

« Appena avvenuto il versamento dell'importo, l'impianto potrà essere riattivato rapidamente.

« Similmente, per Pompeiana, la TETI ha sottoposto da tempo al comune il preventivo di spesa (che ora dovrebbe essere aggiornato) senza ricevere risposta.

« Anche per quest'ultimo comune, al versamento del contributo la riattivazione della linea potrà essere attuata rapidamente ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

VIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in considerazione che la legge dispone di riservare ai reduci il 50 per cento dei posti allorché si tratti di assunzioni superiori ai venti operai, non ritenga opportuno sopprimere questa condizione, per evitare che resti inoperante la legge stessa nelle regioni ove in troppo ristretto numero esistono complessi industriali che possano assumere prestatori d'opera in numero superiore ai venti ».

RISPOSTA. — « La preoccupazione manifestata con la suddetta interrogazione dalla S. V. onorevole, sempre vigile nell'interesse della categoria dei reduci, ai quali dedica tanta parte della sua appassionata attività, non sembra che trovi esatto riscontro nelle vigenti disposizioni di legge e più esattamente nel disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, cui la S. V. onorevole si riferisce.

« Infatti, l'articolo 2 del citato decreto stabilisce che « ...le imprese private, in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 per cento nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'articolo 1... » cioè ai reduci e assimilati.

« Ora, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che, perché sussista l'obbligo di riservare il 50 per cento dei posti ai reduci, il numero delle nuove assunzioni debba essere superiore a 20 unità; bensì nel senso che a tale obbligo sono vincolate soltanto le aziende che, all'atto di nuove assunzioni, si trovino ad avere alle proprie dipendenze non meno di 20 lavoratori ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

VISENTIN, FERRARESE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per cui non vengono concessi anticipi sui danni di guerra dei beni mobili alle piccole aziende agricole, dal momento che essi anticipi vengono corrisposti agli artigiani per la perdita dei loro strumenti di lavoro e agli esercenti le professioni liberali per la perdita del materiale ritenuto indispensabile per l'esercizio della loro attività.

« Si ravvisa ingiustificata, contrastante con le direttive già date per gli artigiani, professionisti, magistrati, insegnanti ed altri, la mancata corresponsione di anticipi ai coltivatori diretti (piccoli proprietari, mezzadri, coloni, affittuari, ecc.), che pur essi perdettero indispensabili attrezzi di lavoro, carri, botti, animali ed altro necessario alla conduzione delle loro piccole aziende ».

RISPOSTA. — « Si è ritenuto non opportuno estendere la concessione di acconti anche ai danni sofferti dalle aziende agricole, in quanto si è ritenuto che dette aziende abbiano potuto riprendere il normale ritmo di produzione e che perciò non era indispensabile concedere gli acconti stabiliti per le categorie artigiane.

« La finalità, infatti, delle disposizioni adottate per i lavoratori, braccianti, artigiani e piccole imprese artigiane, è stata quella non solo di venire incontro ai più umili danneggiati dalla guerra, ma anche di concorrere alla ricostruzione degli strumenti di lavoro nell'interesse generale e collettivo. Il che non si ravvisa per le aziende agricole, per le quali, per le varie contingenze favorevoli, si era potuto indubbiamente provvedere con le risorse dirette degli interessati.

« È ovvio poi che le disposizioni generali della futura legge sui danni di guerra definiranno, anche nei confronti delle categorie delle quali si interessano gli onorevoli interroganti, la questione dei danni di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per i danni di guerra  
CIFALDI.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non creda opportuno ed urgente, nell'attuazione del programma di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione (che in Carnia con popolazione normalmente dedita all'emigrazione è ora particolarmente grave e penosa) disporre l'immediato inizio dei lavori di asfaltatura delle strade statali nei tronchi Tolmezzo-Timau e Tolmezzo-Ampezzo-Passo del-

la Mauria, asfaltatura indispensabile a dare avvio a qualunque iniziativa diretta alla valorizzazione turistica della Carnia e con ciò all'elevamento del tenore di vita di quella popolazione tanto provata dalla guerra ».

RISPOSTA. — « A proposito delle sollecitazioni rivolte dall'onorevole interrogante per l'immediato inizio dei lavori di depolverizzazione delle strade statali 52 e 53 rispettivamente nei tratti Tolmezzo-Timau e Tolmezzo-Passo della Mauria, si fa presente che la statistica della circolazione su la strada statale n. 52 dà un massimo di 274 autoveicoli — nelle 24 ore — fra Tolmezzo e Villa Santina; tratto che è già sistemato e depolverizzato. Oltre il bivio di Villa Santina tale massimo è di 179 autoveicoli sempre nelle 24 ore e diviene 50 al Passo della Mauria. È tale, quindi, da consigliare che siffatti lavori siano posti in confronto di quelli necessari su altre parti della rete stradale con traffico molto più intenso.

« Su la strada statale n. 53 il traffico ha un certo rilievo sino a Zuglio, dopo scende al disotto di 154 autoveicoli nelle 24 ore. Sicché si potrà esaminare la possibilità della sistemazione e depolverizzazione tra Tolmezzo e Zuglio per circa 7 chilometri con una spesa di circa lire 30 milioni, sempre da eseguire nel futuro esercizio finanziario dopo l'approvazione del relativo bilancio dell'A.N.A.E.

« Nell'occasione è bene far presente che, a sollievo della disoccupazione nella provincia di Udine, sono state stanziare per opere pubbliche lire 650 milioni, cui è da aggiungere altra somma pure di lire 650 milioni gravante per la parte relativa alla mano d'opera sui fondi U. S. A. ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CANEVARI.

ZANFAGNINI. — *Al Governo.* — « Per sapere:

1°) se sia esatta la notizia pubblicata sui giornali, secondo cui le attività immobiliari e mobiliari dell'Istituto degli orfani di guerra di Cividale sarebbero state assegnate all'Ente friulano di assistenza;

2°) se il Governo non sia al corrente che pende contestazione davanti all'autorità giudiziaria per rivendicare tale Istituto all'Amministrazione provinciale di Udine, cui in origine apparteneva e che ne è stata violentemente spogliata con tipici procedimenti di sopraffazione fascista a favore dell'« Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale »;

3°) se il Governo non ritenga doveroso, in presenza di tale contestazione e in attesa di una pronuncia dell'autorità giudiziaria, soprassedere ad ogni atto di disposizione dei beni dell'Istituto;

4°) se il Governo infine non ritenga comunque doveroso e rispondente ad un imperativo ovvio di moralità e di giustizia, indipendentemente dall'esito del giudizio in corso, restituire preferibilmente l'Istituto alla Amministrazione provinciale di Udine che ne era la proprietaria e che ne è stata violentemente spogliata ».

RISPOSTA. — « L'Istituto friulano per orfani di Cividale del Friuli, sorto agli inizi del secolo scorso come seminario diocesano, fu adibito nel 1919 a ricovero per orfani di guerra.

« Nel 1920 fu ceduto dall'arcivescovo di Udine all'Amministrazione provinciale che ne mantenne la suddetta destinazione.

« Nel 1937 fu acquistato dall'opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale per gli orfani dei militi e dalla stessa ampliato.

« Come patrimonio del citato ente passò, *ope legis*, al Demanio, per effetto delle leggi sulla soppressione del partito nazionale fascista ed enti dipendenti. Avvenuta la liberazione, il prefetto di Udine, con decreto 26 settembre 1945 ne affidò la gestione all'Amministrazione provinciale.

« Nel 1946 sorgeva in Udine, per l'assistenza ai bisognosi, con particolare riguardo ai giovani, l'Ente friulano di assistenza a cui venne riconosciuta personalità giuridica.

« Si ravvisò allora l'opportunità di potenziare le capacità assistenziali dell'Ente stesso e di dare nel contempo un assetto definitivo all'Istituto di Cividale, il quale — come si è detto — era provvisoriamente gestito dalla Provincia.

« A tale uopo fu emanato il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1948, n. 110), che dispone il trasferimento della proprietà dell'Istituto di Cividale del Friuli all'Ente predetto, garantendo la destinazione dell'Istituto all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale (articolo 2, comma terzo).

« Frattanto, ai fini di porre l'Ente friulano di assistenza sotto la disciplina e i controlli della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stata promossa, ed è in corso, la dichiarazione nei confronti dell'Ente stesso della natura giuri-

dica di « istituzione di assistenza e beneficenza ».

« Successivamente si promuoverà l'approvazione dello statuto. In tale sede, si è già stabilito di tener conto del desiderio dell'Amministrazione provinciale di Udine di essere rappresentata nella composizione del Consiglio d'amministrazione dell'opera.

« Nulla risulta circa una contestazione giudiziaria in corso per la rivendica della proprietà dell'Istituto da parte dell'Amministrazione provinciale di Udine. In ogni modo si osserva che siffatta azione non potrebbe essere stata promossa che nei confronti del Demanio. Inoltre, tale azione potrebbe aver luogo solo dopo annullamento del contratto di cessione del 1937.

« Qualsiasi modifica all'attuale destinazione dell'Istituto di Cividale non potrebbe effettuarsi se non attraverso la revisione del citato decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421.

« Dati, peraltro, i fini assistenziali dell'Istituto in parola, la sua destinazione ad un ente di beneficenza qual'è l'Ente friulano di assistenza appare come la più confacente al raggiungimento dei fini medesimi. L'Amministrazione provinciale di Udine avrà, nondimeno, la possibilità di seguire l'attività dell'Istituto, nel suo nuovo assetto, con l'assicurata inclusione di un suo rappresentante nel consiglio d'amministrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

**RISPOSTA.** — « Dagli atti esistenti presso Ministero risulta che nel 1937 per rogito notar Celotti, l'Opera di previdenza della milizia acquistò dalla provincia di Udine l'ex seminario arcivescovile ed ettari 6,45,10 di terreno, per il prezzo convenuto e pagato di lire 2.000.000.

« Gli atti risultano regolari, legittimamente adottati e debitamente approvati dalle autorità tutorie.

« Nessun elemento, dall'esame si essi, induce a ritenere esservi state, a suo tempo, pressioni e tanto meno coartazioni.

« L'Opera predetta, al fine di creare un grande istituto per gli orfani di guerra delle camicie nere, non si limitò a tale acquisto, ma per completare l'immobile e costruire nuovi stabili e nuovi impianti, comprò altri terreni e precisamente: da Mulloni Pietro ettari 3,54,80; da Lavorji Luigi, 0,58,65; da Nadalutti Giuseppina, 0,74,70; da Zanon Giuseppe, 2,05,00; da Comuni Giovanni, 0,42,80; da Mi-

cheloni Argantina, 0,33,10; da Caporale Angelo, 0,27,90; da Zorzerone Maria, 1,17,20; da Specogna Ermanegildo, 0,73,63; da Nadalucci Luigi, 0,33,00; da Nadalutti Angelo, 0,11,80; da Manzini Giuseppe, 0,46,60; da Braidotti Carlo, 0,28,10; da Lavaroni Giobattà, 0,33,15; da Lavaroni Carlo, 0,17,60; da Lavaroni Antonio, 0,17,70; da Scabolo Giuseppe, 0,09,70; da De Paciani Bianca, 0,26,10; da Froleancig Carlo, 0,77,10; da Nadalutti Pierina, 0,36,50; dall'Ospedale civile di Cividale, 3,33,90; da Morandini Matilde, 0,04,10; affrancò livelli dall'Ospedale civile di Cividale su aratori della superficie di ettari 0,82,86; ebbe, infine, in donazione terreni dal comune di Cividale per ettari 1,24,90; dalla Cassa di risparmio di Udine ettari 3,70,10; e dalla Banca Cooperativa di Cividale per ettari 5,90,30.

« Il fabbricato acquistato dalla Provincia fu ampliato ed arredato, mentre su parte dei terreni acquistati e donati sorsero nuove costruzioni per depositi, centrale termica, lavanderia, infermeria, cucina, forno, pastificio, teatro, officine, laboratorio per calzolaio, laboratorio per legatori, palestre, case rustiche e nuovi alloggi e venne impiantata una colonia agricola dotandola dei necessari fabbricati (casa colonica, pollai, ecc.).

« Il tutto fu arredato dei necessari macchinari ed attrezzi.

« Con decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, l'Opera di previdenza della disciolta milizia fu soppressa e le attività residuali dalla liquidazione devolute all'Erario, per cui il Collegio di Cividale del Friuli avrebbe dovuto essere, all'atto della liberazione, assunto dall'Amministrazione finanziaria.

« Con decreto prefettizio 20 settembre 1945, n. 3955, la gestione del Collegio fu affidata, invece, all'Amministrazione provinciale di Udine che mutò la denominazione in quella di « Istituto friulano per orfani ».

« Il decreto prefettizio era manifestamente illegittimo, come venne riconosciuto dal Consiglio di Stato, ma malgrado i reiterati inviti e le premure della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che conveniva sull'arbitrarietà del decreto predetto) il Collegio non venne mai riconsegnato dall'Amministrazione provinciale, che, stando alle assicurazioni della Prefettura di Udine (nota 1° ottobre 1947), mentre riconosceva che l'immobile era di proprietà dell'Erario, intendeva affidare la gestione del Collegio ad uno speciale comitato.

« Per quanto sopra esposto, l'azione di rivendica, estesa a tutte le realtà dell'attuale collegio, venne ritenuta inaccoglibile e poiché

il Consiglio di Stato, nel convenire con questa Ragioneria generale dello Stato che il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, aveva trascurato di contemplare la destinazione dei collegi, di pertinenza della « sezione Istituti » dell'opera di previdenza e che era d'uopo provvedervi con apposita norma legislativa, fu pregata l'onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri perché si compiacesse predisporre la consigliata norma.

« Il Consiglio di Stato opinò, pure, che l'attribuzione dei beni dovesse essere fatta agli stessi collegi cui attualmente servono ed espresse, infine, l'avviso dell'inopportunità della soppressione dei collegi stessi, « potendo essi contribuire nei limiti dei loro mezzi, a quella assistenza sociale di cui proprio oggi è più che mai vivo il bisogno ».

« Per il completo esame della questione furono inviati a Cividale del Friuli un ispettore del Ministero dell'interno ed un ispettore di questa Ragioneria generale dello Stato, i quali riferirono, fra l'altro, che in base alle situazioni contabili ottenute dall'Amministrazione provinciale di Udine, risultava che la gestione dell'Istituto per l'anno 1947 si era chiusa con un *deficit* di lire 11.186.732,90 e che dal 1° gennaio all'11 marzo 1948 erasi constatato un ulteriore *deficit* di lire 3 milioni 92.153,25, il che portava a ritenere che nel 1948 il disavanzo economico si aggirerà, quanto meno, a lire 13.000.000.

« Stando così le cose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con questo Ministero e con quelli delle finanze e della pubblica istruzione, ritenne utile per l'Erario (che sarebbe stato in caso diverso chiamato, prima o poi, a sanare il *deficit* dell'Amministrazione provinciale di Udine per la gestione del Collegio di Cividale) di accogliere l'istanza dell'Ente friulano di assistenza che aveva prodotto l'impegno in bollo degli Arcivescovi di Udine e di Gorizia e del Vescovo di Concordia « per sé e successori, di sanare annualmente il bilancio del Collegio in quanto eventualmente deficitario ».

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri si preoccupò, pure, di estendere l'assistenza agli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano e la destinazione appare quanto mai conveniente ove si pensi che l'E. F. A., posta sotto la sorveglianza del prefetto, dovrà, senza alcun aggravio per l'Erario, svolgere l'assistenza con la maggiore scrupolosità, ed evitare lo scioglimento dell'Ente e la restituzione allo Stato dei beni, dei quali con il decreto legislativo 10 aprile 1948, è stata determinata la inalienabilità e la immutabilità della destinazione ».

*Il Ministro del tesoro*  
PELLA.